RACCOLTA DEI DIVERSI TRATTATI

B 5
2
494
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

OPERE
DI POTHIER.

TRATTATO
SULLE IPOTECHE, L' ANTICRESI ED IL PEGNO.

VOLUME IV.

VERSIONE ITALIANA

MILANO
TIPOGRAFIA FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATTIST.
1810.

B 5
2
494
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

OPERE
DI POTHIER
XXII.

TRATTATO
SULLE IPOTECHE, L'ANTICRESI ED IL PEGNO.

Google

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI
DONATI DAL
DOTTOR ANNIBALE GIULIONI
GIURISTA
Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

RACCOLTA

DEI DIVERSI TRATTATI

SULLE IPOTECHE, L'ANTICRESI ED IL PEGNO

DEL SIG. POTHIER.

NUOVA EDIZIONE

Resa conforme al Codice Napoleone, al Codice di Procedura ed alle nuove leggi; Aggiuntovi un' Appendice sul nuovo sistema ipotecario, la Raccolta di tutte le leggi emanate dopo il 1790, e le Decisioni le più rimarcabili riguardanti questa parte di legislazione.

DAL SIG. HUTTEAU FIGLIO

Già avvocato al parlamento di Parigi, giudice al tribunale di Fontainebleau ec.

VOLUME IV.

MILANO 1810.

Dalla Tipografia di FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATT.

Stampatore e Librajo, *Corsia de' Servi, N.* 596.

B. 5. 2. 494

LEGGI

SOPRA LE IPOTECHE.

Delli 4 febbrajo 1791. — *Legge relativa ai conservatori delle ipoteche, i cancellieri spedizionieri e l'esercizio delle cancellerie stabilite presso i tribunali di distretto per il suggello delle lettere di ratificazione.* (n. 569.)

Decreto dell'assemblea nazionale delli 28 gennajo 1791.

L'assemblea nazionale, sentito il rapporto del suo comitato di costituzione sopra le difficoltà ed i dubbj derivanti dagli art. 22, 23 e 24 del decreto delli 6 e 7 scorso settembre, concernente l'organizzazione giudiziaria, sanzionato col mezzo della proclamazione del re degli 11 dello stesso mese, decreta quanto segue:

ARTICOLO PRIMO.

La disposizione del decreto, in forza della quale i più anziani fra i conservatori delle ipoteche, e fra i cancellieri spedizionieri delle cancelleria delle antiche giurisdizioni reali, sono chiamati nei casi ivi menzionati ad esercire le loro funzioni preferibilmente nelle cancellerie stabilite presso i tribunali di distretto, intendendosi di parlare soltanto di quei conservatori o cancellieri, che fossero in titolo d'uffizio; gli amministratori de' diritti d'ipoteche hanno la facoltà di scegliere, come giudicheranno a proposito, fra quelli che non sono provveduti che di semplici commissioni, senza essere astretti al rango d'anzianità.

2.° A datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto non potrà venir suggellata veruna lettera di ratificazione nei tribunali di distretto se non quattro mesi dopo quest'epoca, durante il qual tempo i creditori, che avranno fatto significare opposizioni e nuove elezioni di domicilio, od altri atti fra le mani de' conservatori stabiliti presso li soppressi baliaggi, siniscal-

chie, od altre giurisdizioni regie; saranno tenuti a rinnovarli; cioè circa gl'immobili reali fra le mani del conservatore stabilito presso il tribunale di distretto della loro situazione, e circa gl'immobili fittizj fra le mani del conservatore stabilito presso il tribunale di distretto del domicilio del debitore; il tutto senza pagare veron diritto di registro, giustificando dell'opposizione formata già da tre anni al baliaggio, siniscalchia o regia giurisdizione.

3.° Non potranno nondimeno le opposizioni in tal modo rinnovate gratuitamente durare al di là del tempo che deggiono durare le opposizioni formate già da tre anni ai baliaggi, alle siniscalchie od altre regie giurisdizioni soppresse; per quest'effetto sarà fatta menzione dalla data di queste ultime dal conservatore delle ipoteche tanto nel registro ch'egli farà delle nuove che negli originali di queste nella vidimazione di cui essi saranno dal medesimo rivestiti, e nei certificati che ne saranno rilasciati.

4.° I compratori, che avranno fatto esporre i loro contratti di acquisizione nella

sala delle udienze del ex baliaggio, siniscalchia o regia giurisdizione, in cui si trovano gl'immobili reali, ed il domicilio del venditore per gl'immobili fittizj; senz'aver ottenuto lettere di ratificazione, omitamente e quelli, i di cui contratti si troveranno esposti, allorchè i tribunali di distretto sono entrati in attività, saranno tenuti in caso che non sia ancora stato effettuato, di farne un nuovo deposito alla cancelleria del tribunale di distretto, onde poterne esporre l'estratto per il corso di due mesi sopra la tabella della sala delle udienze.

5. I registri, le minute, ed altri atti esistenti nelle cancellerie dei baliaggi, siniscalchie, od altre regie giurisdizioni, nei luoghi, in cui non vi sono attualmente i tribunali di distretto, saranno depositi alla cancelleria del tribunale di distretto del circondario in cui esistevano i detti baliaggi, siniscalchie o giurisdizioni, dietro inventario fatto fra il conservatore della cancelleria, in cui devo farsene il deposito, ed il regio commissario del tribunale, presso il quale esiste questa cancelleria; e sarà rimesso una copia di quest'inventario alla segreteria della

municipalità del luogo, da cui i detti registri, minute, ed altri atti saranno stati trasferiti.

6. I diritti per l'addietro attribuiti all' uffizio di guarda suggello delle dette cancellerie saranno provvisoriamente percepiti a favore del pubblico tesoro, e ne sarà reso conto cogli altri diritti delle ipoteche.

7. L' assemblea nazionale dichiara, che colla disposizione dell' art. 24 del qui sopra menzionato decreto concernente l' insinuazione essa non ha voluto derogare alla dichiarazione del 17 febbrajo 1731, nè al decreto dello stesso mese, nè alle altre leggi della medesima natura; in conseguenza gli atti assoggettati in forza di queste leggi alla insinuazione continueranno ad essere insinuati secondo le regole dalle medesime stabilite, sia alle cancellerie dei tribunali di distretto della situazione degl' immobili, sia a quelle del domicilio de' donatori, senza che nondimeno si possa intentare azione di nullità contro le insinuazioni, le quali dopo la pubblicazione del detto decreto fino a quella del presente avessero potuto essere fatte in causa di un' erronea interpretazione

del detto art. 24 negli uffizj dei luoghi, in cui non esistevano per l'addietro che giurisdizioni signorili, ed ove sono attualmente stabiliti i tribunali di distretto.

Saranno egualmente osservate per la pubblicazione giudiziaria degli atti, che sono soggetti a questa formalità, le distinzioni stabilite dalle antiche leggi fra i tribunali delle situazione dei beni, ed i tribunali domiciliari.

Delli 5 piovoso anno 3. — *Legge prescrivente che i giorni complimentarj non saranno compresi nel termine fissato dall' editto del 1771 per l' esposizione degli estratti dei contratti di vendita prima del suggello delle lettere di ratificazione.* (B. n. 115. D. n. 607).

La convenzione nazionale, sentito il rapporto del suo comitato di legislazione, decreta quanto segue:

I giorni complimentarj non saranno compresi nel termine dei due mesi, nel corso dei quali, a norma dell' art. 8 dell' editto del 1771 relativo alle ipoteche, gli estratti dei contratti di vendita deggiono essere esposti

sopra la tabella affissa nel luogo delle sedute dei tribunali prima del suggello delle lettere di ratificazione.

Delli 9 messidoro anno 3. — *Legge concernente il Codice ipotecario.* (B. n. 963).

La convenzione nazionale, sentito il rapporto fatto a nome de' suoi comitati di salute pubblica, delle finanze, e della legislazione riunita, decreta quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Delle ipoteche future.

Art 1. A datare dal primo pross. ventoso l'ipoteca avrà luogo, e sarà regolata secondo i principj ed il modo di esecuzione determinato nel presente titolo.

CAPO PRIMO

Principj sopra le ipoteche.

2. L'ipoteca è un diritto reale sopra i beni dell'obbligato e del debitore, accordato al creditore per cautela degl'impegni contratti verso di lui.

3. Non vi ha ipoteca, se non che quella risultante da atti autentici inscritti nei pubblici registri aperti a tutt' i cittadini.

4. Qualunque sia la persona che divenga proprietaria della cosa gravata d'ipoteca, il creditore ipotecario ha sempre diritto sopra la medesima, ed in mancanza di pagamento, o di adempimento agli obblighi stipulati, o pronunciati a suo favore, di farla vendere, e di esigerne il prezzo fino a concorrenza dell' importo de' suoi crediti ipotecarj, secondo il loro ordine di priorità, e nelle forme qui sotto stabilite.

§. I.

Dei beni suscettibili d'ipoteca.

5. Sono soltanto suscettibili d'ipoteca,

1.° La proprietà dei beni territoriali essendo in commercio, o potendo essere alienati,

Dei loro accessorj inerenti, o stabiliti a perpetuità,

Come pure dei frutti non raccolti,

Dei boschi non tagliati,

E delle servitù fondiarie.

2° L'usufrutto dei medesimi beni, risultante soltanto dagli affitti enfiteotici, allorchè vi rimangono ancora 25 anni di pacifico possesso.

6. Circa i beni mobili, essi non possono essere l'oggetto di veruna ipoteca, senza pregiudizio però del diritto di continuazione per causa di rivendicazione.

§. II.

Delle persone, sopra i di cui beni l'ipoteca può essere acquistata.

7. L'ipoteca è volontaria o forzata.

SEZIONE PRIMA.

Dell' ipoteca volontaria.

8 Ogni cittadino, se si trova in maggior età, ha diritto d'ipotecare i suoi beni presenti e futuri sia da se stesso, sia per mezzo di una persona munita di procura speciale.

9. Circa i maggiori interdetti,
Ed i minori emancipati o sotto tutela,
I loro beni non possono essere ipotecati

che dietro il parere dei parenti, o dei consiglj di famiglia, per le cause, e nelle forme stabilite dalle leggi.

SEZIONE II.

Dell' ipoteca forzata.

10. Risulta in favore del creditore ipoteca sopra i beni presenti e futuri del suo debitore, contro il quale è intervenuta od una sentenza di ricognizione di scritto privato, di condanna, oppure una sentenza arbitrale resa esecutoria.

11. Nondimeno le sentenze pronunziate nei dieci giorni anteriori al fallimento semplice o fraudolento, o alla sospensione pubblica dei pagamenti di un commerciante, non sono suscettibili d'ipoteca.

12. Non sono similmente suscettibili di alcuna ipoteca le condanne ottenute contro l'eredità accettata sotto il benefizio d'inventario o contro il curatore della successione vacante.

§. III.

Dei crediti che producono ipoteca.

13. Tutti i crediti risultanti da transazioni ed obblighi,

Ed i danni risultanti da delitti,

Sono suscettibili di conferire ipoteca.

14. Nondimeno gli arretrati di rendite fondiarie e costituite, perpetue o vitalizie,

Gl' interessi dei capitali che ne provengono,

Non sono suscettibili di conferire ipoteca che per un anno e per il termine corrente.

15. Riguardo alle spese in materia litigiosa,

A quelle di esecuzione ed altri accessorj,

Esse possono conferire ipoteca soltanto dopo essere state liquidate.

16. L'ipoteca indefinita non ha più luogo: in conseguenza ogni titolo di credito o formante obbligazione deve determinarne l'ammontare; in difetto non può conferire ipoteca.

dell'inscrizione di questi atti, che è fatta nel registro a ciò destinato dal conservatore delle ipoteche o dal suo agente preposto a questo effetto per ciascun circondario, il quale è tenuto di rilasciare quitanza al creditore; in seguito egli garantisce la conservazione dell' ipoteca.

20. Il creditore, che vuole far inscrivere il suo titolo, è tenuto a presentare un estratto contenente la nota de' suoi crediti, in carta bollata, sottoscritto dal pubblico funzionario che l'ha rogato, e di deporre questo estratto fra le mani del conservatore, nel di cui circondario sono situati li beni, sopra li quali il creditore si propone di far gravitare la sua ipoteca.

21. Il medesimo è similmente tenuto ad unirvi la copia pure in carta bollata della detta nota, in di cui calce il conservatore rilascia la sua ricevuta, dopo averne fatta l'inscrizione sopra i suoi registri.

§. V.

Del rango, e del ordine delle ipoteche.

22. Qualunque atto della giurisdizione volontaria, o contenzioso, e pur anche la

sentenza suscettibile di appello, conferisce ipoteca dal giorno della sua data, se viene inscritto nel corso del mese, trascorso il qual tempo l'ipoteca non esiste, e non ha rango che dal giorno della sua inscrizione.

23. In caso di vendita giudiziaria della cosa ipotecata, e dell'insufficienza del prezzo per pagare tutt'i crediti ipotecarj, di cui essa è gravata, il prezzo è distribuito in primo luogo al creditore più antico fino a concorrenza dell'importo del suo credito ipotecario, in seguito a quello, che ha rango dopo il primo, e successivamente fino all'estinzione del prezzo.

Nel concorso di due ipoteche acquistate nello stesso giorno l'ora decide dell'anteriorità.

24. All'eccezione della contribuzione fondiaria per un anno scaduto, e per quella corrente, e del locatore dei fondi per il prezzo dovutogli, non esiste più ipoteca privilegiata, nè che possa avere alcuna preferenza sopra quella più antiche; a nondimeno i creditori ipotecarj non hanno diritto al prezzo della vendita dei frutti non raccolti, e dei boschi non tagliati, se non

che sotto la deduzione delle spese di ricolta, o di taglio, o coll'obbligo di pagarle ai lavoranti, che vi saranno stati impiegati.

§. VI.

Dell'estensione dell'ipoteca.

25. Il creditore può far inscrivere il suo titolo ove lo giudica conveniente, pur anche nei circondarj, in cui il suo debitore non avesse alcuna proprietà territoriale.

26. L'ipoteca inscritta si estende sopra tutt'i beni presenti e futuri dell'obbligato o condannato, situati nel circondario dell'uffizio, in cui l'inscrizione è stata fatta.

27. Riguardo agli eredi puri e semplici dell'obbligato, o condannato, i loro beni particolari non ne garantiscono che dal giorno dell'inscrizione fatta nominativamente sopra i medesimi.

28. Se l'erede non ha accettato che sotto beneficio d'inventario, non vi ha punto ipoteca sopra i suoi beni particolari per ragione dei crediti ipotecarj dal suo autore.

29. Allorchè i beni del debitore o dei

suoi eredi puri e semplici, situati in uno o più circondarj, in cui l'inscrizione è stata fatta, sono sufficienti per garantire il credito, il debitore ha diritto di far cancellare e sopprimere a spese del creditore, e contraddittoriamente con esso, l'inscrizione della sua ipoteca, che fosse stata fatta altrove.

30. I beni del debitore sono ripotati sufficienti, allorchè sopra il loro capitale o prezzo venale vi rimane una quarta porzione libera da ogni ipoteca.

31. Qualunque cittadino, sopra i di cui beni sarà stata fatta un'inscrizione d'ipoteca mal fondata in tutto o in parte, ha diritto di farla sopprimere o ridurre a spese di colui, che l'avrà riacquistata, il quale garantirà inoltre i danni ed interessi.

§. VII.

Della dichiarazione fondiaria dei beni.

32. Ogni creditore ipotecario, il di cui titolo di credito è inscritto, ha il diritto di esigere dal suo debitore, proprietario di beni territoriali, la prova ch'egli ha fatto

a deposto separatamente per cadaun comune nelle forme prescritte dalla legge di questo giorno, la dichiarazione fondiaria di quelli situati nel circondario dell' uffizio della conservazione, in cui l'inscrizione ha avuto luogo, e che i risultati sono consegnati nel detto uffizio sopra il libro di ragione delle ipoteche.

33. Mancando il debitore di giustificarne nel corso del mese dell'intimazione che gliene sarà stata fatta personalmente od al domicilio alla richiesta del creditore, il debito principale ed accessorj sono esigibili di pieno diritto, malgrado i termini accordati o l'alienazione de' capitali.

34. Se vi ha insufficienza di beni e che nello stesso termine il debitore non possa designarne degli altri, il debito è pure esigibile fino a concorrenza del *deficit* della ipoteca.

35. Il creditore cessa di avere diritto all' esigibilità accordata da' due precedenti articoli, se vi ha rinunziato.

CAPO II.

Dell' ipoteca sopra se medesimo.

36. Fra le varie maniere di conferire volontariamente ipoteca viene compresa quella, la quale accorda ad ogni proprietario di beni e di diritti suscettibili d'ipoteca, la facoltà di prendere ipoteca sopra se stesso per un tempo determinato, che non può eccedere dieci anni, col mezzo di cedole ipotecarie fino alla concorrenza non di meno de' tre quarti del valore capitale o prezzo venale de' suoi beni presenti designati nella cedola, compresovi l'ammontare delle ipoteche di cui essi sono diggià gravati.

Nel caso, in cui faccia uso di questa facoltà,

1.° Il conservatore delle ipoteche, incaricato di farne la consegna, è garante del valore espitale annunziato dalla cedola e dell'importo de' crediti ipotecarj anteriori;

2.° Questa cedola ipotecaria è trasmissibile non già al presentatore innominato, ma col mezzo della girata a ordine; essa

forma un titolo esecutorio contro il cittadino che l'ha sottoscritta in favore di colui al di cui ordine è passata;

3.° Non vi ha alcun regresso di garanzia d'un giratario ad un altro, all'eccezione soltanto del caso di falso.

§. I.

Delle cedole ipotecarie.

37. Le cedole ipotecarie sono rilasciate al richiedente nella forma del modello qui annesso.

La madre originale resta fra le mani del conservatore delle ipoteche, che l'ha rilasciata, affinchè possa la cedola essere in caso di bisogno confrontata, ed ogni dieci giorni egli trasmette all'uffizio della conservazione generale delle ipoteche a Parigi, le doppie madri delle cedole spedite durante il corso della decada precedente.

38. Ogni cittadino, che vuol richiedere cedole, è tenuto precedentemente, se non è ancora stato effettuato, di deporre, a nor-

ma delle forme prescritte dalla legge di questo giorno, la dichiarazione fondiaria de' suoi beni e di giustificarne al conservatore, senza potere servirsi a quest' oggetto della dichiarazione fondiaria del suo autore: il tutto sotto pena di nullità dell' atto della domanda e della cedola ipotecaria, di cui il detto conservatore rimane risponsabile.

39. Queste cedole, prima di essere rilasciate ai richiedenti dal conservatore delle ipoteche, saranno per cura dello stesso conservatore registrate sopra un registro a ciò destinato all' uffizio dell' esazione dei diritti di registro, stabilito nel capo-luogo di distretto, in esecuzione del decreto del 5 dicembre 1790.

40. Il diritto dovuto al pubblico tesoro per questa formalità sarà del mezzo per cento, o dell' uno per 200 all' anno dell' ammontare della detta cedole.

Se esse sono richieste per una scadenza diversa, il diritto cedolario sarà ridotto o aumentato a proporzione.

Il conservatore delle ipoteche ne sarà garante; perciò egli è autorizzato a farlo consegnare anticipatamente.

41. Colui, che non sa scrivere, o che non può venire personalmente, non può richiedere una cedola che col mezzo di procura speciale ed autentica, la quale rimarrà deposta all' uffizio del conservatore delle ipoteche.

42. Si terrà registro delle requisizioni di cedole.

§. II.

Della comunicazione dei titoli.

43. Affine di mettere il conservatore delle ipoteche in istato di giudicare della proprietà e del valore dei beni del richiedente, egli è tenuto a comunicargli subito mediante ricevuta;

1.° I titoli di proprietà, gli affitti semplici, e quelli ad anfiteusi, gli ultimi processi verbali di stima, e altri documenti, che servono di base alla dichiarazione fondiaria;

2.° L'estratto del ruolo della contribuzione fondiaria dei beni del richiedente, il quale giustifichi dell' ammontare della loro quota per l' ultimo anno e per quello corrente.

44. Questi documenti saranno restituiti sodo procedere alla stima, se essa ha luogo; in caso contrario all' epoca della consegna dalle cedole.

45. Il conservatore avrà inoltre il diritto di prendere comunicazione, senz' alcun rimovimento, non solo dei registri, de' cassoni e delle tavole destinate all' esazione di tutti i diritti attuali di registro, ma pur anche di quelli di registro, insinuazione o di altre esazioni soppresse dal decreto del 5 dicembre 1790.

46. Nel corso di dieci giorni dalla domanda delle cedole ipotecarie il conservatore è tenuto a dichiarare al richiedente per iscritto, s' egli vuole contestare la dichiarazione fondiaria; ed in questo caso per qual motivo.

§ III.

Della proprietà dei beni.

47. Se il rifiuto di rilasciare la cedola cade sopra la mancanza di giustificazione della proprietà dei beni nella mano del richiedente,

egli sarà tenuto a presentare al conservatore delle ipoteche, affine di garantire la sua risponsabilità, un certificato in carta bollata, sottoscritto dal corpo municipale, nel di cui circondario sono situati i beni, giustificando, ch' egli è riconosciuto pubblicamente per esserne il proprietario; in difetto darà cauzione ipotecaria fino a concorrenza del valore capitale dei beni, la di cui proprietà è dubbia; in caso contrario il richiedente non potrà ridurli in cedole, finchè non vi sia stato abilitato dal tribunale del distretto, a cui potrà egli ricorrere.

§. IV.

Della perizia.

48. Nel caso, in cui il conservatore delle ipoteche pretendesse essere esagerato il valore nella dichiarazione fondiaria dei beni del richiedente, egli avrà cura di far procedere alla stima per mezzo di periti.

SEZIONE PRIMA.

Principj sopra la perizia.

49. La concorrenza dei locatori, e dei conduttori, e quella dei venditori, e dei compratori essendo la sola e vera causa, che determina il prezzo delle cose, ne risulta, che lo scopo dei periti consiste nel trovare nei loro lumi la risposta a queste due questioni:

Quanto la tal cosa sarebb'ella affittata?

Quanto sarebb'ella vendota, senz'alcun sagrifizio di convenienza nell'uno e nell'altro caso?

50. Facendo questa ricerca nella loro anima e coscienza, i periti avranno per regola ordinaria,

1.° Riguardo alla rendita netta annua, che questa rendita deve essere stimata, come se la cosa fosse attualmente, o dovesse essere data in affitto ordinario a prezzo di denaro per il corso di nove a diciotto anni, colla condizione per parte dell'affittajuolo di restituire i beni nel primiero loro stato,

e per parte del locatore di soddisfare a tutti gli obblighi fondiarj, ed alle contribuzioni territoriali, anche quelle stabilite sopra la persona o l'industria dell'affittajuolo nella coltivazione.

2.° Riguardo al capitale o prezzo venale, che la cosa deve essere considerata come libera e sciolta da ogni obbligo, debito ed ipoteca, all'eccezione però 1.° dalla contribuzione fondiaria o territoriale; 2.° dalle servitù fondiarie, se ve n'esiste; 3.° e dal diritto d'usufrutto, allorchè il proprietario non ha che la semplice proprietà, o che è sospeso il suo diritto di percepire attualmente l'intiera rendita.

51. Egli è dovere dei periti di non accordare, affine di condursi in questa ricerca, una confidenza troppo estesa agli affitti esistenti, nè agli atti traslativi di proprietà a titolo oneroso o a prezzo di danaro, atteso che potrebbe esservi stato dolo o frode per parte di una delle parti contraenti, o reticenza del vero prezzo, o finalmente denari di entrata non espressi nel contratto.

SEZIONE II.

Delle condizioni per essere periti.

52. I periti deggiono essere dall'età maggiore di trent'anni, e non essere parenti, od affini fino al quarto grado inclusivamente, nè al servizio delle parti interessate; ma non venendo rifiutati, prima che sia chiuso il processo verbale di perizia, ogni richiamo a questo riguardo è inammissibile.

53. Essi non deggiono più prestar giuramento nè prima, nè dopo il loro rapporto; la formalità ne è abrogata.

SEZIONE III.

Della nomina dei periti.

54. Uno dei periti è nominato dal conservatore delle ipoteche nello stesso tempo e dalla medesima dichiarazione menzionata nell'art. 46.

55. L'altro è scelto dal richiedente, il quale è tenuto a darne avviso per iscritto al

conservatore delle ipoteche, dieci giorni almeno prima della perizia.

56. In caso di pareri contrarj i periti nominano fra essi un terzo perito, affine di pronunziare soltanto sopra le cose in quistione.

57. Il richiedente le cedole è incaricato di tutto ciò, che ha per oggetto di giungere alla perizia, ed alla terza perizia, se essa ha luogo, di fare determinare il giorno, e di avvertire per iscritto il conservatore delle ipoteche; e questi non può rifiutarsi a dare subito ricevuta del detto avviso.

SEZIONE IV.

Del deposito di danaro.

58. Prima di fare la nomina del suo perito il richiedente le cedole è obbligato di deporre fra le mani del preposto al registro al capo-luogo di distretto, onde far fronte alle spese della perizia, le somme stimate necessarie, fino a concorrenza nondimeno di uno per 500, e di giustificarne al conservatore delle ipoteche, il quale mancando di ciò fare ne è responsabile, salvo il suo regresso.

SEZIONE V.

Dei titoli, e documenti da rimettersi ai periti.

59. Una copia delle dichiarazioni fondiarie, e di ogni altro titolo, delle carte, e dei documenti necessarj saranno rimesse dal richiedente le cedole ai periti contro la ricevuta d'uno di essi.

60. Oltre ciò essi possono ricavare sopra il luogo istesso tutti gl'indizj, ed istruzioni dai cittadini, le di cui cognizioni essi crederanno poter essere utili alle loro operazioni.

SEZIONE VI.

Del rapporto dei periti.

61. Le parti interessate possono, se così lor piace, assistere al rapporto de' periti.

62. Se il perito scelto dal conservatore delle ipoteche non si è presentato al giorno, luogo, ed ore indicata, il detto conservatore

o la

o le persona munite di sua procura speciale, se si trova presente, può richiedere le proroga della perizia fino ai cinque giorni; in caso d'assenza, si procederà alle perizia, obbligandosi però il richiedente le cedole di chiamarvi sia un uffiziale municipale, o membro del consiglio generale, sia l'agente nazionale, sia il segretario cancelliere del comune, nel di cui circondario i beni sono situati, il quale assisterà alle perizie, e ne sottoscriverà il processo verbale.

63. I periti saranno obbligati di vedere, e visitare i beni, di cui si tratta, dietro la designazione e dimostrazione delle parti interessate, e di farne mensione nel loro rapporto.

64. Verrà fatto sul punto istesso processo verbale delle detta perizie in triplice minuta, separatamente per cadun comune, e vi sarà fatta menzione del numero delle sedute impiegate nel loro lavoro, in seguito il medesimo sarà sottoscritto da quelli che vi avranno assistito; in caso contrario vi sarà fatta menzione delle cause del loro rifiuto.

65. In caso di parere contrario i periti nomineranno il terzo perito; essi conse-

gneranno questa nomina per iscritto in calce di cadanna delle tre minute, e restano incaricati di rimettergli il loro rapporto unitamente ai documenti, il tutto mediante la sua ricevuta.

SEZIONE VII.

Della terza perizia.

66. Vi sarà per lo meno un intervallo di cinque giorni fra il rapporto, e la terza perizia.

67. La presenza delle parti interessate, e de' periti alle operazioni del terzo perito non vi sarà ammessa che col suo consenso; egli compila il suo processo verbale in triplice minuta.

SEZIONE VIII.

Dell' inosservanza delle regole prescritte.

68. Nel caso in cui la dilazioni non fossero state osservate, ed in quello in cui vi fossero stati sostituiti altri periti a quelli indicati per iscritto, il conservatore non potrà querelarsene, s' egli ha assistito alla

operazione de' periti, e se ha sottoscritto il processo verbale senza riclamo motivato.

69. Il terzo perito che avrà rifiutato, non potrà nondimeno essere rimpiazzato da un altro senza essere stato scelto dai periti, e per iscritto in seguito al processo verbale, sotto pena di nullità.

70. In tutti gli altri casi, in cui le formalità prescritte non saranno state osservate, il conservatore delle ipoteche potrà rigettare la perizia, e dimandarne una nuova che avrà luogo nei medesimi termini.

71. Le contestazioni che potranno insorgere a questo riguardo, saranno giudicate sommariamente e senza spesa dal giudice di pace del circondario, in cui è stabilito l'uffizio della conservazione delle ipoteche, senz'aver bisogno di ricorrere al tribunale di conciliazione.

SEZIONE IX.

Del deposito del rapporto.

72. Se i periti non sono di parere contrario fra essi, una delle tre minute del

loro rapporto sarà da loro deposta subito fra le mani del segretario cancelliere del comune, il quale è tenuto a rilasciare ricevuta in calce delle due altre minute.

73. Una di questa sarà in seguito deposta al più tardi fra tre giorni nelle mani del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di unirla alla dichiarazione fondiarie ch'ella concerne, dopo di aver fatta menzione di questo deposito tanto sopra il registro a ciò destinato, quanto sopra la terza minuta, la quale sarà rimessa al richiedente le cedole.

74. Nel caso in cui i periti fossero di parere contrario fra loro, le formalità del deposito prescritto nei due precedenti articoli saranno adempite dal terzo perito.

SEZIONE X.

Delle spese di perizia.

75. Ciascun perito s'indirizza a colui che l'ha nominato per ottenere il pagamento del suo onorario, salvo il regresso di una parte verso l'altra.

Il terzo perito è pagato sulla somma depositata dal richiedente le cedole.

76. Allorchè la perizia definitiva è inferiore al valore esposto nella dichiarazione fondiaria, tutte le spese alle quali essa ha dato luogo, sono a carico del richiedente; nel caso contrario una quarta parte resta a carico del conservatore delle ipoteche, e le tre altre a carico del pubblico tesoro.

77. La tassa ne è fatta dal giudice di pace; ed in tutti i mesi il conservatore delle ipoteche è tenuto a fare la nota di quelli che sono a carico del pubblico tesoro, a farla vidimare ed approvare dall'amministrazione del distretto, ed a presentare a quest' oggetto tutti i documenti all'appoggio.

§. V.

Della consegna delle cedole ipotecarie.

78. Sia che abbia avuto luogo o no la perizia, le cedole ipotecarie non potranno essere rilasciate dal conservator delle ipoteche, se non dopo un mese dal giorno della richiesta fattane sotto pena di esserne garante.

79. Queste cedole conferiscono ipoteca sopra i beni del richiedente alla data della richiesta.

80. Ma se dopo di essere stata fatta fino e compreso il trentesimo giorno seguente, sono sopraggiunte delle inscrizioni di crediti formanti un'ipoteca anteriore alla detta domanda, il conservatore è obbligato d'avervi riguardo; di modo che in qualunque caso la somma delle dette cedole, unita a quella delle inscrizioni formanti un'ipoteca anteriore non possa eccedere i tre quarti del valore capitale de' beni che ne sono l'oggetto, sotto pena di esserne garante.

81. Le dette cedole saranno spedite per le scadenze e porzioni determinate dal richiedente.

Queste sono sottoscritte da lui o dalla persona munita di procura speciale, e dal conservatore delle ipoteche, s'cioque luoghi designati sopra il modello.

82. Il conservatore terrà registro delle cedole da lui spedite, e prima di rilasciare le dette cedole.

83. Tosto che le medesime sono rimesse al richiedente, questi ne ha la libera dispo-

sizione; e la loro circolazione col mezzo della girata nominativa a ordine non può essere sospesa nelle mani del possessore da veruna opposizione principale o in sotto ordine.

CAPO III.

Della vendita e cessione de' crediti ipotecarj e delle opposizioni in sòtt' ordine.

84. La vendita o cessione di crediti ipotecarj, eccettuati quelli risultanti da cedole, non potrà aver luogo che con atto autentico.

85. Nondimeno il cessionario o l'aggiudicatario non diviene proprietario, e non può profittare dell' ipoteca che vi è applicata, se non che dopo di aver notificato e fatto registrare il suo titolo nell' uffizio del conservatore che ha ricevuta l' inscrizione; in difetto qualunque liberazione anteriore del debitore o del compratore della cosa ipotecata è valida, salvo il regresso del cessionario verso il suo cedente, se vi ha luogo.

§. I.

Delle opposizioni in sott'ordine al primo grado.

86. Qualunque creditore legittimo ha diritto di formare personalmente, o col mezzo della persona munita di procura speciale, e senza il ministero di verun usciere, fra le mani del conservatore delle ipoteche, opposizione sopra il suo debitore proprietario di crediti ipotecarj inscritti, ma non di cedole ipotecarie.

87. L'opponente in sott'ordine è tenuto a scegliere il suo domicilio nel luogo della residenza del conservatore delle ipoteche, sotto pena di nullità.

88. Si terrà registro di queste opposizioni.

89. L'effetto delle dette opposizioni in sott'ordine si è d'impedire al debitore, sopra di cui esse sono formate, di ricevere il prezzo dei detti crediti ipotecarj inscritti a pregiudizio dell'opponente, suo legittimo creditore; in conseguenza ogni pagamento del prezzo della vendita, sia del credito

ipotecario, sia della cosa ipotecata, e che sarà stata fatta posteriormente all'opposizione, è nulla, e di nessun effetto, fino a concorrenza dell'ammontare del credito ipotecario che sarà giunto in ordine utile.

90. Nel concorso di varj opponenti in sott'ordine sopra un medesimo debitore, in caso d'insufficienza per pagarli, non si fa luogo a veruna distinzione, o preferenza, nè a verun ordine d'ipoteca sopra la somma che gli appartiene, la quale deve essere fra essi distribuita pro rata.

§. II.

Delle opposizioni in sott'ordine ai gradi ulteriori.

91. Non può essere ricevuta, nè ammessa all'uffizio della conservazione delle ipoteche, sotto pena di nullità, alcuna opposizione in sott'ordine ulteriore, o sopra l'opponente in sott'ordine.

CAPO IV.

Della rivendicazione dei beni territoriali.

92. Non potrà essere introdotta davanti ai giudici, ed agli arbitri alcuna rivendicazione della proprietà dei beni territoriali se la domanda tendente ad evizione non è stata precedentemente notificata al conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario i beni sono situati; viene ingiunto a tutt'i tribunali, giudici di pace ed arbitri di non pronunziare sopra quest'oggetto, senza che sia stata loro rimessa la prova di questa notificazione, sotto pena di nullità delle loro sentenze, e dei danni delle parti interessate, come pure dei crediti ipotecarj, e dei possessori di cedole.

93. Questa notificazione non è valida, se non in quanto che essa è stata consegnata dal conservatore delle ipoteche sopra il registro a ciò destinato, e ch'essa è stata preceduta dalla dichiarazione fondiaria, fatta e deposta sia dall'attuale possessore, sia, se non esiste alcuna dichiarazione di que-

Digitized by Google

ati, dall'attore sul punto di evizione; in difetto viene proibito al detto conservatore di registrarla.

94. Non è necessario per questa notificazione il ministero di un usciere.

95. Le ipoteche inscritte e le cedole richieste prima della detta notificazione hanno la loro piena ed intiera esecuzione sopra la cosa ipotecata, salvo il regresso del proprietario verso colui che le aveva consentite.

96. Le posteriori sono nulle e di niun effetto circa la cosa rivendicata, se questa è aggiudicata all'attore sul punto di evizione.

97. Allorchè la vendita della cosa rivendicata sarà domandata sopra il possessore, per mancanza di pagamento dei suoi debiti ipotecarj, e che sarà compresa nelle pubblicazioni e negli affissi, che indicano la detta vendita, l'attore sul punto di evizione sarà obbligato di usare tutte le diligenze, e di chiamare l'istante al domicilio eletto, affine di far giudicare la contestazione fra il termine di 25 giorni a contare dal giorno dell'aposizione e degli affissi; mancando di ciò fare nel detto termine, l'aggiudicazione ne sarà validamente fatta; e se vi ha

luogo ad indennità, essa non potrà, riguardo ai creditori, oltrepassare il prezzo della cosa, nè avere un'ipoteca anteriore al giorno dalla notificazione dell' evizione, salvo il suo regresso verso il sequestrato.

98. Ogni domanda tendente a rivendicazione di beni territoriali che si troverà mal fondata, dà l'adito ai danni ed interessi del proprietario, o dei suoi creditori, ed i danni non possono essere fissati dai giudici o dagli arbitri al disotto della cinquantesima parte del valor capitale dell'oggetto contestato, sotto pena di nullità, e di cassazione della loro sentenze.

CAPO V.

Della spropriazione dei beni territoriali.

99. Non può aver luogo sotto pena di nullità veruna spropriazione di beni territoriali, volontaria o forzata, fra vivi, ed a qualsiasi titolo, se essa non è stata preceduta dalla dichiarazione fondiaria dei beni, che ne sono l'oggetto, fatta, e deposta nelle forme prescritte, sia dal proprietario, sia, in sua mancanza, dal creditore istante.

100. La legge non riconosce similmente alcuna apropriazione di beni territoriali fatta verbalmente, e con scritture private; l'atto di apropriazione deve essere rogato davanti gli uffiziali pubblici, sotto pena di nullità.

101. I detti ufficiali sono tenuti a farsi presentare la detta dichiarazione fondiaria, ad indicarla a sufficienza, ed enunciare la data ed il giorno del suo deposito negli atti di apropriazione, che sono obbligati di stendere per iscritto, ed a farvi menzione del valore tanto in rendita netta annua, quanto in capitale o prezzo venale, espressa col mezzo della detta dichiarazione fondiaria, riguardo ai beni che sono l'oggetto delle detta spropriazioni, il tutto sotto pena di nullità, e dei danni delle parti interessate.

102. Viene proibito ai ricevitori dei diritti di registro di dare a questi atti la formalità del registro, se le condizioni prescritte nel precedente articolo non sono state adempite, sotto pena similmente dai danni delle parti interessate, e di rimozione dell'impiego in caso di recidiva.

103. Qualunque credito ipotecario diviene esigibile, malgrado i termini accordati, o l'alienazione dei capitali, se esiste apropriazione volontaria o forzata dei beni che loro servono d' ipoteca.

§. I.

Della spropriazione volontaria.

104. Il solo consenso formale de' creditori ipotecarj può far passare la loro ipoteca da una proprietà sopra di un' altra; in conseguenza i cambj, le permute, le divisioni, e le altre somiglianti apropriazioni non potranno di loro natura produrre quest' effetto.

105. In ogni apropriazione volontaria, onerosa, od a titolo gratuito, quegli a di cui favore essa è consentita, non può divenire proprietario incommutabile dei beni territoriali, che ne sono l'oggetto, se non che sotto le due condizioni seguenti:

1.° Di notificare, e di deporre copia del suo contratto nel corso del mese dalla sua data a cadaun ufficio della conservazione delle ipoteche, nel di cui circondario i beni sono situati;

2.° Di pagare nel corso del mese seguente tutt'i crediti ipotecarj, e le cedule di fatto del suo autore aventi una data anteriore, o di deporre il loro valore alla cassa del ricevitore del distretto in presenza del conservatore ed inoltre di fare l'anticipazione della cancellazione delle inscrizioni, e cedule, salvo il suo regresso.

106. In mancanza della prima condizione le ipoteche di fatto del suo autore, posteriori al detto contratto, sono bene, e validamente acquistate sopra li beni, che formano l'oggetto della detta spropriazione, fino al giorno della notificazione.

107. In mancanza della seconda, egli non è, riguardo ai creditori ipotecarj, riputato proprietario della cosa ipotecata, e questi hanno il diritto, malgrado il suo contratto e la notificazione del medesimo, d'instare per la vendita al maggior offerente e ultimo obblatore nelle forme prescritte dal seguente §. II.

108. Si terrà registro delle notificazioni prescritte dall'art. 105, per le quali non è necessario il ministero d'un usciere, e che possono essere fatte dal presentatore del detto contratto.

109. I locatori di fondi, i quali sono creditori sia dell'usufrutto, sia della totalità, o d'una parte del prezzo dei beni territoriali, di cui si saranno a qualunque titolo spropriati, non potranno conservare i loro diritti ed ipoteche tanto sopra i detti beni, quanto sopra quelli dei loro compratori, cessionarj o donatarj, se non che col mezzo dell'inscrizione, nelle forme, e ne' termini prescritti riguardo ad ogni altro creditore.

§. II.

Della spropriazione forzata.

110. Ogni creditore ipotecario, ed ogni presentatore di cedole ipotecarie, il di cui credito è esigibile, non può ricorrere alla cosa ipotecata, ed instare per la vendita se non dopo che saranno spirati venti giorni a datare dall'ordine, in forza del quale il debitore sarà stato alla richiesta del creditore costituito in ritardo di pagamento.

111. Quest'ordine sarà fatto da un usciere, assistito da due testimonj, e notificato personalmente, o all'ultimo domicilio cognito

gnito del debitore; verrà data copia intera del titolo di credito con quella dell'ordine, il quale farà menzione della somma e delle cause del credito, e che in difetto di pagamento si procederà giudizialmente alla vendita, ed all'aggiudicazione al maggior offerente, ed ultimo obblatore della cosa ipotecata.

In seguito, e senza frapporre dimora, l'usciere ed i suoi testimonj saranno obbligati di deporre un'altra copia alla cancelleria del comune, di sottoscrivere sopra il registro in cui sarà fatta menzione di questo deposito, e di ritirarne la ricevuta dal segretario cancelliere, od in sua assenza da un membro della municipalità.

Il tutto sotto pena di nullità, e contro l'usciere, e contro i suoi testimonj solidariamente de' danni delle parti interessate.

112. L'abitazione dell'usciere sarà il domicilio eletto del creditore istante, senza che debba essere espresso nell'ordine, a meno che ve ne sia uno espressamente designato.

113. Per lo meno dieci giorni prima della pubblicazione degli affissi, la notificazione

del detto ordine sarà fatta, e deposta nella stessa forma tanto ai locatarj, od altri possessori della cosa gravata d'ipoteca, quanto alla cancelleria del comune del loro domicilio.

114 Il debitore non potrà sospendere la vendita de' suoi beni, anche col mezzo di offerte reali fatte al creditore istante, se queste non siano state da lui accettate, ed in caso di rifiuto, notificate al conservatore delle ipoteche, da questo vidimate sopra l'originale, e l'importo del credito deposto fra le mani, ed alla cassa del ricevitore del distretto.

SEZIONE PRIMA.

Delle pubblicazioni, e degli affissi della vendita.

115. Prima di far affiggere la vendita dei beni, il creditore istante sarà tenuto, nel caso che questo non sia stato fatto dal suo debitore già da dieci anni, di fare e deporre nelle forme prescritte dalla legge di questo giorno la dichiarazione fondiaria dei beni territoriali gravati della sua ipoteca.

Nel caso, in cui la detta dichiarazione fondiaria avesse avuto luogo dopo lo spazio minore di dieci anni, basterà al creditore istante il farne rilasciare una copia; come pure de' processi verbali di perizia, se ve ne esistono.

116. L'aggiudicazione di questi beni al maggior offerente ed ultimo obblatore sarà pubblicata, ed annunziata cogli affissi stampati, contenenti,

1.° Il giorno, il luogo e l'ora, in cui essa sarà fatta, non che i pubblici uffiziali che dovranno procedere alla detta aggiudicazione;

2.° La natura, e la quantità superficiale, il numero de' documenti e la designazione del dipartimento, distretto, circondario dell' uffizio di conservazione delle Ipoteche, cantone e comune, nel di cui circondario sono situati i beni da vendersi;

3.° Il loro valore sia in rendita netta annua, sia in capitale o prezzo venale, risultante dall'ultima dichiarazione, ed anche della perizia se questa ha avuto luogo, colla loro data, il detto valore capitale servendo di prima obblazione;

4.° La contribuzione fondiaria dell'ultimo anno, e quella corrente di cui i detti beni sono gravati in cadauno comune;

5.° Il nome, cognome, età, professione, e domicilio del proprietario, e quelli degli usufruttuarj e locatarj, se ve ne esistono, per i detti beni;

6.° L'importo del credito ipotecario, e la data del titolo;

7.° Le condizioni dell'aggiudicazione;

8.° E l'indicazione del comune, in cui è stabilito il tribunale civile del domicilio, in cui gli obblatori avranno la facoltà di prendere più ampie notizie.

117. L'apposizione di questi affissi equivalerà al sequestro de'beni, che ne sono l'oggetto.

118. Quest'apposizione si farà tanto sull'esterno del domicilio del debitore, e delle case dal medesimo possedute notoriamente nel luogo, o designate nella dichiarazione fondiaria, quanto del comune, nel di cui circondario i beni sono situati, come pure del luogo delle sedute e de'pretorj de'corpi amministrativi, tribunali, e giudici di pace dello stesso luogo, ed in tutti i siti

destinati ordinariamente all'apposizione degli affissi.

Lo stesso si farà per il comune dal tribunale di distretto, e per l'offizio del ricevitore de'diritti di registro, e del conservatore delle ipoteche, al quale saranno rimessi nello stesso tempo dieci esemplari contro la di lui ricevuta.

119. A misura che vengono apposti i detti affissi, un usciere ne stenderà processo verbale, il quale a richiesta del creditore istante ne farà la notificazione al domicilio del debitore, ed a quello de' suoi locatarj e possessori di beni, rimettendo ad ognuno di essi cinque esemplari del detto affisso, ed un egual numero al segretario cancelliere del comune contro la di loi ricevuta; il tutto alla presenza, e coll' assistenza di colui che appone gli affissi, il quale sarà tenuto a sottoscrivere tanto l'originale, quanto le copie notificate in esecuzione del presente articolo.

120. Se esiste un giornale periodico nel distretto o nel dipartimento, vi sarà fatto l'annunzio dell'affisso per estratto, per lo meno dieci giorni prima dell'aggiudicazio-

nà, e questo per mezzo dell' usciere incaricato della procedura al luogo della situazione de' beni, e di cui egli unirà un esemplare ai documenti; in difetto egli verrà ridotto alla metà del suo salario, o condannato a restituire le detta metà nel caso in cui egli l'avesse diggià riscosso, salvo il suo regresso contro l'autore o lo stampatore del giornale, se vi ha luogo.

E' ingiunto agli autori e stampatori di giornali di fare questi annunzj, di aderire immantinente per il corriere venturo alle richieste, che loro saranno fatte in esecuzione della presente disposizione, sotto pena di esserne risponsabile.

121. Non potrà esservi un intervallo minore di un mese fra il fine del processo verbale di opposizione degli affissi, ed il giorno dell'aggiudicazione.

122. Allorchè la vendita dei beni di un medesimo debitore, situati in varj distretti contigui, è domandata da un medesimo creditore, vi si procederà separatamente in ciascuno distretto; nondimeno la loro aggiudicazione non potrà aver luogo nello stesso giorno, e l'istante sarà tenuto a cominciare

da quello, nel quale sono situati i beni del più grande valore capitale, sotto pena di essere risponsabile dei danni che avranno sofferti il debitore, e gli altri suoi creditori per mancanza di concorrenza.

SEZIONE II.

Della comunicazione dell'istanza al conservatore delle ipoteche.

123. Nei dieci giorni susseguenti al fine del processo verbale di apposizione degli affissi, il creditore sarà tenuto a notificare la sua istanza al conservatore delle ipoteche, ed a comunicargli per quest'effetto tutt'i documenti contro la di lui ricevuta.

124. Questi rimarranno presso di lui durante cinque giorni al più, spirati i quali il detto conservatore è obbligato di restituirli.

125. Egli userà ogni diligenza nel preparare l'estratto del libro di ragione delle ipoteche, e rimetterlo in seguito al pubblico uffiziale, che sarà incaricato dell'ordine e della distribuzione delle somme.

SEZIONE III.

Dei pubblici ufficiali, alla di cui presenza deve essere fatta l' aggiudicazione.

126. Si procederà alla detta aggiudicazione da uno dei giudici del tribunale civile del distretto, in cui sono situati i beni, senza altre spese fuorchè il salario del cancelliere.

127. Il tribunale designerà l' ordine, col quale ciascuno dei suoi membri dovrà fare questo servizio per lo spazio di tre mesi.

128. Tutt' i documenti relativi, unitamente all' estratto del libro di ragione delle ipoteche, e la nota delle spese per la procedura, sottoscritta dall' usciere, che ne sarà stato incaricato, saranno depositi dall' istante alla cancelleria del tribunale cinque giorni per lo meno prima di quello indicato per l' aggiudicazione.

129. Il cancelliere sarà obbligato di prepararne, e stenderne il processo verbale in doppio originale, e dopo che sarà chiuso, di fare il deposito di uno di essi fra le ventiquattr' ore nelle mani del conservatore,

nel di cui circondario è situata la maggior parte dei beni.

130. Il conservator generale delle ipoteche spedirà a Parigi un modello stampato del detto processo verbale, affine di agevolarne l'uniformità in tutta l'estensione della repubblica.

SEZIONE IV.

Del giorno, e del luogo dell'aggiudicazione.

131. I quintidi, e decadi saranno i soli giorni, in cui si faranno le aggiudicazioni de' beni territoriali.

132. Queste si cominceranno a mezzo giorno preciso.

133. Le aggiudicazioni avranno luogo in una delle sale o nel pretorio del tribunale di distretto, come sarà stato regolato dai giudici del detto tribunale.

134. Tutt'i cittadini avranno libero l'ingresso, e le aggiudicazioni saranno fatte pubblicamente.

135. Le parti interessate, i creditori, ed il conservatore delle ipoteche avranno il diritto di assistervi, e di sottoscriverne il processo verbale.

SEZIONE V.

Degli obblatori.

136. Ogni cittadino potrà fare la sua obblazione o da se stesso, o per mezzo d'un suo procuratore speciale. Se la sua solvibilità viene contestata dalla parte sequestrata dallo istante e dal conservatore delle ipoteche o da uno di questi, egli sarà tenuto a dare immantinente una sufficiente cauzione nella forma ordinaria.

137. I conservatori avranno il diritto di fare obblazione per gli altri, ma non potranno rendersi aggiudicatarj in loro nome personale, eccettuato il caso determinato nel seguente art. 145, sotto pena di nullità, e di far procedere ad una nuova aggiudicazione a loro spese, ed a loro rischio e pericolo.

138. I cittadini, che faranno obblazioni per altri, non potranno essere astretti a giustificare i loro titoli; ma colui, al quale i beni saranno stati aggiudicati, sarà obbligato di fare fra le mani del cancelliere, che

Digitized by Google

ne stenderà l' atto, in calce di cadauna minuta del processo verbale, la sua dichiarazione di commissione per parte d' un terzo al più tardi prima del termine dello stesso giorno; in difetto sarà riputato aggiudicatario diretto, e come tale tenuto a garantire personalmente tutt' i diritti ed azioni sia dei creditori, e di altre persone interessate, sia dal pubblico tesoro.

159. La persone munite di procura, il conservatore ed i suoi agenti, i quali si saranno resi aggiudicatarj per conto del sequestrato, o di ogni altra persona notoriamente insolvibile, o che definitivamente non si troverà in istato di pagare il prezzo della aggiudicazione, saranno garanti e responsabili in loro proprio e privato nome, e si procederà direttamente ad una nuova aggiudicazione a loro rischio e pericolo, indipendentemente dalla qual cosa i detti conservatori ed agenti potranno essere rimossi dal loro impiego.

SEZIONE VI.

Del modo di fare le obblazioni.

140. In primo luogo le obblazioni saranno ricevute semplicemente; in seguito ed allorchè non si presenterà più alcuno per offerire, si accenderanno successivamente delle piccole candele di cera preparate in modo che ciascheduna abbia una durata di circa cinque minuti.

141. Se la prima si spegne senza che sia stata fatta alcuna obblazione, la cosa verrà aggiudicata a colui che ne era l'ultimo obblatore.

Nel caso contrario se ne accenderà un'altra; e se prima di spegnersi non ha luogo alcuna obblazione, la cosa sarà aggiudicata a quegli, che aveva fatta l'ultima obblazione prima della estinzione della prima candeletta.

142. Se si fa qualche obblazione prima che la seconda si spenga, si accenderà la terza, e così di seguito, fino a che l'ultima candeletta si sia spenta, senza che abbia avuto luogo qualche obblazione.

143. Queste oblazioni non potranno essere minori di lire dieci, allorchè il valore capitale de' beni da vendersi sarà, secondo la dichiarazione fondiaria, superiore alle lire mille

144. Nel caso in cui nessuno volesse aumentare il prezzo annunciato nell' affisso, il giudice, che proceda alla vendita, dopo di aver sentite le parti interessate presenti, ed il conservatore delle ipoteche o egli stesso debitamente chiamato a quest'effetto, potrà ordinare la detta vendita dietro una diminuzione di prezzo.

SEZIONE VII.

Della protrazione dell' aggiudicazione.

145. Se dopo l'estinzione dell'ultima candeletta, durante la quale non ha avuto luogo alcuna oblazione, il conservatore delle ipoteche è di parere, che i beni non sono al loro vero prezzo, e che questo è insufficiente per pagare i creditori, egli avrà la facoltà di domandare, che l'aggiudicazione sia differita a quindici giorni, coll' obbligo

però di non poterne usare che sotto la duplice condizione, 1.° di farne la dimanda immantinente; 2.° di portar la cosa ad un decimo superiore al prezzo risultante dall' ultima obblazione; nel qual caso l'ufficiale che procede alla detta vendita sarà tenuto a pronunciarne la protrazione; e l'ultima obblazione non potrà attribuire a colui che l'avrà fatta, la qualità di aggiudicatario definitivo.

146. In conseguenza e senza alcuna dilazione si procederà, dietro la richiesta ed a diligenza dell' instante, all'apposizione di nuovi affissi stampati, e resi pubblici col mezzo de' giornali, per lo meno cinque giorni prima dell' aggiudicazione definitiva, il tutto nelle forme prescritte dalla sez. I. del presente paragrafo; ma non sarà necessario di notificarli alla parte sequestrata, nè a' suoi locatarj, usufruttuarj e possessori della cosa.

SEZIONE VIII.

Dell' aggiudicazione definitiva.

147. L' aggiudicazione sarà definitiva se il conservatore delle ipoteche non ha fatto uso della facoltà che gli è riservata dall' art. 145.

Nel caso contrario non vi sarà luogo ad alcun' altra protrazione, fuorchè a quella a venti giorni, richiesta dal conservatore, ed in allora l'aggiudicazione sarà fatta definitivamente al maggior offerente ed ultimo obblatore, tostochè le candelette siano spente.

148. Se non ha luogo alcuna obblazione, l'aggiudicazione sarà fatta definitivamente al conservatore delle ipoteche per il prezzo da lui fissato; ma egli avrà tre giorni di dilazione per fare la sua dichiarazione di commissione per parte di un terzo.

149. L'aggiudicazione definitiva rende l'aggiudicatario o proprietario incommutabile dei beni, che ne sono l'oggetto, non ostante qualunque rivendicazione od opposizione, che non fosse stata ultimata prima della detta aggiudicazione, la quale è di pieno diritto coovertita in indennizzazione sopra il prezzo.

150. Nondimeno mancando l'aggiudicatario di far il deposito del prezzo della sua aggiudicazione nei termini, e come viene stabilito nel seguente art. 158, si procederà alla seconda vendita a suo rischio e pericolo, ed a sue spese.

SEZIONE IX.

Della nuova vendita a rischio e pericolo.

151. Nel caso di non pagamento del prezzo dell' aggiudicazione, e dopo tre giorni dall'intimazione del ricevitore di diatretto di fare il deposito, si procederà dietro la domanda dell' istante tanto contro l' aggiudicatario, che contro l' ultimo obblatore munito di procura, ed al domicilio di questi, nelle medesime forme e ne' termini istessi, come per la parte sequestrata, alla nuova vendita ed aggiudicazione al maggior offerente ed ultimo obblatore.

152. Se il prezzo di questa nuova vendita è inferiore alla somma, 1.° del capitale della prima; 2.° degl' interessi fino al giorno della nuova vendita; 3.° e delle spese di aggiudicazione, d'intimazione, e di procedura contro quegli, a di cui rischio e pericolo si è fatta l' aggiudicazione, la somma che si troverà mancante, resterà a suo carico personale; e nondimeno il cittadino, dal quale la sua obblazione sarà stata ricevuta,

vuta, verrà condannato al pagamento di questo *deficit*, salvo il suo regresso contro il medesimo; in conseguenza gli sarà notificata copia del processo verbale dell'apposizione degli affissi, che indicano la nuova vendita dietro l'aggiudicazione a suo rischio e pericolo.

153. Nel caso in cui il prezzo della nuova vendita sarà superiore alla detta somma, l'eccedente gli apparterrà di diritto.

SEZIONE X.

Delle condizioni, e degli effetti della aggiudicazione.

154. Le condizioni imposte all'aggiudicatario col mezzo degli affissi, e delle pubblicazioni, o del processo verbale dell'aggiudicazione, saranno da lui eseguite in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni contenute ne' quattro seguenti articoli.

155. L'aggiudicatario non sarà incaricato di veruna spesa di procedura fino all'aggiudicazione definitiva esclusivamente.

156. Oltre il prezzo della sua aggiudica-

zione egli sarà tenuto a pagare, 1.° i salarj del cancelliere sia per la doppia minuta dell'aggiudicazione, sia per le copie e per gli estratti, che dovranno esserne rilasciati; 2.° i diritti di registro della sua aggiudicazione; 3.° e le spese di notificazione del suo contratto all'uffizio dalla conservazione delle ipoteche.

157. Nello spazio di ventiquattr'ore al più tardi, successive alla vendita, il detto aggiudicatario sarà tenuto a notificare, ed a deporre all'uffizio della conservazione delle ipoteche il numero d'estratti della sua aggiudicazione, corrispondente a quello dei circondarj, nei quali sono situati i beni da lui acquistati; mancando di ciò fare nel detto termine, il conservatore delle ipoteche è autorizzato a farsene rilasciare altrettante copie intere a proprie spese.

158. Nello spazio di 40 giorni susseguitivi alla detta aggiudicazione, egli sarà tenuto a deporne il prezzo cogl'interessi al 5 per 100 netto all'anno fino al giorno del detto deposito nelle mani ed alla cassa del ricevitore di distretto; in difetto vi sarà obbligato, dietro istanza del detto ricevitore, al

quale per quest'effetto egli sarà tenuto a rimettere nei cinque giorni successivi alla vendita un estratto del processo verbale di aggiudicazione, che dovrà essergli dall'aggiudicatario pagato.

159. Questo deposito essendo effettuato, l'aggiudicatario è totalmente liberato dal prezzo della detta aggiudicazione, e non può essere ricercato a questo riguardo, nè tenuto ad essere risponsabile di verun credito ipotecario dal canto del sequestrato, o dei suoi autori, sopra i beni compresi nella sua aggiudicazione, i quali ne saranno liberi.

CAPO VI.

Dell' ordine, e della distribuzione della somma.

160. Si procederà all'ordine ed alla distribuzione del prezzo della vendita dal giudice di pace del cantone o della sezione, nella quale sarà stabilito l'uffizio della conservazione delle ipoteche.

161. Nei tre giorni susseguenti all'aggiudicazione il cancelliere depositario della

minuta del processo verbale di aggiudicazione sarà obbligato di rilasciargliene un estratto a spese dell'aggiudicatario.

162. Il creditore istante, od il suo usciere, sarà obbligato di fare in carta bollata una nota dettagliata di tutte le spese della procedura, e di sottometterla alla tassa del giudice, che avrà proceduto all'aggiudicazione, dopo di avervi chiamato il conservatore delle ipoteche per approvarle, o per contraddirle, e rimetterà questa nota nelle mani del giudice di pace, incaricato dell'ordine e della distribuzione.

163. Dal suo canto il conservatore delle ipoteche stenderà, 1.° l'estratto certificato conforme sotto la sua risponsabilità dal libro di ragione delle ipoteche, contenente tutte quelle esistenti fino al giorno dell'aggiudicazione definitiva; 2.° la nota delle spese a lui dovute a norma della tariffa, tanto del detto estratto, che della cancellazione delle inscrizioni, codole ed opposizioni, che deggiono venire in ordine utile, e rimetterà il tutto al detto giudice di pace.

164. L'ordine o la distribuzione del prezzo saranno consegnati di mano in mano sopra

un quinternetto di carta bollata, disposto a quest' effetto dal detto giudice di pace.

165. Verno collocamento di creditori potrà toccare il fondo di riserva, o di prelevamento destinato a provvedere,

1.° Alle spese di procedura e norma della tassa;

2.° A quelle dell' estratto del libro di regione delle ipoteche secondo la tariffa;

3.° Alle spese di consegna, secondo le leggi che ne hanno regolata la quota.

4.° Ai salarj attribuiti al giudice di pace per l' ordine, e la distribuzione, i quali restano fissati dal presente decreto; cioè a cinque decimi, ossia dieci soldi per cento lire dell' ammontare di tutt' i crediti ipotecarj, che vengono in ordine utile, allorchè la loro somma si troverà inferiore a lir. 5,000; a quattro decimi, ossia otto soldi per cento lire dalle lir. 5,000 fino alle lir. 20,000; a tre decimi, ossia sei soldi dalle lir. 20,000 fino alle lir. 50,000 ed a due decimi, ossia quattro soldi per cento lire per tutte le somme al dissopra di lir. 50,000; il tutto indipendentemente dalla carta bollata,

5.° Ed alle spese di cancellazione relativa

e cadaun collocamento, attribuite al conservatore, secondo la tassa.

166. Non potrà essere rilasciato dal giudice di pace sopra il ricevitore di distretto e depositario dei denari della vendita, verun mandato di pagare alle parti prendenti prima della scadenza del mese, a datare dal giorno dell' aggiudicazione.

§. I.

Delle forme della distribuzione fra li creditori.

167. Durante il termine d'un mese, prescritto nell' articolo precedente, i creditori ipotecarj, ed altri interessati avranno la facoltà di prendere al domicilio del giudice di pace comunicazione, senz' alcuna rimozione, della nota dell'ordine e della distribuzione, e saranno obbligati di rimettergli i loro titoli di credito.

Quelli, che avendo profittato di questo termine, vorranno contestarlo, saranno obbligati di consegnarne i motivi sopra il suo processo verbale; in difetto egli non potrà avervi alcun riguardo.

Circa i creditori, i quali durante questo termine non avranno voluto presentarsi, od avranno trascurato di farlo, non saranno ammissibili nella loro discussione sopra l'ordine, il rango delle ipoteche, e la legittimità de' crediti.

168. La consegna, che il conservatore farà al giudice di pace, dell' estratto del libro di ragione delle ipoteche, equivarrà dal suo canto ad una domanda formale tendente al collocamento dell' ammontare delle cedole ipotecarie, secondo l'ordine delle ipoteche stabilito dal libro di ragione, e non avrà a far deposito di verun altro titolo o documento.

169. I creditori, i quali, dietro la nota del prezzo e della progettata distribuzione, si troveranno di non venire in ordine utile per il tutto o parte de' loro crediti, e che avranno rimessi i loro titoli al giudice di pace nel termine prescritto nell' art. 167, non potranno conservare i loro diritti, se essi ne avranno nella distribuzione, se non che sotto le due condizioni seguenti:

1.° Di designare formalmente nel processo verbale del giudice di pace i crediti di cui

essi vogliono contestare l'ipoteca; o che pretendono essere saldati;

2.° Di citare nel corso delle seguente decade davanti il giudice di pace i creditori designati, od il conservatore delle ipoteche, se si tratta di cedole che sono ancora in circolazione o non conferite.

In difetto si procederà alla distribuzione del prezzo fra quei designati per venire in ordine utile.

170. Le contestazioni, che potrebbero nascere fra i creditori, il conservatore delle ipoteche, ed il sequestrato, relativamente all'ordine, od alla distribuzione, saranno giudicate sommariamente dal giudice di pace, che ne sarà incaricato, salvo l'appello davanti il tribunale di distretto, il quale pronunzierà in ultima istanza.

171. In nessun caso, nè sotto verun pretesto le spese delle detto contestazioni, aggiudicato ad una delle parti contro l'altra, potranno essere prelevate dai denari provenienti dall'aggiudicazione dei beni del sequestrato, anche di suo consenso, finchè vi saranno dei creditori ipotecarj da collocarsi, o che avranno la speranza di venire in ordine utile.

Si proibisce similmente a tutt'i tribunali, e giudici di pace di ordinarla, ad ogni depositario di aderire alle loro sentenze, sotto pena di esserne responsabili in loro proprio e privato nome, salva ai creditori delle dette spese a valersi dell'esecuzione diretta contro colui che vi sarà stato condannato.

172. Si proibisce parimenti ad ogni ricevitore di distretto, ed altri depositarj di danaro risultante dal prezzo delle aggiudicazioni forzate di beni territoriali, di ricevere e di registrare alcuna opposizione alla consegna dei detti denari, nè di farsi lecito di ritenerli, e ad ogni usciere di formarla, sotto pena di nullità, e contro l'usciere di sospensione dall'impiego in caso di recidiva.

In conseguenza i detti depositarj saranno obbligati di pagare a vista, e senza difficoltà, i mandati, che saranno rilasciati sopra di essi dal giudice di pace che procede all' ordine ed alla distribuzione; in difetto si procederà contro di loro, quali depositarj infedeli, e saranno obbligati ai danni ed interessi delle parti precedenti, e rimossi dall'impiego, se vi ha luogo.

173. In caso di contestazione davanti il giudice di pace, egli non potrà rilasciare a quella fra le parti, cui avrà accordato il collocamento contro l'altra, alcun mandato da riscuotere, se non dopo dieci giorni da quello della sua sentenza debitamente consegnata sopra il processo verbale.

174. La parte, che sarà stata condannata, potrà appellarsi dalla sentenza del giudice di pace durante questo termine; trascorso il quale la sua istanza non sarà più ammissibile: nondimeno il detto appello non sarà valido, se non sarà stato notificato nel medesimo termine e prima della scadenza del decimo giorno, al giudice di pace, e da lui consegnato sopra il quinternetto dell'ordinn, ciocchè non potrà rifiutare di fare e di darne ricevuta, sotto pena della sua risponsabilità.

175. Se vi ha l'appello nelle forme prescritte nel precedente articolo, ogni consegna di mandato resta sospesa fino a che sia stato pronunziato dal tribunale di distretto.

176. Colui, a di cui favore la contestazione sarà stata all'appello giudicata, ricorre in seguito al giudice di pace, affine di ot-

tenere il mandato di pagamento necessario sopra il ricevitore di distretto.

177. In qualunque stato di causa, e relativamente alle azioni tendenti ad indennizzazioni, ai sott'ordini, ed al residuo del prezzo dell'aggiudicazione, il giudice di pace potrà, dietro la domanda degli altr'interessati *ex officio*, ordinare che le parti prendenti siano obbligate di dare cauzione di restituzione, se vi ha luogo; nel qual caso la cauzione dovrà essere ipotecaria fino a concorrenza del collocamento.

§ II.

Delle azioni tendenti ad indennizzazione sopra rivendicazione.

178. Le parti che non avranno potuto far giudicare prima dell' aggiudicazione definitiva la domanda tendenti a rivendicazione, ontificata in esecuzione dell' articolo 92, e che per questa ragione avranno soltanto diritto ad un' indennizzazione sopra il prezzo, saranno obbligate di stendarne la nota, e di farla inserire nel processo ver-

bale del giudice di pace, durante il corso del mese susseguente alla detta aggiudicazione; spirato il qual termine esse sono e restano inammissibili ad entrare nell' ordine, e nella distribuzione, e vi si procederà non ostante, e senz'aver riguardo ai detti riclami, salvo agli attori sol punto di evizione a procedere contro il sequestrato per i loro danni ed interessi.

179. Nel caso che essi fossero ricorsi al giudice di pace nel termine, e nelle forme determinate nell' articolo precedente, il diritto per indennizzazione, che loro competerebbe in vece della cosa rivendicata, non potrà giammai eccedere, riguardo ai creditori ipotecarj, che vengono, o possono venire all' ordine, il prezzo di proporzione, per il quale essa è entrata nell' aggiudicazione; al qual effetto ne sarà fatto l'estimo *pro rata* dal giudice di pace sopra il visto, tanto della detta aggiudicazione, quanto della dichiarazione fondiaria, o della perizia che l'avrà susseguita.

180. Nei dieci giorni susseguitivi al loro riclamo inserito nel processo verbale del giudice di pace, e sotto pena di perdite

di diritto, essi saranno obbligati a far citare davanti il medesimo tanto l'istante quanto il conservatore della ipoteche, e quello fra i creditori, sopra il quale i fondi dovessero mancare, affine di essere regolati sopra la difficoltà, salvo l'appello.

181. Se il giudice di pace è di parere che la domanda tendente all'indennizzazione sia fondata, ne comprenderà l'ammontare nel numero delle somme riservate a titolo di prelevamento, dietro l'art. 165: e nondimeno non ne potrà ordinare il pagamento al richiamante, se non dopo che la contestazione sarà stata giudicata definitivamente ed in ultima istanza.

182. Nel caso ch'egli pronunziasse contro la pretesa del richiamante, questi potrà appellarsi dalla sentenza nella forma determinata dall'art. 174, e nel termine ivi prescritto; in difetto la sentenza del giudice di pace sarà definitiva.

§. III.

Dei mandati di pagamento.

183. Tutti i mandati di pagamento, che saranno rilasciati dal giudice di pace alle parti prendenti sopra il depositario de' denari dell'aggiudicazione, saranno in doppio esemplare ed in carta bollata.

184. Il collocamento vi sarà dettagliato: esso comprenderà,

1.° Il credito ipotecario, ed i suoi accessorj suscettibili d'ipoteca;

2.° I salarj del giudice di pace colle spese di carta bollata, il tutto relativo a cadaun collocamento;

3.° Le spese di cancellazione secondo la tariffa;

4.° Ed i diritti di consegna sopra la totalità.

185. Questi mandati saranno rimessi alle parti prendenti coi loro titoli e documenti, dopo di aver esse pagati al giudice di pace i suoi salarj, ed i denari da lui aborsati, che vi sono espressi.

186. Le dette parti prendenti rimetteranno in seguito al conservatore il doppio dal mandato firmato da esse coi loro titoli e documenti, affinchè egli faccia la cancellazione delle iscrizioni, e le altre mansioni necessarie.

Le medesime gli pagheranno nello stesso tempo le sue spese enunciate nel mandato.

187. Il conservatore riterrà presso di lui, per essere rimessi alla parte sequestrata alla sua prima richiesta, i titoli de' crediti, che si troveranno totalmente saldati col mezzo de' detti collocamenti; e riguardo a quelli, che si troveranno pagati soltanto in parte, ne sarà fatta menzione sopra i titoli, i quali verranno immantinente restituiti alle parti interessate.

188. Riguardo alle cedole in tal modo pagate, esse saranno cancellate, ed annullate dal detto conservatore, dopo di essere state verificate e confermate coll' originale.

189. Sarà fatta menzione di ogni cosa per estratto sopra l'altra copia del mandato di pagamento dal conservatore delle ipoteche; formalità, senza la quale la parte prendente non potrà riscuotere, sotto pena di nullità.

di pagamento, che sarà fatto a pregiudizio di questa disposizione.

190. Le parti prendenti s'indirizzeranno al depositario de' danari, il quale dietro la presentazione del mandato, e la loro quitanza in calce di esso, sarà obbligato di pagar loro senza remora l'ammontare del loro collocamento; il che facendo, egli resterà bene e validamente liberato.

191. In caso di rifiuto egli vi sarà astretto coll'arresto personale in forza del detto mandato, e senza che le parti prendenti abbiano bisogno di accordare alcuna dilazione.

192. Il giudice di pace rilascerà pure i mandati di pagamento per le spese di procedura e per quelle dell'estratto del libro di ragione, senza che sia necessario di aspettare la scadenza del mese prescritto riguardo agli altri creditori dall'art. 266.

§. IV.

Del sott'ordine.

193. Si procederà al sott'ordine dal giudice di pace sommariamente e senza spesa.

194.

194. Tutte le contestazioni, alle quali il sott'ordine darà luogo, saranno dal medesimo giudicate inappellabilmente.

195. Egli formerà un processo verbale separato per ogni sott'ordine.

196. Vi comprenderà primieramente il credito, per il quale il creditore ipotecario sarà stato collocato, con inoltre gli accessorj del detto collocamento, giusta l'art. 184, e farà riserve a titolo di prelevamento di tutte le spese di cancellazione delle opposizioni in sott'ordine.

197. Gli opponenti in sott'ordine in caso di negligenza per parte del loro debitore, creditore ipotecario del sequestrato, potranno produrre nelle mani del giudice di pace nello spazio di un mese, a datare dal giorno dell'aggiudicazione, l'estratto dei suoi titoli di credito, risultanti da quelli depositi all'uffizio della conservazione delle ipoteche, e rispondere in suo nome alle contestazioni contro di lei formate dagli altri creditori.

198. I detti opponenti in sott'ordine avranno il termine di due mesi, a contare dal giorno dell'aggiudicazione, per produrre i loro titoli fra le mani del giudice di pace:

il che non potranno fare senza unirvi la nota dei loro crediti, sottoscritte e certificata conforme.

199. Dopo il termine menzionato nell'articolo precedente gli opponenti in sott'ordine, che non avranno prodotto, perderanno i loro diritti.

200. Verrà rilasciato per tutti un solo mandato di pagamento in doppio esemplare, il quale sarà rimesso unitamente ai documenti prodotti al creditore, che avrà il maggior interesse in questa distribuzione.

201. Egli ne asigerà l'ammontare dietro la sola sua quitanza, coll'obbligo di far ragione agli altri per la porzione, per la quale essi saranno stati collocati.

202. Il medesimo non potrà nondimeno esser pagato dal depositario se non che dopo di aver saldati i salarj e le spese, e di aver adempite presso il conservatore le medesime formalità prescritte circa l'ordine principale degli art. 186, 187 e 188 sotto pena di nullità.

§. V.

Del pagamento delle cedole ipotecarie.

203. I presentatori di cedole ipotecarie indicate dall'estretto del libro di ragione delle ipoteche per venire in ordine utile non saranno punto essoggettati al termine dell'art. 166; in conseguenza, e tosto che le avranno presentate all'ordine, il giudice di pace rilascierà tutt'i mandati necessarj per essere saldate.

204. Prime di esigerne l'importo i presentatori saranno obbligati di conferirle al conservatore, e di adempire le altre formalità prescritte dagli art. 186, 187, 188 e 189 sotto pena di nullità del pagamento fatto dal depositario dei denari, il quale ne sarà ripoosabile.

§. VI.

Del residuo prezzo dell'aggiudicazione.

205. Il residuo prezzo dell'aggiudicazione appartiene al sequestrato, il quale ha diritto

di esigerlo dal depositario sopra mandato del giudice di pace incaricato dell'ordine e della distribuzione.

206. Se questo residuo è certo fin dalla origine dell'ordine, egli potrà farselo rilasciar subito; in caso contrario egli è obbligato di aspettare che il totale pagamento de' crediti ipotecarj sia fatto ed ordinato.

207. Riguardo alle collocazioni fatte in favore de' creditori ipotecarj, che avranno trascurato di esigerle, queste resteranno in deposito finchè il sequestrato abbia conferita la prova della sua liberazione e della cancellazione; nel qual caso egli ha diritto di riceverle qual sua proprietà.

208. Il depositario de' danari risultanti dall' aggiudicazione forzata non può prescrivere contro il sequestrato, nè contro i suoi eredi se non dopo trent' anni di deposito.

CAPO VII.

Dell' estinzione delle ipoteche.

209. L' ipoteca si estingue col debito; che ne è il principio; il debito si estingue, Col mezzo della rinuncia del creditore;

Con quello del pagamento volontario o forzato;

Con quello dell' innovazione;

Con quello della prescrizione.

§. I.

Col mezzo della rinuncia del creditore.

210. Ogni rinuncia tacita o congetturale al credito od al suo diritto d'ipoteca per parte del creditore, è inammissibile; la legge non riconosce altre rinuncie fuorchè quelle che sono espresse e fatte o con atto pubblico o con dichiarazione sopra il registro del conservatore.

§. II.

Col mezzo del pagamento volontario, o forzato.

211. Il pagamento totale del credito ipotecario annulla l'ipoteca; ma l'ipoteca sussiste fino a concorrenza di quanto resta dovuto, se il pagamento non è finale.

212. La stessa regola ha luogo in caso di compenso intiero o parziale, riconosciuto col mezzo di atto pubblico o dichiarato in forza di sentenza fra il creditore ed il debitore.

§. III.

Col mezzo dell' innovazione.

213. L' innovazione sostituisce un debito ad un altro; essa deve essere espressa e fatta con atto pubblico; in tutti i casi le ipoteca del debito sostituito non può risalire al di là del mese della sua inserizione.

214. Il proprietario di beni territoriali, il quale vuole col mezzo di un prestito sostituire un creditore ipotecario ad un altro od a molti, oppure alla totalità di quelli i di cui titoli sono inscritti sopra di lui, è ammesso a farlo col mezzo delle cedole ch' egli può richiedere in surrogazione di crediti ipotecarj.

215. Le cedole in tal modo richieste saranno rilasciate soltanto dopo la cancellazione dell' inscrizione dei crediti ipotecarj

che le medesime avranno per oggetto di estinguere, sotto pena, circa il conservatore, di esserne risponsabile.

216. Si procederà nello stesso modo come nell' art. 80 nel caso in cui fossero sopravvenute delle iscrizioni di crediti producenti ipoteca ad una data anteriore alla domanda delle cedole di surrogazione, e la di cui inscrizione non fosse stata cancellata.

§. IV.

Col mezzo della prescrizione.

217. I crediti risultanti da cedole ipotecarie sono prescritti dal decorso di dieci anni, a datare dal giorno in cui se ne è fatta la domanda, anche riguardo dei minori, degl' interdetti, degli assenti e di ogni altro, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i loro tutori, curatori ed altri amministratori.

L' inscrizione delle dette cedole cessa similmente di aver luogo dopo lo stesso termine, senza che possa essere rinnovata.

218. Riguardo agli altri crediti sia presenti

che futuri, essi non saranno riputati pagati col mezzo della prescrizione, se non che nei tempi, e sotto le condizioni prescritte dalle leggi e statuti osservati in ciascuna località, i quali saranno eseguiti fino a che il Codice civile stabilisca un' uniformità in tutta l' estensione della repubblica.

219. Nondimeno l' inscrizione de' crediti menzionati nel precedente articolo non avrà maggior durata di quella delle cedole ipotecarie, se essa non è rinnovata prima della scadenza di dieci anni; in difetto le inscrizioni saranno considerate come non esistenti.

§. V.

Della cancellazione delle inscrizioni.

220. Allorchè l' ipoteca è estinta da una delle cause menzionate nei tre primi paragrafi del presente capitolo, quegli, i di cui beni ne erano gravati, ha il diritto di farne cassare l' inscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, conferendo al medesimo gli atti autentici volontarj o

forzati intervenuti col creditore, e giustificando l'estinzione del debito.

221. Se non esiste clausole contraria nei detti atti, le spese di cancellazione sono a carico del debitore.

222. Non può essere fatta veruna cancellazione di cedole prima de' dieci anni dalla loro data, se esse non sono conferite in originale al conservatore, cancellate ed annullate alla sua presenza.

CAPO VIII.

Del numero, e della pubblicità de' registri.

223. Vi sarà per cadaun circondario d'ipoteca,

Un registro di deposito delle dichiarazioni fondiarie o de' processi verbali di perizia;

Un altro registro per quello degli atti traslativi di proprietà volontarj e forzati, ed in cui verranno espresse le notificazioni di rivendicazione di proprietà;

Un altro registro per le inscrizioni giornaliere de' crediti ipotecarj, domande di cedole e consegna delle medesime;

Un altro registro per la notificazione delle cessioni di crediti ipotecarj, od opposizioni in sott'ordine;

Un altro registro per la registrazione delle cancellazioni d'inscrizione di crediti, e di cedole ipotecarie;

Il libro di ragione delle ipoteche a doppia partita, contenente nella prima un ristretto per estratto de' due primi registri, e nella seconda il ristretto, pure per estratto, de' tre seguenti registri.

La tavola alfabetica del libro di ragione,

Ed un registro della consegne di tutti gli estratti e spedizioni, e dell'introito giornaliero de' salarj.

224. Tutti questi registri, ed il libro di ragione saranno prima di tutto notati, e contrassegnati in tutte le pagine senza spese alcuna da uno de' giudici del tribunale di distretto, secondo l'ordine tabellario. I suddetti saranno legati, ed in carta semplice.

225. I detti registri saranno scritti giorno per giorno, di seguito o senza lacuna: non vi sarà fatta alcuna cancellatura senza essere stata approvata; i richiami saranno sot-

toscritti; veruna relazione di registro, di deposito, o d'inscrizione potrà essere fatta sopra le spedizioni e sopra gli atti rilasciati alle parti se non dopo di essere stati trascritti sopra i detti registri: il tutto sotto pena, quanto ai conservatori, di esserne responsabili, di rimozione dall'impiego se il caso l'esige, ed anche di essere tradotti davanti i tribunali criminali, in caso di falso o di prevaricazione.

226. I sei registri, il libro di ragione, e la tavola mansionati nell'art. 223 saranno pubblici, ed ostensibili a tutti i cittadini, colle precauzioni di sicurezza convenienti per garantirne l'integralità e la conservazione, e coll'obbligo a tutti quelli, che vorranno consultarli, di pagare i salarj della persona destinata alla loro custodia secondo le tariffa.

227. Riguardo alle dichiarazioni fondiarie, ai processi verbali di perizia, ad agli atti traslativi di proprietà, i conservatori non potranno essere astretti a darne libera comunicazione; essi saranno obbligati di rilasciarne senza difficoltà, ad a qualsiasi persona, tutte le spedizioni che saranno loro

domandate, mediante il salario fissato dalla tariffa.

228. In verun caso, nè sotto alcun pretesto, i registri, i libri di ragione, la tavola ed altri titoli e documenti deposti all' uffizio della conservazione delle ipoteche, non potranno essere rimessi, nè ricevere alcun apposizione di suggelli, anche sul punto di accusa in falso materiale, o verificazione di scritture.

Si proibisce a tutti i tribunali, giudici, corpi amministrativi e municipali, ed altri pubblici funzionarj, di ordinare le dette rimozioni od apposizioni di suggelli; ad ogni usciere ed altri di mettere ad esecuzione le loro sentenze o decreti; ai conservatori e loro agenti di aderirvi, sotto pena della multa di lire 10,000 contro cadsun contravventore, de' danni delle parti interessate, e di rimozione dall' impiego se vi ha luogo; salvo ai giudici, ed alle parti interessate a trasportarsi al detto uffizio per verificarvi, senza rimuovere e senza pregiudicare al servizio, lo stato de' registri e de' documenti, contro i quali si è intentata procedura di falso, e di farvi tutte le altre verificazioni richieste e necessarie.

CAPO IX.

Degli uffizj della conservazione delle ipoteche.

229. Vi sarà in ciaschedun distretto, nel comune in cui è stabilito il tribunale civile, un ufficio della conservazione delle ipoteche, ed a Parigi un uffizio della conservazione generale delle ipoteche.

§. I.

Degli uffizj in ciaschedun distretto.

230. L'ufficio della conservazione delle ipoteche in ogni distretto sarà diviso in altrettanti circondarj, quanti sono gli uffizj di esazione de' diritti di registrazione.

I registri saranno tenuti separatamente per cadauno di questi circondarj senza alcuna confusione dell'uno coll'altro.

231. L'ufficio della conservazione delle ipoteche sarà composto, 1.° di un conservatore, il quale avrà egli solo la firma delle

cedole ipotecarie per tutti i circondarj; 2.° di un numero necessario di agenti, che egli avrà la facoltà d'impiegare, o di privare dell'impiego, ed a ciascun de' quali egli destinerà uno o più circondarj contigui, secondo le località ed i bisogni del servizio.

232. Il conservatore sarà risponsabile di tutto il lavoro dell'uffizio, salvo il suo regresso contro i suoi agenti.

233. Egli terrà corrispondenza col conservatore generale a Parigi, e sarà sotto la sua direzione e sorveglianza.

234. Gli emoni appuntamenti del conservatore di distretto, e de' suoi agenti saranno fissati dal conservatore generale, sotto l'approvazione del governo.

235. La nomina del conservatore di distretto sarà fatta dal conservatore generale, che avrà la facoltà di rimuoverlo dall'impiego.

236 Onde adempire le funzioni di conservatore di distretto, e quelle attribuite ai suoi agenti, egli verrà scelto fra i cittadini al di sopra dell'età di 25 anni, intelligenti e capaci, e che possano sia da se stessi,

sia col mezzo di altri, dare subito, e nelle forme richieste una cauzione in immobili franchi e liberi da ogni ipoteca; essa verrà fissata dal governo.

237. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle de' ricevitori del diritto di registrazione, di giudici, di cancellieri, di membri de' direttorj, di agenti nazionali, e di segretarj delle amministrazioni dipartimentali e distrettuali.

238. Nel corso de' dieci giorni, a datare da quello della pubblicazione del presente decreto, i cittadini che si destineranno ad adempire le funzioni di conservatore delle ipoteche, saranno obbligati di presentarsi al direttorio di distretto, e d' inscriversi sopra un doppio quinterno destinato a questo uso, nel quale essi indicheranno i loro nomi, cognomi, età, luogo di nascita, domicilio attuale, le professioni che hanno esercite nel corso di dieci anni, e l' ammontare della cauzione che sono in istato di dare.

239. I cittadini attualmente rivestiti di funzioni pubbliche, i quali vorranno pure concorrere, avranno la facoltà di farlo,

malgrado ogni decreto contrario, coll' obbligo nondimeno in caso di nomina, e dell' incompatibilità designata nell' art. 237, di prescindere immantinente dall' esercizio delle loro precedenti funzioni.

240. Alla scadenza del termine mensionato nell' art. 238 il quinterno di presentazione sarà chiuso, e l' agente nazionale del distretto ne spedirà subito una copia al conservatore generale a Parigi.

241. Il conservatore non potrà entrare in esercizio delle sue funzioni se non dopo aver fatto registrare la sua commissione tanto alla cancelleria del tribunale civile, quanto alla segreteria dell' amministrazione di distretto, e sottoscritto il processo verbale che ne sarà formato.

Lo stesso si farà dagli agenti del conservatore per le commissioni che riceveranno dal medesimo.

242. Allorchè il conservatore delle ipoteche vorrà ottenere delle cedole sopra i beni situati nell' estensione del distretto, ove esercitare le sue funzioni, le dette cedole saranno sottoscritte da uno dai suoi agenti; ma queste non potranno essere richieste,

chieste, spedite, nè rilasciate che dietro l'approvazione formale del conservatore generale in Parigi, della quale sarà fatta menzione ne' registri, sotto pena di rimozione dall'impiego tanto del conservatore, quanto del suo agente, e della risponsabilità di questi verso le parti interessate.

243. I direttorj di distretto sono incaricati di procurare al conservatore un locale sicuro e comodo per lo stabilimento de' suoi uffizj, e per il deposito dei titoli e carte della conservazione delle ipoteche.

I fitti saranno pagati coi prodotti della tariffa.

§. II.

Dell' ufficio della conservazione generale.

244. L' officio della conservazione generale delle ipoteche in Parigi sarà amministrato da un conservatore generale il quale avrà la facoltà di nominare e di rimovere dal loro impiego tutti gli agenti ed impiegati che ne faranno il servizio.

245. I prodotti della tariffa saranno de-

stinati per gli appuntamenti de' conservatori generali, de' suoi agenti ed impiegati, per tutte le spese d' amministrazione de' suoi uffizj, come pure per gli appuntamenti, e per le spese d' uffizio de' conservatori di distretto e de' loro agenti.

Nel caso d' insufficienza vi sarà provveduto dal corpo legislativo e col mezzo dell' aumento della tariffa, se vi ha luogo, dietro il conto che gliene sarà reso dal governo.

246. Il conservatore generale sarà sotto la sorveglianza del governo.

247. La sua nomina sarà fatta dal corpo legislativo dietro la presentazione del governo.

Vi si procederà per la prima volta dietro quella de' comitati di salute pubblica, di legislazione e delle finanze riuniti.

248. Le funzioni di conservatore generale e di tutti gli agenti impiegati ne' suoi uffizj sono incompatibili con tutte quelle salariate a spesa del pubblico tesoro, anche con quelle de' pubblici notari ed altri officiali ministeriali della giurisdizione volontaria o contenziosa.

249. Sarà destinato a questo stabilimento un edifizio nazionale in Parigi.

250. Il conservatore generale delle ipoteche non pagherà punto il fitto di questo edifizio; ma tutte le riparazioni necessarie saranno a suo carico.

251. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capitolo, come pure per tutti i casi che non saranno stati previsti, il governo è autorizzato, dietro la domanda del conservatore generale, a prendere tutte le determinazioni necessarie.

CAPO X.

Del regresso delle parti interessate contro i conservatori delle ipoteche.

252. La responsabilità incorsa dai conservatori di distretto verso le parti interessate ne' casi determinati nel presente decreto, sarà esercita contro di essi sopra tutti i loro beni presenti e futori, e nello stesso tempo contro i loro cauzionarj fino a concorrenza dell'ammontare della loro cauzione.

253. Le parti interessate, che dovranno esercire questo regresso di garanzia, ricorreranno contro i detti conservatori ed i loro

cauzionarj, in primo luogo davanti il tribunale di pace, e, se vi ha luogo, davanti il giudice di pace, nel di cui circondario l'uffizio della conservazione sarà stabilito, salvo l'appello davanti il tribunale di disitetto, che pronunzierà in ultima istanza.

Nondimeno l'azione per il regresso non potrà essere formata se non dopo quindici giorni trascorsi da quello dell'avviso, che le parti interessate ne avranno dato al conservatore generale in Parigi con lettera raccomandata alla posta, e di cui le medesime si faranno rilasciare la ricevuta.

254. Nel caso d'insufficienza dei beni dei detti conservatori, e dell'ammontare della loro cauzione, vi sarà provveduto dal conservatore generale primieramente col mezzo di tutt'i prodotti della tariffa, in seguito con quello de' suoi proprj beni; a tal effetto egli sarà obbligato di dare e da se stesso, o col mezzo degli altri una cauzione in immobili franchi e liberi da ogni ipoteca, il di cui ammontare, e le altre condizioni saranno determinate dal governo.

TITOLO II.

Delle ipoteche per il passato.

255. A datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto i creditori ipotecarj con privilegio, o senza, potranno fino al primo del prossimo nevoso esclusivamente far inscrivere i loro titoli di credito all'ufficio della conservazione delle ipoteche stabilito in cadaun distretto dal capitolo 9 del titolo primo.

256. Col mezzo di questa inscrizione nel detto termine esse conserveranno la loro ipoteca alla data, in cui è stata ottenuta, in eccezione delle leggi anteriori al presente decreto.

257. Quei titoli di crediti ipotecarj, che non saranno stati inscritti prima del detto giorno primo nevoso prossimo, otterranno l'ipoteca soltanto dal giorno della detta inscrizione, e non vi sarà più alcuno privilegio per i crediti che godevano questo vantaggio.

258. L'inscrizione di questi titoli avrà

luogo secondo le forme stabilite dagli art. 20, 21; e nondimeno l'estratto degli atti costitutivi o ricognitivi dell'ipoteca semplice o privilegiata potrà esser fatto dietro le copie o spedizioni da ogni notaro pubblico e, ciò richiesto, benchè non depositario delle minute o degli originali dei contratti, coll'obbligo della registrazione del detto estratto all'uffizio, nei termini prescritti dal decreto del 5 dicembre 1790.

259. La nota menzionata negli stessi articoli conterrà tutti gli arretrati ed interessi dovuti ed esigibili, come pure i loro termini di pagamento unitamente alle spese, ordini di esecuzioni, ed altri accessorj che si troveranno legittimamente dovuti ai creditori.

260. Riguardo ai crediti ipotecarj indefiniti, quelli che vi hanno diritto saranno obbligati di determinarne l'ammontare preciso, e di consegnarlo nella nota dei detti crediti; in difetto essi non potranno essere inscritti, e s'ingiunge ai conservatori di non riceverli, nè ammetterli nei loro registri sotto pena di nullità, e dei danni ed interessi del gravato d'ipoteca.

261. Le ipoteche acquistate a favore di uno dei due sposi contro l'altro, in forza sia degli atti e contratti pubblici, o privati, sia delle leggi generali dello stato, sia del diritto scritto nei paesi che l'ammettono, sia degli statuti, saranno inscritte per cura di quegli che vi avrà diritto, senza che sia necessario alla donna maritata, anche alla minore, di ricorrere all'autorizzazione di suo marito, malgrado tutte le leggi e statuti contrarj.

262. In quanto alle ipoteche acquistate a favore delle pupille, e degli interdetti contro i loro tutori e curatori, esse potranno essere validamente inscritte per cura dei loro parenti od amici; o nei paesi, in cui i parenti sono garanti della solvibilità dei tutori e curatori eletti, questa garanzia continuerà ad aver luogo, come per il passato, per tutte le ipoteche anteriori al detto giorno primo nevoso prossimo.

263. Allorchè l'ipoteca acquistata non risulterà da verun atto pubblico scritto, o che non si troverà punto in possesso di colui, che vi ha diritto, il creditore potrà supplirne con una dichiarazione dell'ammontare, e

della data della sua ipoteca, ch' egli sarà obbligato di fare davanti un pubblico notaro.

Il diritto di registrazione di cadauna di queste dichiarazioni è fissato a lir. 2, secondo la quinta sezione della terza classe della tariffa delli 5 dicembre 1790.

264. Tutti gli usufruttuarj di beni immobili, chiamati a raccogliere un usufrutto sotto una condizione scaduta, saranno parimente tenuti a far inscrivere il titolo costitutivo o ricognitivo del detto usufrutto avanti il primo nevoso prossimo, trascorso il qual termine, l'usufrutto servirà sussidiariamente di garanzia per le ipoteche di colui, al quale appartiene la nuda proprietà, e che saranno acquistate a favore de' suoi creditori nell'intervallo del primo nevoso prossimo al giorno dell' inscrizione del detto usufrutto.

265 I tutori, curatori, ed altri amministratori sia pubblici, sia privati, che avranno trascurato di far inscrivere nel detto termine i titoli di credito ipotecario appartenenti ai loro pupilli, ed interdetti, ed ai beni e diritti, di cui essi hanno l' amministrazione, saranno garanti della mancanza di conservazione delle dette ipoteche.

266. Nel caso d'inscrizioni esagerate o mal fondate, i gravati d'ipoteca avranno il diritto di farle ridurre, o sopprimere a norma degli art. 29, 30 e 31, coll'obbligo di fare e deporre precedentemente la dichiarazione fondiaria dei loro beni nelle forme prescritte dalla legge di questo giorno.

267. In tutti gli altri casi i creditori ipotecarj, anteriori al primo del prossimo nevoso, non potranno esigere da' loro debitori la prova del deposito della detta dichiarazione fondiaria, e far uso della facoltà accordata dal §. 7, capitolo primo del titolo primo, se non dopo li 30 susseguente ventoso.

CAPO PRIMO

Dei privilegj.

268. I crediti ipotecarj inscritti avanti il primo del prossimo nevoso conserveranno il privilegio, che vi è applicato, coll'obbligo nondimeno, 1.° d'indicarne l'oggetto nell'estratto, e nella nota, il di cui deposito è prescritto dall'art. 20; 2.° di distinguere la detta nota col mezzo della parola *privilegio*

posto in margine, e di farla sottoscrivere dal conservatore delle ipoteche sopra il doppio che deve essere rimesso al creditore dietro l'art. 21, in difetto il credito sarà posto nella classe di quelli ipotecarj puri e semplici.

CAPO II.

Dell' estinzione dei privilegi.

269. Il creditore d'un credito ipotecario privilegiato potrà pure, avanti il primo del prossimo nevoso, liberarsene col mezzo del prestito sopra le cadole, colla surrogazione dell' ipoteca privilegiata alla data, in cui essa è stata acquistata.

270. Ogni debitore, che verrà far uso di questa facoltà, sarà obbligato di fare e deporre precedentemente la dichiarazione di tutt' i beni territoriali, ch' egli possiede nell' astensione del comune, in cui è situata la cosa gravata di privilegio.

271. Se il creditore privilegiato non ha ancora richiesta l' iscrizione del suo titolo egli sarà obbligato di ciò fare nel corso dei dieci giorni susseguitivi all' intimazione del

debitore, contenente la notificazione dell'atto di deposito della sua dichiarazione fondiaria; spirato il qual termine, e mancando di ciò fare, il titolo del creditore potrà essere inscritto dietro la domanda del debitore.

272. Facendo la domanda delle cedole per quest'oggetto, il debitore sarà obbligato di giustificare, 1.° delle lettere di ratificazione spedite sopra il suo contratto, e della rimozione delle opposizioni che vi sono sopraggiunte; 2.° ch'egli ha pagato coi suoi proprj danari, e senz'alcuna surrogazione di privilegio, la metà del valore capitale dell'oggetto: il tutto sotto pena per il conservatore di esserne risponsabile.

273. Le giustificazioni prescritte nell'art. precedente non potranno venir pretese riguardo ai beni nazionali.

274. Queste cedole daranno ipoteca privilegiata in favore del presentatore alla data in cui essa è stata acquistata, e ne sarà fatta menzione espressa tanto nel corpo della cedola, quanto nella relazione di registrazione.

275. Esse non potranno essere rilasciate che dopo la cancellazione dell'inscrizione del creditor privilegiato, secondo l'art. 215.

CAPO III.

Cessazione dell'antico regime delle ipoteche.

276. Tutte le leggi e statuti osservati anteriormente al presente decreto sopra le ipoteche, lettere di ratificazione o appropriazioni d'immobili in virtù di decreto forzato, saranno applicabili soltanto alle ipoteche acquistate, ed alle proprietà di beni volontarie o forzate, le quali avranno luogo avanti il primo del prossimo nevoso, senza che nondimeno li creditori ipotecarj e privilegiati possano dispensarsi dall'inscrizione de' loro titoli, sotto le pene prescritte dall' art. 257.

277. I conservatori delle ipoteche, custodi de' suggelli, e cancellieri spedizionieri delle lettere di ratificazione, stabilite dall' editto di giugno 1771, e dalla dichiarazione delli 24 venturo novembre continueranno, riguardo alle spropriazioni anteriori al detto giorno primo del prossimo nevoso soltanto, ad esercire le loro funzioni fino al 1.° del venturo germinale, trascorso il qual termine esse sono e restano soppresse.

278. *Tariffa de' salarj de' conservatori delle ipoteche, calcolati col rapporto della lira, o moneta di conto col marco di argento fino nel 1790* (vecchio stile.)

1.° *Dichiarazioni fondiarie.*

Per la registrazione di cadauna delle dette dichiarazioni . . . . Lire 1. »
Più una lira per lir. 2500 del valore capitale che vi è enunciato.

2.° *Perizie.*

Per la registrazione del deposito di cadauna delle dette perizie . . » 2. »
Più una lira per lir. 1000 dell'ammontare delle dette perizie.

3.° *Spropriazioni.*

Per la registrazione del deposito di cadauna delle spropriazioni volontarie o forzate, al dissotto di lir. 1000 . . . . . » 1. »
Di lir. 1000 o più . . . . . » 2. »

Più una lira per lir. 2000 del valore capitale.

4.° *Spedizioni delle dichiarazioni fondiarie, perizie ed atti translativi di proprietà, allorchè essi saranno richiesti.*

La pagina ha quaranta linee, la linea venti sillabe . . . . . Lir. 1. »
Oltre il bollo.

5.° *Notificazione di rivendicazione di proprietà.*

Per la registrazione di cadauna notificazione . . . . . » 5. »

6.° *Inscrizione de' crediti ipotecarj.*

Per la registrazione del deposito e per l'inscrizione di cadaun titolo di credito ipotecario . . . . . » 4. »
Più una lira per lir. 1500 del loro ammontare.

7.° *Notificazione di vendita e cessione di crediti ipotecarj.*

Per la registrazione di cadauna notificazione di cessione di crediti ipotecarj . . . . . » 5. »

8.° *Opposizioni in sott' ordine.*

Per la registrazione di cadauna opposizione in sott' ordine . . Lir. 4. »

9.° *Cedole ipotecarie.*

Per la registrazione di cadauna domanda di cedole. . . . . » 4 »
Per la consegna dell' inscrizione di cadauna polizza di cedole. . . » 3. »
Più una una lira per lir. 2000 del loro ammontare.

10.° *Cancellazioni.*

Per la registrazione di cadauna cancellazione d'inscrizione di crediti ipotecarj . . . . . » 3. »
Di cedole per polizza. . . . . » 4. »

11.° *Libro di ragione.*

Per trascrizione da' registri sopra il libro di ragione, per ogni articolo 5 decimi, o . . . . . » » ,10.

12.° *Estrotti.*

Per ciaschedun estratto separato dai registri, quindici decimi, o . Lir. 1. 10.
Per l'estratto del libro di ragione, relativo a cadaun cittadino avente conto aperto,
1.° Per cadaun articolo della sua attività . . . . . » 2. »
2.° Della sua passività . . . . . » 1. »
3.° Della rivendicazinni sopra questa, cessioni di crediti ed opposizioni in sott'ordine, cinque decimi, o . . . . . » — 10.
Oltra la carta bollata.

13.° *Sorveglianza della comunicazione pubblica de' registri.*

Comunicazione del libro di raginne, per cadaun conto aperto . . . » 5. »
Per ogni articolo negli altri registri due decimi e mezzo, o . . . » » — 5.
Per cadanna ora in uno, o più registri. . . . . » 2. »
Il tutto senza estratti nè spedizioni.

279. La suddetta tariffa sarà riveduta in tutti gli anni dal Corpo legislativo, e nondimeno continuerà ad aver luogo, finchè venga altrimenti ordinato; in conseguenza il governo è autorizzato a prendere qualunque determinazione necessaria per mantenerla nel valore corrispondente all'anno 1790 (*vecchio stile*).

Degli 11 messidoro anno 3. — *Legge, la quale determina le formalità da osservarsi dagli agenti per la vendita de' loro immobili soggetti all'ipoteca nazionale ec.* (B. n. 159. — D. n. 923.)

La convenzione nazionale sentito il rapporto del suo comitato delle finanze, sezione de' conti, decreta quanto segue:

Art. 1. Gli agenti che avranno ottenuta, e che otterranno la facoltà di disporre dei loro immobili soggetti all'ipoteca nazionale, coll' obbligo di farne la surrogazione, saranno tenuti di conformarsi alle seguenti disposizioni.

2. Le vendite che gli agenti si proporranno di effettuare, saranno fatte alla pre-

senza e sotto la sorveglianza dell' agente della contabilità nazionale circa quelle, che sono state trasmesse a Parigi, e per quelle fatte d'altronde alla presenza e sotto la sorveglianza del ricevitore del diritto di registrazione del distretto, nel quale i beni sono situati. Il venditore sarà obbligato di conferire all'agente della contabilità, od al ricevitore del diritto di registrazione il progetto del contratto d'alienazione unitamente ad un estratto in forma di ruolo della contribuzione fondiaria, comprovante il valore, ed il reddito dell' oggetto proposto in vendita.

4. Il prezzo proveniente dalla vendita resterà fra le mani del compratore fino al nuovo impiego, che ne sarà fatto sia in altre acquisizioni, sia in pagamento di debiti ipotecarj anteriori all'epoca, in cui gli agenti sono entrati nelle loro funzioni; il che saranno tenuti a giustificare col mezzo della consegna, che sarà fatta de' contratti autentici, i quali stabiliscono le rendite od altri obblighi.

5. Le nuove acquisizioni da farsi dagli agenti affine di effettuare il nuovo impiego

prescritto dagli articoli precedenti saranno egualmente fatte alla presenza, e sotto la sorveglianza dell'agente della contabilità nazionale per le acquisizioni fatte in Parigi; e per quelle fatte altrove, del ricevitore del diritto di registrazione del distretto, in cui i beni sono situati.

6. Il detto nuovo impiego sarà giudicato valido, ed ammissibile, allorchè la somma principale dell'acquisizione sarà calcolata sopra l'estratto in forma di ruolo della contribuzione fondiaria e sopra la tassa comune del prezzo, al quale si vendono gl'immobili nel distretto in cui sono situati.

7. Le nuove acquisizioni resteranno specialmente applicate alla garanzia delle somme, di cui l'agente potesse essere stimato debitore dietro la liquidazione definitiva dei suoi conti.

8. Allorchè saranno adempite le formalità qui sopra prescritte, e che l'agente della contabilità, od il ricevitore del diritto di registrazione avranno ammesso il nuovo impiego, il che sarà comprovato dalla loro adesione ai contratti di nuove acquisizioni, l'immobile venduto dall'agente sarà dichia-

rsto libero soltanto dopo che l'agente della contabilità, sia che le vendite siano fatte in Parigi od altrove, avrà dato sopra la copia esecutoria del contratto quitanzato dai venditori, un certificato per servire ai medesimi venditori di titolo di liberazione dall'ipoteca nazionale.

9. Quegli agenti, che si troveranno obbligati di ricevere de' rimborsi di rendite, non che quelli che vorranno fare la vendita d'iscrizioni sopra il gran libro per fondi di anticipazioni o di altri crediti, saranno obbligati d'invitare l'agente della contabilità d'essere presente all'atto di rimborso allorchè avrà luogo in Parigi, ed il ricevitore del diritto di registrazione, allorchè si farà altrove affine di sopravegliare alle disposizioni.

10. Se l'agente non offre un nuovo impiego attuale, la somma proveniente dall'ammortizzazione sarà pagata alla cassa della tesoreria nazionale, od alla cassa del distretto, in caso ch'egli non ami meglio di dare una cauzione fino al nuovo impiego.

11. Viene derogato a tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Delli 2 brumale anno 4. — *Legge addizionale a quella delli 9 messidoro sopra il Codice ipotecario* (B. o. 201. — D. 1200.)

La convenzione nazionale, sentita la relazione fatta in nome de' suoi comitati di salute pubblica e delle finanze riuniti, decreta quanto segue:

Art. 1. La soppressione delle amministrazioni e de' tribunali di distretto, la quale avrà luogo in esecuzione dell'atto costituzionale proclamato il primo di vendemmiale anno 4, non cagionerà, quanto al presente, veruna riduzione nè cambiamento nel numero e nel posto de' conservatori particolari delle ipoteche, stabiliti col mezzo del Codice ipotecario delli 9 messidoro ora scorso.

2. Nei distretti, in cui non esistono tribunali civili, od il di cui tribunale civile è stabilito fuori del loro attuale territorio, l'ufficio della conservazione delle ipoteche sarà posto nel comune, in cui risiede attualmente l'amministrazione di distretto.

3. Il direttorio esecutivo, e fino all'epo-

ca della sua organizzazione i comitati di governo sono autorizzati a determinare definitivamente sopra le riunioni, divisioni e stabilimenti degli uffizj della conservazione delle ipoteche, dopo di aver sentito il conservatore generale.

4. La registrazione ed il pagamento del diritto cedolario prescritti dagli art. 39 e 40 del Codice ipotecario saranno fatti all' uffizio dell'esazione de' diritti di registrazione, del conservatore il più prossimo incaricato della consegna della cedole ipotecarie.

5. In caso di diminuzione del valore capitale degl'immobili cedolati, sopraggiunta per causa di vetustà, accidente o forza maggiore posteriormente alla domanda delle cedole, la risponsabilità incorsa dai conservatori delle ipoteche in esecuzione dell'art. 36 cesserà di aver luogo fino alla concorrenza dell'ammontare de' guasti occorsi.

6. A datare dal primo dello scorso termidoro (giorno della sua nomina) il conservatore generale delle ipoteche godrà tanto attivamente che passivamente della franchigia del porto di lettere, e pacchi della sua corrispondenza con i conservatori particolari in tutta l'estensione della repubblica.

Delli 26 frimale anno 4. *Legge, la quale proroga il termine indicato da quella del 9 messidoro anno 3 per l'introduzione di un nuovo regimè ipotecario.* (B. n. 13. — D. n. 66).

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza che precede la risoluzione seguente, riconosce l'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 25 frimale.

« Il consiglio dei cinquecento considerando, che il termine indicato nel decreto del 9 messidoro scorso per l'introduzione di un nuovo regime ipotecario è troppo breve per poter organizzare questa nuova amministrazione, che la soppressione dei tribunali e delle amministrazioni di distretto contribuirà a semplificare; che da un altro canto l'interesse sia de' creditori, sia de' debitori esige, che la nuova legislazione sia messa alla loro portata, affinchè non ven-

gano esposti ai danni, che potrebbe cagionar loro la troppo pronta abrogazione delle forme precedenti.

« Dichiara che vi ha urgenza.

« Il consiglio dei cinquecento, dichiarata l'urgenza, adotta la seguente risoluzione ».

« Art. 1.° il termine dal primo nevoso anno 4 indicato negli art. 1, 255, 264, 268, e 276 del decreto del 9 messidoro anno 3 è prorogato 6no al primo dal prossimo germinale.

2.° Il termine dal 30 ventoso, indicato nell'art. 267 non sarà fissato, se non dopo una nuova relazione della commissione sopra l'insieme del Codice ipotecario.

Dal 21 nevoso anno 4. — *Legge addizionale al Codice ipotecario.* (B. 18. — n. 106.

Il consiglio degli anziani adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, che precede la seguente risoluzione, riconosce l'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza e della risoluzione del 18 nevoso.

« Il consiglio dei cinquecento, sentita la relazione della commissione incaricata del-

l'esame e della revisione del Codice ipotecario; considerando, che è necessario di provvedere in modo che i nuovi possessori d'immobili possano sanare dalle ipoteche i loro contratti di acquisizione, fino a che venga determinato dal corpo legislativo un nuovo regimo ipotecario,

« Dichiara, che vi ha urgenza.

« Il consiglio, dichiarata l'orgenza, prende la seguente risoluzione.

Art. 1.° Le lettere di ratificazione sopra acquisizioni fatte, o da farsi avanti il primo del prossimo germile, saranno suggellate el tribunal civile del Dipartimento, in cui sono situati i beni, nella forma, ch'era adottata dai tribunali dei soppressi distretti.

2.° I registri, le minute, ed altri atti esistenti presso le cancellerie dei tribunali di distretto, e presso gli uffizj dei conservatori delle ipoteche, saranno inventariati dagli attuali depositarj per cura, e sotto la sorveglianza dei commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni del cantone, le quali li faranno trasferire rispettivamente, e senz'alcuna dimora alle cancellerie dei tribunali civili di dipartimento, e presso

gli antichi conservatori esistenti nei comuni, in cui risiedono i detti tribunali di dipartimento.

3. Le lettere di ratificazione saranno minutate dal conservatore in esercizio, e rilasciate dal cancelliere spedizioniere presso il tribunal civile del dipartimento; questo conservatore ne esigerà i diritti, e vi unirà i certificati d'opposizione, incrementemente ai registri, ed agli atti, di cui ne avrà ricevuto il deposito.

4.° Sarà pure posto all'appoggio delle lettere di ratificazione il certificato rilasciato dal cancelliere del tribunale, dell'esposizione del contratto, alla nota della sala delle udienze durante i due mesi prescritti.

5.° Nel caso in cui l'esposizione non avesse avuto luogo sopra la nota della sala delle udienze del distretto se non che durante una parte dei due mesi prescritti, la esposizione sarà fatta al tribunale civile del dipartimento per il tempo che mancherebbe al compimento de' due mesi, e ne sarà fatta menzione alla nuova esposizione, senza che si possa esigere nuovi diritti.

6.° Le opposizioni alle ipoteche, che non

saranno state fatte fino a questo giorno, saranno ricevute all' uffizio del conservatore nel luogo in cui risiede il tribunal civile del dipartimento fino allo stabilimento del nuovo regime ipotecario, sotto pena di nullità.

7.° Nei luoghi in cui le lettere di ratificazione non sono stabilite, le ipoteche saranno purgate fino alla stessa epoca dello stabilimento d' un nuovo regime, nella forma, che vi sarà stata adottata fino al presente, all' eccezione che le funzioni attribuite a questo riguardo ai tribunali di distretto saranno adempite dai tribunali civili di dipartimento.

Delli 28 vendemmiale anno 5. — *Legge, la quale prescrive la prorogazione del termine per l' avanti fissato per l' introduzione del nuovo regime ipotecario* (B. n. 84. — n. 330.)

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d' urgenza, la quale precede la seguente risoluzione, approva l' atto d' urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d' urgenza e della risoluzione del 28 vendemmiale.

Il consiglio dei cinquecento, considerando che va a scadere il termine fissato per determinare le modificazioni, di cui è suscettibile la legge del 9 messidoro, relative al regime ipotecario;

Che l' epoca del primo di brumale prossimo fissata per l' introduzione di questo nuovo regime giunge al suo termine,

Dichiara che vi ha urgenza.

Il consiglio, dopo di aver dichiarata l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

Art. 1. Il termine del primo di brumale anno 5, indicato dalla legge del 24 scorso termidoro, concernente l' introduzione del nuovo regime ipotecario, è prorogato fino alla pubblicazione della legge, la quale determini definitivamente le modificazioni, di cui quella del 9 messidoro è suscettibile.

2. La legge del 16 scorso pratile, relativa allo stesso oggetto, continuerà ad essere eseguita fino all' epoca suddetta.

3. La presente risoluzione sarà stampata.

Del 9 vendemmiale anno 6. — *Legge relativa ai fondi necessarj per le spese generali, ordinarie e straordinarie dell' anno 6; e che determina i diritti della registrazione, del bollo, del diritto di transito sopra le strade, delle patenti, della posta delle lettere, delle messaggerie, delle loterie, del tabacco, ordina il rimborso del debito pubblico, due terzi in buoni al presentatore, ed un terzo in inscrizioni sopra il gran libro, e fissa l' impiego dei buoni in acquisizione di beni nazionali* (B. n. 148. — n. 568.)

TITOLO IV.

Ipoteche.

60. Sarà stabilito a favore del pubblico tesoro, ed esatto dai ricevitori della registrazione,

1. Un diritto proporzionale calcolato in ragione d'una lira per 2000 dell' ammontare de' crediti ipotecarj anteriori alla definitiva attivazione del regime ipotecario, e la di

coi inscrizione sarà richiesta per ottenerne la conservazione; ed in ragione di lire una per lir. 1000 dell' ammontare di quelli posteriori.

2. Un altro diritto proporzionale d'una e mezza per lir. 100 sopra il prezzo integrale delle mutazioni, che i nuovi possessori vorranno pargare dalle ipoteche.

Degli 11 brumale anno 7. — *Legge sopra il regime ipotecario.* N. 796 (B. 238. — n. 2157.)

Del 24 *termidoro anno* 6 — Il consiglio dei cinquecento, sentito il rapporto d'una commissione speciale, e dopo avere sentito le tre letture del progetto di risoluzione relativo al regime ipotecario;

La prima lettura, li 21 messidoro anno 6;

La seconda, li 3 venturo termidoro;

La terza, li 22 del medesimo mese;

Dichiara che non vi ha luogo all'aggiornamento, e prende la seguente risoluzione.

TITOLO PRIMO.

Delle ipoteche, e dei privilegi per l'avvenire.

CAPO PRIMO.

Delle ipoteche, e dei privilegi.

Art. 1. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d'una obbligazione.

Il privilegio sopra gl'immobili è il diritto d'essere preferito agli altri creditori, benchè anteriori in ipoteca.

2. L'ipoteca non prende rango, ed i privilegi sopra gl'immobili non hanno effetto se non che colla loro inscrizione ne' registri pubblici a ciò destinati, salvo le eccezioni autorizzate dall'art. 11.

3. L'ipoteca esiste, ma coll'obbligo dell'inscrizione:

1.° Per un credito convenzionale in forza d'atto rogato da un notaro.

2.° Per quello risultante da una condanna giudiziale;

3.° Per quello, che risulta da un atto privato, la di cui sottoscrizione era stata riconosciuta o dichiarata tale in virtù di una sentenza.

4.° Per quelli, ai quali la legge dà il diritto d'ipoteca.

4. Qualunque stipulazione volontaria d'ipoteca deve indicare la natura e la situazione degl'immobili ipotecati; essa non può comprendere che i beni appartenenti al debitore all'epoca della stipulazione; ma essa si estende a tutt'i miglioramenti, che vi avessero luogo.

L'ipoteca giudiziale vincola soltanto i beni appartenenti al debitore all'epoca di una sentenza.

Quanto alle ipoteche, colle quali le donne maritate hanno diritto di vincolare i beni dei loro mariti, ed a tutte le altre ipoteche legali, esse gravitano, al momento istesso dell'inscrizione, sopra tutt'i beni appartenenti al debitore, e situati nel circondario dell'uffizio, in cui si fa l'inscrizione.

Il creditore può altresì col mezzo di ulteriori inscrizioni, ma senza pregiudizio di quelle anteriori alla propria, far costituire la

la sua ipoteca sopra i beni, che cadrebbero in favore del suo debitore, o ch' egli acquisterebbe in seguito.

5. L' inscrizione, che sarà fatta nei dieci giorni precedenti il fallimento semplice, o fraudolento, o la pubblica sospensione di pagamento verso un debitore, non conferisce punto l' ipoteca.

CAPO II.

Dei beni suscettibili d' ipoteca.

6. Sono soltanto suscettibili d' ipoteca:

1.° I beni immobiliari, che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili;

2.° L' usufrutto, come pure il godimento a titolo di enfiteusi dagli stessi beni per tutto il tempo della loro durata.

7. Le rendite costituite, le rendite fondiarie, e le altre mutue obbligazioni, che la legge ha dichiarate riscattabili, non potranno più in avvenire essere vincolate dall' ipoteca.

8. Non si è fatta colla presente innova-

zione alcuna alle disposizioni del decreto della marina del mese d' agosto 1681, relativo al diritto d' ipoteca ed ai privilegj, dei quali le navi e bastimenti continueranno ad essere vincolati, anche nelle mani di un nuovo compratore, per i casi, che vi sono espressi, e senza che vi sia bisogno d' inscrizione.

CAPO III.

Delle persone, che possono costituire ipoteca convenzionale.

9. Non possono costituire ipoteca convenzionale se non coloro, che hanno la capacità di alienare gl'immobili.

10. I beni dei minori, quelli dei maggiori interdetti, e degli assenti, cui è stato destinato un curatore, non possono essere ipotecati che per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge, o in forza di sentenza.

CAPO IV.

Dei privilegi dispensati dall' inscrizione, e di quelli di fabbrica.

11. Esiste il privilegio sopra gl' immobili, senza che sia necessaria alcuna inscrizione:

1.° Per spese di suggelli, ed inventarj;

2.° Per un anno decorso, e quello corrente della contribuzione fondiaria;

3.° Per spese d' ultima malattia, e di seppellimento.

Per un anno di arretrati, e sopra quante possa essere accaduto sopra l' anno corrente dei salarj dei domestici.

12. I privilegi per spese di suggello, ed inventarj, per quelli di ultima malattia, e di seppellimento, e per i salarj dei domestici, non esisteranno sopra gl' immobili, che sussidiariamente, e nel caso d' insufficienza del mobiliare per pagare questi crediti: il loro effetto, nei luoghi in cui essi non fossero punto ammessi, non potrà pregiudicare alle ipoteche anteriori alla pubblicazione della presente.

12. Esiste pure privilegio in favore degli operaj e dei loro cessionarj; ma soltanto fino alla concorrenza dell' eccedente somma esistente al momento dell' alienazione di un immobile, quando quest' eccedente ha per origine le costruzioni, riparazioni, ed altre spese, che gli operaj vi avessero fatte, ed allorchè, prima di cominciare i lavori, sarà stato steso un processo verbale comprovante lo stato del detto immobile, l' utilità di questi lavori, e la loro verificazione fattane due mesi al più tardi dalla loro ultimazione.

Questi processi verbali saranno stesi da periti nominati *ex officio* dal giudice di pace del cantone, in cui è situato l' immobile, ed alla presenza del commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione municipale dello stesso circondario.

13. Il processo verbale, il quale comprova i lavori da eseguirsi, deve essere inscritto avanti principiare le riparazioni, ed il privilegio ha soltanto effetto in forza di questa inscrizione.

Quello di ricevuta de' lavori deve essere egualmente inscritto, onde determinare il *maximum* del credito privilegiato.

CAPO V.

Dell' effetto de' privilegi e delle ipoteche.

14. I creditori aventi privilegio ed ipoteca inscritti sopra un immobile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pagati secondo l' ordine seguente:

1.° I creditori designati nell' art. 11 prima d' ogni altro, e conservando fra essi l' ordine indicato dalla stessa articolo;

2.° Gli operaj, gli appaltatori, ed i loro cessionarj, allorchè si saranno conformati alle disposizioni degli art. 12 e 13 fino alla concorrenza soltanto dell' eccedente somma risultante dalle costruzioni, riparazioni e dai miglioramenti;

3.° I precedenti proprietarj, o gli aventi causa per essi, i di cui diritti saranno stati conservati a norma delle forme indicate dalla presente per quanto resterà loro dovuto sul prezzo, o per gli obblighi che possono equivalervi;

4.° I crediti ipotecarj secondo la priorità delle loro inscrizioni, ed in caso di concorso di varie iscrizioni fatte nello stesso giorno, e d'insufficienza di fondi per pagarne integralmente la causa per contribuzione fra i creditori che li avessero richiesti.

Il tutto senza pregiudizio del diritto che hanno i creditori verso le persone defunte, e verso i legatarj di domandare la distinzione ed il riparto de' beni a norma delle leggi.

15. La vendita tanto volontaria, quanto forzata dell'immobile gravato non rende punto esigibili i capitali alienati, nè gli altri crediti non scaduti.

In conseguenza il compratore e l'aggiudicatario godranno de' medesimi termini, che avevano i precedenti proprietarj dell' immobile, per pagare le obbligazioni ed i debiti ipotecarj inscritti.

CAPO VI.

Del modo dell'inscrizione de' privilegi e delle ipoteche.

16. Le inscrizioni si faranno all'ufficio della conservazione delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni che il creditore vuole vincolare coll'ipoteca e col privilegio.

Se l'inscrizione dello stesso credito è stata fatta in varj uffizj, l'ipoteca non ha luogo sopra i beni situati nei loro rispettivi circondarj, se non che dal giorno in cui vi è stata effettuata l'inscrizione.

17. A quest'effetto il creditore presenta, o fa presentare da un terzo l'originale in forma di breve, o una copia autentica di tutte le ipoteche, oltre quelle legali, e vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche estendersi a piede della copia del documento: esse contengono,

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, e l'elezione

da esso fatto di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio.

2.° Il nome, cognomo, domicilio del debitore, la sua professione, o un' indicazione individuale e speciale fatta in modo, che il conservatore delle ipoteche possa in ogni caso nonoscere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca.

3.° La data del titolo, od in mancanza di questo l'epoca in cui l'ipoteca ha presa origine;

4.° L'importo de' capitali, ed accessorj, e l'epoca in cui sono esigibili.

5.° L'indicazione della qualità e situazione de' beni, sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest' ultima disposizione non è necessaria nei casi d'ipoteche legali o giudiziali; le loro inscrizioni sono fatte senza che abbisogni la designazione de' beni gravati.

Le inscrizioni da farsi sui beni di un defunto potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto.

Il richiedente sarà tenuto a dichiarare la somma in numerario, alla quale fa ammontare le rendite, e le mutue obbligazioni per le quali egli s' inscrive.

18. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nelle note, e rimette al richiedante tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piede delle quali certifica di aver eseguita l'inserizione.

19. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi ha diritto di essere, rapporto ad essi, classificato per due anni di arretrati nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale.

20. E' in facoltà di quello, che ha ottenuto un'inserizione, come pure dei suoi rappresentanti o cessionarj, di cangiare col mezzo di dichiarazione sul registro delle ipoteche il domicilio da lui eletto, coll'obbligo di eleggerne ed indicarne un altro nello stesso circondario.

Le azioni alle quali le inserizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente con citazione loro fatta personalmente, o all'ultimo loro domicilio eletto sul registro, e ciò si osserverà, non ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

21. Qualunque diritto d'ipoteca legale o convenzionale,

1.° In favore della nazione sopra gli agenti di pubblico denaro, per ragione della loro gestione, e sopra i loro cauzionarj riguardo ai beni che servono di cauzione;

2.° In favore de' minori, degli interdetti ed assenti, sopra i loro tutori, curatori, ed amministratori, anche per ragione della loro gestione;

3.° Degli sposi per ragione delle loro convenzioni, e dei loro diritti matrimoniali eventuali, che non saranno ancora nè aperti, nè determinati;

Sarà, malgrado le disposizioni dell' art. 17, inscritto dietro la semplice presentazione di due note contenenti,

1.° Il nome cognome, professione e domicilio del richiedente, e il domicilio, che da lui, o per lui verrà eletto nel circondario dell' ufficio, ove sarà richiesta l' inscrizione;

2.° Il nome, cognome, professione, e domicilio del debitore, od una precisa indicazione, come viene indicata dall' art. 17.

3.° La natura dei diritti da conservarsi, e l' epoca in cui essi hanno presa origine, senza essere obbligato di determinarne l' importo.

Queste iscrizioni saranno ricevute senza alcuna anticipazione dei salarj del conservatore, o salvo il suo regresso contro il gravato.

22. I commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni centrali di dipartimento richiederanno *ex officio* le inscrizioni indefinite sopra i pubblici agenti, e sopra i loro cauzionarj riguardo ai beni che servono di cauzione.

Circa le inscrizioni sopra i tutori e curatori, il tutore surrogato, ed i parenti od amici, che concorreranno alla nomina, sono tenuti, ciascuno individualmente, e sotto la loro solidaria risponsabilità, di richiederla, o di far in modo ch'esso vengano fatte in tempo utile e per cura di uno di essi.

Quelle in favore degli sposi minori per ragione delle loro convenzioni o diritti matrimoniali, saranno richieste dai padri, madre, e tutore, sotto le di cui autorità i minori contrarranno matrimonio, sotto pena pure a questi di essere risponsabili del pregiudizio che ne risulterà.

In caso di dilazione le inscrizioni menzionate nel presente articolo saranno richie-

ste dal commissario del direttorio esecutivo presso le amministrazioni municipali.

23. Le inscrizioni conservano l' ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni, e datare dal giorno della loro data: il loro effetto cessa, se queste inscrizioni non siano state rinnovate prima della scadenza di questo termine.

Nondimeno il loro effetto sussiste, cioè, sopra i pubblici e privati agenti, menzionati nell'art. 21, e sopra le cauzioni dei pubblici agenti, fino alla definitiva liquidazione dei conti, e sei mesi al di là, e sopra gli sposi per ogni loro diritto e convenzione matrimoniale, sia determinati, sia eventuali, durante tutto il tempo del matrimonio, ed un anno dopo.

24. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stata stipulazione contraria.

I tutori e curatori dei minori, degli interdetti e degli assenti, possono presentare nel conto della loro amministrazione le spese ch'essi avranno fatte all'effetto di conservare le ipoteche indefinite degli amministrati.

CAPO VII.

Della cancellazione delle inscrizioni.

25 Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate, o in vigore di una sentenza pronunciata in ultima istanza.

Nell'uno e nell'altro caso coloro che ne richiedono la cancellazione, sono tenuti a deporre all'ufficio del conservatore delle ipoteche copia dell'atto autentico contenente il consenso, o copia della sentenza.

TITOLO II.

Del modo di render libere le proprietà dai privilegj, e dalle ipoteche.

26. I contratti, che trasferiscono la proprietà degl'immobili, e dei diritti suscettibili d'ipoteca, deggiono essere trascritti sopra i registri dell'uffizio della conservazione delle ipoteche, nel di cui circondario i beni sono situati.

Fin qui essi non possono essere opposti

a' terzi possessori, i quali avranno contrattato col venditore, e che si saranno conformati alla disposizione della presente.

27. Il conservatore delle ipoteche certifica appiedi della copia ch'egli dà all'acquirente, la trascrizione che ne ha fatta.

28. La trascrizione prescritta dall'art. 26 trasmette all'acquirente i diritti che il venditore aveva sulla cosa venduta, ma con i medesimi debiti ed ipoteche, di cui era gravata.

29. Allorchè il titolo di mutazione comprova, che il precedente proprietario o gli aventi causa per esso sono creditori della totalità, o di una parte del prezzo, sia di mutue obbligazioni che ne tengono luogo, la trascrizione mantiene a questi il diritto di preferenza sopra i beni alienati; perciò il conservatore delle ipoteche fa iscrizione sopra i suoi registri de'crediti non ancora inscritti, che ne risultassero, senza pregiudizio nondimeno del privilegio accordato dall'art. 12.

30. Se il prezzo espresso nel contratto è insufficiente per pagare tutte le obbligazioni ed ipoteche, l'acquirente, affine di dispen-

sarsi di pagarne l'integrità, e di garantirsi dall'effetto de' procedimenti autorizzati dall' art. 14, è tenuto a notificare, d'entro il mese della trascrizione dell'atto di motazione, a' creditori col domicilio da essi eletto,

1.° Il suo contratto d'acquisizione;

2.° Il certificato di trascrizione da lui richiesto;

3.° Lo stato de' debiti e pesi ipotecarj, di cui la proprietà è gravata, con dichiarazione, ch'egli pagherà immantinente quelle scadute e quelle da scadere ne' medesimi termini e nel modo istesso col quale esse sono state costituite, ma il tutto fino alla concorrenza soltanto del prezzo stipulato nel suo contratto.

31. Allorchè il nuovo proprietario ha fatta questa notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore, i di cui titoli sono inscritti, può chiedere che l'immobile sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni, sotto condizione, 1.° di significare tale richiesta al nuovo proprietario entro il mese dopo la notificazione fattagli. 2.° di obbligarsi di accrescere o di far accrescere il prezzo di un ventesimo al di sopra di quello stipulato nel contratto.

Questa notificazione verrà fatta tanto al venditore, quanto all' acquirente col mezzo d' una citazione, il di cui originale, come pure le copie saranno sottoscritte dal creditore, o dal suo procuratore, il quale in tal caso è obbligato di dar copia della sua procura, il tutto sotto pena di nullità.

32. Omettendo il creditore di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell' immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, e l' acquirente pagando il detto prezzo ai creditori, che saranno nel grado d' essere soddisfatti, resta liberato in conseguenza da ogni peso ed ipoteca.

33. In caso d' una vendita all' incanto, la stessa si eseguirà nelle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza o del creditore, che l' avrà richiesta, o del nuovo proprietario. Il petente esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, e la somma maggiore che il creditore si è obbligato di accrescere o di far accrescere.

34. L' aggiudicatario è tenuto, oltre al prezzo della sua aggiudicazione, di restituire all' acquirente, cui fu tolto il possesso, le

spese

spese ed i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

35. L'acquirente, il quale preferisse di pagare tutt'i crediti, ha il suo regresso contro il venditore per il rimborso di quanto avrà pagato, o dovrà pagare al dissopra del prezzo stipulato nel contratto di vendita, e per gl'interessi di questo eccedente, a datare dal giorno de' pagamenti.

36. Le istanze autorizzate dagli art. 30, 31, 32 e 33 non pregiudicano in cosa veruna all'azione personale, che i creditori non rimborsati conservano contro i venditori.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle ipoteche, ai privilegi, alle mutazioni del passato, ed alle alienazioni delle rendite costituite.

37. I diritti d'ipoteca o di privilegio esistenti al tempo della pubblicazione della presente, i quali non fossero ancora stati

inscritti in esecuzione, e nelle forme delle legge del 9 messidoro anno 3, lo saranno per ultimo termine entro tre mesi susseguivi alla detta pubblicazione.

38. Le inscrizioni diggià fatte, come pure quelle che saranno fatte nel detto termine, conserveranno ai creditori la loro ipoteca o privilegio, ed il rango che veniva loro assegnato dalle leggi anteriori.

39. Le ipoteche che non saranno state inscritte prima del termine dei tre mesi, non avranno effetto che dal giorno dell' inscrizione, che ne sarà posteriormente richiesta.

Nello stesso caso i privilegi degenereranno in semplice ipoteca, e non avranno rango che dal giorno della loro inscrizione.

40. Per richiedere l' inscrizione de' diritti anteriori alla presente, il creditore od il terzo per esso non sarà obbligato di presentare la copia del titolo del suo credito.

L' inscrizione verrà fatta dietro la semplice presentazione di due note, contenenti le indicazioni prescritte dagli art. 17 e 21.

Quelle da farsi sopra li beni d'una persona defunta, potranno esserle dietro la semplice denominazione del defunto.

Il richiedente sarà tenuto a dichiarare la somma in numerario, cui egli fa ammontare le rendite e le mutue obbligazioni per le quali egli inscrive.

41. Circa le inscrizioni in favore de' minori, interdetti ed assenti sopra i loro tutori, curatori ed amministratori, esse saranno fatte ad istanza del tutore o curatore surrogato, sotto pena d'esser risponsabile del pregiudizio che risulterà dalla mancanza o ritardo d'inscrizione. In mancanza di tutore surrogato i parenti od amici, che avranno concorso alla nomina del tutore o curatore, ciascheduno individualmente e sotto la loro risponsabilità solidaria, saranno tenuti a richiedere le medesime inscrizioni, o di far in modo che queste siano fatte in tempo utile ad istanza d'uno di essi.

Quelle degli sposi ancora minori per causa delle loro convenzioni e diritti matrimoniali saranno fatti ad istanza delli padre, madre o tutore, sotto la di cui autorizzazione il matrimonio sarà stato effettuato. In mancanza di tutore o curatore surrogato, ed in caso di premorienza dei detti padre, madre, o tutore, sotto la di cui autorizzazione il ma-

trimonio sarà stato effettuato, le inscrizioni saranno fatte ed istanza de' parenti ed amici che hanno concorso alla tutela o curatela, sotto pena per cadauno dai sopra nominati d'essere solidariamente risponsale d' ogni pregiudizio.

Se le inscrizioni menzionate nel presente articolo non sono state richieste entro i due mesi dalla pubblicazione della presente dalle persone incaricate di ciò fare, esse lo saranno dal commissario del direttorio esecutivo presso le amministrazioni municipali.

42. Le inscrizioni per i diritti di ipoteca o privilegio acquistati prima della promulgazione della presente sopra le rendite fondiarie, e le mutue obbligazioni di queste specie, dichiarate redimibili dalle leggi, saranno fatte, cioè:

Sopra le rendite fondiarie e le mutue obbligazioni reali all' uffizio delle ipoteche, nel di cui circondario sono situati gl' immobili, sopra i quali esse sono state create;

E sopra le rendite costituite, all' uffizio dell' ultimo domicilio del creditore delle dette rendite.

43. Nei luoghi, in cui l'ipoteca generale fosse ammessa dalle leggi anteriori, e non fosse stata circoscritta dalle convenzioni delle parti, le inscrizioni diggià fatte, e quelle che avranno luogo nel termine prescritto dall' art. 37 per ogni credito anteriore alla pubblicazione della presente, ne conservano il rango sopra li beni presenti, e futuri del debitore, situati nel circondario dell' uffizio, ove le medesime saranno state richieste, senza che il creditore sia obbligato di designare la natura, nè la situazione degl' immobili.

44. I possessori d' immobili, che non avranno ancora adempite le formalità prescritte dalle leggi e dagli statuti anteriori affine di consolidare le loro proprietà, e di render liberi i carichi e le ipoteche, vi supplirano col mezzo della trascrizione dell' atto di mutazione.

I depositi degli atti di spropriazione diggià fatti nelle forme prescritte dall' art. 105 della legge delli 9 messidoro anno 3, terranno luogo di questa trascrizione.

45. Onde rendere libere le ipoteche, ed i privilegi che esisteranno in vigore delle

antiche leggi sopra le rendite fondiarie; sulle mutue obbligazioni reali dichiarate redimibili, come pure sulle rendite costituite, i nuovi possessori faranno trascrivere i loro titoli, cioè: per le rendite fondiarie e le mutue obbligazioni reali, all' uffizio delle ipoteche, nel di cui circondario sono situati gl' immobili, sopra i quali essa sono state create; e circa le rendite costituite, all'uffizio dell' attuale domicilio del precedente proprietario,

46. Ogni mutazione anteriore alla pubblicazione della presente, i di cui atti saranno stati deposti prima della detta pubblicazione, o trascritta entro i tre mesi seguenti, resterà libera solamente dai carichi, e dalle ipoteche non inscritte nel registro delle conservazione prima della scadenza dei detti tre mesi.

47. Se le trascrizione delle mutazioni menzionate negli art. 44 e 46 è fatte soltanto dopo la scadenza dei tre mesi susseguentivi alla pubblicazione della presente, l' immobile, che ne è l' oggetto, resta gravato dei carichi e delle ipoteche consentite dai precedenti proprietarj prima della

loro spropriazione, e che fossero inscritte prima della detta trascrizione.

Riguardo alle rendite costituite, esse restano gravate di quelli dei detti carichi, ed ipoteche inscritte nei diversi uffizj, in cui i precedenti proprietarj, sopra i quali esse non saranno state rese libere, avranno avuto il loro domicilio.

48. Nel caso d' insufficienza del prezzo della vendita per il pagamento integrale dei carichi e delle ipoteche, l' acquirente può far uso della facoltà accordata dall'art. 30, salvo ai creditori e richiedere, se tale è la loro volontà, l'aggiudicazione agl' incanti, a norme dell' art. 31.

49. Non viene fatta innovazione alcuna, per le mutazioni anteriori alla presente, alle leggi, ed agli statuti che avessero potuto obbligare il nuovo proprietario alla presentazione ed al pagamento del suo prezzo, nè ai diritti ed alle azioni dei creditori, sia per esigerlo, sia per mantenere il loro diritto sull' immobile passato nelle mani del terzo possessore.

50. Nel caso in cui le mutazioni di rendite costituite non avessero luogo che po-

steriormente alla pubblicazione della presente, il nuovo possessore sarà tenuto alle ipoteche inscritte nel termine prescritto dall' art. 37 tanto sull' ultimo proprietario, quanto sopra quelli anteriori, nei diversi uffizj, in cui avranno avuto il loro domicilio, e che si troveranno ancora sussistenti sopra le dette rendite all' epoca della trascrizione dell' atto di mutazione.

TITOLO IV.

Della pubblicità de' registri, e degli uffizj della conservazione delle ipoteche.

51. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare, a tutti coloro che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e quella delle inscrizioni che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.

52. Sono risponsabili per i danni risultanti,

1.° Da' mancanza di menzione nei loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione e delle inscrizioni richieste al loro ufficio;

2.° Dall' ommissione sopra i certificati, che saranno loro richiesti da uno o più inscrizioni esistenti, eccetto che in questo ultimo caso l'errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili.

53. La stabile in ordine al quale il conservatore avesse ommesso ne' suoi certificati di riferire uno o più de' pesi inscritti, rimane, salva la responsabilità del conservatore, libero da tali pesi nel nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

Il conservatore sarà surrogato di diritto alle azioni che i creditori, quali fosse stato egli obbligato di pagare, avessero contro il debitore originario.

54. I conservatori delle ipoteche non possono in verun caso ricusare o ritardare le trascrizioni degli atti di mutazione, le in-

scrizioni o il rilascio de' certificati che loro sono richiesti inerentemente alle leggi, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi delle parti.

55. Sarà immediatamente stabilita l'organizzazione dell' uffizio generale, e degli uffizj particolari della confermazione delle ipoteche; fino a quest' epoca il servizio sarà provvisoriamente continuato, a norma delle disposizioni della presente, da quelli attualmente stabiliti in esecuzione della legge del 9 messidoro anno 3, ed inerentemente a quanto ella prescrive a questo riguardo.

56. Le due leggi del 9 messidoro anno 3 relative al regime ipotecario, ed alle dichiarazioni fondiarie, unitamente a tutte le leggi e statuti anteriori sopra le costituzioni delle ipoteche, e sopra i mezzi di consumare e consolidare le alienazioni degl'immobili, e di renderne libere le ipoteche, vengono abrogate.

57. La presente sarà stampata e trasmessa dalle amministrazioni centrali di dipartimento a quelle municipali le quali la faranno pubblicare ed affigere nei loro rispettivi circondarj.

58. Verranno immediatamente, in vigore di una legge particolare, determinate le modificazioni, di cui la presente è suscettibile per la sua esecuzione nelle Colonie.

59. La presente risoluzione sarà stampata.

Del 16 piovoso anno 7. — *Legge, la quale proroga il termine fissato per l'inscrizione del diritto d'ipoteca ec.* (B. 256. — n. 2422).

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, la quale precede la seguente risoluzione, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 14 piovoso.

Il consiglio de' cinquecento, considerando che l'esecuzione della legge relativa alle ipoteche ha provate alcune difficoltà, e che sta scadendo il termine accordato dalla detta legge per l'inscrizione de' diritti d'ipoteca o di privilegio, e per la trascrizione delle mutazioni anteriori alla promulgazione,

Dichiara, che vi ha urgenza.

Dopo di aver dichiarata l'urgenza, il consiglio de' cinqoecento prende la seguente risoluzione:

Art. 1. I termini accordati dagli art. 37 e 47 del titolo 3 della legge degli 11 scorso brumale per l'inscrizione de' diritti d'ipoteca o di privilegio, e per la trascrizione delle mutazioni anteriori alla sua pubblicazione sono prorogati; le dette inscrizioni e trascrizioni potranno essere fatte entro i due mesi susseguenti alla pubblicazione della presente.

2. La presente legge sarà stampata per ordine delle amministrazioni centrali di dipartimento, ed affissa in tutti i comuni della repubblica.

3. La presente risoluzione sarà stampata.

Delli 9 ventoso anno 7. — *Legge relativa alla riscossione de' diritti d'ipoteca.* (B. 261 n. 2572.)

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, la quale precede la seguente risoluzione, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 7 ventoso.

Il consiglio de' cinquecento, considerando che fa d'uopo far cessare i disordini, che regnano nell'attuale riscossione de' diritti d'ipoteca,

Dichiara che vi ha urgenza.

Dopo di aver dichiarata l'urgenza, il consiglio prende la seguente risoluzione.

Art. 1. Non verranno riscossi sopra l'inscrizione de' crediti ipotecarj, e sopra la transcrizione degli atti di mutazione delle proprietà immobiliari altri diritti, che quelli stabiliti dalla legge delli 9 vendemmiale anno 6. (1)

---

[1] Estratto della legge relativa ai fondi necessarj per le spese generali ordinarie e straordinarie dell'anno 6. *Titolo 4. art. 2. Ipoteche.*

Verrà stabilito in favore del pubblico tesoro, e riscosso dalli ricevitori del circondario:

1. Un diritto proporzionale calcolato in ragione di lir. una per lir. 2000 dell'importo dei crediti ipotecarj anteriori alla definitiva attivazione del regime ipotecario, e la di cui inscrizione sarà richie-

2. Non verrà pagato che un solo diritto d'inscrizione per cadaun credito, qualunque sia d'altronde il numero de' creditori richiedenti, e quello de' debitori gravati.

3. Se vi ha luogo ad inscrizione d'uno stesso credito in varj uffizj, il diritto sarà pagato in totalità nel primo uffizio. Sarà pagato per cadauna delle altre inscrizioni soltanto il semplice salario del conservatore dietro la presentazione della quitanza comprovante il pagamento intiero del diritto all'epoca della prima inscrizione.

In conseguenza verrà rilasciato nel primo uffizio a quegli che pagherà il diritto, indipendentemente dalla quitanza appiedi della nota, tante copie della detta quitanza, quante ne richiederà, mediante un salario di centesimi 25 per cadauna copia; inoltre la carta bollata.

---

ste per ottenerne la conservazione; ed in ragione di lire una per lir. 1000 dell'importo di quelle posteriori;

2. Un altro diritto proporzionale di una e mezza per cento sopra il prezzo integrale delle mutazioni, che i nuovi possessori vorranno render libere dalle ipoteche.

Digitized by Google

4. L'inscrizione de' crediti appartenenti alla rapubblica, agli ospizj civili, ad agli altri pubblici stabilimenti, sarà fatta senza anticipazione del diritto d'ipoteca, e de'salarj de' conservatori.

5. Se l'inscrizione ha luogo senz'anticipazione del diritto e de'salarj, il conservatore sarà obbligato, 1.° di annunciare tanto sui registri, che sulle note da rimettersi al richiedente, che i diritti ed i salarj sono dovuti, 2.° di darne subito avviso al ricevitore della registrazione del circondario.

Il preposto procederà per la riscossione di questi contro i debitori entro le due decadi dopo la data dell'inscrizione.

Le procedure avranno luogo secondo le forme stabilite per la riscossione de' diritti di registrazione.

Si darà conto al conservatore de' salarj riscossi.

6. Se il medesimo atto dà luogo a trascrizione in varj uffizj, il diritto sarà pagato nel modo prescritto qui sopra nell'art. 3 per le inscrizioni.

7. Verranno pagate a titolo di salario ai conservatori provvisorj in forza della legge

degli 11 scorso brumale le somme enunciate nella seguente tariffa;

Cioè:

1.° Per l'iscrizione di ciascun diritto di ipoteca o di privilegio, qualunque sia il numero de' creditori, se la formalità è richiesta dalla stessa nota . . lir. — 50.

2.° Per la trascrizione di ciascun atto di mutazione, o per ogni foglietto di scrittura contenente 25 linee per ogni pagina, e 18 sillabe per ogni linea . . . . » — 25.

3.° Per ciascuna dichiarazione di cangiamento di domicilio . . » — 25.

4.° Per l'inscrizione di ciascuna notificazione de' processi verbali per affissi . . . . . » 1. —

5.° Per ogni cancellazione d'inscrizione . . . . . » — 50.

6.° Per ciascheduno estratto d'inscrizione o certificato che non ne esiste alcuna . . . . . » — 50.

7.° Finalmente per le copie collazionate degli atti deposti o tra-

scritti

scritti negli uffizj delle ipoteche, per cadaun foglietto di scrittura di 25 linee per ogni pagina, e di 18 sillabe per ogni linea. . » — 25.

8. I conservatori provvisorj, i quali riscuoteranno maggiori diritti o salarj di quelli fissati dal precedente articolo, saranno riguardati quali concussionarj e puniti come tali.

9. I conservatori e gl'impiegati attualmente negli uffizj della conservazione delle ipoteche, saranno tenuti ad adempire le funzioni alle quali sono rispettivamente applicati, fino all' attivazione effettiva dei loro successori.

10. I contravventori alle disposizioni dell'articolo precedente, che porranno ostacolo all'esecuzione delle leggi sia per cagione di assenza, dimissione, rifiuto o ritardo nell'esercizio delle loro funzioni o di vizio nelle loro operazioni, saranno risponsabili civilmente e personalmente verso i cittadini de' torti che ne risultassero, non che dei danni ed interessi.

11. Si procederà contro di loro per le cause indicate nell'articolo precedente da-

vanti i tribunali di polizia correzionale; i quali potranno condannarli ad una multa non maggiore di lir. 1000, e ad una prigionia che non potrà eccedere i due anni.

12. Tutte le disposizioni delle leggi anteriori, contrarie alla presente, sono e restano rivocate.

13. La presente risoluzione sarà stampata.

Del 21. ventoso anno 7. — *Legge relativa all' organizzazione della conservazione delle ipoteche* (B. 266, n. 2627).

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d' urgenza, la quale precede la risoluzione seguente, approva l'atto d' urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza e della risoluzione delli 7 ventoso.

Il consiglio de' cinquecento, considerando che fa d' uopo il provvedere all' organizzazione definitiva della conservazione delle ipoteche,

Dichiara, che vi ha urgenza.

Il consiglio, dopo di aver dichiarata l'urgenza, prende la seguente risoluzione:

TITOLO PRIMO.

Della conservazione delle ipoteche.

CAPO PRIMO.

Disposizione generale.

Art. 1. La conservazione delle ipoteche è rimessa all'agenzia nazionale della registrazione; essa ne affiderà l'esecuzione ai ricevitori della registrazione nei luoghi, e secondo le forme che sono qui sotto determinate.

CAPO II.

Stabilimento degli uffizj delle ipoteche.

2. Vi sarà un uffizio delle conservazione delle ipoteche per ogni circondario di tribunale di polizia correzionale, e sarà collocato nel comune ove risiede il tribunale.

Se nello stesso circondario il tribunale civile, ed il tribunale di polizia correzio-

nale risiedono in due diversi comuni, l'uffizio verrà collocato nel comune in cui risiederà il tribunale civile.

CAPO III.

Dell' instituzione degli agenti delle ipoteche, e delle loro funzioni.

3. I preposti dell'agenzia della conservazione delle ipoteche saranno incaricati, 1.° dell' esecuzione delle formalità civili prescritte per la conservazione delle ipoteche, e per la consolidazione delle mutazioni delle proprietà immobiliari; 2.° della riscossione dei diritti stabiliti a favore del pubblico tesoro sopra cadauna di queste formalità.

4. Prima d'entrare in esercizio, ogni preposto farà registrare la sua commissione alla cancelleria del tribunale civile di dipartimento; egli vi presterà il giuramento prescritto dalla legge delli 19 frattidoro anno 5, e quello di adempire con fedeltà ed esattezza le funzioni che gli sono affidate.

CAPO IV.

Delle cauzioni da somministrarsi dai preposti alle ipoteche.

5. Il preposto darà inoltre una cauzione in immobili. Egli sarà pagato per la registrazione della detta cauzione al diritto fisso di una lira.

La cauzione sarà ricevuta dal tribunale civile, nel di cui circondario sono situati i beni del cauzionante, contraddittoriamente col commissario del direttorio esecutivo presso lo stesso tribunale.

6. Il preposto sarà obbligato di far ricevere la sua cauzione, e di giustificarne all' agenzia nazionale la validità entro il mese dalla registrazione della sua commissione; egli deporrà entro lo stesso termine una copia dell' accettazione della cauzione presso la cancelleria del tribunale civile, nel di cui circondario egli adempirà le sue funzioni.

7. L' inscrizione della cauzione sarà fatta ad istanza ed a spese del preposto.

Essa sussisterà in tutta la durata della sua risponsabilità, senz'aver bisogno di essere rinnovata.

8. La cauzione qui sopra menzionata resta specialmente ed esclusivamente vincolata alla risponsabilità del preposto alla conservazione delle ipeteche per gli errori e le omissioni, di cui la legge la rende garante verso i cittadini.

Questa vincolazione sussisterà in tutta la durata delle sue funzioni, e dieci anni dopo; spirato il qual termine, i beni che servono di cauzione, saranno liberati di pieno diritto da ogni azione di regresso, che non fosse stata intentata in quest'intervallo.

9. I preposti alla conservazione delle ipoteche avranno il loro domicilio nell'uffizio, in cui esercitano le loro funzioni, per le azioni, alle quali la loro risponsabilità potesse dar luogo.

Questo domicilio loro compete di diritto e per tutto il tempo che durerà la risponsabilità de' preposti; ogni procedura a questo riguardo potrà ivi essere intentata contro de' medesimi, quand' anche non fossero più in attività, o contro gli aventi causa per essi

10. Il passaggio da un uffizio ad un altro non produrrà punto l'obbligazione d'una nuova cauzione; quella diggià sommministrata sussisterà per il nuovo uffizio, salvo a supplirvi, se vi ha luogo.

11. La cauzione sarà,

Di lir. 20,000 per una popolazione di 50,000 individui, ed al disopra;

Di lir. 30,000 per una popolazione di 50,000 a 100,000 individui;

Di lir. 40,000 per una popolazione di 100,000 a 150,000 individui;

Di lir. 50,000 per una popolazione di 150,000 a 200,000 individui;

E di lir. 100,000 per il comune di Parigi.

CAPO V.

Dell' impedimento dei preposti, e della vacanza degli uffizj.

12. In caso di assenza, od impedimento d'un preposto, egli verrà supplito dal verificatore od ispettore della registrazione nel dipartimento, oppure in loro mancanza dal soprannumerario più anziano dell' uffizio.

Il preposto sarà sempre risponsabile di quest' amministrazione, salvo il suo regresso contro quelli che l'avranno rimpiazzato.

13. Se vi ha vacanza d'un ufficio in causa di morte, od altrimenti, eccettuato il caso di dimissione, vi supplirà provvisoriamente il verificatore, o l'ispettore della registrazione, oppure in loro mancanza il più anziano soprannumerario dell' uffizio.

Essi saranno risponsabili della loro amministrazione. L'agenzia provvederà subito al posto vacante.

14. Verno preposto dimissionario potrà abbandonare le sue funzioni prima della installazione del suo successore, sotto pena d' essere risponsabile di tutt' i danni ed interessi ai quali la vacanza momentanea dell' uffizio potesse dar luogo.

CAPO VI.

Degli appuntamenti dei preposti alle ipoteche.

15. Gli appuntamenti dei preposti alla conservazione delle ipoteche sono regolati come segue:

1.° Essi avranno sopra l'introito dei diritti d'ipoteca, unitamente agli altri introiti, di cui sono incaricati, le rimesse accordate sopra i diritti di registrazione, ed altri, dalla tariffa prescritta nell'art. 9. della legge del 14 agosto 1793;

2.° Verranno loro pagate dai richiedenti per gli atti che rilascieranno, oltre la carta bollata, le somme enunciate nella seguente tariffa:

Cioè:

1.° Per l'inscrizione di cadaun diritto d'ipoteca, o di privilegio, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità è richiesta dalla nota medesima	Lir.	— 50 cent.
2.° Per la trascrizione di cadaun atto di mutazione per ogni foglietto di scrittura, contenente 25 linee per ogni pagina, e 18 sillaba per ogni linea	«	— 25 «
3.° Per ogni dichiarazione di cangiamento di domicilio	«	— 25 «

4.° Per l'inscrizione di cadauna notificazione di processi verbali per affissi . . . Lir. 1 — «

5.° Per ogni cancellazione d'inscrizione . . . . . « — 50 «

6.° Per cadauno estratto d'inscrizione, o certificato, che non ve n'esiste alcuna . « — 50 «

7.° Per le copie collazionate degli atti deposti o trascritti negli uffizj delle ipoteche, per ciascun foglietto di scrittura contenente 25 linee per ogni pagina, e 18 sillabe per ogni linea . . . . « — 25 «

CAPO VII.

Dei registri destinati a ricevere gli atti del nuovo regime ipotecario.

16. I registri destinati a ricevere gli atti del nuovo regime ipotecario saranno in carta bollata; i preposti li faranno notare, e contrassegnare in ogni foglio dal presidente dell'amministrazione municipale del luogo.

Questa formalità sarà adempita entro i tre giorni della presentazione dei registri, e senza spesa alcuna.

17. Gli atti saranno datati e consegnati di seguito, senza lacuna, e giorno per giorno, e saranno numerizzati secondo il grado ch' essi tengono nel registro; e sottoscritti dal preposto.

18. Oltre i registri menzionati nell' art. 16, i preposti terranno un registro in carta semplice, sul quale saranno notati per estratto, e di mano in mano che vi si faranno degli atti, sotto il nome di ciaschedun gravato, ed al sito destinatogli, le iscrizioni a suo carico, le trascrizioni, le cancellazioni, e gli altri atti, che lo concernono, come pure l' indicazione dei registri sopra il quale caduno di questi atti sarà notato, ed i numeri sotto i quali essi vi saranno consegnati.

TITOLO II.

Della riscossione dei diritti d' ipoteca.

CAPO PRIMO

Dello stabilimento dei diritti d' ipoteca.

19. Verrà riscosso a favore del pubblico tesoro, a norma dell' art. 62 del tit. 4 della legge delli 9 vendemmiale anno 6, un diritto sopra l' iscrizione dei crediti ipotecarj, e sopra la trascrizione degli atti producenti mutazioni di proprietà immobiliari.

CAPO II.

Del diritto d' inscrizione.

20. Il diritto sopra l' iscrizione dei crediti ipotecarj sarà 1.° di una lira per lir. 2000 di capitale di ciascun credito ipotecario anteriore alla promulgazione della legge degli 11 scorso brumale; 2.° di una lira per lir.

1000 di capitale dei crediti posteriori alla detta epoca.

21. Verrà pagato un solo diritto d'inscrizione per cadaun credito, qualunque siano d'altronde il numero dei creditori richiedenti, e quello dei debitori gravati.

22. Se vi ha luogo ad inscrizione di un stesso credito in varj uffizj, il diritto verrà pagato in totalità nel primo uffizio; non si pagherà per cadauna delle altre inscrizioni se non che il semplice salario del preposto dietro la presentazione della quitanza comprovante il pagamento totale del diritto all'epoca della prima inscrizione.

In conseguenza il preposto nel primo uffizio sarà obbligato di rilasciare a quegli, che pagherà il diritto, indipendentemente dalla quitanza appiedi della nota d'inscrizione, altrettante copie della detta quitanza quante glieno saranno richieste.

Si pagheranno al preposto centesimi 20 per ogni copia, oltre la carta bollata.

23. L'inscrizione dei crediti appartenenti alla repubblica, agli ospizj civili, e ad agli altri pubblici stabilimenti, verrà fatta senza anticipazione del diritto d'ipoteca, e dei salarj dei preposti.

24. Ogni volta che l'inscrizione avrà luogo senz'anticipazione del diritto e dei salarj, il preposto sarà obbligato, 1.° di enunciare tanto sopra i registri, quanto sopra la nota da rimettersi al richiedente, che i diritti ed i salarj sono dovuti; 2.° di procedere per la riscossione di questi contro i debitori entro le due decadi dopo la data dell'inscrizione.

Le procedure avranno luogo secondo le forme stabilite per la riscossione dei diritti di registrazione.

CAPO III.

Del diritto di trascrizione.

25. Il diritto sopra la trascrizione degli atti producente mutazione di proprietà immobiliari sarà di uno e mezzo per cento del prezzo integrale delle dette mutazioni, a norma di quanto sarà stato regolato alla registrazione.

26. Se il medesimo atto dà luogo a trascrizione in varj uffizj, il diritto sarà pagato, come viene prescritto qui sopra nell'art. 22 per le inscrizioni.

27. Eccettuati i casi pronunziati dalla presente legge, e da quella degli 11 scorso brumale, i diritti e salarj dovuti per le formalità ipotecarie saranno pagati anticipatamente dai richiedenti.

I preposti ne spediranno quitanza appiedi degli atti e certificati da' essi rimessi e rilasciati; cadauna somma vi sarà menzionata separatamente, ed in disteso.

TITOLO III.

CAPO PRIMO.

Disposizione generale.

28. Le disposizioni della legge del 9 messidoro anno 3 relative al regime ipotecario, provvisoriamente conservate in vigore dell' art. 55 della legge degli 11 scorso brumale, sono e restano rivocate.

CAPO II.

Della soppressione della conservazione generale.

29. La conservazione generale delle ipoteche, creata dalla detta legge, resta defi-

nitivamente soppressa: immediatamente dopo la promulgazione della presente il conservatore delle ipoteche cesserà da ogni funzione; egli sarà tenuto di evacuare entro il termine di un mese le cose nazionali, il di cui uso gli era stato accordato.

30. Entro i tre giorni dalla detta promulgazione il commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione centrale del dipartimento della Senna verificherà i registri della conservazione generale delle ipoteche, e ne stenderà l'inventario, come pure degli altri titoli e carte che potessero trovarsi, concernenti le ipoteche.

31. Le operazioni prescritte dal precedente articolo avranno luogo alla presenza de' due agenti a ciò destinati dall'agenzia nazionale della registrazione e del conservatore generale, o di questi debitamente chiamato.

32. Il commissario del direttorio esecutivo gl' interpellerà a sottoscrivere con lui appiedi dell' inventario; ed in caso di rifiuto per parte loro, ne sarà fatta menzione.

33. I registri, i titoli e le carte in tal modo verificati ed inventariati, saranno rimessi ai due

due agenti commissarj, per essere unitamente all' inventario deposti all'ufficio dell' agenzia nazionale della registrazione, ed il conservatore generale ne sarà bene e validamente liberato.

CAPO III.

Della soppressione de' conservatori particolari delle ipoteche.

34. Entro i tre giorni da quello in cui saranno posti in attività, i preposti alla conservazione delle ipoteche stabiliti in virtù della presente ne faranno fare la notificazione, ciascuno nel suo circondario, agli antichi conservatori, i quali saranno obbligati di cessare immantinenti dalle loro funzioni.

35. Nel medesimo termine i preposti faranno fare la stessa notificazione a' commissarj del direttorio esecutivo presso le municipalità de' luoghi in cui esistono offizj delle ipoteche provvisoriamente conservati.

36. I commissarj del direttorio esecutivo si trasferiranno nel giorno della notificazione a' detti uffizj, vi verificheranno i registri, e

stenderanno l'inventario di questi non che de' titoli e delle carte noncernenti la conservazione delle ipoteche alla presenza dei conservatori soppressi o di questi debitamente chiamati.

I detti conservatori saranno interpellati a sottoscrivere l'inventario, ed in caso di rifiuto per parte loro, ne sarà fatta menzione.

37. I registri, titoli, e carte, verificati ed inventariati, saranno per ordine del commissario del direttorio esecutivo trasportati all'uffizio delle ipoteche del circondario per restare ivi depositi.

Le spese di trasporto saranno a carico dei preposti, i quali daranno al commissario del direttorio esecutivo una ricevuta del deposito, col di cui mezzo egli ne restarà, al pari del precedente conservatore, bene e validamente liberato.

38. Il conservatore generale, ed i conservatori particolari soppressi, ciascuno in ciò che lo concerne, saranno risponsabili di ogni perdita o sottrazione di documenti, che non fossero stati compresi negl'inventarj ordinati dagli art. 30 e 36 della presente.

I medesimi saranno egualmente responsabili dei ritardi e delle opposizioni, che fossero praticati da essi, o dai loro agenti, tanto all'ultimazione dei detti inventarj, quanto al deposito dei documenti inventariati.

39. Verrà collocata in ogni uffizio della conservazione delle ipoteche una tabella divisa in tre colonne.

La prima comprenderà per ordine alfabetico il nome dei comuni del circondario;

La seconda designerà l'antico circondario, di cui questi comuni facevano parte;

La terza indicherà in quale uffizio della nuova organizzazione ipotecaria saranno stati deposti i registri delle inscrizioni e trascrizioni anteriori alla sua attivazione, e relativa a cadaun comune.

Del 17 germile anno 7. — *Legge contenente una nuova prorogazione di termine per l'inscrizione dei titoli di credito, e per la trascrizione degli atti traslativi di proprietà.* (B. 270 — n. 2779).

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, la quale

precede la seguente risoluzione, — approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza e della risoluzione del 14 germile.

Il consiglio dei cinquecento, considerando che stanno scadendo i termini prorogati dalla legge del 16 scorso piovoso per l'inscrizione dei titoli di credito, e per la trascrizione degli atti traslativi di proprietà anteriori alla promulgazione della legge degli 11 precedente brumale, e che necessita di determinare prontamente sopra la proposizione, che è stata fatta di prorogarli di nuovo,

Dichiara, che vi ha urgenza.

Il consiglio, dopo di aver dichiarata l'urgenza, prenda la risoluzione seguente:

Art. 1. I termini stabiliti dagli art. 37 e 47 della legge degli 11 scorso brumale, e prorogati da quella del 16 piovoso, sono di nuovo, e definitivamente prorogati per due mesi, a datare dal giorno dalla scadenza in cadaun dipartimento del termine fissato dalla detta legge del 16 piovoso.

2. La presente risoluzione sarà stampata 5

essa sarà d' altronde stampata di nuovo per ordine delle amministrazioni centrali di dipartimento, ed affissa in tutti i comuni della repubblica.

Delli 6 messidoro anno 7 — *Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie sopra i pubblici agenti, ec.* (B. 290. — N.° 3088.)

Il consiglio degli anziani, adottando i motivi della dichiarazione d' urgenza, la quale precede la seguente risoluzione, approva l'atto d' urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 29 pratile.

Il consiglio dei cinquecento, considerando che fa d'uopo togliere tutte le difficoltà che si oppongono all' esecuzione delle nuove leggi ipotecarie.

Dichiara, che vi ha urgenza.

Il consiglio, dopo di avere dichiarate l'urgenze, prende la seguente risoluzione.

Art. 1. L'inscrizione indefinita, la quale ha per oggetto la conservazione d'un semplice diritto d' ipoteca eventuale senza ore-

dito esistente, non è soggetta al diritto proporzionale stabilito dalle leggi delli 9 vendemmiale anno 6, e 21 ventoso anno 7.

2. Se il diritto eventuale, che ha dato luogo all'inscrizione indefinita, si convertisce in credito reale, il diritto proporzionale è dovuto sopra il capitale del credito.

3. Non può essere richiesta la registrazione di veruna transazione, o quitanza di pagamento del detto credito, se il diritto proporzionale d'inscrizione non sia stato precedentemente pagato.

4. I pubblici agenti, i quali somministrano cauzioni in immobili, sono soggetti all'inscrizione ipotecaria.

5. L'inscrizione ha luogo soltanto fino alla concorrenza del valore della cauzione somministrata, e sopra gl'immobili, che ne sono l'oggetto.

Essa è indefinita.

6. I commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni richiedono *ex-officio* le inscrizioni indefinite sopra i pubblici agenti qui sopra designati, salva l'eccezione risultante dall'art. 7 della legge delli 21 scorso ventoso.

7. I ricevitori della registrazione sopra i luoghi rilasciano dietro quitanza ai commissarj del direttorio esecutivo la carta bollata necessaria per l'estimazione delle note delle inscrizioni ipotecarie che sono incaricati di richiedere.

8. Le disposizioni qui sopra menzionate, come pure quelle delle legge delli 21 ventoso, relativa all' organizzazione delle conservazione delle ipoteche, sono applicabili alle inscrizioni fatte in virtù della legge degli 11 scorso brumale, i di cui diritti e salarj non fossero ancora stati pagati, qualunque sian la natura e la data delle dette inscrizioni.

9. La presente risoluzione sarà stampata.

Delli 16 ventoso anno 9 — *Legge, la quale proroga in favore de' creditori d' individui inscritti sopra la lista degli emigrati il termine accordato per l' inscrizione de' diritti d' ipoteca o di privilegio.* (B. n. . . . .)

In nome del popolo francese, Bonaparte, primo Console, proclama legge delle re-

pubblica il seguente decreto, pronunziato dal corpo legislativo li 16 ventoso anno 9, inerentemente alla proposizione fatta dal governo gli 8 del detto mese, comunicata al tribunato nello stesso giorno.

DECRETO.

Art. 1. I termini accordati dagli art. 37 e 47 del tit. 3 dalla legge degli 11 brumale anno 7, e dalle leggi delli 16 piovoso, e 17 germile stesso anno, per l'inscrizione de' diritti d'ipoteca o di privilegio, saranno prorogati in favore de' creditori ipotecarj d'individui inscritti sopra la lista degli emigrati, ed i di cui beni fossero stati sequestrati.

2. Le dette inscrizioni potranno essere fatte da questi creditori entro i tre mesi, a datare dal giorno, in cui le cancellazione del prevenuto d'emigrazione sarà stata legalmente comprovata.

3. Questo giorno sarà per l'avvenire quello in cui l'individuo cancellato avrà nel dipartimento, o nei dipartimenti, in cui sono situati i beni restituiti, fatta pronunziare dal prefetto la rimozione di sequestro.

4. Affine di fissare, ed assicurare la data dell' ordine, il quale pronunzierà la rimozione di sequestro sarà tenuto in cadauna prefettura un registro in forma autentica, ostensibile al pubblico, in cui verranno inscritti per ordine di date e di numeri senza alcun bianco nè interlinea, nè lacuna, gli ordini, i quali avranno pronunziata la rimozione di sequestro.

5. Allorchè la cancellazione sarà stata pronunziata, e rimosso il sequestro anteriormente alla pubblicazione della presente legge, il termine di tre mesi decorrerà in favore de' creditori ipotecarj degl' individui cancellati, a datare dal giorno della promulgazione della presente legge.

6. Qualunque presentatore di credito specificato nell' art. primo, il quale si sarà fatto inscrivere entro il termine fissato dagli art. 2 e 5, conserverà i suoi diritti alla data de' suoi titoli.

7. Le inscrizioni, che saranno fatte in virtù delle disposizioni qui sopra non potranno pregiudicare ai diritti de' creditori, i quali, essendo presentatori d' un titolo sottoscritto dall' individuo cancellato poste-

riormente alla sua cancellazione, avessero anteriormente alla promulgazione della presente, fatto inscrivere il loro credito nelle forme prescritte dalla legge.

8. Ogni procedura in apropriazione forzata contro gl' individui cancellati, designati nella presente legge, resterà sospesa durante il termine indicato dagli art. 2 e 5 qui sopra.

9. Tutte le vendite ed alienazioni anteriori alla promulgazione della presente, fatte da' detti individui, e che non essendo ancora state trascritte, non lo sarebbero ch' entro il detto termine, saranno libere soltanto dalle obbligazioni e dalle ipoteche non inscritte nei registri della conservazione prima della scadenza de' tre mesi. Egualmente si dirà delle vendite od alienazioni posteriori alla promulgazione della presente, le quali non fossero trascritte che entro i detti tre mesi.

10. Le disposizioni contenute nella presente legge non sono punto applicabili ai crediti degl' individui che fossero stati cancellati, ed i loro sequestri fossero stati rimossi prima degli 11 brumale anno 7, a

meno che gli ordini di cancellazione non siano stati rivocati, ed i sequestri apposti di nuovo dopo quest'epoca.

Del 28 Ventoso anno 12. *Articoli estratti dal Codice Napoleone, relativi ai privilegi, ipoteche, pegni, ed anticresi.*

LIBRO PRIMO.

TITOLO IV.

Degli assenti.

128. Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell'assente, coloro i quali non li possederanno che a titolo d'immissione provvisionale.

TITOLO V.

217. La donna ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

TITOLO X.

457. Il tutore quand' anche sia il padre o la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suoi beni immobili, senza l' autorizzazione d' un consiglio di famiglia.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore, sarà stata comprovata l' insufficienza dei danari, degli effetti *mobiliari*, e delle rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso indicherà gli stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

458 Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest' oggetto, non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l' omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale

deciderà nella camera del consiglio, sentito il regio procuratore.

TITOLO XI.

499 Rigettando la domanda d'interdizione il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni, senza l'assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.

513. Può essere proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere denari a prestito, di riscuotere capitali e di rilasciarne la liberazione, di alienare e di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente che loro è deputato dal tribunale.

LIBRO II.

TITOLO III.

611. L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti per

i quali il fondo è ipotecato: se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all'articolo 1020, al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti*.

LIBRO III.

TITOLO PRIMO.

865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell'eredità, liberi ed esenti da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode dei loro diritti.

871. Il legatario a titolo universale contribuisce unitamente agli eredi, in proporzione della sua parte ereditaria; ma il legatario particolare non è tenuto ai debiti e pesi ereditarj, salva però l'azione ipotecaria sul fondo legato.

TITOLO II.

929. Gl'immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da

ogni debito od ipoteca contratta dal donatario.

939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d'ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione e l'accettazione, non che la notifica dell'accettazione che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguirsi negli ufficj delle ipoteche esistenti nel circondario in cui sono situati i beni.

952. Il diritto di *riversibilità* produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

953. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario; ed il donante avrà, contro i terzi detentori degl' immobili donati, tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario.

958. La revoca a titolo d' ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch' egli abbia potuto imporre sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che fosse stata fatta della copia della domanda di revoca, in margine alla trascrizione ordinata nell'articolo 959.

Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti da computarsi dal giorno della medesima.

1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede cui la legge riserva una quota parte de' beni, sarà tenuto per i debiti e pesi dell' eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e ipotecariamente per il tutto; e sarà tenuto di soddisfare a tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927.

1022. Il legatario a titolo universale sarà tenuto, egualmente che il legatario universale, a soddisfare ai debiti ed a sostenere i pesi

pasi dell'eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente per il tutto.

1017. Gli eredi del testatore, o altri debitori d' un legato, saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno *pro rata* della quota e porzione di cui partecipa nella eredità.

Saranno tenuti per il tutto coll'azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl' immobili dell' eredità di cui saranno detentori.

1020. Se prima o dopo del testamento, la cosa legata è stata ipotecata per un debito dell' eredità, o anche per il debito di un terzo, o se è stata gravata d' un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato, non è tenuto a renderla libera, quando non ne sia stato incaricato dal testatore con una espressa disposizione.

1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno rendersi pubbliche, ad istanza o del gravato o del tutore deputato per l' esecuzione: cioè, quanto ai beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui regi-

stri dell' ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui beni immobili con privilegio, mediante l' inscrizione sui beni affetti dal privilegio.

1070. La mancanza di trascrizione dell' atto contenente la disposizione, potrà dai creditori e dai terzi acquirenti essere opposta, anche ai minori o agl' interdetti; salvo il regresso contro il gravato e contro il tutore nominato per l' esecuzione, e senza che i minori o gl' interdetti possano essere restituiti in intiero contro l' omessa trascrizione, quando anche il gravato ed il tutore non fossero solvibili.

1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita o scusata per la notizia che in qualunque altro modo i creditori o i terzi acquirenti potessero avere avuto della disposizione.

1072. I donatarj, legatarj o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure i loro donatarj, legatarj od eredi, non potranno in alcun caso opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione o d' inscrizione.

TITOLO III.

1220. L' obbligazione che è suscettibile di divisione, debb' eseguirsi fra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo che per le porzioni loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore,

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2.° Quando sia dovuto un determinato corpo;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell'adempimento dell' obbligazione;

5.° Quando risulti o dalla natura dell'ob-

bligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essera stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ed esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

1232. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi, o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll'azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

Digitized by Google

1249. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale o legale.

1250. Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il debitore; questa surrogazione debb' essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che la scrittura di prestito e la quietanza si facciano avanti notaro: che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1251. Il subingresso ha luogo *ipso jure*,

1.° A vantaggio di colui che, essendo

egli stesso creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2.° A vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

3.° A vantaggio di coloi che, essendo obbligato suo altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato con i proprj danari i debiti ereditarj.

1263. Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito, dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi de' privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca.

1278. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1279. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono ritenersi trasferite sui beni del nuovo debitore.

1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno de' debitori solidarj, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

TITOLO V.

1421. Il solo marito amministra i beni della comunione.

Li può vendere, alienare ed ipotecare senza l'intervento della moglie.

1489. Quegli dei due conjugi che viene molestato per la totalità d'un debito della comunione, in forza dell'ipoteca sopra l'immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regresso contro l'altro conjuge o contro i suoi eredi, per la metà di questo debito.

1508. La *mobilizzazione* indeterminata non rende la comunione proprietaria degl' immobili che vi sono stati assoggettati, il suo effetto si limita ad obbligare il conjuge che vi ha acconsentito, a far entrare nella massa, allorchè la comunione si scioglie, alcuni de' suoi immobili, sino alla concorrenza della somma da lui promessa.

Non può il marito, come all'articolo precedente, senza il consenso della moglie, alienare in tutto o in parte gl'immobili sopra i quali è stabilita la *mobilizzazione* indeterminata; ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale *mobilizzazione*.

1554. Gl'immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie,

nè da entrambi unitamente, salve le seguenti eccezioni.

1555. La moglie può coll'assenso del marito, o, in caso di rifiuto, coll'autorizzazione giudiziale, dare i suoi beni dotali per il collocamento dei figli ch'ella avesse da precedente matrimonio; ma se non è autorizzata che giudizialmente, deve riservare l'usufrutto al marito.

1556. Può ancora, coll'autorizzazione del marito, dare i di lei beni dotali pel collocamento de' figli comuni.

1557. L'immobile dotale può essere alienato allorchè col contratto del matrimonio ne è permessa l'alienazione.

1558. Si può parimente alienare l'immobile dotale coll'autorizzazione giudiziale, ed all'incanto, dopo tre pubblicazioni,

Per liberare dal carcere il marito o la moglie;

Per somministrare gli alimenti alla famiglia nei casi preveduti negli articoli 203, 205 e 206 al titolo del *Matrimonio*;

Per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell'immobile dotale;

Finalmente quando quest'immobile è indiviso co'terzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione.

In tutti questi casi, l'avanzo del prezzo ricavato dalla vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

1559. L'immobile dotale può col consenso della moglie essere permutato con un altro immobile dello stesso valore per quattro quinti almeno, purchè si giustifichi l'utilità della permuta, s'ottenga l'autorizzazione giudiziale, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal tribunale:

In questo caso, l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e sarà impiegato come tale a vantaggio della moglie.

1572. La moglie e i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.

TITOLO VI.

1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto, deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutt'i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore.

TITOLO XIII.

1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti d'amministrazione.

Quando si tratti d'alienare, ipotecare o

fare altri atti di dominio, il mandato debbo essere espresso.

TITOLO XVI.

2059. Nelle materie civili l'arresto personale ha luogo per causa di stellionato.

Lo stellionato si commette,

Col vendersi od ipotecarsi un immobile da quello che sa di non esserne il proprietario;

Si commette ancora coll'asserire come liberi i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle delle quali sono aggravati gli stessi beni.

TITOLO XVII.

2071. Il pegno in genere è un contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito.

2072. Quando sia data una cosa *mobiliare* ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*.

2073. Il pegno conferisce al creditore il

diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

2074. Questo privilegio non ha luogo che quando vi è un atto pubblico o scrittura privata, debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta; come pure della specie e natura delle cose date in pegno, o che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

Tuttavia la riduzione dell' atto in iscritture e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di cento cinquanta lire.

2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo, non ha luogo sopra mobili incorporali come sono i crediti *mobiliari*, che quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata, registrata e notificata al debitore del credito dato in pegno.

2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

2077. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.

2078 Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, a fino alla concorrenza del debito, a norme della stima fatta per mezzo de' periti, oppure che sarà venduto all'incanto.

E' nullo qualunque patto il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.

2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la apropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore, che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

2080. Il creditore è responsabile secondo le regole stabilite nel titolo *de' Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere*, dalla perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie

da questo fatte per la conservazione del pegno.

2081. Se si tratta d'un credito dato in pegno e che questo credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per sè stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2082. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di aver interamente pagato il capitale, gl'interessi e le spese del debito a cauzione del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile, prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2083. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente, l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei di lui coeredi non ancora soddisfatti.

2084 Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e i regolamenti che sono ad essi particolari.

2085. L'anticresi non può stabilirsi che mediante scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista che la facoltà di percepire i frutti dell'immobile, sotto la condizione di imputarli annualmente a sconto degl'interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

2086.

Digitized by Google

2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e gli aggravj annui dell'immobile che tiene in antieresi.

Deve pure sotto pene de' danni ed interessi provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell' immobile che ha dato in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell' articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, porchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

2088. Il creditore non diventa proprietario dell' immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore.

2089. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl' interessi, in tutto, o fino ad una determinata concorrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2083 sono applicabili al pegno fruttifero egualmente che al semplice pegno.

2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo, non porta veruno pregiudizio ai diritti che potessero spettare ai terzi sopra gl' immobili dati a titolo d' anticresi.

Se il creditore, munito di questo titolo, avesse per altra causa privilegi od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.

TITOLO XVIII.

2092. Chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la garenzia di tutti i suoi

Digitized by Google

beni *mobiliari* ed *immobiliari*, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono le garanzie comune de' suoi creditori; ed il prezzo si comparte fra essi per contribuito, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

2095. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità de' privilegi.

2097. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

2098. Il privilegio dipendente da diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti.

Ciò non ostante, il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio de' diritti acquistati dai terzi anteriormente.

2099. I privilegi possono essere continuati sopra beni mobili o sopra beni immobili.

2100. I privilegi sono o generali, o speciali sopra certi mobili.

2101. I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili sono quelli enunciati in appresso, e si esperimentano con l'ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali;

2.° Le spese funerarie;

3.° Tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute;

4.° I salarj delle persone di servizio per l'anno scaduto e quelli dovuti per l'anno corrente;

5.° Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia; cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, macellari e simili; e per l'ultimo anno, da coloro che tengono a dozzina e dai mercanti all'ingrosso.

2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono,

1.° Le pigioni ed i fitti degl'immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il

valore di tutto ciò che serve a mobigliare la casa appigionata, o il fondo affittato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dal medesimo, cioè, per tutto ciò che è scaduto, e per quanto deve scadere, se i contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero, essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione per il tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse ancora dovuto;

E per un'annata computabile dalla scadenza dell'anno corrente, quando non esista contratto autentico, o essendo questo per iscrittura privata, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto;

Ciò non ostante, le somme dovute per le sementi o per le spese della raccolta dell'annata, sono pagate sul prezzo della raccolta medesima, e quelle dovute per gli

ntensili, sopra il prezzo degli utensili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso, esse sono pagate in preferenza del proprietario;

Il proprietario può sequestrare i mobili inservienti alla sua casa o al suo fondo affittato, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni, quando si tratti del *mobiliare* di cui è fornita la possessione, e nel termine di giorni quindici, quando si tratti della mobiglia di una casa;

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso;

3.° La spesa fatte per la conservazione della cosa;

4.° Il prezzo di effetti *mobiliari* non pagati, se esistono tuttora in possesso del debitore, tanto che gli abbia compersti con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi effetti finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la

rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro gli otto giorni dal fattone rilascio, e che gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato che il proprietario fosse informato che i mobili e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato non erano di pertinenza del locatario;

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione;

5.° Le somministrazioni d'un albergatore sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti nel suo albergo;

6.° Le spese di condotta e quelle accessorie sopra le cose condotte;

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dai funzionarj pubblici nell'esercizio delle loro incumbenze, sopra i capitali dati in cauzione e sopra gl' interessi che ne fossero dovuti.

2103. I creditori privilegiati sopra gl' immobili sono,

1.° Il venditore sopra l'immobile venduto, per il pagamento del prezzo;

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo il secondo al terzo, e così progressivamente;

2.° Quelli che hanno somministrato denaro per l'acquisto d'un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l'atto d'imprestito che la somma era destinata a tal impiego, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell'immobile sia stato fatto col danaro imprestato;

3.° I coeredi sopra gl'immobili della eredità per la garanzia dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni o per il conguaglio delle porzioni ereditarie;

4.° Gli architetti, gl'intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè, mediante perito deputato *ex officio* dal tribunale di prima istanza nelle cui giurisdizione sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relative-

mente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà dichiarata l'intenzione che si dovessero fare, e che i lavori siano stati verificati da un perito egualmente nominato *ex officio*, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione.

L'ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell'alienazione, e che deriva dai lavori fatti al medesimo.

5°. Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente coll'atto d'imprestito e con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto di un immobile.

2104. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gl'immobili, sono quelli indicati nell'articolo 2101.

2105. Quando per mancanza di *mobiliare* i privilegiati enunciati nel precedente articolo si presentano per essere soddisfatti sul

prezzo di un immobile in concorso de' creditori privilegiati sopra lo stesso immobile, i pagamenti si esiguiscono coll'ordine seguente:

1.° Per le spese giudiziali ed altre indicate nell' articolo 2101;

2.° Per i crediti specificati nell' articolo 2103.

2106. I privilegi sopra gl'immobili non hanno effetto fra i creditori se non in quanto siano stati resi pubblici colla inserizione sui registri del conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla legge, e dalla data di tale inserizione, sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell'inserizione i crediti specificati nell'articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal quale titolo si provi essergli dovuto il prezzo o in parte; per tale effetto, la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inserizione per il venditore e per quello che avrà somministrato

il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* l'inscrizione nel suo registro dai crediti risultanti dall'atto d'alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, affine di acquistare l'inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede o il condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all' incanto, per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della *licitazione*, mediante l'inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall' atto della divisione o dell' aggiudicazione col mezzo della *licitazione*; durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni gravati del conguaglio od aggiudicati col mezzo della *licitazione*, in pregiu-

dizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

2110. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire o riparare edifizj, canali o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli, hanno prestato danaro, la versione del quale sia comprovata mediante la doppia iscrizione fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, conservano i loro privilegi dalla data dell'inscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell'articolo 878 del titolo *delle Successioni*, conservano, riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti il defunto, i loro privilegi sopra i beni immobili dell'eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rap-

presentanti il defunto, in pregiudizio dei creditori o legatarj.

2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti, in loro luogo e stato.

2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell' inscrizione, per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d'essere ipotecarj: ma l'ipoteca, relativamente ai terzi, si misura soltanto dall' epoca delle inscrizioni le quali dovranno farsi come sarà in appresso stabilito.

2114. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d'una obbligazione.

E' di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

2115. L'ipoteca non ha luogo che nei casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2116. Essa è legale, giudiziale, o convenzionale.

2117. L'ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L'ipoteca giudiziale è quella che procede dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

L'ipoteca convenzionale è quella che dipende dalla convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e de' contratti.

2118. Sono soltanto suscettibili d'ipoteca.

1.° I beni *immobiliari* che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili;

2.° L'usofrutto degli stessi beni e dei loro accessorj durante l'usufrutto.

2119. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo.

2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, concernenti le navi ed i bastimenti di mare.

2121. I diritti ed i crediti cui è attribuita l'ipoteca legale, sono,

Quelli delle donne maritate, sopra i beni de' loro mariti.

Quelli de' minori e degl' interdetti, sopra i beni de' loro tutori;

Quelli della nazione, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

2122. Il creditore cui compete l' ipoteca legale, può esercitare il suo diritto sopra tutti gl' immobili spettanti al debitore o sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni che saranno in appresso spiegate.

2123. L' ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisionali, proferite, tanto in contraddittorio delle parti, che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni, fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esteso in iscrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl' immobili attuali del debitore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determinate.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d' esecuzione.

Non può similmente derivare l' ipoteca

dalle sentenze pronunciate in paese straniero, salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale del Regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possono essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.

2124. Non possono costituire ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità d'alienare gl'immobili che vi assoggettano.

2125. Quelli che non hanno sull' immobile che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risolto in casi determinati, od annullato, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa rescissione.

2126. I beni de' minori, degl' interdetti, e quelli degli assenti, finchè il loro possesso è soltanto provvisionale, non possono essere ipotecati che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge ovvero in forza di sentenza.

2127. L' ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e a due testimonj.

2128.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel Regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie o queste massime nelle leggi politiche o ne' trattati.

2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuorchè quella la quale, o nell' atto autentico costitutivo del credito, o in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl' immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all' ipoteca per il credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all' ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti.

2131 Parimente nel caso in cui l' immobile o gl' immobili presenti, assoggettati alla ipoteca, perissero, o si deteriorassero, in modo che fossero divenuti insufficienti alla

sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento alla ipoteca.

2132. Non è valida l' ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta, sia certa e determinata dall' atto; se il credito risultante dall' obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l' inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza d' un valore giusta la stima ch' egli espressamente dichiarerà, e che il debitore avrà ragione di far ridurre, se vi sarà luogo.

2133. L' ipoteca acquistata si estende a tutt' i miglioramenti sopravvenuti nell' immobile ipotecato.

2134. L' ipoteca tanto legale, che giudiziaria, o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori se non dal giorno della inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve l' eccezioni spiegate nel seguente articolo.

2135. Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° In vantaggio de' minori e degli interdetti, sugl' immobili spettanti al loro tutore, per la risponsabilità della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A vantaggio delle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl' immobili de' loro mariti, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali provenienti da eredità ad essa pervenute, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno della apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

Non ha ipoteca per l' indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento de' proprj beni alienati, se non dal giorno dell' obbligazione o della vendita.

In verun caso, la disposizione del presente articolo non potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione del presente titolo.

2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a rendere pubbliche le ipoteche dalle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz' alcun ritardo all' ufficio a ciò destinato, le inscrizioni sugl' immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegi o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili erano soggetti all' ipoteca legale delle mogli e dei minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali, soggetti all' arresto personale.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti, sotto la loro risponsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d' invigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2138. Omettendo i mariti, i tutori, ed

i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni.

2139. Potranno i parenti, tanto del marito che della moglie, e quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno comandarsi ancora dalle moglie e dai minori.

2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i contraenti d'età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l'inscrizione rimarranno liberi e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2141. Lo stesso avrà luogo per gl'immobili del tutore quando i parenti uniti in consiglio di famiglia, saranno stati di pare-

te che non si faccia inscrizione che su determinati immobili.

2142. Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l'inscrizione che sugl' immobili indicati.

2143. Quando l' ipoteca non sarà stata limitata dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l' ipoteca generale sui suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l' ipoteca sia ristretta agl' immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del consiglio di famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l' ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l' assicurazione della dote, dei diritti di ricupera e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quan-

tità d'immobili bastanti per l'intiera garanzia dei diritti della moglie.

2145. Non si pronunzierà sentenza sulle domande dei mariti e dei tutori, che sentito il Regio Procuratore, ed in contraddittorio con esso.

Nel caso in cui il tribunale pronunci la riduzione dell'ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

2146. Le inscrizioni si fanno all'ufficio della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni sottoposti al privilegio o all'ipoteca.

Esse non producono alcun effetto, quando siano eseguite entro quel tempo in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di un'eredità, se l'inscrizione non siasi fatta da non di essi che dopo aperta la successione, e nel caso in cui l'eredità sia stata accettata col beneficio dell'inventario.

2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra d'essi un'ipoteca della istessa data, senza distinzione fra l'inscri-

sione fatta nel mattino e quella fatta nella sera, quantunque questo differenze fossero state indicate dal conservatore.

2148. Per fare l' inscrizione, il creditore presenta, o fa presentare, al conservatore delle ipoteche, l'originale in forma di breve o una copia autentica della sentenza o dell' atto da cui nasce il privilegio o l'ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carte bollate, una delle quali può anche estendersi a piede della copia del documento: esse contengono,

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione se ne ha, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'ufficio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione se ne ha una conosciuta, o un'indicazione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell'ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo;

4.° L'importo de' crediti capitali espressi nel titolo, o valutati dall' inscrivente, riguardo alle rendite ed alle prestazioni, o ai di-

ritti eventuali, condizionali o indeterminati, nei casi in cui questa valutazione sia prescritta, come pure l'importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili;

5.° L'indicazione della qualità e situazione de' beni sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest'ultima disposizione non è necessaria nei casi d'ipoteche legali, o giudiziali: in mancanza di convenzione, una sola inscrizione, per queste ipoteche, assoggetta tutti gl'immobili compresi nel circondario dell'ufficio.

2149. Le inscrizioni da farsi sui beni di un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al numero secondo del precedente articolo.

2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente, tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piede della quale certifica d'aver eseguita l'inscrizione.

2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha

diritto di essere, rapporto ad essi, classificato per due soni soltanto, o per l'anno corrente, nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca dal capitale; senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, portanti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità non conservate in vigore della prima inscrizione.

2152. E' in facoltà di quello che ha ottenuto un'inscrizione, come pure de'suoi rappresentanti e messinnarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui eletto, coll'obbligo di eleggere e indicarne un altro nello stesso circondario.

2153. I diritti d'ipoteca meramente legale, dello stato, de' comuni e de'pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli de'minori o interdetti sui beni de'tutori, delle mogli sui beni de'mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note, contenenti soltanto,

1.° Il nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° La natura de' diritti da conservarsi, e l'importare del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condizionali, e eventuali o indeterminati.

2154. Le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni, dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario; l'anticipazione di esse si fa dall'inscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per l'inscrizione delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente, con citazione loro fatta personalmente, o all'ultimo loro domicilio eletto sul registro; e ciò si osserverà, non ostanto la morte

tanto dei creditori, che di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore d'una sentenza pronunciata in ultima istanza o passata in giudicato.

2158. Nell'uno e nell'altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono all'ufficio del conservatore copia dell'atto autentico contenente il consenso, o copia della sentenza.

2159. La cancellazione non procedente da reciproco consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l'inscrizione, eccetto che tale inscrizione sia stata fatta per garanzia d'una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale verta giudicio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi debbano essere giudicati in un altro tribunale; nel qual caso la istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo tribunale.

Ciò non ostante, sarà eseguita la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato.

2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in dipendenza d'un titolo il quale sia o irregolare o estinto o soddisfatto, o quando sono legalmente annullati i diritti di privilegio e d' ipoteca.

2161. Ogni qual volta le inscrizioni prese da un creditore il quale, a termini della legge, avrebbe diritto di far inscrivere l'obbligazione sui beni presenti o futuri del suo debitore, senza limitazione convenuta, cadranno sopra più fondi, oltre il bisogno per la cautela de' crediti, avrà il debitore azione per ottenere la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte ch' eccede la conveniente proporzione. In tal proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell' articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore d' un solo o di alcuni d' essi supera più d' un terzo in beni liberi l' importare del credito in capitale ed in legittimi accessorj.

2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte a seconda della valutazione data dal creditore ai crediti i quali, per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2164. L'eccesso, in questo caso, è rimesso all'arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità di evento e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le ragioni verisimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data, quando l'evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore.

2165. Il valore degl'immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l'ammontare dei crediti accresciuto di più dal terzo, si determina col moltiplicare quindici volte il valore della rendita risultante dalla matrice de' ruoli della contribuzione fondiaria, o della quota di contribuzione sui ruoli, se-

oondo la proporsiona ch' esiste ne' oomnoi ove sono situati i beni fra qoesta matrice o qnota e la rendita degli immobili noo soggetti a deperimento, e di dieci volte questo valore per gl' immobili che vi sooo soggetti. Non ostante, potraooo i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi dai contratti di locasione non sospetti, dai prooessi verbali di stima che si fossero preeedentamente stesi in epocha non remota, o da altri atti simili, e valutare la rendita della media proporsinne de' risultati di qnoste diversa notizio.

2166. I ereditori aveoti privilegio od ipoteca inseritta sopra un immobile, ancorchè passi in qoalnoqne altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pagati secondo l'ordine dei loro crediti o inscrisioni.

2167. Se il terzo possessore noo adempie alle formalità cha vorraono stabilite io appresso, onde rendero libera la sua proprietà, resta, in vigoro della sua inserizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario.

2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, o a pagare tutti gl'interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possono ammontare, o a rilasciare senza alcuna riserva l'immobile ipotecato.

2169 Tralasciado il terzo possessore di soddisfare piecemente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l'immobile ipotecato, trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e dopo l'intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile o di rilasciare il fondo.

2170. Ciò non ostante, il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali siano posseduti dal principale o principali obbligati, e può domandare la precedente escussione, secondo le forme stabilite nel titolo *delle fidejussioni*: durante tale escussione, si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171.

2171. L'eccezione dell' escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoteca speciale sopra l'immobile.

2172. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca, può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità d'alienare.

2173. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l'obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo, finchè non è seguita l'aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l'intiero debito e le spese.

2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca, si eseguisce alla cancelleria del tribunale del luogo ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Sulla petizione di quello fra gl' interessati che perviene, si deputa un amministratore del fondo rilasciato, ed in contraddittorio del suddetto si proceda alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2175. Le deteriorazioni cagionate dal fatto

o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità; egli però non può ripetere le spese e miglioramenti da lui fatti che sino alla concorrenza del valor maggiore che ne è risultato.

2176. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e, se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2177. Le servitù ed i diritti reali i quali competevano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l'aggiudicazione contro lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano le loro ipoteca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti coloro che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietarj.

2178. Il terzo possessore che ha pagato

il debito ipotecario, o rilasciato l'immobile ipotecato, o subita la spropriazione del predetto immobile, ha il regresso per essere rilevato, come di ragione, contro il debitore principale.

2179. Il terzo possessore che intende di rendere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo, deve osservare le formalità che saranno stabilite nel capo VIII del presente titolo.

2180. I privilegi e le ipoteche si estinguono

1.° Con lo scioglimento dell'obbligazione principale;

2.° Con la rinunzia del creditore alla ipoteca;

3.° Coll'adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

4.° Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca o il privilegio.

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore; nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto è stato trascritto sui registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore.

2184. I contratti che trasferiscono la proprietà degl' immobili o dei diritti reali *immobiliari*, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intiero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si troveranno.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tal effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà.

2185. La semplice trascrizione de' titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera l' immobile dai

privilegi e delle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore trasferisce soltanto nell'acquirente la proprietà e le ragioni ch'egli aveva sulla cosa venduta, con i medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata.

2185. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti de' procedimenti permessi nel capo IV del presente titolo, è tenuto prima che sia promossa l'istanza, o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai creditori nel domicilio de essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° L'estratto del suo documento contenente soltanto la data e la qualità dell'atto, il nome e l'indirizzo precise del venditore o del donante, la natura e la situazione della cosa venduta o donata; e trattandosi di un corpo di beni, la sola denominazione generale delle tenute e dei distretti in cui si trova situata, il prezzo ed i carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;

2.° L'estratto della trascrizione dell'atto di vendita;

3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni; la seconda, il nome dei creditori; la terza, l'ammontare dei crediti inscritti.

2184. L'acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto, ch'egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione dei debiti esigibili o non esigibili.

2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che l'immobile sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione,

1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni al più tardi, dopo la notificazione fatta ad istanza di quest'ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciascheduno creditore istante;

2.° Ch'essa contenga l'obblazione dell'istante, d'accrescere o di far accrescere

il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel medesimo termine al precedente proprietario, debitor principale;

4.° Che l'originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procuratore e ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch'egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e dei carichi.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

2186. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d'essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato, in concorrenza, da ogni privilegio o ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all'incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite

per le apropriazioni forzate, ad istanza o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il perente esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò di accrescere o di far accrescere.

2188. L'aggiudicatario è tenuto, oltre al prezzo della sua aggiudicazione, di restituire all'acquirente o donatario cui fu tolto il possesso, le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

2189. L'acquirente o il donatario che si mantiene in possesso dell'immobile esposto all'incanto, essendo il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto di aggiudicazione.

2190. La desistenza del creditore che chiede l'incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quand'anche egli pagasse l'importare della fatta oblazione, a riserva che ciò non seguisse collo espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2191. L'acquirente che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore, pel rimborso di ciò ch'eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gl'interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli uffizj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate inscrizioni, sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, mediante una stima, se vi è luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, esser costretto ad estendere la sua obbligazione, nè sopra il *mobiliare*, nè sopra altri immobili fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo circondario, salvo il regresso del

nuovo proprietario contro i di lui autori, per essere tenuto indenne del danno che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

2193. Gli acquirenti d'immobili appartenenti a mariti o a tutori, quando non esistono inscrizioni sui detti immobili a causa dell'amministrazione de' tutori o dei mariti rispetto alle doti, alle ricupere e convenzioni matrimoniali dalla moglie, potranno togliere le ipoteche ch'esistessero sopra i beni da essi acquistati.

2194. A quest' oggetto, depositeranno copia del contratto traslativo del dominio debitamente collazionate alla cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e notificheranno con atto intimato, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale civile, l'eseguito deposito. L'estratto di questo contratto esprimente la data di esso, i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj dei contraenti, l'indicazione della qualità e della situazione de' beni, il prezzo e gli altri pesi delle vendita, sarà e resterà

affisso per due mesi nell'aula d'udienza del tribunale; in detto tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl'interdetti, i parenti o gli amici, ed il Regio Procuratore, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire all'ufficio del conservatore delle ipoteche, le inscrizioni sull'immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore ha assunta l'amministrazione; tutto ciò senza pregiudizio delle istanze che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone senza aver loro dichiarato che gl'immobili erano di già gravati d'ipoteche, per causa del matrimonio o della tutela.

2195. Se nel corso de'due mesi da che venne affisso l'estratto del contratto, non è seguito inscrizione per parte ed in nome delle mogli, de' minori o degl'interdetti, sopra gl'immobili venduti, essi passano all'acquirente senza alcun peso per causa delle doti, ricupere e convenzioni matrimoniali

della moglie, o dell' amministrazione del tutore, e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito e contro il tutore.

Se fu fatta inscrizione per parte ed in nome di dette mogli, minori od interdetti, e se esistono creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto o in parte, l'acquirente è liberato col pagamento del prezzo o di porzione del medesimo da lui fatto ai creditori collocati in grado utile, e le inscrizioni in nome delle mogli, dei minori o degl'interdetti, saranno cancellate, o in tutto o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, de' minori o degl'interdetti, sono le più antiche, l'acquirente non potrà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle dette inscrizioni, che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell'assunta amministrazione del tutore, e in tal caso, saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro che lo ri-

chiedono, copia degli atti trascritti nei loro registri, e quella delle inscrizioni che tuttora sussistono, o il certificato che non ve n'esiste alcuna.

2197. Sono risponsabili per i danni risultanti,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri, delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste al loro ufficio;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati, d'una o di più inscrizioni esistenti, eccetto che, in quest'ultimo caso, l'errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili.

2198. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avesse omesso nei suoi certificati di riferire uno o più de' pesi inscritti, rimane, salva la risponsabilità del conservatore, libero da tali pesi nel nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

Digitized by Google

2199. I conservatori non possono in verun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, l' inscrizione dei diritti ipotecarj, o il rilascio dei certificati che loro sono richiesti, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, per il quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo da un giudice di pace, o da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere o notajo coll' assistenza di due testimonj.

2200. Ciò non di meno, i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le consegne che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o le consegne delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata nel quale si esprimerà il numero del registro in cui ne sarà annotata la consegna, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note nei registri o ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine delle consegne che saranno ad essi fatte.

Digitized by Google

2201. Tutti i registri dei conservatori debbono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pagina dal primo all' ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell' esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questo capo, sotto pena d' una multa di due cento fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda: senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri, di seguito, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.

Del 12 fiorile anno 13. — *Parere del consiglio di stato sopra la trascrizione degli atti di vendita in iscrittura privata e registrati.*

Il consiglio di stato, che, dopo la rimessione fatta da sua Maestà l'Imperatore, ha sentito il rapporto delle sezioni di legislazione e delle finanze sopra quello del gran giudice ministro della giustizia, relativo alla questione di sapere se si possa validamente trascrivere per purgare le ipoteche, le vendite fatte con atti in iscrittura privata debitamente registrati, ma le di cui sottoscrizioni non siano state riconosciute dinanzi un notaro, o con una sentenza.

Veduta la legge dell' 11 brumale anno 7 sopra il regime ipotecario, ed il titolo del Codice Napoleone sopra i privilegi ed ipoteche;

Considerando che nessuna disposizione precisa si oppone a ciò che un atto di vendita in iscrittura privata, rivestito della formalità del registro, sia trascritto sui registri del conservatore delle ipoteche; che

questa

questa trascrizione non ha altro effetto che d'annunciare alle persone interessate, che la proprietà d'un immobile è passata da una mano in un'altra, e che non sarebbevi motivo per proibire gli annunzj del cambiamento che si fossero fatti con atto in iscrittura privata, quand'è permesso di alienare in questa forma;

Che non puossi trarre induzione veruna contraria da ciò che l'inscrizione ha l'effetto d'acquistare ipoteca, non potendo aver luogo che in forza d'una copia autentica della sentenza o dell'atto che costituisce l'ipoteca, perchè ella non può essere costituita in effetto che con un atto autentico;

Che finalmente, al tempo della discussione del titolo del Codice Napoleone, dei privilegi ed ipoteche, la questione fu proposta nel consiglio di stato, e che sembra sì evidente che non si potesse trascrivere un atto di vendita in iscrittura privata, debitamente registrato, che si giudicò superfluo di fare una disposizione per permetterlo, come si può convincersene colla lettura del processo verbale, seduta del 10 ventoso anno 12.

È di parere che gli atti di vendita in iscrittura privata e registrati, possano essere presentati alla trascrizione.

Del 25 pratilo anno 13. — *Parere del consiglio di stato sopra il giorno a contare dal quale sono obbligatorj i decreti imperiali.*

Il consiglio di stato, che, dopo la rimessione fatta da Sua Maestà Imperiale, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del gran giudice ministro della giustizia, tendente a far decidere da qual giorno i decreti imperiali siano obbligatorj;

Considerando che la proposizione e la discussione pubblica delle leggi hanno permesso di stabilire nell'articolo primo del Codice Napoleone un termine, dopo il quale, la loro promulgazione presumendosi conosciuta in ciascun dipartimento, desse divengano successivamente obbligatorie.

Che i decreti imperiali essendo preparati ed emanati con minor pubblicità, dassi non possono essere affetti della stessa presun-

zione di conoscenza, e che in effetto essi non sono stati compresi nella disposizione dell'articolo primo del Codice;

Che fa d'uopo adunque, perchè divengano obbligatorj, d'una conoscenza reale che risulta dalla loro pubblicazione e da ogni altro atto avente lo stesso effetto,

È di parere che i decreti imperiali inscritti nel bollettino delle leggi siano obbligatorj in ciascheduno dipartimento, dal giorno in cui il bollettino è stato distribuito al capo-luogo, conformemente all'articolo 12 della legge del 12 vendemmiale anno 4;

E che, in quanto a quelli che non sono inscritti nel bollettino, o che non vi sono stati indicati che col loro titolo, sono obbligatorj dal giorno che ne è dato conoscenza alle persone che d'essi concernono, con pubblicazione, affisso, notificazione o significazione, o rimessioni fatte o ordinate dai funzionarj pubblici incaricati dell'esecuzione.

Del 24 marzo 1806. — *Legge relativa alla prescrizione dei diritti di registro delle inscrizioni e trascrizioni ipotecarie.*

Napoleone per la grazia di Dio e per le costituzioni della repubblica, Imperatore de' francesi, a tutti i presenti e futuri, salute.

Il corpo legislativo ha emanato li 24 marzo 1806 il seguente decreto, conformemente alla proposizione fatta in nome dell' Imperatore, e dopo aver sentito gli oratori del consiglio di Stato e delle sezioni del tribunato il giorno medesimo.

DECRETO.

Le disposizioni dell' art. 61 della legge 22 frimale anno 7, concernente la prescrizione dei diritti di registro saranno, a contare dalla pubblicazione della presente legge, applicabili alle percezioni dei diritti d'inscrizioni e di trascrizioni ipotecarie stabiliti dai capi II e III del titolo II della legge 21 ventoso anno 7.

Del 14 aprile 1806. — *Articoli estratti dal Codice di procedura civile.*

LIBRO V.

TITOLO XI.

660. Entro un mese dalla citazione, i creditori che hanno notificato le loro opposizioni sia al pignorante, sia all' officiale che ha eseguito la vendita, devono produrre i loro documenti nelle mani del giudice delegato, sotto pena d'esclusione, mediante atto che contenga la dimanda di collocazione fra i creditori, e col quale si costituisca il patrocinatore.

661. Il medesimo atto deve contenere i titoli di privilegio. Nondimeno il proprietario potrà chiamare il debitore pignorato, ed il patrocinatore più anziano secondo l'ordine di ruolo, per l' esposizione verbale avanti il giudice delegato, affine che venga preliminarmente pronunciato sul suo privilegio in causa delle pigioni ad esso dovute.

662. Le spese della procedura sono prelevate con privilegio sopra ogni altro credito, eccetto quello delle pigioni dovute al proprietario.

667. Il creditore che ha proposta la contestazione, il creditore contro cui è diretta, il debitore pignorato, ed il patrocinatore più anziano degli opponenti, staranno essi soli in causa; il creditore istante nella procedura principale non vi è come tale chiamato.

TITOLO XII.

677. L'atto di pignoramento di stabili deve trascriversi nel registro a ciò destinato, presso l'ufficio delle ipoteche del luogo ove sono situati i beni, per quella porzione di stabili pignorati che trovasi nel circondario.

678. Se il conservatore delle ipoteche non può procedere alla detta trascrizione all'istante in cui gli è presentato l'atto, deve far menzione sull'originale che gli vien lasciato, del giorno e dell'ora, del mese ed anno della presentazione, ed in

caso di concorrenza, il primo presentato sarà il primo trascritto.

679. Se sul medesimo fondo esiste un precedente pignoramento, il conservatore scrive il suo rifiuto in margine del secondo atto di pignoramento, enuncia la data del pignoramento preceduto, il nome, l'abitazione e la professione del pignorante e del pignorato, l'indicazione del tribunale davanti a cui pende il pignoramento, il nome del patrocinatore del pignorante, e la data della trascrizione al registro.

680. L'atto di pignoramento di stabili deve inoltre essere trascritto nella cancelleria del tribunale davanti a cui deve farsi la vendita, e ciò entro giorni quindici dal giorno della trascrizione all'ufficio delle ipoteche, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo ove sono situati i beni, e quello della residenza del tribunale.

692. La parte pignorata non può, dopo la denunzia fattale del pignoramento, alienare gli stabili sotto pena di nullità, e senza che occorra alcuna nozione o sentenza.

693. Tale alienazione può però avere il

suo effetto, se prima dell'aggiudicazione l'acquirente fa il deposito di una somma sufficiente per soddisfare il debito principale, gl'interessi, le spese ed i crediti inscritti, e fa notificare l'atto di deposito ai creditori inscritti.

Se i danari del deposito sono stati presi in prestito, il mutuante non ha ipoteca che posteriormente ai crediti inscritti all'epoca dell'alienazione.

TITOLO XIV.

752. La parte instante otterrà dal giudice delegato una ordinazione, sulla quale viene aperto il processo verbale di graduazione, a cui dovrà unirsi un estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche contenente tutte le inscrizioni esistenti.

759. Nel caso in cui non vi sia alcuna contestazione, il giudice delegato chiude il suo processo verbale di graduazione; liquida le spese della cancellazione delle inscrizioni, e così pure quelle di procedura della graduazione, le quali ultime vengono graduate relativamente a tutti gli altri credi-

il, pronunzia la perdita di diritto per i creditori che hanno trascurato di fare le produzione; ordina il rilascio delle note, ossia estratti di graduazione ai creditori utilmente graduati, ossia a quelli pei quali evvi luogo al pagamento, e la cancellazione delle iscrizioni di quelli pei quali non vi è luogo sul prezzo al pagamento: le spese di cancellazione d'iscrizioni sono stralciate in favore dell'aggiudicatario dall'ammontare delle somme di ciascheduna note od estratto di graduazione.

772. Il creditore graduato nel rilasciare la ricevuta della somma corrispondente alla sua graduazione, deve dare l'assenso perchè la di lui iscrizione venga cancellata.

773. A misura che seguono i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, dietro presentazione degli estratti di graduazione e delle ricevute de' creditori, cancella le iscrizioni fino alla concorrenza delle somme pagate.

774. L'iscrizione si cancella d'ufficio definitivamente dietro la giustificazione che dia l'aggiudicatario di aver pagato in totalità il prezzo del fondo sia ai creditori util-

mente graduati, sia alla parte pignorante, o dietro la giustificazione dell'ordinazione del giudice delegato, colla quale siasi pronunciata la cancellazione delle iscrizioni dei creditori non graduati.

778. Qualunque creditore può farsi inscrivere per la conservazione de' diritti del suo debitore verso un terzo; ma la somma per cui è graduato il debitore in concorso del terzo, si distribuisce come mobile fra tutti i creditori inscritti od opponenti prima della sentenza di graduazione.

PARTE II.

TITOLO IV.

834. I creditori che avendo un titolo di ipoteca a termini degli articoli 2123, 2127 e 2128 del Codice Napoleone (1) non aves-

(a) 2123. L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisionali, tanto in contraddittorio delle parti, che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esteso in iscrittura privata.

Digitized by Google

sero fatto iscrivere i loro titoli anteriormente alle alienazioni che in futuro potessero farsi de' beni ipotecati, non saranno ammessi a domandare che vengano di conformità al disposto nel capo VIII del titolo XVIII del Codice Napoleone, posti all'incanto, se non giustificheranno di aver fatto seguire l'inscrizione della loro ipoteca en-

---

Può esercitarsi sopra gl' immobili attuali dal debitore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determinate.

La sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono elevatite del decreto giudiziale d'esecuzione.

Non può similmente derivare l'ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale del Regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.

2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e a due testimonj.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel Regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nella leggi politiche o nei trattati.

tro giorni quindici al più tardi da che è stata fatta la trascrizione dell' atto traslativo della proprietà.

Lo stesso ha luogo rispetto ai creditori aventi privilegio sopra immobili, senza pregiudizio degli altri diritti attribuiti al venditore ed agli eredi dagli articoli 2108 e 2109 del Codice Napoleone. (1)

---

(1) 2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal quel titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte; per tale effetto, la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d' iscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il denaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* l' iscrizione nel suo registro dai crediti risultanti dell' atto d' alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, affine di acquistare l' iscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede o il condividente conserva il suo

835. Nel caso dell'articolo precedente, il nuovo proprietario non ha obbligo di fare ai creditori che non hanno iscrizione anteriore alla trascrizione dell'atto di alienazione, le notificazioni prescritte dagli articoli 2183 e 2184 del Codice Napoleone; In ogni caso poi, mancando i creditori di proporre le domanda per l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il detto nuovo proprietario non è tenuto che al pagamento del prezzo, di conformità al prescritto dall'articolo 2186 del Codice Napoleone. (1)

---

privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all'incanto per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della *licitazione*, mediante l'iscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione col mezzo della *licitazione*; durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni gravati del conguaglio od aggiudicati col mezzo della *licitazione*, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

(1) 2186. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto

Del primo giugno 1807. — *Parere del consiglio di stato sui mezzi di prevenire le difficoltà di ipoteche legali, indipendenti dall'inscrizione.*

Il consiglio di stato che dietro la rimessione ordinata da S. M. intese il rapporto delle sezioni di finanza e di legislazione sopra quello del ministro del tesoro pubblico, relativo ai mezzi di prevenire le difficoltà che insorgono in materia d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dalle inscrizioni.

Considerando che gli articoli 2193, 2194 e 2195 del Codice Napoleone hanno segnate le regole da seguirsi onde render libere le ipoteche legali delle mogli e dei minori interdetti esistenti indipendentemente dall'inscrizione;

Considerando che l'articolo 2194 esige che un atto di deposito alla cancelleria del

prezzo ai creditori che saranno nel grado d'essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato, in conseguenza, da ogni privilegio o ipoteca.

contratto di traslazione di proprietà sia notificato tanto alla moglie ed al surrogato tutore, quanto al procuratore imperiale presso il tribunale del luogo ove sono situati li beni;

Considerando che l'esecuzione di queste disposizioni è possibile ogni qual volta il surrogato tutore e la moglie o coloro che la rappresentano sono conosciuti; ma che sovente accade ch'essi non lo sono e che gli acquirenti sono in allora costretti a limitarsi di fare la notificazione soltanto al procuratore imperiale.

Considerando che in tale stato di cose conviene per l'avvenire ricorrere ai mezzi indicati dal Codice Napoleone e dal Codice di procedura, allorchè trattasi di avvertire le parti che possono avere degl'interessi.

E' d'avviso in primo luogo, che allorquando sì la moglie o coloro che la rappresentano, come il surrogato tutore, non sieno conosciuti dall'acquirente, sarà necessario e sufficiente, onde surrogare la notificazione che deve farsi a termini del detto articolo 2194, che primieramente nella notificazione da farsi al procuratore imperio-

le, l'acquirente dichiari che coloro in testa de' quali potrebbero venir formate delle inscrizioni in causa d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dall' inscrizione non essendo conosciuti, farà pubblicare la suddetta notificazione nelle forme prescritte dell'articolo 683 del Codice di procedura civile; in secondo luogo che il suddetto acquirente faccia questa pubblicazione nelle dette formole dell'articolo 683 del Codice di procedure civile, o che se non vi sarà registro nel dipartimento, l'acquirente si faccia rilasciare dal procuratore imperiale un certificato che ciò comprovi.

In secondo luogo, che il termine di due mesi fissato dall'art. 2194 del Codice Napoleone onde prendere inscrizione delle mogli, dai minori e dagl' interdetti, non dovrà decorrere che dal giorno della pubblicazione fatta a termini del suddetto articolo 683 del Codice di procedura civile o dal giorno del rilascio del certificato del procuratore imperiale che stabilirà che nel dipartimento non v'esiste giornale.

Del

Del 12 agosto 1807. — *Decreto imperiale relativo agli affissi degli ospizj e stabilimenti di pubblica istruzione.*

Napoleone Imperatore de' francesi, Re d'Italia, e Protettore della confederazione del Reno;

Sopra rapporto del nostro ministro dell'Interno;

Sentito il nostro consiglio di Stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Contando dalla pubblicazione del presente decreto, gl'affitti degli ospizj ed altri stabilimenti pubblici di beneficenza o di pubblica istruzione, per la comune durata, saranno fatti all'asta dinanzi notaro che sarà destinato dal prefetto del dipartimento, ed il diritto d'ipoteca sopra tutte le facoltà del conduttore, sarà stipulato conforme al Codice Napoleone.

2. Si stenderà antecedentemente dal commissario amministrativo la nota de' carichi, dell'aggiudicazione e del godimento all'ufficio di beneficenza, o e quello d'ammi-

nistrazione secondo la natura dello stabilimento.

Il vice prefetto darà il suo parere, ed il prefetto approverà e modificherà la detta lista de' carichi.

3. Gli affissi, per l'aggiudicazione saranno apposti nelle forme ed a' termini diggià indicati dalle leggi e regolamenti; inoltre sarà inserito il loro estratto nel giornale del luogo in cui è situato lo stabilimento, o in difetto in quello del dipartimento secondo che è prescritto all' art. 683 del Codice di procedura civile.

Sarà fatta menzione di tutto nell' atto di aggiudicazione.

4. Un membro della commissione degli ospizj, dell' ufficio di beneficenza o di amministrazione, assisterà all' asta ed all' aggiudicazione.

5. Essa non sarà definitiva che dopo l'approvazione del prefetto del dipartimento; ed il termine per il registro sarà di quindici giorni dopo quello in cui verrà accordata.

6. Sarà stesa una tariffa de' diritti de' notai per la confezione de' contratti d' affitto

di cui si tratta nel presente decreto il quale sarà da noi approvato dietro rapporto del ministro dell' interno.

Dal 3 settembre 1807. — *Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie in virtù di sentenze emanate sopra domande in riconoscimento di obbligazioni per privata scrittura.* (V. il testo di questa legge riferito nel secondo vol. del Trattato delle Ipoteche.)

Del 4 settembre 1807. — *Legge che determina il senso e gli effetti dell' art. 2148 del Codice civile sull' inscrizione di crediti ipotecarj.* (V. il testo di questa legge riferito nel secondo vol. del Trattato delle ipoteche).

Del 5 settembre 1807. — *Legge relativa ai diritti del pubblico tesoro sopra i beni dei contabili.*

Napoleone per la grazia di Dio e per le costituzioni, ec.

Il corpo legislativo ha emanato li 5 settembre 1807 il decreto seguente conformemente alla proposizione fatta in nome dell' Imperatore, e dopo aver sentiti gli oratori

dal consiglio di stato e delle sezioni del tribunato il giorno medesimo.

DECRETO:

Art. 1. Il privilegio e l'ipoteca conservati dagli articoli 2098 e 2121 del Codice Napoleone in favore del pubblico tesoro sopra i beni mobili ed immobili dei contabili incaricati della esazione o del pagamento de' suoi danari, sono regolati nel modo seguente.

2. Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo sopra tutti i beni mobili dei contabili, riguardo eziandio alle mogli separate di beni per i mobili trovati nelle case d'abitazione del marito, a meno ch' esse non giustifichino legalmente che i detti mobili sono a loro pervenuti per parte sua, o che i danari impiegati nell'acquisto appartenevano ad esse.

Questo privilegio nondimeno non si esercita se non dopo i privilegi generali e particolari enunciati agli articoli 2101 e 2102 del Codice Napoleone.

3. Il privilegio del pubblico tesoro sopra

i fondi del fidejussore di coloro che sono obbligati a render conto, continuerà ad essere regolato dalle leggi esistenti;

4. Il privilegio del pubblico tesoro ha luogo; 1.° sopra gl'immobili acquistati a titolo oneroso dai *contabili* posteriormente alla loro nomina; 2.° Sopra i beni acquistati al medesimo titolo e dopo questa nomina, dalle loro mogli separate eziandio di beni.

Sono eccettuati nondimeno gli acquisti a titolo oneroso fatti dalle mogli, quando sarà legalmente giustificato che i danari impiegati nell'acquisto appartenevano ad esse.

Il privilegio del pubblico tesoro menzionato nell'articolo 4 sovr'espresso, ha luogo conformemente agli articoli 2106 e 2113 del Codice Napoleone; coll'obbligo d'una inscrizione che deve farsi entro i due mesi nel registro dell'atto traslativo di proprietà.

In verun caso, esso non può pregiudicare, 1.° ai creditori privilegiati indicati dall'articolo 2103 del Codice Napoleone, quando essi abbiano adempito alle condizioni prescritte per ottenere privilegio; 2.° ai creditori indicati agli articoli 2101, 2104, 2105 del Codice Napoleone nel caso previsto dall'

ultimo di questi articoli; 5.° ai creditori del proprietario precedente che avessero sopra i beni acquistati delle ipoteche legali esistenti indipendentemente dall' inscrizione, o qualunque altra ipoteca validamente inscritta.

6. Riguardo agli immobili dei contabili che loro appartenevano prima della loro nomina, il pubblico tesoro ha un' ipoteca legale a carico dell' inscrizione, conformemente agli articoli 2121 e 2134 del Codice Napoleone.

Il pubblico tesoro ha una pari ipoteca e col medesimo obbligo sopra i beni acquisiti dal contabile fuorchè a titolo oneroso, posteriormente alla sua nomina.

7. A contare dalla pubblicazione della presente legge, tutti i ricevitori generali di dipartimento, tutti i ricevitori particolari di circondario, tutti i pagatori generali e divisionarj, come pure i pagatori di dipartimento, dei porti e delle armate, saranno tenuti di enunciare le loro qualità ed i loro titoli negli atti di vendita, d' acquisto, di divisione, di permuta ed altri translativi di proprietà ch' essi faranno, e ciò sotto

pena di destituzione; in caso d'insolvibilità verso il tesoro pubblico, di essere trattati come falliti dolosi.

I ricevitori del registro ed i conservatori delle ipoteche saranno tenuti, parimenti sotto pena di destituzione, ed inoltre di tutti i danni ed interessi, di richiedere, o di fare in vista dei detti atti, l'iscrizione in nome del tesoro pubblico per la conservazione de' suoi diritti, e di mandare tanto al procuratore imperiale del tribunale di prima istanza del circondario dei beni, quanto all'agente del pubblico tesoro a Parigi, la nota prescritta dagli articoli 2148 e seguenti del Codice Napoleone.

Rimangono però eccettuati i casi ne' quali, quando si tratterà di un'alienazione da farsi, il contabile avrà ottenuto un certificato del pubblico tesoro portante che quest'alienazione non è soggetta all'inscrizione per parte del tesoro. Questo certificato sarà enunciato e datato nell'atto di alienazione.

8. In caso di alienazione fatta da qualsiasi contabile di beni affetti per privilegio o per ipoteca ai diritti del pubblico tesoro,

gli agenti del governo richiederanno in *via* di diritto il rimborso delle somme delle quali il contabile sarà stato costituito debitore.

9 Nei casi ne' quali il contabile non fosse attualmente costituito debitore, il pubblico tesoro sarà tenuto entro tre mesi, a contare dalla notificazione fattagli e' termini dell' articolo 2183 del Codice Napoleone, di fornire e di depositare alla cancelleria del tribunale del circondario dei beni venduti, un certificato provante la situazione del contabile, in mancanza di che, spirato il detto termine, avrà luogo la revoca dell' inscrizione *ipso jure*, e senza che siavi bisogno di entenza.

Avrà parimenti luogo di diritto la revoca nel caso in cui il certificato proverà che il contabile non è debitore verso il pubblico tesoro.

10. La prescrizione dei diritti del tesoro pubblico stabilita dall' art. 2227 del Codice Napoleone decorre a favore dei contabili dal giorno in cui ha cessato la loro amministrazione.

11. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Del 10 settembre 1807. — *Articoli estratti dal Codice di commercio relativi ai privilegi ed alle ipoteche.*

LIBRO PRIMO.

TITOLO PRIMO.

4. La moglie non può esercitare mercatura pubblica senza il consenso del marito.

5. La moglie, se esercita mercatura pubblica, può senza l'autorizzazione del marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio: esercitando mercatura pubblica, essa obbliga anche suo marito, quando fra loro v'è comunione di beni. Essa non è riputata esercitare mercatura pubblica, se non fa che vendere al minuto mercanzie del commercio di suo marito: essa non è riputata per tale che allorquando fa un nommercio separato.

6. I minori mercanti autorizzati come si è detto di sopra, possono obbligare ed ipotecare i loro beni stabili.

Essi possono anche alienarli, sempre che

osservino le formalità volute dagli articoli 457 e seguenti del Codice Napoleone.

7. Le mogli, esercenti mercatura pubblica, possono egualmente impegnare, ipotecare ed alienare i loro beni stabili.

Tuttavia i loro beni dotali, quando esso sono maritate sotto il regime dotale, non possono essere ipotecati nè venduti, fuorchè nei casi determinati e colle forme stabilite dal Codice Napoleone.

LIBRO TERZO

TITOLO PRIMO.

443. Nessuno può acquistare privilegio nè ipoteca sopra i beni del fallito nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento.

444. Qualsivoglia atto traslativo di proprietà di beni stabili, fatto dal fallito a titolo gratuito nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, è nullo e senza effetto relativamente alla massa dei creditori.

Qualsivoglia atto dello stesso genere a

titolo oneroso, può essere annullato sulla domanda dei creditori, quando sembri ai giudici che essò presenti dei caratteri di frode.

449. Tosto che il tribunale di commercio avrà cognizione del fallimento, sia per la dichiarazione del fallito, sia per la richiesta di qualche creditore, sia per la notorietà pubblica, ordinerà l'apposizione dei sigilli: la copia del decreto giudiziale sarà immediatamente trasmessa al giudice di pace.

499. Gli agenti ed in seguito i sindaci, dal tempo in cui assumeranno le loro funzioni, saranno obbligati di fare ogni atto per la conservazione dei diritti del fallito verso i suoi debitori.

Saranno parimente obbligati di richiedere l'inscrizione ipotecaria sopra i beni stabili dai debitori del fallito, se essa non è stata richiesta da quest'ultimo, e s'egli ha dei titoli ipotecarj. L'inscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti o dei sindaci che uniranno alla loro note un estratto della sentenza in virtù della quale vengono nominati.

500. Essi saranno obbligati di prendere inscrizione in nome della massa dei creditori,

sui beni stabili del fallito, dei quali conosceranno l'esistenza. L'inscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante che vi è fallimento, e indicante la data della sentenza in virtù della quale saranno stati nominati.

Delli 22 gennajo 1808. — *Parere del consiglio di stato circa la durata delle inscrizioni ipotecarie prese sia ex-officio, sia dalle donne, dai minori, e dal pubblico tesoro sopra i beni dei mariti, tutori, ed agenti.* (B. 177 — N.° 2959.)

Il consiglio di stato, il quale, dietro la rimessa ordinata da Sua Maestà, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del gran giudice ministro della giustizia, concernente la questione di sapere, se le inscrizioni ipotecarie prese *ex-officio*, e quelle prese dalle donne, dai minori, e dal pubblico tesoro, sopra i beni dei mariti, dei tutori, degli agenti, debbono essere rinnovate prima della scadenza del termine di dieci anni;

E' di parere, che la questione è decisa

dall' art. 2154 del Codice Napoleone, il quale è concepito come segue:

« Le inscrizioni *conservano l' ipoteca ed* « *il privilegio* per il corso di dieci anni, « dal giorno della loro data: *cessa il loro* « *effetto, se prima della scadenza di detto* « *termine non si sono rinnovate.* »

Quest' articolo non fu adottato all' epoca della discussione del Codice, se non che dietro una matura deliberazione.

La sezione di legislazione aveva proposto di lasciare alle inscrizioni tutto il loro effetto *durante tutto il tempo, in cui esisterebbe l' obbligazione, e l' azione personale contro il debitore, oppure l' azione ipotecaria contro il terzo possessore, allorchè l'immobile vincolato dall' ipoteca sarebbe nelle sue mani.*

Questa proposizione fu rigettata: è però vero, che era cosa vantaggiosa per i cittadini il non essere obbligati di rinnovare le inscrizioni da essi prese; ma l'articolo della sezione presentava dei grandi inconvenienti nella sua esecuzione; molti furono anche d' avviso, che l' esecuzione era impossibile.

Effettivamente l' obbligazione personale,

il di cui termine doveva, secondo il proposto avviso, regolare la durata dell'inscrizione, poteva prolungarsi forse per un secolo sia col mezzo degli atti conservatorj, sia col mezzo di una continuazione di minorità: perciò in qual modo un conservatore avrebbe potuto disimpegnare le sue funzioni in mezzo a quella moltitudine di registri, ch'egli sarebbe costretto di consultare in tutt' i giorni, ogni volta che gli si dimanderebbe un certificato d'inscrizione?

Questa obbiezione parve insolubile; e benchè si comprendesse essere stato da desiderarsi, che fosse possibile il risparmiare ai cittadini l'imbarazzo d'un rinnovamento d'inscrizioni, si pensò che non vi erano mezzi per potersi riuscire: l'articolo rimase tal quale attualmente si trova, *senza alcuna eccezione*; cioè che le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni, e che cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

Il Codice non fa alcuna eccezione; per la qual cosa il nuovo articolo è dissimile dalla disposizione della legge degli 11 bru-

male anno 7, relativa alla durata delle inscrizioni.

L'art. 23 di questa legge presenta in primo luogo la stessa disposizione dell'art. 2154 del Codice; in seguito egli offre due eccezioni a questa regola: la prima in favore delle inscrizioni prese sopra gli agenti, ed i loro cauzionarj, *le quali*, come resta ivi espresso, *avranno il loro effetto fino alla definitiva liquidazione dei conti, ed anche al di là di sei mesi*; la seconda in favore delle inscrizioni sopra i beni degli sposi per i loro diritti, e convenzioni, *le quali dureranno in tutto il tempo del matrimonio, ed un anno dopo.*

Se queste eccezioni non sono esposte nel Codice Napoleone, questo non procede già da dimenticanza, ma è fatto con riflessione, e per una conseguenza di principj, che sono la base delle nuove disposizioni concernenti le ipoteche.

Primieramente le inscrizioni relative ai diritti delle donne, e dei minori non sono più necessarie per la conservazione delle loro ipoteche, le quali esistono indipendentemente da ogn' inscrizione, secondo l'art.

2135 del Codice; non si è adunque dovuto ordinare per la conservazione di questa ipoteca il rinnovamento di una inscrizione, che non era più necessaria per il suo stabilimento.

Quanto alle inscrizioni sopra i beni degli agenti, egli è verissimo, che i crediti del pubblico tesoro non sono stati dal Codice Napoleone liberati dalla formalità dell' inscrizione. L'art. 2135 accorda questo privilegio soltanto ai minori, agl' interdetti, ed ed alle donne: l'amministrazione, che ha dappertutto degli agenti, che deggiono supporre i più attivi ed i più illuminati fra il comune dei cittadini, può senza dubbio far rinnovare le inscrizioni ch' essa ha dovuto prendere.

D'altronde si comprende, che i molti inconvenienti, che hanno impedito di dare alle inscrizioni un effetto indefinito, si troverebbero tutti in una disposizione, la quale renderebbe libere quelle prese sopra gli agenti dalla necessità del rinnovamento prima della scadenza del termine di dieci anni, generalmente fissato per tutte le inscrizioni.

Si è or ora detto, che l' ipoteca legale delle

dalle donne, e dei minori esistendo indipendentemente dall' inscrizione, non vi era luogo per parte loro a rinnovare una misura, dalla quale erano dispensati.

Cede qui in acconcio il rimarcare che liberando i diritti delle donne e dei minori dalla necessità di un' inscrizione per l' esistenza della loro ipoteca, si sono per altro prese dalle misure severe, affinchè questi diritti fossero renduti pubblici, e che quelli che contrattassero coi mariti e coi tutori, non fossero le vittime di una segretezza che l' attuale regime ipotecario ha voluto prescrivere.

In conseguenza l' art. 2136 del Codice prescriva, che i mariti ed i tutori saranno tenuti a rendere pubbliche le ipoteche, da cui i loro beni saranno gravati a cagione del matrimonio, o della tutela; è loro ingiunto di chiedere essi medesimi le inscrizioni sopra i loro propj beni, sotto pena di essere considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all' arresto personale.

L' ipoteca non cessa pure di esistere in mancanza di questa inscrizione per parte dei mariti e dei tutori; ma questi sono

puniti personalmente, se hanno trascurato di far inscrivere l'ipoteca.

In questo modo si è cercato di conciliare in questa occasione l'interesse particolare delle donne e dei minori, che non deggiono esser la vittima della mancanza di un' inscrizione, che sarebbero sovente volte nell' impossibilità di formare.

Ma egli è certo, che i mariti ed i tutori sono tenuti, sotto le pene prescritte nell' art. 2136, di rinnovare prima della scadenza del termine di dieci anni le inscrizioni delle ipoteche, di cui i loro beni possono ancora essere gravati; il motivo, che ha fatto loro ordinare d' inscrivere, ingiunge pure ad essi di rinnovare l' inscrizione ogni volta che i loro beni continuino ad essere gravati a motivo del matrimonio, o della tutela.

Ora rimane soltanto a parlare del rinnovamento delle inscrizioni prese *ex officio*.

Il testo dell' art. 2154 del Codice, e gli schiarimenti che si sono dati, non deggiono più lasciar alcun dubbio sopra la necessità di questo rinnovamento prima della scadenza del termine di dieci anni: potreb-

be insorgere qualche dubbio sopra la persone incaricata di avere quest' attenzione; ma con un poco di riflessione si resterà convinti, che anche su questo punto è impossibile di formare un dubbio fondato.

L' art. 2108 prescrive, che la trascrizione del contratto fatta dal compratore tiene luogo d' inscrizione per il venditore; lo stesso articolo obbliga il conservatore di fare *ex officio* l' inscrizione sopra il suo registro. La ragione ne è chiara: il conservatore trova nell' atto di vendita, che gli presenta tutti gli elementi della nota, che un creditore ordinario deve somministrare per far inscrivere il suo titolo; il conservatore ha dunque sotto gli occhi tutto quanto egli può desiderare per essere in istato d' inscrivere il credito del venditore: la legge lo obbliga a questa inscrizione, senza che sia necessario di fargli a quest' effetto una domanda particolare; la presentazione dell' atto alla trascrizione equivale a questa domanda.

Risulta forse da questo, che l' inscrizione in tal modo fatta *ex officio*, non debba essere rinnovata? Ne risulta forse, che ol-

lerchè è giunta l'epoca del rinnovamento, appartiene al conservatore a provvedervi? No certamente. Il conservatore ignora all'epoca de' dieci anni trascorsi, se il credito del venditore è saldato o no; d'altronde gli sarebbe impossibile di tener nota di tutte le vendite ch'egli avesse trascritte, per sopravegliare incessantemente, affinchè ciascuna inscrizione *ex officio* fosse rinnovata al suo termine.

Non si è dovuto, e non si è potuto imporre un tal obbligo al conservatore; non si è potuto inoltre obbligarlo ad ogni richiesta di un certificato d'inscrizione, di consultare tutti i suoi registri dopo quaranta anni e più, per assicurarsi che non vi esista alcuna inscrizione *ex officio*; ricerca, la quale sarebbe nondimeno indispensabile, se le inscrizioni *ex officio* non fossero rinnovate.

Si può dunque asserire, che l'inscrizione *ex officio* deve essere rinnovata al pari di qualunque altra per la conservazione delle ipoteche, e che appartiene al venditore a sopravvegliare al rinnovamento: egli non deve trovarsi onerato da un'obbligazio-

ne che gli è comune con tutti i creditori senza eccezione, quando vogliono conservare i loro diritti.

I principj da noi ora stabiliti si applicano pure ad un' altra specie d' inscrizione *ex officio*, ordinata dall'art. 7 della legge delli 5 settembre 1807.

I conservatori delle ipoteche sono tenuti sotto pena di destituzione, e de' danni ed interessi e vidimare gli atti traslativi di proprietà fatti dai ricevitori generali, e dai pagatori, di fare *ex officio* un' inscrizione in nome del pubblico tesoro per la conservazione de' suoi diritti, e di spedirne una nota all' agente del pubblico tesoro.

L'amministrazione può facilmente tenere un registro di queste spedizioni, e far rinnovare queste inscrizioni nei termini prescritti; non vi ha in questo caso alcun motivo di eccezione alla regola generale.

Perciò ricapitolando: 1.° ogni inscrizione deve essere rinnovata prima della scadenza del termine di dieci anni;

2.° Allorchè l' inscrizione è stata necessaria per operare l' ipoteca, il rinnovamento è necessario per la sua conservazione;

3.° Allorchè l'ipoteca esiste indipendentemente dall'inscrizione, o che questa è ordinata soltanto sotto pene particolari, quelli che hanno dovuto farla, debbono rinnovarla sotto le medesime pene;

4. Finalmente allorchè l'inscrizione ha dovuto essere fatta *ex officio* dal conservatore, essa deve essere rinnovata dal creditore che vi ha interesse.

Il presente parere, unitamente a quello adottato dal consiglio li 17 novembre 1807 (1), sopra la questione di sapere, se gli eredi beneficiarj possono trasferire senz'autorizzazione le inscrizioni al dissopra di lir. 50 di rendita, saranno stampati, ed inseriti nel Bollettino delle leggi.

Delli 25 febbrajo 1808. — *Parere del consiglio di stato sopra l'applicazione degli art.* 2098 e 2121 *del Codice Napoleone e della legge delli* 5 *settembre* 1807 *al tesoro della corona.* (B. 183. — n. 3142).

Il consiglio di stato, il quale, dietro la rimessa ordinata da sua Maestà, ha sentito

(1) Ved. Bollettino 175 n. 2946.

il rapporto della sezione di legislazione sopra quello dell' intendente generale della lista civile, avendo per oggetto di far dichiarare applicabili al tesoro della corona gli art. 2098 e 2121 del Codice Napoleone e la legge delli 5 settembre 1807, confermano e regolano il privilegio del pubblico tesoro sopra i beni mobili, ed immobili dei contabili;

Visti gli art. 2098 e 2121 del Codice Napoleone, e la legge delli 5 settembre 1807;

Considerando, che le spese necessarie per la rappresentanza della sovranità sono essenzialmente delle spese pubbliche sempre a carico del pubblico tesoro sia direttamente, che indirettamente, col mezzo dell' ipoteca d' una qualsiasi somma per farvi fronte, che perciò risulta, che il tesoro della corona non è, propriamente parlando, se non che una frazione del pubblico tesoro.

Che i privilegi, di cui gode il pubblico tesoro, deggiono essere per una conseguenza necessarie comuni al tesoro della corona; che se l' art. 2098 del Codice Napoleone non lo prescrive testualmente, si è perchè all' epoca della sua compilazione la lista civile non era ancora formata, e che il pub-

blico tesoro ne pagava direttamente i carichi; ma che la separazione sopraggiunta dappoi non ha potuto alterare il privilegio d' una porzione di questo tesoro, la di cui legge dalli 5 settembre 1807 abbraccia l'integrità nel suo spirito e nel suo oggetto.

E' di parere, che gli art. 2098 e 2121 del Codice Napoleone, e tutte le disposizioni della legge delli 5 settembre 1807, concernenti i privilegi del pubblico tesoro sopra i beni mobili ed immobili dei contabili, siano applicabili al tesoro della corona, e deggiano assicurargli gli stessi privilegi ed ipoteche sopra i beni de' suoi contabili.

In conseguenza gli art. 7, 8 e 9 della detta legge sono comuni ai tesorieri, ricevitori e pagatori del tesoro della corona; ed i ricevitori delle registrazione, ed i procuratori imperiali sono altresì tenuti a conformarsi, in ciò che li concerne, alle disposizioni di questi articoli nei casi che vi sono preveduti.

Il presente parere sarà stampato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Delli 28 agosto 1808. — *Decreto Imperiale, il quale prescrive alcune formalità per l'acquisto di un privilegio per parte de' sovvenitori di fondi per cauzione* (B. 202. N. 5327.)

Napoleone Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, e protettore della confederazione del Reno;

Dietro il rapporto del nostro ministro delle finanze, tendente ad assicurare l'esercizio del privilegio di second'ordine, stabilito in favore de' sovvenitori di fondi per cauzione, dalle leggi delli 25 nevoso, e 6 ventoso anno 13;

Sentito il nostro Consiglio di Stato,

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I sovvenitori di fondi per cauzione i quali non avranno fatto adempire, all'epoca della sovvenzione, le formalità prescritte dagli art. 2, 3 e 4 della legge del 25 nevoso anno 13, onde assicurarsi del godimento del privilegio di second'ordine, potranno acquistarlo in qualsiasi epoca, conferendo

all'ufficio delle opposizioni stabilito alla cassa d'ammortizzazione, in esecuzione della suddetta legge del 25 nevoso, la prova delle loro qualità, e la rimozione delle opposizioni esistenti sopra la cauzione, ed il certificato di non opposizione del tribunale di prima istanza.

2. Verrà rilasciato alli sovventori di fondi inscritti sopra i registri delle opposizioni e dichiarazioni della cassa di ammortizzazione e dietro la loro domanda, un certificato conforme al modello annesso al presente.

3 Li sovventori di fondi non possono far uso del privilegio di secondo ordine, se non col presentare il certificato menzionato nell'articolo precedente, e meno che la loro opposizione o la dichiarazione fatta a loro favore non sia consegnata ne' registri delle opposizioni e dichiarazioni della cassa di ammortizzazione; in difetto del che essi non possono avere alcun regresso contro le casse d'ammortizzazione se non come i creditori ordinarj, ed in virtù delle opposizioni che avessero formate alla cancelleria de' tribunali indicati dalla legge.

Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modello del Certificato.

Io sottoscritto, capo dell' uffizio delle opposizioni alla cassa di ammortizzazione, certifico che N. si è conformato alle disposizioni prescritte dalle leggi delli 25 nevoso e 6 ventoso anno 13 per acquistare il privilegio di second' ordine; che in conseguenza egli è inscritto sopra il registro a ciò destinato, come sovventore di fondi per la cauzione di N. per la totalità o fino alla concorrenza delle somma di . . . . . che egli ha dato in prestito al detto N. per pagare una parte della sua cauzione.

Del 12 novembre 1808.° — *Legge relativa al privilegio del pubblico tesoro per il rimborso delle contribuzioni dirette* (B. 213, n. 3886).

Napoleone, per la grazia di Dio e le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, e Protettore della Confederazione del Reno;

Il corpo legislativo ha pronunziato il 12

novembre 1808 il seguente decreto inerentemente alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore e Re, e dopo aver sentiti gli oratori dal consiglio di Stato ed il presidente della commissione della finanze del corpo legislativo nello stesso giorno.

DECRETO.

Art. 1. Il privilegio del pubblico *tesoro* pel rimborso dalla contribuzioni *dirette* è regolato come segue, e se ne fa uso prima di ogni altro.

1.° Per la contribuzione fondiaria dall'anno scaduto e del corrente sopra le ricolte, i frutti, i fitti e le rendite de' beni immobili soggetti alla contribuzione;

Per l'anno scaduto, e per il corrente delle contribuzioni mobiliari, porte e finestre, delle patenti e di ogni altra contribuzione diretta e personale, sopra tutt' i mobili, ed altri effetti mobiliari appartenenti ai debitori, in qualunque luogo essi si trovino.

2. Qualunque affittaiuolo, locatario, ricevitore, economo, notaro, commissario perito,

ed altri depositarj e debitori di danari provenienti per parte dei debitori, e vincolati al privilegio del pubblico tesoro, saranno tenuti, dietro la domanda che ne sarà loro fatta, di pagare per conto dei debitori, e sopra l'importo dei fondi da essi dovuto, o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza della totalità, o di una parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi. Le quitanze dei ricevitori per le somme legittimamente dovute saranno loro abbonate nei conti.

3. Il privilegio attribuito al pubblico tesoro per il rimborso delle contribuzioni dirette non pregiudica punto agli altri diritti, di cui egli potesse far uso al pari di ogni altro creditore sopra i beni dei debitori.

4. Allorchè nel caso di sequestro di mobili, e di altri effetti mobiliari per il pagamento delle contribuzioni, si formerà un' istanza tendente alla rivendicazione della totalità, o di una parte dei detti mobili, ed effetti, essa non potrà essere introdotta davanti i tribunali ordinarj, se non dopo di essere stata presentata da una delle parti interessate all'autorità amministrativa, a norma della legge delli 5 novembre 1790.

Decisione delle LL. EE. il Gran Giudice e il Ministro delle Finanze.

Delli 21. marzo 18 9. — *I diritti di trascrizione devono forse essere riscossi nella proporzione dei diritti diggià riscossi per la registrazione, oppure il conservatore può egli domandare una perizia onde determinare il valore dei beni?*

L'art. 17 della legge delli 22 frimale anno 7 accorda all'amministrazione la facoltà di richiedere la perizia dei beni affine di fissare i diritti della registrazione di un contratto di vendita. L'art. 25 della legge di ventoso, lungi dall'accordare lo stesso diritto ai conservatori, loro ingiunge al contrario di regolare la lur riscossione sopra quella della registrazione. Dal che si può naturalmente conchiudere che quanto è nominativamente accordato agli uni, è implicitamente rifiutato agli altri; e che dopo di aver dato ai preposti della registrazione tutt' i mezzi di verificare il vero prezzo di vendita, la legge ha voluto proibire ogni

ulteriore ricerca, obbligando i conservatori a regolare i loro diritti di trascrizione sopra quello della registrazione.

Egli è vero, che le disposizioni dell'art. 61 sono dichiarate applicabili ai diritti di trascrizione dalla legge delli 24 marzo 1806. Ma quest'articolo ha soltanto per oggetto di fissare la prescrizione del diritto di registrazione; e la sola conseguenza, che si possa dedurne dalla legge delli 25 marzo, si è, che il diritto di trascrizione si prescrive nel medesimo termine, il che non altera le maniere, con cui questo diritto deve essere riscosso, in esecuzione dell'art. 25 della legge di ventoso anno 7.

Finalmente ciò che è decisivo si è, che il solo art. 17, e non già l'art 61 della legge delli 22 frimale, accorda ai preposti della registrazione il diritto di perizia, e quest' articolo non è giammai stato dichiarato applicabile ai conservatori.

DECISIONE DELLE LL. EE. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ED IL MINISTRO DELLE FINANZE.

28 Marzo 1809. — *Allorchè una vendita, od una donazione è comune a molti, uno di essi può forse richiedere la trascrizione soltanto di ciò che lo concerne, per non pagare il diritto nella sua totalità?*

« Mi sembra primieramente, dice S. E. « il gran giudice, che malgrado la dichia- « razione fatta al conservatore, la donazio- « ne o la vendita, che è il titolo comune « di tutte le parti, e la di cui registrazio- « ne parziale era impraticabile, sia non « meno trascritta per intiero sopra il regi- « stro del conservatore; »

2.° Che l' effetto necessario di questa trascrizione è stato di dare all' atto intiero, ed alle disposizioni ch' egli racchiude, tutta la pubblicità, che la legge esige in materia d' ipoteca;

3.° Che questa pubblicità cade in favore evidentemente di tutti coloro che l' atto può interessare, e che alcun creditore non sarebbe

rebbe ammissibile ad opporre la mancanza di trascrizione riguardo al donatarj od acquisitori, che non l'hanno richiesta; giacchè viene dimostrato che questa trascrizione esiste, e che abbraccia tutta la donazione o la vendita.

Dal che risulta, che il conservatore ha potuto e dovuto esigere per questa trascrizione, la quale era indivisibile, il diritto sopra l'atto intiero; perchè gli altri donatarj, od acquisitori, profittando di questa trascrizione, non hanno più nè motivo, nè interesse di richiederne una nuova. Quegli che ha fatto trascrivere, ha la libertà di farsi rimborsare da' suoi co-donatarj o co-acquirenti, la porzione dei prezzi di trascrizione, ch'essi deggiono sopportare a tenore del vantaggio che loro ne ridonda.

Fine del Vol. IV. e ultimo delle Ipoteche.

INDICE

DI CIO' CHE CONTIENE QUESTO QUARTO VOLUME.

LEGGI SOPRA LE IPOTECHE.

Delli 4 febbrajo 1791. — Legge relativa ai conservatori delle ipoteche, i cancellieri spedizionieri e l'esercizio delle cancellarie stabilite presso i tribunali di distretto per il suggello delle lettere di ratificazione. pag. 5

Delli 3 piovoso anno 3. — Legge prescriventе che i giorni complimentarj non saranno compresi nel termine fissato dall'editto del 1771 per l'esposizione degli estratti dei contratti di vendita prima del suggello delle lettere di ratificazione. . . » 10

Delli 9 messidoro anno 3. — Legge concernente il Codice ipotecario. . . » 21

Degli 11 messidoro anno 3. — Legge, la quale determina le formalità da osservarsi

dagli agenti per la vendita de' loro immobili soggetti all' ipoteca nazionale. pag. 113

Delli 2 *brumale anno* 4. — Legge addizionale a quella delli 9 messidoro sopra il Codice ipotecario. . . . » 117

Delli 26 *frimale anno* 4 — Legge, la quale proroga il termine indicato da quella del 9 messidoro anno 3 per l' introduzione di un nuovo regime ipotecario. . . » 119

Del 21 *nevoso anno* 4. — Legge addizionale al Codice ipotecario. . . » 120

Delli 28 *vendemmiale anno* 5. — Legge, la quale prescrive la prorogazione del termine per l' avanti fissato per l' introduzione del nuovo regime ipotecario. . » 123

Del 9 *vendemmiale anno* 6 — Legge relativa ai fondi necessarj per le spese generali, ordinarie e straordinarie dell' anno 6; e che determina i diritti della registrazione, del bollo, del diritto di transito sopra le strade, della patenti, della posta delle lettere, della messagerie, delle lotterie, del tabacco; ordina il rimborso del debito pubblico, due terzi in buoni al presentatore, ed un terzo in inscrizioni sopra il gran libro, e fissa l' impiego dei buoni in acquisizione di beni nazionali. . » 125

Degli 11 *brumale anno* 7. — Legge sopra il regime ipotecario. . . » 126

Del 16 *piovoso anno* 7. — Legge, la quale proroga il termine fissato per l' inscrizione del diritto d' ipoteca ec. . pag. 155
Delli 9 *ventoso anno* 7. — Legge relativa alla risessione de' diritti d' ipoteca. . » 156
Delli 21 *ventoso anno* 7. — Legge relativa all' organizzazione della conservazione delle ipoteche. . . . » 162
Del 17 *germile anno* 7. — Legge contenente una nuova proroga di termine per l' inscrizione dei titoli di credito, e per la trascrizione degli atti translativi di proprietà. » 179
Delli 6 *messidoro anno* 7. — Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie sopra i pubblici agenti. . . . . » 181
Delli 16 *ventoso anno* 9 — Legge, la quale proroga in favore dei creditori d' individui inscritti sopra la lista degli emigrati il termine accordato per l' inscrizione de' diritti d' ipoteca o di privilegio. . . » 183
Del 28 *Ventoso anno* 12. — Articoli estratti dal Codice Napoleone, relativi ai privilegi, ipoteche, pegni, ed anticresi. . » 187
Del 12 *fiorile anno* 13. — Parere del consiglio di stato sopra la trascrizione degli atti di vendita in iscritture private e registrati. . . . » 256
Del 25 *pratile anno* 13. — Parere del consiglio di stato sopra il giorno a contare dal quale sono obbligatorj i decreti imperiali. » 258
Del 24 *marzo* 1806. — Legge relativa alla

prescrizione dei diritti di registro delle inscrizioni a trascrizioni ipotecarie. pag. 260
Del 14 aprile 1806. — Articoli estratti dal Codice di procedure civile. . » 261
Del primo giugno 1807. — Parere del consiglio di stato sui mezzi di prevenire le difficoltà d' ipoteche legali indipendenti dall' inscrizione. . . . » 270
Del 12 agosto 1807. — Decreto imperiale relativo agli affissi degli ospizj e stabilimenti di pubblica istruzione. . . » 273
Del 3 settembre 1807. — Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie in virtù di sentenza emanate sopra domanda in riconoscimento di obbligazioni per privata scrittura. . » 275
Del 4 settembre 1807. — Legge che determina il senso e gli effetti dell' art. 2148 del Codice civile sull' inscrizione di crediti ipotecarj. . . . . » ivi
Del 5 settembre 1807. — Legge relativa ai diritti del pubblico tesoro sopra i beni dei contabili. . . . » ivi
Del 10 settembre 1807. — Articoli estratti dal Codice di commercio relativi ai privilegi ed alle ipoteche. . . » 281
Delli 22 gennajo 1808. — Parere del consiglio di stato circa la durata delle inscrizioni ipotecarie presa sia ex-officio, sia dalle donne, dai minori, e dal pubblico tesoro sopra i beni dei mariti, tutori, ed agenti. » 284
Delli 25 febbrajo 1808. — Parere del consig

glie di stato sopra l'applicazione degli art. 2098 e 2121 del Codice Napoleone e della legge delli 5 settembre 1807 al tesoro delle corone. . . pag. 294

Delli 28 *agosto* 1808. — Decreto Imperiale, il quale prescrive alcune formalità per l'acquisto di un privilegio per parte de' sovvenitori di fondi per cauzione. . » 297

Del 12 *novembre* 1808. — Legge relativa al privilegio del pubblico tesoro per il rimborso delle contribuzioni dirette. . » 299

Delli 21 *marzo* 1809. — Decisioni delle LL. EE. il Gran Giudice ed il Ministro delle Finanze. — I diritti di trascrizione devono forse essere riscossi nella proporzione dei diritti diggià riscossi per la registrazione, oppure il conservatore può egli domandare una perizia onde determinare il valore dei beni? . . . » 302

Delli 28 *marzo* 809 — Decisione delle LL. EE. il ministro della Giustizia, ed il ministro delle Finanze. — Allorchè una vendita, od una donazione è comune a molti uno di essi può forse richiedere la trascrizione soltanto di ciò che lo concerne per non pagare il diritto nella sua totalità? » 304

FINE DELL' INDICE.

TAVOLA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI QUATTRO VOLUMI DELLE IPOTECHE.

per ordine alfabetico disposte.

(NB. Il numero romano indica il volume; l'arabo la pagina.)

A

Abbandono. Ha luogo in materia di rendita fondiaria, I, 97 e seg. V. *Azione ipotecaria.* In materia di rendita costituita se è ipotecata ad un immobile avvi luogo all' abbandono, *ib.* Differenza tra l' abbandono e la cessione, *ib.* Il detentore che cede abbandona il solo possesso, 107. *Quid*

delle servitù, ipoteche e pesi reali costituiti dal detentore durante il suo possesso sullo stabile che rilascia, I, 108. La donna detentrice di co-acquisti di comunione, e tenuta ipotecariamente ai debiti della comunione, può rilasciarli, onde evitare di pagare più di quella parte a cui par la comunione è personalmente tenuta, 115.

Accessorj. Per *Accessorj* il legislatore intende anche gl'interessi, II, 399. Se il credito deriva da una sentenza, si ponno intendere anche le spese, 416. Questi accessorj debbono essere riportati nella nota d'inscrizione, *ib*. Le spese giudiziali sono accessorj? *ib*

Acquirente. Sintantochè non fa trascrivere il suo contratto è tenuto ipotecariamente a tutti i debiti, II, 7. Ha due mezzi per dispensarsi dal pagare la totalità de' debiti, *ib*. Il primo è il rilascio della cosa, il secondo è la trascrizione, *ib*. V. *Trascrizione*. Quali sono gli acquirenti che non possono liberarsi dai privilegi ed ipoteche, 38. L'acquirente di diritti successorj, l'erede acquirente dietro licitazione, la vedova a cui venne rilasciata una porzione d'immobili pei diritti che essa avea nella comunione, *ib*. Si dee dire lo stesso de' donatarj legatarj a titolo universale, 39 *Quid* del legittimario? 40. Effetto della trascrizione riguardo al ter-

zo che avesse acquistato lo stesso immobile. Giurisprudenza della legge 11 brumale anno 7, su questa questione diversa da quella introdotta dal Codice Napoleone, II, 41. Sotto l'impero di quest'ultima legge, la vendita è perfetta dall'istante della sottoscrizione del contratto di vendita, 42 Il venditore, dal momento della vendita, non può più nè ipotecare, nè vendere l'immobile già da lui venduto, 43. Della giurisprudenza delle corti secondo il sistema della legge 11 brumale anno 7, 44. Decisione che giudica, che la trascrizione di un atto di vendita seso in iscrittura privata è valida, *ib.* Il secondo acquirente che ha fatto trascrivere, debb'essere preferito all'altro acquirente, ancorchè fosse già in possesso, *ib.* Alcuni atti di vendita anteriori alla legge 11 brumale anno 7, non sono suscettibili di trascrizione, 72. La trascrizione del contratto non trasferisce al compratore la proprietà, quando il venditore non era più proprietario, *ib.* Degli effetti della trascrizione riguardo ai creditori, 73. V. *Creditori.* Il secondo effetto della trascrizione è di far luogo alla ricerca che la cosa sia posta all'incanto, 91 V. *Ricerca che la cosa sia posta all'incanto.* Del caso in cui l'acquirente soffre evizione in conseguenza della ricerca che la cosa sia posta all'incanto, 97. Del

caso in cui resta aggiudicatario egli stesso, II, 99. Dell'acquirente a titolo gratuito riguardo alla ricerca che la cosa sia posta all'incanto, 100. Degli atti che debbono precedere il sequestro immobiliare diretto contro all'acquirente che non ha fatto notificazione alcuna, 101 e 164. L'acquirente può depositare il prezzo? 104. Delle migliorie e danni arrecati dall'acquirente spropriato, 165. Sia che l'acquirente paghi tutti i debiti, sia che rilasci la cosa, il terzo detentore ha il suo regresso per garanzia contro al debitore originario, 166. L'acquirente può prendere inscrizione sui beni del venditore per garanzia della vendita, solamente quando la somma promessa in caso d'evizione, sia stata determinata? 281. Il creditore ipotecario può ricercare inscrizione sull'immobile gravato della sua ipoteca contro l'acquirente, senza avere contro di lui un titolo diretto e personale? Quest'inscrizione può estendersi agli altri beni dell'acquirente? III, 230. Il venditore può nel contratto di vendita, fare delle delegazioni in pregiudizio de' creditori già inscritti; e l'acquirente che le ha accettate, è tenuto personalmente a pagarle, oltre al prezzo dovuto ai creditori inscritti? 557.

Affitto. Decreto imperiale risguardante gli affitti degli ospizj e degli stabilimenti di pubblica istruzione, IV, 273.

Amministratore. La legge stabilisce un' ipoteca legale sui beni degli amministratori degli ospitali, delle chiese ec. I, 37 e II, 78 Un titolare di beneficio era riguardato come un amministratore del suo benefizio, e l' ipoteca legale esisteva contro di lui a causa de' danni recati agli stabili costituenti il suo beneficio, I, 38. L' ipoteca corre dal giorno in cui hanno cominciato la loro amministrazione, 39. Degli amministratori che avessero amministrato senza avere una reale qualità per amministrare, 38. Del patrigno il quale non faccia destinare un tutore ai figli del primo letto di sua moglie la quale abbia perduta la tutela rimaritandosi, *ib.* L' ipoteca tacita che corre contro agli amministratori, non corre contro ai semplici ricevitori, procuratori o agenti ec. 39. Dell' ipoteca a vantaggio degli amministratori, quand' essi sono creditori dell' amministrazione, della comune, del minore ec. *ib.* Dell' ipoteca del fisco, 40. Dell' ipoteca d' un coerede per le obbligazioni risultanti dalla divisione, 41. Dell' ipoteca del legatario, *ib.* Dell' ipoteca legale di colui che ha riparato un fabbricato, 42. Di quella a vantaggio del venditore, *ib.* Quali sono gli amministratori contabili, 269.

Anticresi. Definizione, I. 208 E' un diritto nella cosa, *ib.* Rapporti di questo diritto

col pegno, I, 210. Il creditore acquista questo diritto soltanto colla tradizione, *ib.* Quando il creditore ha acquistato questo diritto, il debitore non può più vendere lo stabile, 211. Secondo il diritto romano, l'anticresi dà al creditore il diritto di godere i frutti dello stabile, 211 Dei casi in cui questi frutti eccedono l'interesse legittimo del credito, 212. Il creditore che gode lo stabile a titolo d'anticresi è tenuto ai pesi reali, 213. Dell'azione che nasce dall'anticresi, *ib.* Vedi *Azione risultante dall'anticresi*. Giustiniano proibì l'anticresi riguardo ai lavoratori, e sulle cose servienti all'agricoltura, 214. In Francia l'anticresi può aver luogo nei prestiti di denaro, *ib.* Ragioni di questa decisione ed eccezione, 215. Differenza fra il pegno e l'anticresi, 218.

Appello. L'appello d'una sentenza che conferisce ipoteca, sospende l'ipoteca, I, 35. Dell'ipoteca risultante da una sentenza non riformata, *ib.* Da una sentenza riformata, 36. Dell'ipoteca risultante da una sentenza di cui venne ridotto l'ammontare delle condanne, *ib.*

Arbitri. Le sentenze degli arbitri non danno ipoteca, I, 34. Altre volte l'ipoteca decorreva soltanto dal giorno dell'omologazione, *ib.* In oggi corre dalla sentenza di *exequatur*, emessa dal presidente del tribunal civile.

Architetto. Dell' ipoteca stabilita a vantaggio dell' architetto, e degli operaj che hanno riparato un edifizio, I, 42. Il credito di colui che ha conservato lo stabile è preferito a quello di colui che lo ha riparato; 125. Differenza fra questi due individui, *ib*. Della differenza fra i creditori che hanno riparato la cosa, 126. Essi hanno privilegio soltanto sull'accrescimento di valore dello stabile, *ib*. Esempio, 127. Delle formalità che erano prescritte onde poter esercitare questo privilegio, *ib*. Del privilegio degli architetti, appaltatori, muratori ed operaj impiegati alla costruzione o riparazione dei fabbricati, II, 140. Delle formalità che debbono impiegarsi onde esercitare questi privilegi, *ib*. I privilegi enunciati nell' art. 2103 debbono esercitarsi cumulativamente, o secondo l'ordine in cui gl' indica quest' articolo istesso? 141. Gli operaj che hanno salvata la cosa debbono concorre cogli altri? *ib*. Opinione del sig. Maleville, *ib*. Del privilegio di coloro che hanno sommministrato il denaro onde pagare gli operaj aventi privilegio, 146. Del privilegio degli architetti ed operaj, 555. Sono necessarie cinque cose acciocchè un tal privilegio abbia luogo, 556. Esempio dell' applicazione di questo privilegio sull' accrescimento di valore dell' immobile, 557.

Arci-cancelliere. Dietro la dichiarazione del

re, del 21 aprile 1692, un secretario di stato, in presenza del re, riceveva i contratti di matrimonio dei principi e principesse del sangue. I, 28. In oggi, secondo gli statuti 30 marzo 1806, l'arcicancelliere è destinato a ricevere gli atti dello stato civile dei principi e delle principesse del sangue, I, 28 *nota* Dee dirsi che gli atti di matrimonio ricevuti dall'arcicancelliere producono ipoteca legale? *ib.*

Assente. Coloro che sono messi in possesso dei beni d'un assente, possono ipotecarli? I, 47 Le inscrizioni ipotecarie prese sui beni d'un assente, che il creditore però credeva appartenere a colui che ne era in possesso, debbono ritenersi sussistenti dopo il ritorno dell'assente? III, 263. Ovvero le inscrizioni prese sui beni d'un deportato, pei crediti dovuti a suo fratello, il quale era in possesso de' suoi beni, debbono ritenersi sussistenti, dopo il reingresso dell'assente in Francia e ne' suoi beni? *ib* Quelli che sono posti provvisoriamente in possesso dei beni degli assenti, non possono ipotecarli, art. del Codice civile. IV, 187.

Atti fatti in paese estero. Questa sorta di atti non producono ipoteca in Francia. I, 240. L'eccezione che esisteva in favore dei contratti di matrimonio stipulati in paese estero, non sussiste più. 241. Degli atti stipulati in paese estero, III, 70

Un atto notarile stipulato a Ginevra, prima della riunione di questa città alla Francia, può produrre ipoteca sugl' immobili posti in Francia, o dalla data dell' atto, o dalla data del decreto di riunione? III, 413.

Atti amministrativi. Dell' ipoteca derivante dagli atti amministrativi, II, 276. La legge 23 ottobre 1790 accorda loro ipoteca, 277. La legge 11 brumale anno 7 non vi ha derogato. Decisione che ha giudicato sotto la legge 11 brumale, che gli atti amministrativi producono ipoteca. Il Codice civile ha confermata l' istessa dottrina. *ib.*

Atti notarili. Sono una delle tre cause che producono ipoteca, I, 21. V. *Ipoteca convenzionale.* Principj tratti dal Diritto romano sull' ipoteca convenzionale, 22. Fra noi l' ipoteca nasce dalla convenzione rivestita del suggello dell' autorità pubblica, 23. Gli atti stesi in iscrittura privata non possono accordare ipoteca, *ib.* I soli atti ricevuti da' notari possono accordarla, *ib.* Altre volte la stipulazione d' ipoteca non era necessaria, acciocchè l' atto notarile conferisse ipoteca, *ib.* Perchè fosse sotto intesa questa stipulazione, 24. Quali notari erano competenti, acciocchè i loro atti potessero produrre ipoteca, *ib.* Dei notari conosciuti per lo passato sotto il nome di notari apostolici, 25. Dei notari regj e de' notari signorili, 26. Dei notari

del castelletto di Parigi, d' Orleans e di Montpellier, che avevano il privilegio di stipulare atti in tutto il regno, I, 27. I soli notari sono competenti per ricevere le convenzioni che accordano ipoteca, *ib.* Altre volte il secretario di Stato riceveva i contratti di matrimonio dei principi e delle principesse del sangue, e questi contratti producevano ipoteca, 28. In oggi non risulta che gli statuti del 30 marzo 1806 che destinano l' arcicancelliere a ricevere gli atti di matrimonio, siano relativi a' contratti di matrimonio, *ib.* Delle formalità di cui devono essere rivestiti gli atti notarili onde produrre ipoteca, 29. L' atto deve contenere il luogo in cui fu stipulato e la data, *ib.* L' atto può esser scritto da una mano estranea, *ib.* Se è ricevuto da un notajo, deve esser stipulato in presenza di testimonj, *ib.* V. *Testimonj.* Non sono necessarj quando due notari sottoscrivono l' atto, 30. Quanto agli atti ordinarj di commercio non è necessaria la presenza di due notari, *ib.* V. *Notari, ed Atti stesi in iscrittura privata.* Degli atti notarili e degli atti stesi in iscrittura privata, III, 69. Della redazione degli atti secondo le leggi attuali, acciocchè possano conferire ipoteca, I, 244. Degli atti notarili scritti da una persona diversa del notajo, 246. Della presenza de' testimonj all' atto, 247. Del creditore munito

d' un

d'un atto notarile che non conferisce ipoteca, II, 261. Del notajo che riceve un atto fuori del suo territorio, III, 72.
Atti stesi in iscrittura privata. Degli atti notarili, e degli atti stesi in iscrittura privata. III, 69. Non possono conferire ipoteca, *ib.* Degli atti stesi in iscrittura privata riconosciuti avanti notajo e in giudizio, 75 In qual caso risulta in oggi l'ipoteca da un atto steso in iscrittura privata, I, 238. Quando è deposto presso un notajo, *ib.* Deve esser deposto dal debitore o dal creditore? *ib.* L'atto ricevuto da un notaio fuori del suo territorio può valere soltanto come atto steso in iscrittura privata, 242. Della trascrizione degli atti stesi in iscrittura privata, II; 10. Decisione della corte di cassazione e parere del consiglio di stato su di una tale questione, *ib.* Decisione che giudica valida la trascrizione di un atto di vendita steso in iscrittura privata, 12. Legge 3 settembre 1807 relativa al riconoscimento delle obbligazioni stese in iscrittura privata, 254. Degli atti stesi in iscrittura privata rimessi al notajo dalle parti, 266. Del riconoscimento del carattere di una obbligazione stesa in iscrittura privata, fatto prima della scadenza, 504. Decisioni che hanno giudicato potersi prendere inscrizione dal creditore prima della scadenza, in virtù d'una sentenza di rico-

noscimento, II 505 Motivi della legge 3 settembre. *ib.* Il riconoscimento della sottoscrizione fatto in conciliazione è un atto che porti ipoteca, III, 338. Parere del consiglio di stato relativo alla trascrizione degli atti di vendita stesi in iscrittura privata, e registrati, IV, 256.

Autorizzazione V. *Donna.* L'autorizzazione data alla moglie deve essèr espressa, I, 283. La donna divenuta *sui juris* è tenuta a ratificar l'atto, acciocchè questo sia valido? 284.

Azione ipotecaria. Dell'azione ipotecaria semplicemente detta, III, 92. Quando la cosa ipotecata non è in possesso del debitore il creditore non ha che un'azione contro al detentore, onde costringerlo al rilascio della cosa, 108. Egli ha tre azioni, cioè l'azione ipotecaria semplicemente detta, l'azione personale ipotecaria, e l'azione d'interruzione, *ib.* V. *Azione personale ipotecaria e Azione d'interruzione.* Dell'azione ipotecaria e delle sue natura, I, 67, III, 92. Essa è reale, *ib.* Da chi e contro chi s'intenti, *ib.* Non può essere intentata che dal creditore, *ib.* Non può esserlo che contro a colui che possiede *animo domini*, *ib.* E non contro un affittajuolo, ne contro ad un usufruttuario, *ib* Loiseau emette un opinione contraria riguardo all'usufruttuario, *ib.* *Quid* quando il debitore ha alienato l'immobile dopo

la costituzione dell' ipoteca? III, 94. *Quid* quando l'immobile appartiene ad una donna maritata? *ib.* Non può essere intentata prima del termine stabilito al pagamento, I, 71. Dell' eccezione d' escussione e della altra che possono essere opposte contro all' azione ipotecaria, I, 72; e III, 94. V. *Escussione.* Dalla natura di quest' eccezione, e in qual tempo possa esser opposta? *ib.* Da chi e riguardo a quali crediti possa esser opposta questa eccezione? I, 74 Quali beni il creditore sia obbligato ad escutiere, ed a spese di chi? 79 Dell' eccezione che può essere opposta contro all' azione ipotecaria a causa delle spese fatte nello stabile, 82, V. *Spese.* Dell' eccezione che risulta dalla garanzia 87, V. *Garanzia.* Dell' effetto dell' azione ipotecaria, 97. L' effetto dell' azione ipotecaria è di far condannare il detentore a rilasciare lo stabile ipotecato, *ib* Questi può evitare il rilascio, tanto prima quanto dopo la sentenza che lo ordina offrendo di pagare il credito *ib.* Deve pagar tutto il debito, e per poco che ne resti è tenuto nuovamente al rilascio, *ib.* Quando lo stabile è ipotecato alla prestazione d'una rendita, il detentore per evitare il rilascio, deve non solo pagare tutti gli arretrati, ma stipulare un nuovo documento, 98. L' obbligazione di prestare la rendita dal lato del detentore non può aver luogo

che pel tempo in cui quello che s' obbliga a pagarla resta detentore, I, 99 *e seg.* Non ostante ogni menzione contraria, a meno che non vi fosse nell' atto una clausola espressa a quest' effetto, *ib.* Le sentenze che ordinano il rilascio, devono contenere questa clausola, *se non ama piuttosto di pagare o di stipulare un nuovo documento.* Il pagamento del debito, dalla parte del detentore, non è d'obbligo, ma *in facultate solutionis*, 99. Il terzo detentore è tenuto a rilasciare lo stabile nello stato in cui si trova, senza esser tenuto alla deteriorazione, 101. Questa decisione ha luogo quand' anche egli avesse tratto profitto da tali deteriorazioni; *puta* s' egli avesse tagliato degli alberi d' alto fusto, *ib. Quid* se sono tagliati, ma si trovano ancora sopra luogo? *ib.* Egli è tenuto a prestare i frutti e le deteriorazioni da dopo la domanda, 102. Quando trattasi dell' ipoteca d' una rendita costituita, il terzo detentore, onde effettuare il rilascio, non è obbligato a pagare gli arretrati decorsi prima della domanda di rilascio, *ib.* Ragione di questa differenza fra le rendite fondiarie e le rendite costituite, 103. Egli non vi è tenuto neppur quando conoscesse che esisteva la rendita costituita, *ib.* La cosa è diversa se il terzo detentore venne personalmente incaricato di pagare la rendita, 105. *Quid* in questo caso, degli

arretrati decorsi prima della sua detenzione, I, 105. Cosa dee dirsi s' egli ha stipulato un nuovo documento senza esser stato incaricato pel pagamento della rendita? può effettuare il rilascio dopo stipulato il nuovo documento, *ib.* In questo caso deve pagare gli arretrati decorsi nel tempo che ritenea la cosa *ib.* Deve pagare anche quelli decorsi da prima; ma non è tenuto a pagarli preventivamente al rilascio, a differenza della cessione 106. Il terzo detentore, per effettuare il rilascio, non è tenuto a pagare le ipoteche, servitù ed altri pesi reali che vi ha imposti egli stesso, *ib.* Deve chiamare in cause il suo garante prima di effettuare il rilascio? *ib.* Il detentore che rilascia abbandona il solo possesso, 107. Si nomina un curatore allo stabile, in contraddittorio col quale il creditore lo fa pignorare e vendere, *ib.* Le servitù, ipoteche e diritti reali imposti dal detentore, esistono egualmente; quelli a cui appartengono vengono graduati sul prezzo secondo il luogo che occupano, 108. Delle formalità necessarie per la vendita dell' immobile rilasciato, *ib.* Dell' azione personale e ipotecaria, 111. V. *Azione personale ipotecaria.* Dell' azione d' interruzione, 116. V. *Azione d' interruzione.* Dell' esecuzione delle ipoteche, della loro surrogazione da un credito all' altro, e della graduazione fra i

creditori ipotecarj, I, 118 V *Esecuzione delle ipoteche e graduazione.* Dell'azione ipotecaria secondo il diritto romano, 237. Dell'azione ipotecaria contro il debitor personale e l'erede, 312. Le formalità stabilite in favore dell'acquirente, ad effetto di liberarsi dalle ipoteche del suo venditore, lo liberano dall'azion personale risultante dall'obbligazione che col contratto di vendita, l'acquirente avesse contratta verso un creditore del venditore, III, 221.

Azione personale. La formalità stabilita in favore dell'acquirente, ad effetto di liberarsi dalle ipoteche del suo venditore, toglie l'azion personale risultante dall'obbligazione, che l'acquirente, col contratto di vendita, avesse contratto verso un creditore del venditore? III, 221.

Azione personale ipotecaria. Qual'è quest'azione, I, 110, e III, 113. Nulla importa che il debitore sia erede puro e semplice, o sotto benefizio d'inventario; come erede è tenuto personalmente alle obbligazioni del defunto; e come detentore di stabili ipotecati vi è tenuto ipotecariamente, I, 110. *Quid*, se questo debitore cessa di possedere i beni ipotecati, 112. Opinione di Loiseau e del sig. Rothier a questo proposito, *ib.* Se la donna che ritiene dei conquisti e che è obbligata personalmente come parte nella

Digitized by Google

comunione, debba essere ammesso a rilasciare la stabile I, 115.

Azione d'interruzione. Sua definizione, I, 116. 1.° Non può opporsi a quest'azione l'accezione d'escussione, *ib.* 2.° Può intentarsi prima della scadenza del termine *ib.* Dietro quest'azione, il detentore deve esser condannato a fornire un nuovo documento, 117. Questo documento è dovuto da ogni nuovo detentore ed a ciascuna alienazione, *ib.* Differenza fra l'azione ipotecaria, e l'azione d'interruzione, III, 94.

Azione risultante dall'anticresi. Il creditore ha azione per farsi rimettere in possesso della cosa data in anticresi, qualora l'avesse perduto, I, 213. Quest'azione si chiama *actio in factum*, *ib.* Quest'azione si estingue per quell'istesse cause per cui s'estingue il pegno, 214.

Azione risultante dal contratto di pegno. Dal contratto di pegno risultano due azioni: la *pignoratitia directa* I, 201 e la *pignoratitia contraria*, 206. In quali casi abbia luogo l'azione *pignoratitia directa*, 201. In quali casi abbia luogo la contraria, 206. Dell'azione *pignoratitia*, 237.

C

Cancellazione. Della cancellazione dell'inscrizione in generale, II, 518. Può aver luogo

soltanto in virtù d' una sentenza *passata in giudicato*, II, 518. Spiegazione di queste parole *passata in giudicato*, *ib.* Opinione del sig. Maleville, *ib.* *Quid* dell' inscrizione presa da un terzo nell' intervallo di tempo scorso tra la fatta cancellazione dell' inscrizione, e la sua reintegrazione sui registri, in forza d' una decisione che annullasse la sentenza contumaciale, che avea ordinata la cancellazione? 520 Quali sono le persone che possono accordare la cancellazione, 521. Della cancellazione delle inscrizioni in virtù d' una sentenza di graduazione, 522. Della cancellazione delle inscrizioni d' uffizio, 523. Della cancellazione nei casi ordinarj, 524. Della cancellazione dell' inscrizione ordinata da una sentenza contumaciale, III, 444.

Cause che producono ipoteca. Queste cause sono 1.° gli atti avanti notajo, I, 21 V. *Atti notarili*; 2.° le sentenze, *ib.* V. *Sentenza* e *Ipoteca giudiziale*; 3.° la legge sola, *ib.* V. *Ipoteca legale* e *Legge*.

Cauzione. Qualunque si ricerca che la cosa sia posta all' incanto basta offrire cauzione, o bisogna realmente prestarla? II, 94.

Cedola ipotecaria. V. *Codice ipotecario* del 9 messidoro anno 3.

Cessazione di pagamento Non opera il fallimento se non che riguardo ai commercianti, II, 484.

Cessione. Sua definizione, II, 481. Fatta la

cessione, nessun creditore può migliorare la sua sorte con danno degli altri, II, 481. Dopo la cessione non si può dunque prendere inscrizione. 482. *Quid* dell' inscrizione presa nei dieci giorni anteriori alla cessione, *ib.* La cessione dei beni è parificata al fallimento, *ib*; d'onde ne segue che l' inscrizione presa nei dieci giorni anteriori alla cessione è un abbandono dei beni, *ib.* Essa è volontaria o giudiziale, *ib.*

Codice Napoleone. Sistema ipotecario secondo questo Codice, I, 228 Egli ha introdotto la specialità, 276 Nuovi sviluppi sull' ipoteca attuale, 307. Della pubblicità dell' ipoteca, 310. Analisi di tutti gli articoli del Codice Napoleone relativi ai privilegi, ipoteche, o pegno; coloro che hanno ottenuto l'immisione provvisionale in possesso, non possono ipotecare i beni degli assenti, art. 128, IV, 187. La moglie non può ipotecare, art. 217, *ib.* I tutori, compresivi anche il padre e la madre non possono ipotecare i beni dei loro pupilli senza autorizzazione del consiglio di famiglia, art. 457, IV, 158. Questa debb' essere omologata, art. 468, *ib.* Il giudice può, rigettando l'interdizione, dare un consulente senza del quale non si possa nè ipotecare, nè alienare, ec. art. 499. IV, 189. Si può dare questo consulente al

prodigo, art. 513, IV, 189. L'usufruttuario non è tenuto ai debiti a cui il fondo è ipotecato, art. 611, *ib.* I creditori aventi ipoteca possono intervenire alla divisione, art. 865, IV, 190. Il legatario particolare non è tenuto ai debiti a differenza del legatario a titolo universale, art. 871, *ib.* Gl'immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione debbono esser liberi da ogni debito od ipoteca contratta dal donatario, art. 929, *ib.* In caso di donazione di beni suscettibili d'ipoteca, avvi luogo alla trascrizione degli atti contenenti la donazione e l'accettazione, art. 959, IV, 191. Dell'effetto del diritto di riversibilità e della revoca per causa d'ingratitudine, art. 952 *e seg ib.* Il legatario universale concorrendo con un erede è tenuto ai debiti a pesi dell'eredità personalmente per la sua quota e porzione ad ipotecariamente per il tutto, art. 1009, IV, 192. Si dica lo stesso del legatario a titolo universale, 1012. *ib* E degli eredi tenuti ad un legato, 1017, IV, 193. Il credito ipotecario è indivisibile, art. 1221, IV, 195. Del subingresso legale e del subingresso convenzionale, art. 1249 e seg., IV, 197 Del deposito, art. 1263, IV. 198 Della novazione, art. 1278, *ib.* Il marito può da solo ipotecare i beni della comunione, art. 1421, IV, 199. Quali dei due conjugi che

viene molestato per la totalità di un debito in forza dell' ipoteca, ha un diritto di regresso contro all' altro conjuge, art. 1489, IV, 200. Il marito può ipotecare gl' immobili mobilizzati sino alla concorrenza della mobilizzazione, art. 1508, *ib.* In qual caso, in qual modo e quali beni può ipotecare la moglie, 1554 *e seg. ib.* Il venditore che rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da ogni ipoteca di cui lo avesse aggravato il compratore, art. 1673, IV, 203. Il mandato per ipotecare deve essere espresso, art. 1988, *ib.* Dello stellionato riguardo all'ipoteca, art. 2059, IV, 204. Del pegno, della sua causa e de' suoi effetti, art. 2071 e seg. *ib.* Delle ipoteche, disposizioni generali, natura di questa obbligazione, art. 2092, IV, 210. Dei privilegi, art. 2095, IV, 211. Dei privilegi sui mobili, art. 2100, IV, 210. Dei privilegi generali sui mobili, art. 2101, *ib.* Dei privilegi su certi mobili, art. 2100, *ib.* Dei privilegi sugl'immobili, 2108, IV, 215. Dei privilegi che s'estendono sui mobili e sugl' immobili, art. 2104, IV, 217. Come si conservano i privilegi, art. 2106, IV, 218. Delle ipoteche, art. 2114, IV, 221. Delle ipoteche legali, art. 2121, IV, 222. Delle ipoteche giudiziali, art. 2123, IV, 223. Dei gradi delle ipoteche fra loro, art. 2134, IV, 226.

Dell'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche, art. 2146, IV, 231. Della cancellazione e della riduzione delle inscrizioni, art. 2157, IV, 236. Degli effetti de' privilegi ed ipoteche contro i terzi possessori, art. 2156, IV, 239. Dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche, art. 2181, IV, 244. Del modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, art. 2181, *ib.* Del modo di render libere le ipoteche, quando non esista inscrizione sui beni dei mariti e dei tutori, art. 2193, IV, 250. Della pubblicità de' registri e della risponsabilità del conservatore, art. 2196, IV, 252.

Codice di Procedura. Analisi di tutti gli articoli del Codice di Procedura relativi ai privilegi, ipoteche, pegno, anticresi, ec. I creditori opponenti devono produrre i loro documenti nelle mani del giudice delegato, art. 660 del Codice di procedura. Le spese della procedura sono prelevate con privilegio, art. 662. Della trascrizione dell'atto di pignoramento degli stabili, art. 677 del Codice di procedura. La parte pignorata non può alienare gl'immobili pignorati, art. 692 del Codice di procedura. Caso in cui questa alienazione può aver luogo, art. 693. Della graduazione, art. 752 *e seg.* del Codice di procedura. Delle cancellazione delle inscrizioni, 774. Dell'iscrizione presa dai

creditori del debitore, art. 778. Della domanda che la cosa sia posta all'incanto dietro vendita volontaria, art. 834 *e seg.*

Codice di commercio. Analisi di tutti gli articoli del Codice di commercio relativi ai privilegj ed ipoteche. La donna esercente pubblica mercatura può ipotecare senza autorizzazione del marito, art. 4 del Codice di commercio *e seg.* Lo stesso si dica dei minori, art. 6 del Codice di commercio. Nessuno può acquistare ipoteca nei dieci giorni precedenti l'apertura d'un fallimento, art. 445. Disposizione del Codice di commercio relativa al fallimento.

Codice Ipotecario del 9 messidoro anno 3. Delle ipoteche future, IV, 11. Delle persone sui di cui beni si può acquistare ipoteca, 13. Degli atti che conferiscono ipoteca e della loro inscrizione, 16. Della dichiarazione fondiaria de' beni, 20. Dell' ipoteca sopra se medesimo, 22. Delle cedole ipotecarie, 23. Della comunicazione de' documenti 25. Della proprietà dai beni, 26. Della perizia, 27. Della vendita e cessione de' crediti ipotecarj e delle opposizioni per sotto graduazione, 59. Della rivendicazione de' beni territoriali, 42. Della spropriazione de' beni territoriali, 44. Della graduazione e distribuzione de' denari, 67. Dell' estinzione delle ipoteche, 84. Delle ipoteche anteriori, 101,

Coerede. Dell'ipoteca d' un coerede sulla porzione de' condividenti per le obbligazioni risultanti dalla divisione, I, 41 e 133. Dell'ipoteca della garanzia a cui sono tenuti i condividenti, I, 338. Del privilegio de' coeredi per la garanzia della divisione e pel conguaglio delle quote, II, 134. Questo privilegio ha luogo ancorchè non sia stato stipulato, 135. Da quel' epoca comincia la garanzia? *ib.* Il coerede che paga i debiti di cui è caricata la sua porzione, prendendo a prestito del denaro, può surrogare nei suoi diritti colui che gliele presta, ed accordergli l'azione di garanzia contro agli altri coeredi? 136. Delle formalità che deve impiegare l'erede onde conservare il suo privilegio, 138. Il privilegio sussiste senza inscrizione per 60 giorni, da computarsi dal giorno della divisione, 139. Ed egli prolunga questo privilegio, sintantochè è di suo interesse, prendendo inscrizione entro ai 60 giorni, *ib.* Dello spazio di tempo accordato agli eredi dagli articoli 2109 e 2111 per prendere inscrizione, 502. Il coerede, pel privilegio del suo conguaglio, deve prendere inscrizione entro ai 60 giorni, *ib.* Dello spazio di tempo, entro cui i creditori del venditore, in caso di licitazione, non possono prendere inscrizione, *ib.* Del caso in cui la vendita di un fon-

do obbligato al conguaglio od al prezzo della licitazione, fosse fatta e trascritta entro ai 60 giorni, II, 503. Del privilegio del coerede per la garanzia della divisione, e pel conguaglio delle quote, 554. Tutte le regole relative al coerede per la conservazione del suo privilegio, sono applicabili al suo cessionario, 555.

Conciliazione. V. *Atti stesi in iscrittura privata, e Riconoscimento di scrittura.*

Condividenti. Dell'ipoteca de' condividenti, III, 80.

Confusione. Del caso in cui il creditore ipotecario acquista la proprietà della cosa su di cui aveva ipoteca, I, 160. Acciocchè in tal caso l'ipoteca sia estinta bisogna che l'acquisto sia irrevocabile, *ib.* *Quid*, se non è irrevocabile, 161; come d'un caso d'un retratto lineale, 162. Dell'acquisto fatto irrevocabilmente, ma risolto per una nuova causa: esempio, 163. In questo caso l'ipoteca non può rivivere, *ib.* Del debitore che divicne erede della totalità del credito, o del creditore che divicne erede della totalità del debito, 170.

Conguaglio. Dello spazio di tempo accordato ai coeredi dagli art. 2109 e 2111, onde prendere iscrizione, II, 502. *Quid* se la vendita del fondo vincolato al conguaglio o al prezzo della licitazione, ha luogo ed è trascritta entro ai 60 giorni? *ib.*

Conservatore. V. *Ricerca che la cosa sia posta all' incanto, trascrizione e somministratore de' denari.* Cosa deve fare il conservatore quando la vendita non enuncia alcun prezzo? II, 113. Il conservatore descrive ne' suoi registri il contenuto nella note, 445. Gli errori da lui commessi sopra i suoi registri copiando le note, rendon nulla l'inscrizione se gli errori sono sostanziali, 446 Egli restituisce una delle due note al creditore, 447. Il conservatore non può ritardare oè le inscrizioni, nè le trascrizioni, nè il rilascio de' certificati richiesti, 449 Il conservatore deve inscrivere le ipoteche legali della moglie e del minore, quando sieno richieste da un terzo, senza esigere alcun diritto bursale; ma può esigere il suo salario, 462. Della responsabilità del conservatore, 525. Delle sue obbligazioni principali, 526. Delle omissioni ed altri errori commessi nelle inscrizioni ipotecarie e nelle trascrizioni, 528. Della responsabilità del conservatore, secondo il Codice civile, art. 2196, IV, 252.

Console in paese estero. Le sentenze emanate dai consoli in paese estero conferiscono ipoteca; I, 32. Delle sentenze del console francese in paese estero, 249.

Consulente. In qual caso il tribunale può dare un consulente, senza di cui non si possa nè vendere, nè alienare, nè ipotecare,

care, art. 499, IV, 189. Questo consulente può esser dato al prodigo, articolo 513 *ib.*

Contabili V. *Amministratore.* Legge che determina le formalità da osservarsi dai contabili per le vendita de' loro immobili sottoposti all'ipoteca nazionale, IV, 113. Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie sui pubblici contabili, 181. Legge relative ai diritti del tesoro pubblico sui beni dei contabili, 275. Parere del consiglio di stato intorno alla durata delle inscrizioni ipotecarie prese o d'ufficio, o dalle donne, o dai minori o dal tesoro pubblico, sui beni de' mariti, de' tutori e de' contabili, 284. Parere del consiglio di Stato intorno all'applicazione degli articoli 2098 e 2121 del Codice Napoleone e della legge 5 settembre 1807, al tesoro della corona, 294.

Contratto di matrimonio. I crediti risultanti da un contratto di matrimonio non sono ammessi cumulativamente, ma successivamente, I, 141. L'ordine è il seguente: 1.° la restituzione della dote; 2.° il lutto; 3.° le altre convenzioni in favor della moglie; 4.° il rinvestimento de' suoi proprj alienati; 5.° finalmente l'indennizzazione dovutagli pei debiti a' quali essa si è obbligata, *ib.* L'antico diritto attribuiva un diritto ipotecario sui beni posti in Francia ai contratti di matrimonio stipulati in paese estero: questa eccezione

non ausiate più, I, 241. L'ipoteca legale risale all'epoca della celebrazione del matrimonio o piuttosto alla data del contratto, 352, II, 560 e III, 77. Osservazione degli articoli del Codice Napoleone relativi a questa questione, *ib.* Dei contratti di matrimonio stipulati in paese estero, II, 266. Del contratto di matrimonio in cui fu convenuto che l'ipoteca cadrebbe su certi beni soltanto, 285. Della donna maritata interveniente nella graduazione, 560. Per la dote e convenzioni matrimoniali, ha ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio. Il sig. Pigeau è di parere che questa ipoteca abbia data soltanto dal giorno della celebrazione. Confutazione di questa opinione, *ib. Quid*, quando non esiste contratto di matrimonio? 561. La donna in comunione di beni ha ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio sui coacquisti della comunione a causa delle ricupere matrimoniali che a lui spettano? III; 246. Quando il marito ha disposto d'un coacquisto, l'acquirente è soggetto all'ipoteca della moglie, o a quella presa in via di sotto graduazione da' creditori della moglie? *ib* L'inscrizione presa nominativamente per un credito di ricupere, risultanti da un contratto di matrimonio ivi riportato, conserva il lutto stipulato nello stesso contratto senza che ne enunci l'ammontare? 369.

Contratto pignoratizio. Definizione, I, 218. Sua differenza dall' antichresi, *ib*. Sua differenza da una vendita con facoltà di retratto, 219. Esempio del contratto pignoratizio, 220. Coloro che ritenevano il pegno non potevano esercitare i diritti demaniali, *ib*. In quali provincie avea principalmente luogo un tale contratto, 221. Il Codice Napoleone non ammette il contratto pignoratizio, 222. Dell'azione *pignoratitia* presso ai romani, 237.

Contumacia. Dell'ipoteca presa in forza di una sentenza contumaciale, I, 35, 36, 258, e III, 76. V. *Sentenza contumaciale*.

Cose. Quali cose sono suscettibili d'ipoteca, I, 43, e III, 81. Differenza fra il diritto romano ed il diritto francese, I, 43. I mobili non sono suscettibili d'ipoteca, *ib*. Disposizioni dello statuto di Normandia che introduce un' eccezione a questo proposito, 44. I soli immobili sono suscettibili della vera ipoteca, *ib*. Anche gl' immobili incorporali, *ib*. Tali erano le rendite costituite, gli uffici, ec., 45. Le cose che non sono in commercio non possono essere ipotecate, *ib*. L'usufrutto può essere ipotecato, 46. Anche l' ipoteca poteva esser data in ipoteca, 46. In oggi ciò non ha più luogo, *nota*, *ib*. I beni soggetti a sostituzione potevano essere ipotecati *cum causa fideicommissi*, 46. Da chi possono essere ipotecate le cose? 47, e III,

83. Solamente da chi ne è il proprietario, I, 47, e III, 83. Ma egli debbe avere pur anche la libera amministrazione della sua cosa, I, 48. *Quid* dal minore, I, 49, e III, 86. *Quid* della donna maritata? I, 50. *Quid* del procuratore, I. 52, e III. 84. *Quid* di quello che non ha procura? I, 52, e III, 84. Del caso in cui l' obbligazione contratta da un individuo senza facoltà è ratificata, *ib.* Di quello che divien proprietario, dopo la convenzione colla quale ha accordato ipoteca sui beni presenti e futuri, I, 53. Di quello che divien proprietario dopo la convenzione con cui ha accordato ipoteca speciale sulla cosa che in allora non gli apparteneva; avvi concorrenza fra varj creditori a cui l' ipoteca sui beni presenti e futuri venne egualmente accordata su d' un immobile acquistato dopo, I, 55, e III, 83. Per quali debiti si può accordare ipoteca? I, 58, e III, 88. Degli effetti dell' ipoteca sulla cosa alienata, I, 63. V. *Effetti dell' ipoteca.* Dall' estinzione della cosa ipotecata, I, 154. Del cangiamento nella forma o nella sostanza della cosa, 157. Distinzione delle leggi romane, 158. Delle cose ipotecate poste fuori di commercio, 159. *Quid* quando il creditore ipotecario acquista la cosa ipotecata, 160. Non si può avere un diritto d' ipoteca nella sua propria cosa, *ib.* Dell' estinzione del diritto

di proprietà, e per conseguenza della estinzione dell' ipoteca appoggiata sulla cosa, I. 164. Quali cose sono suscettibili di pegno? 192. Del diritto del creditore nella cosa che gli è stata data in pegno, 195. I beni futuri non possono essere suscettibili di pegno, 193. Della cosa altrui data in pegno, 194. Della perdita della cosa data in pegno, 204. Della vendita di questa cosa, *ib.* Come può operarsi questa vendita, *ib.* Perchè le cose mobiliari odo sono suscettibili d' ipoteca in Francia, 237. Della perdita o del deterioramento della cosa ipotecata, 302. Dei miglioramenti della cosa, 304. Delle spese fatte per la conservazione della cosa, 321 Della riduzione dell' ipoteca in conseguenza di cangiamenti avvenuti nella cosa ipotecata, 571.

Crediti indeterminati. Dei crediti eventuali, condizionali, ec., II. 597. Il creditore deve valutarli nella sua inscrizione, *ib.* Esiste una sola eccezione in favore delle ipoteche legali, *ib.* Della facoltà che ha il debitore di far ridurre la valutazione, quando essa è eccessiva, 398. Dell' inscrizione che enuncia un capital minore di quello che è dovuto, *ib.*

Creditori. Caso d' un debitore che accorda ipoteca sui suoi beni futuri a varj creditori: questi creditori vengono per concorso sull' immobile acquistato da poi?

I, 55 I creditori dell' ultimo proprietario debbono esser graduati prima di quelli del proprietario attuale, 130. Dei creditori a titolo universale ed a titolo particolare. *ib.* I creditori anteriori all' acquisto dello stabile, fatto dal loro debitore, non vengono per concorso, secondo l'antico diritto, 135. Dei creditori dello stesso giorno, 136. *Quid.* se non vi è menzione dell' ora nel documento *ib.* Del caso in cui uno dei creditori dello stesso credito, divenga erede del debitore, 170; *vice versa* del caso in cui ve ne sono varj dello stesso debitore, etc. 171. Degli effetti della trascrizione riguardo ai creditori, II, 73. Primo effetto: quando l'acquirente ha fatto trascrivere, i creditori non possono più prendere inscrizione, 75. Eccezione ammessa dal Codice di procedura, ai principj ammessi dal Codice civile. Un creditore, prima del Codice di procedura, aveva diritto di prendere inscrizione, sintantochè l'erede del debitore non avea fatto trascrivere egli stesso? 77. Opinione del sig. Favart dietro lo spirito del Codice Napoleone, 83. Estratto del discorso del sig. Berlier, pronunziato all' atto di proporre l' art. 834 del Codice di procedura contrario allo spirito del Codice Napoleone, 84. Differenza fra il creditore che ha un' inscrizione presa prima della trascrizione, ed il creditore che prende

inscrizione, nei quindici giorni susseguenti la trascrizione, II, 89. Secondo effetto della trascrizione che dà il diritto di ricercare che la cosa sia posta all' incanto, 91. V. *Ricerca che la cosa sia posta all' incanto.* Il creditore che ha ipoteca senza inscrizione, può esser graduato prima dei creditori chirografarj? 323. Opinione del sig. Pigeau per l' affermativa. Confutazione di questo sistema, *ib.* Cosa deesi intendere per creditore in materia d' inscrizione ipotecaria? 332. Il cessionario d' un credito può prendere inscrizione prima d' aver notificato la cessione al debitore? *ib.* del nome, cognome, professione, domicilio del creditore. 345 Qual regolarità è necessaria nell' enunciazione? *ib.* Sino a qual punto l' identità debb' essere stabilita? 346. Del domicilio eletto, 347. Decisione che quando i beni sono fuori delle mani del debitore, giudica che non si può più prendere inscrizione contro di lui, 356. *Quid* se il creditore ignorava l' alienazione? 359 In oggi si può prendere inscrizione sul debitore, sintantochè la vendita non è stata trascritta, ed anche quindici giorni dopo, 360. L' inscrizione che si prendesse direttamente contro l' acquirente, sarebbe nulla, 361. In qual maniera deesi prendere inscrizione contro un debitore già morto? *ib.* *Quid* se la successione diviene vacante? *ib.* Del du-

cumento del creditore, della sua natura e della sua data, onde prendere inscrizione, II. 362. V. *Documento* Sotto il regime della legge di brumale i creditori potevano domandare la separazione dei patrimonj senza aver presa una preventiva inscrizione? III, 296. V *Separazione dei patrimonj*. Il creditore ipotecario in primo grado, che prima della legge 11 brumale anno 7, avea rinunciato alla sua ipoteca in favore del creditore susseguente, ha potuto riprendere il suo luogo ed opporre al cessionario la non inscrizione della sua, entro al termine fissato dalla legge? 384. Il creditore del marito posteriore in ipoteca alla moglie, deve esser pagato sui beni del marito, in preferenza alla moglie che s'è obbligata solidariamente? 387. Il creditore avente ipoteca può intervenire alla divisione, art. 865 del Codice civile, IV. 190. L'obbligazione ipotecaria è indivisibile, art. 1221 del Codice civile, 195.

Creditori ipotecarj. Dei creditori ipotecarj che debbono essere graduati, ancorchè non inscritti, II, 560. Della donna maritata interveniente nella graduazione, *ib.* Per la dote e convenzioni matrimoniali, ha ipoteca dal giorno della celebrazione del matrimonio, *ib.* Opinione del sig. Pigeaulì, 561. Confutazione di questa opinione, ib. *Quid* quando non esiste contratto di matrimonio? *ib.* Della data

dell' ipoteca della moglie per la somma a lei pervenuta per successione o donazione, II, 565. Per presentarsi alla graduazione la donna deve aver presa inscrizione, 566 In caso di pignoramento di stabili deve aver presa inscrizione prima dell' aggiudicazione *ib* Del minore e dell' interdetto interveniente nella graduazione, 567. Delle altre ipoteche legali che esigono inscrizione, 568 Dei creditori ipotecarj che non possono esser graduati senza inscrizione, *ib.* Il creditore può esser graduato per le spese fatte per l'esecuzione dell'obbligazione, 569 Dei creditori ipotecarj che hanno trascurato di prendere inscrizione, 571. *Quid* se si trovano nella graduazione dei creditori ipotecarj non inscritti, e dei creditori non ipotecarj? *ib.* Opinione del sig. Pigeau in favore dei non inscritti, *ib.* Quest'opinione è contraria al Codice Napoleone, 573. Dei creditori non ipotecarj, 577. Il creditore ipotecario ricevendo a conto del suo credito dei pagherò ad ordine, ha fatta una novazione? III, 240. Si reputa esser divenuto creditore chirografario per l' ammontare della somma compresa nei pagherò da lui ricevuti, cosicchè abbia ipoteca soltanto per la somma che resta a pagarsi? *ib.*

Creditore chirografario. Il creditore ipotecario ricevendo a conto dei pagherò ad

ordina, ha fatto una novazione? Si reputa esser divenuto creditore chirografario par l'ammontare della somma compresa nei pagherò ad ordine e di commercio? Non ha ipoteca che pel resto della somma che rimane da pagarsi? III, 240.

Curatore. Del curatore allo stabile abbandonato, I, 107. V. *Azione ipotecaria*.

D

Data. L'errore o l'omissione della data del documento trae seco la nullità dell'ipoteca, II, 385.

Debiti. Per quali debiti si può accordare ipoteca? I, 58. Perchè esista l'ipoteca è necessario un debito, *ib*. Questo principio s'applica alla nostra legislazione attuale, e deriva dalla definizione dell'ipoteca, *nota ib*. Dei contratti che la legge dichiara nulli. V. *Donna* e *Minore*. Poco importa l'oggetto del debito per la validità dell'ipoteca, 60. Delle obbligazioni condizionali, 61. Delle obbligazioni sospensive *ib*. Dei debiti futuri, 62. Ma in questo caso secondo l'antico diritto l'ipoteca ha luogo soltanto dal giorno in cui l'obbligazione si realizza, *ib*. Da ciò ne segue che il debitore deve essere proprietario, non nel giorno in cui si compie l'obbligazione, ma nel giorno

istesso in cui l'ipoteca venne promossa, I, 63. Dell'estinzione dell'ipoteca per l'estinzione del debito, 188. V. *Estinzione del debito*. Per quali debiti si può costituire un pegno? 192. Dei debiti attivi suscettibili di pegno, *ib.* Dell'ipoteca d'un debito indeterminato, 279. L'ipoteca per l'indennità dei debiti esiste dal giorno dell'obbligazione, 352 e 363. Osservazioni su questo punto della legislazione attuale, 852. A qual epoca risale l'ipoteca delle donazioni fatte alla donna nel contratto di matrimonio? 353. Si può stipulare nel contratto di matrimonio che la donna avrà ipoteca dalla data del contratto, per debiti che potrà contrarre? 356. Per quali debiti si può accordare ipoteca? III, 88. Gl'immobili ricuperati in conseguenza della riduzione delle donazioni, saranno soggetti ai debiti contratti dal donatario? art. 929 del Codice civile, IV, 190. Qual porzione deve portare del debito il legatario, l'erede, ec.? E' tenuto alla totalità soltanto ipotecariamente, art. 1009 del Codice civile, IV, 192. Il credito ipotecario è indivisibile, art. 1221, IV, 195.

Debitore. Del nome, cognome, professione e domicilio del debitore nell'inscrizione, II, 350. Non è necessario d'enunciare tutti i nomi nè la professione, 351. Il debitore deve essere possessore, 356. De-

cisione che giudica non potersi prendere inscrizione sul debitore, quando i beni sono fuori delle sue mani, *ib. Quid* se il creditore ignorava l'alienazione? 339. In oggi si può prendere inscrizione sul debitore sintantochè la vendita non è stata trascritta, ed anche quindici giorni dopo, 360. L'inscrizione presa direttamente contro l'acquirente sarebbe nulla, 361. In qual modo deesi prendere inscrizione contro ad un debitore defunto, *ib. Quid* se l'eredità diviene vacante? *ib.*

Decisioni notabili. L'ultimo venditore può costringere il venditore originario a far togliere un inscrizione che risulta dal suo fatto, quando fu trascritta soltanto la seconda vendita e non la prima? *Quid* se non vi fu alcuna rescrizione? III, 117. La formalità stabilita in favore dell'acquirente, ad effetto di liberarsi dalle ipoteche del suo venditore, lo libera dall'azion personale risultante dall'obbligazione che l'acquirente col contratto di vendita avesse contratto verso un creditore del venditore? 221. Il creditore ipotecario può ricercare inscrizione sull'immobile gravato della sua ipoteca, contro l'acquirente senza avere contro di lui un titolo diretto e personale? In caso d'affermativa, una tale inscrizione può estendersi agli altri beni dell'acquirente, 230. Onde poter esser costretto a ricevere il suo rimborso in

inscrizione, bisogna esser insieme creditor personale dell'oggetto liquidato, o creditor ipotecario o privilegiato sull'oggetto liquidato? La delegazione è perfetta senza il consenso del creditor delegato? III, 234. L'inscrizione d'ufficio presa in favore de' creditori delegati del venditore, nel contratto dà a questi un diritto di preferenza sugli altri creditori non delegati, ma inscritti? L'inscrizione richiesta da un creditore, entro allo spazio di tempo accordato dalla legge di brumale a ricercare inscrizione, gli conserva il suo luogo, anche quando entro ad un tale spazio di tempo l'immobile fu venduto ed il prezzo distribuito prima dalla richiesta d'inscrizione? 237. Il creditore ipotecario, ricevendo a conto sul suo credito dei pagherò, ha fatto una novazione? Si reputa esser divenuto creditore chirografario per la somma a cui ammontano i pagherò? Ha egli ipoteca soltanto per la somma che resta a pagarsi in conseguenza dell'obbligazione? 240. La donna in comunione ha ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio sui conacquisti della comunione a causa delle sue ricupere matrimoniali? 246. Quando il marito ha disposto di un conacquisto, l'acquirente è sottoposto all'ipoteca della moglie o a quella presa in sottograduazione, dai creditori della moglie? *ib.* L'atto con cui un debitore accorda

una garanzia ipotecaria ad alcune lettere di cambio, è soggetto al diritto proporzionale dell'uno per cento, o solamente al diritto fisso d'un franco? III, 250. Il debitore può sotto il codice civile, reclamare la riduzione delle inscrizioni anteriori? Devesi considerare come legale l'ipoteca dei legati, ridotti in forza di convenzione coll'erede, con riserva di tutti i privilegi ed ipoteche? 252. Le inscrizioni ipotecarie prese sui beni d'un assente ma che il creditore ha creduto appartenere a colui che ne era in possesso, possono essere conservate dopo il ritorno dell'assente? O le inscrizioni prese sui beni d'un prete deportato, a cause de' crediti dovuti da suo fratello, che era in possesso de' suoi beni, debbono essere conservate dopo il rientrare dell'assente in Francia e ne' suoi beni? 263. L'ipoteca generale ammessa sotto all'antica legislazione, è suscettibile di riduzione dietro l'art. 2161 del Codice civile? 267. La trascrizione fatta secondo la legge 27 settembre 1790, ne' paesi in cui i crediti dovevano essere inscritti su' pubblici registri onde produrre ipoteca, produce gli stessi effetti della trascrizione prescritte dalle leggi 9 messidoro anno 3, 11 brumaio anno 7, e dell'art. 2181 del Codice civile? 280. Le ipoteche anteriori sono annullate per la mancanza d'inscrizione

entro allo spazio prescritto dalla legge 11 brumale anno 7? Sono esse conservate colla inscrizione presa dopo un tale spazio di tempo? III, 280, *e seg.* Nel primo caso, qual' è il luogo dell' ipoteca? *ib* Nei paesi in cui i crediti per produrre ipoteca dovevano essere inscritti su pubblici registri, si può opporre ai terzi acquirenti che hanno fatto trascrivere, secondo la legge 27 settembre 1790, l'inscrizione presa posteriormente alla loro inscrizione? *ib* Differenza fra la trascrizione ne' paesi suddetti e la trascrizione ad effetto di liberarsi dalla ipoteche, *ib. Nota.* La rendita fondiaria costituita sotto all' antica legislazione, divien redimibile per la vendita d' uno degli immobili soggetti all' ipoteca generale, 290. Sotto il regime della legge 11 brumale anno 7, i creditori possono domandare la separazione de' patrimonj, senza aver prescrizione preventiva? Possono spiegare questa domanda dopo la vendita dei beni dell' eredità fatta dall' erede; e dopo la trascrizione, quando il prezzo trovasi ancora nelle mani dell' acquirente? 296. Le inscrizioni prese sull' ultimo acquirente, anteriormente alla trascrizione da lui fatta del suo contratto, hanno la preferenza del privilegio del venditore, che venne conservato soltanto coll' inscrizione d' uffizio, presa in conseguenza della tarda trascrizione? La mancanza d'inscrizione d'un credito

privilegiato entro allo spazio fissato dalla legge 11 brumale anno 7, ha fatto degenerare il privilegio in semplice ipoteca? La negligenza dell'acquirente a render libero il suo acquisto, lo rende garante de'danni che risultano da un'evizione cagionata da questa negligenza? III, 299. Nel concorso di varj legata j particolari, la figlia del testatore, essendo essa pure legataria particolare, deve esser graduata in preferenza agli altri legatarj? — Nel caso in cui l'eredità è beneficiaria, la figlia legataria debb'esser preferita agli altri legatarj che hanno presa inscrizione, quando essa non ne ha presa alcuna? 309. Esistono de'casi in cui, sebbene non vi sia ancor confusione, l'inscrizione sia necessaria onde godere del beneficio della separazione de' patrimonj? L'inscrizione equivale ad una domanda di separazione de patrimonio? Il creditore o legatario che ha preso inscrizione nell'intervallo di tempo scorso fra la vendita di due immobili dipendenti dall'eredità, conserva il diritto di domandare la separazione de' patrimonj, riguardo all'ultimo immobile venduto? — I legatarj possono essere graduati per una somma maggiore di quella enunciata nelle loro note d'inscrizione? 315 Il creditore inscritto che ha accordato che sia tolta la sua inscrizione non ancora cancellata, è ammissibile

bile a ricercare che sia posto all'incanto l'immobile su di cui egli è inscritto? L'acquirente che vuol conservare l'immobile, dopo la richiesta che la cosa sia posta all'incanto, è ammissibile a farlo offrendo di pagare i creditori inscritti, sotto riserva d'una preventiva escussione? III. 323. L'ipoteca d'una rendita vitalizia e cui è stato surrogato un terzo, esiste non ostante il rimborso, in guisa tale che il nuovo creditore sia autorizzato a farla valere in ogni stato di cose? In questo caso il creditore surrogato deve esser graduato pel capitale o solamente per gli arretrati scaduti dopo il rimborso, e per quelli a scadere sino alla morte della persona su di cui la rendita vitalizia venne costituita, 328. Qual capitale deve enunciare il creditore d'una rendita vitalizia nella sua nota d'inscrizione? Il creditore d'una rendita vitalizia, la di cui annualità è determinata nell'inscrizione, può esigere che l'acquirente conservi sul prezzo dell'immobile ipotecato un capital maggiore di quello il di cui annuo interesse è bastante alla prestazione della rendita? 333. Colui, il di cui credito è ipotecato su d'una rendita costituita, la quale è ipotecata su d'un immobile, può pretendere ipoteca su questo immobile istesso? 355. Sotto il regime della legge 11 brumale anno 7 il riconoscimento

della sottoscrizione fatto dinanzi ad un giudice di paco diviene un atto di conciliazione? E quest' atto può produrre ipoteca? III, 338. Un creditore la di cui inscrizione è nulla per colpa del conservatore può ricercare la sua graduazione giustificando che la colpa è personale al conservatore, e sintantochè il prezzo non è ancora distribuito? 342. La domanda di separazione di patrimonio fatta da' creditori è ammissibile in appello, quando non venne proposta innanzi a' primi giudici? 346. L'ipoteca stipulata dall' usufruttuario d' un bene soggetto a sostituzione deve ottenere la preferenza su quella de' creditori personali del di lui erede? *ib.* La inscrizione dee necessariamente colpire in questo caso la persona dell' erede, *ib.* Un creditore che ha potuto prendere inscrizione sui beni del suo debitore, è ammissibile a querelare la vendita fatta da questo ad un terzo di buona fede, sotto pretesto ch' essa fo fatta in frode de' suoi diritti? 353. Il venditore nel contratto di vendita può fare delle delegazioni in pregiudizio de' creditori inscritti? L' acquirente che ha accettate le delegazioni, è tenuto personalmente a pagarlo, oltre al prezzo dovuto ai creditori inscritti? 357. Quando le formalità prescritte per la sostanza d' un atto non sono state osservate, quest' atto è nullo, ancorchè la

legge non ne pronunci la nullità? III, 362. L'esattezza d'una nota può supplire alle omissioni dell'inserizione sul registro delle ipoteche? *ib.* La menzione sulla nota e sul registro del conservatore, dell'epoca in cui l'ipoteca ha cominciato, è necessaria sotto pena di nullità? *ib.* La legge di brumale anno 7 non pronunciando questa nullità, quali sono i motivi che debbono indurre i tribunali a pronunciarla? *ib.* I creditori di un'eredità beneficiaria sono ammissibili a censurare nell'appello della sentenza di graduazione, la compensazione effettuatasi nella graduazione senza reclamo in favore dell'erede beneficiario, creditore e debitore dell'eredità? 369. Sono ammissibili ad impugnare in appello della stessa sentenza, come portante pregiudizio ai loro diritti, la clausola non contestata dell'incanto dei beni della stessa eredità, venduti coll'obbligo di pagare all'erede beneficiario dei crediti non esigibili, ed in conseguenza a reclamare un'indennizzazione pel pregiudizio ch'essi pretendono che loro arrechi questa clausola? *ib.* Hanno essi diritto di farlo, quando in fatto non soffrono alcun pregiudizio? *ib.* L'inscrizione presa nominativamente per un credito di ricupero risultanti da un contratto di matrimonio ivi riferito, conserva il tutto stipulato nello stesso contratto, senza enunciarne l'ammontare? *ib.*

L'ipoteca generale risultante da un atto notarile anteriore alla rivoluzione e conservata coll'inscrizione, è suscettibile di riduzione alla quantità di beni sufficiente per sicurezza del creditore dietro l'articolo 2161 del Codice civile? III, 377. Il creditore ipotecario in primo grado, che prima della legge 11 brumale anno 7 avea rinunciato alla sua ipoteca in favore del creditore che lo seguiva, ha potuto riprendere il suo luogo ed opporre al cessionario la non inscrizione della sua entro allo spazio di tempo fissato dalla legge? 384. Il creditore del marito, posteriore in ipoteca alla moglie, debb'essere pagato sui beni del marito, in preferenza alla moglie che s'è obbligata solidariamente? 387. Il nuovo proprietario è decaduto dalla facoltà di liberare la cosa acquistata, quando ha lasciati scorrere i trenta giorni dopo l'intimazione e lui fatta di conformarsi alla legge, sotto pena d'essere convenuto personalmente? 391. Quest'intimazione per esser valida, dee concorrere con un precetto fatto al debitore originario? *ib.* Oppure il nuovo acquirente, in conformità all'articolo 2183, è bastantemente costituito in mora di render libera la cosa entro ad un mese, con una semplice intimazione, senza il concorso d'alcun precetto al debitore originario, cosicchè scorso il mese

sia tenuto o a pagare i creditori ipotecarj, o a rilasciare la cosa dietro una seconda intimazione, con precetto fatto al primo debitore? III, 391. Le ipoteche generali acquistate con contratti anteriori alla promulgazione del Codice civile, sono suscettibili di riduzione dietro l'art. 2161 del Codice istesso? 398. Quando l'acquirente d'un immobile non ha fatto trascrivere, il creditore del venditore che ha preso inscrizione, può ricercare contro al suo debitore la apropriazione del fondo istesso, senza aver riguardo all'alienazione? 402. Un atto notarile, stipulato a Ginevra prima della sua riunione alla Francia, può accordare ipoteca sopra immobili situati in Francia, sia dalla data dell'atto, sia dalla data del decreto di riunione? 413. Un creditore inscritto può in certi casi essere graduato per più di due anni d'interessi, all'istesso luogo in cui è posta l'ipoteca del suo capitale? *ib.* Sotto l'impero del Codice civile è necessaria la trascrizione onde preservare l'acquirente da una seconda vendita per parte del suo venditore, 424. Per determinare l'effetto della trascrizione fra due acquirenti, di cui l'uno ha trascritto e l'altro no, bisogna consultare la legge sotto l'impero della quale la trascrizione fu fatta? *ib.* L'acquirente che ha fatta la trascrizione sotto all'impero del Codice civile debb'ea-

sere preferito all'acquirente che non ha trascritto, ancorchè questi abbia acquistato sotto all'impero della legge 11 brumale anno 7? III, 424 L'articolo 5 della legge 11 brumale anno 7 è applicabile per conservare le antiche ipoteche? Non ostante quest'articolo, si è potuto inscrivere un' antica ipoteca dopo l'apertura del fallimento, o dopo la dichiarazione dell'abbandono dei beni? La domanda per dichiarazione d'ipoteca debb' esser portata al tribunale del luogo in cui sono situati i beni, quando l'escussione di questi beni istessi s'è incominciata da lungo tempo? 428. Un' antica ipoteca costituita prima della legge 11 brumale, può esser ridotta in esecuzione dell'art. 2161 del Codice Napoleone? 432 L'articolo 5 del titolo I della legge 11 brumale anno 7 è applicabile alle ipoteche acquistate anteriormente a questa legge, ossia si può prendere inscrizione contro un debitore fallito, per un'ipoteca acquistata anteriormente agli 11 brumale anno 7? Il creditore che ha presa inscrizione per quest' ipoteca anteriore, deve aver la preferenza su di un altro creditore ipotecario più antico, che ha trascurato di prendere la sua inscrizione? 437. L'inscrizione ipotecaria deve enunciare la professione del creditore sotto pena di nullità? 440. La donna che sotto l'impero della legge

11 brumale anno 7, ha trascurato di prendere iscrizione pel suo lutto, può esser preferita ad un creditore legalmente inscritto in virtù di questa legge, quando la distribuzione del prezzo dei beni ipotecati ha luogo sotto all'impero del Codice Napoleone? III, 442. Quando la cancellazione d'una ipoteca è ordinata da una sentenza emessa in contumacia contro di una persona il di cui vero domicilio non è conosciuto e che non ha costituito patrocinatore, quand'è che il conservatore può cancellarla? Devo egli aspettare che la sentenza sia stata posta in esecuzione in conformità dell'articolo 159 del Codice di procedura, o che dopo quest'epoca siano trascorsi i termini entro cui si può interporre l'appellazione? Basta che la sentenza sia stata notificata al domicilio eletto, e che sia scorso lo spazio di tre mesi dopo questa notificazione? 444. L'inscrizione dell'ipoteca convenuta da un aggiudicatario di boschi nazionali, in favore del suo fidejussore, dove comprendere il capitale e gli accessorj? Questa formalità è talmente sostanziale, che l'omissione importi la nullità, ancorchè questa non sia espressamente pronunciata? 450. La trascrizione d'un contratto di vendita anteriore alla legge 11 brumaio anno 7, libera l'immobile, anche dei crediti per cui avea avuto

luogo un' azione per dichiarazione d'ipoteca? III, 454.

Decreti imperiali. Sono obbligatorj dal giorno della distribuzione del bullettino nel capo luogo del dipartimento.

Delegazione. La delegazione è perfetta senza il consenso del creditore delegato? III, 234. L'inscrizione d'ufficio presa in favore de' creditori delegati del venditore nel contratto, dà a questi un diritto di preferenza su tutti gli altri creditori non delegati ma inscritti? 237. L'inscrizione richiesta da un creditore entro allo spazio di tempo accordato, per ricercare inscrizione, dalla legge di brumale, gli conserva il suo luogo, anche quando entro a questo spazio istesso, l'immobile fu venduto, ed il prezzo distribuito prima della ricerca dell'inscrizione? *ib.* Il venditore può nel contratto di vendita, fare delle delegazioni in pregiudizio de' creditori già inscritti? 357. L'acquirente che ha accettato le delegazioni, è tenuto personalmente a pagarle, oltre al prezzo dovuto ai creditori inscritti? *ib.*

Deposito. L'acquirente che vuol liberarsi, può depositare il prezzo del suo acquisto? II, 104. Il creditore che acconsente che sia ritirato il deposito, non può più esercitare ipoteca, art. 1263 del Codice Napoleone, IV, 198.

Deposito delle note. Il creditore deve sten-

dere due note, e rimetterle al conservatore, II, 445. Menzione del deposito sul registro, *ib.* Niente comprova la presentazione del documento, *ib.* I soli registri comprovano l'iscrizione. V. *Registri.* Gli errori commessi sui registri, sebbene non commessi nella nota colpiscono l'iscrizione, 446. Il conservatore rimette una delle note al creditore, 447.

Deteriorazione. Delle deteriorazioni commesse dall'acquirente spropriato per mancanza d'aver pagato il suo prezzo, II, 165.

Dimanda per dichiarazione d'ipoteca. Debbe essere portata innanzi al tribunale in cui sono situati i beni, quando l'escussione di questi stessi beni è incominciata da lungo tempo? III, 428. La trascrizione libera l'immobile anche da quei crediti, pei quali esistesse una dichiarazione d'ipoteca, 454.

Diritto di pegno. V. *Pegno.*

Diritto proporzionale. L'atto con cui un debitore dà una garanzia ipotecaria ad alcune lettere di cambio, è soggetto al diritto proporzionale dell'uno per cento, o solamente al diritto fisso d'un franco? III, 250.

Diritto romano. Dell'ipoteca secondo il diritto romano, I, 229.

Divisione. Le divisioni non devono essere trascritte, e sono soltanto dichiarative di proprietà, II, 24.

Documento. Il creditore deve presentare il suo documento al conservatore, II, 362. *Quid* della donna e del minore? 363. Il procuratore è dispensato dal mostrargli la procura, *ib*. L'iscrizione deve contenere la natura del documento, 362, *Quid* d'un terzo senza facoltà? 364. *Quid* dei crediti che sono fondati su varj documenti? 367. Decisione della corte di cassazione su di una tale questione, 368. L'iscrizione dee contener la menzione, non solo del documento primitivo, ma eziandio dall'atto secondario che costituisca ipoteca, 384 L'iscrizione deve contenere la data del documento, 385. Effetti dell'errore o dell'ommissione di questa data nell'inscrizione, *ib*. Esposizione de' principj a questo proposito, *ib*. Decisione che annulla un'inscrizione presa in virtù d'un documento diverso da quello che conferiva ipoteca, sebbene vi fosse nel resto un'assoluta identità, 386. Dell'inscrizione che contenesse un errore sul nome del notaro, 393. Dell'ammontare del capitale de' crediti espressi nel documento, 394. Delle rendite, 395. V. *Rendite*. Dei crediti indeterminati, 397. V *Crediti indeterminati*. Degli interessi, 399. V. *Interessi*. Degli accessorj, 416. V. *Accessorj* Dell'esigibilità, 417. V. *Esigibilità*. Del creditore che producesse una seconda copia del suo documento,

I, 138. Del creditor del defnoto che producesse una seconda copia del suo documento, *ib.* Del creditore del defunto che producesse non seconda copia levata dopo la morte del debitore, *ib.*

Documento esecutorio Il creditore munito d'un documento esecutorio ha diritto di far sequestrare e vendere giudizialmente la cosa ipotecata, I, 64. *Quid* allorchè non esista un documento esecutorio ed avvi soltanto un ipoteca tacita? 65. Del caso in cui il creditore ipotecario ha un documento esecutorio e del caso in cui non l'ha, 291.

Domicilio. Il creditore nella sua inscrizione è tenuto ad eleggere domicilio, II, 347. Conseguenza di questo domicilio eletto, *ib.* Dalla morte di colui presso al quale fu eletto il domicilio, 350. Si può convenire d'assoggettarsi ad un tribunale diverso da quello nel di cui circondario è eletto il domicilio? *ib.* Del creditore che ha trascurato d'eleggere il domicilio nella sua inscrizione, 353.

Donna. La legge stabilisce un' ipoteca legale a vantaggio della donna maritata sui beni del marito, I, 37. Regole relative all' ipoteca legale che colpisce il marito, *ib.* L'ipoteca accordata dalla moglie, senza l'autorizzazione del marito, ha luogo dal giorno in cui l'ipoteca è accordata, o dal giorno della ratifica? 50. Le ipoteche accordate dalla moglie

o da un terzo, per le obbligazioni sottoscritte dalla moglie senza la partecipazione del marito, sono valide? I 59 Esame di questa questione, e ragioni per la negativa, *ib.* Quando l'immobile appartiene ad una donna maritata, l'azione ipotecaria deve esser diretta tanto contro il marito quanto contro la moglie, 71. La moglie che ha accettata la comunione può esser soggetta all'eccezione di garanzia dal lato degli acquirenti del marito, 89. La donna detentrice de' conacquisti della comunione, e tenuta ipotecariamente ai debiti della comunione, può rilasciarli, onde evitare di pagare il di più di quella porzione che a lei spetta nella comunione, 115. Del privilegio della moglie per la restituzione delle sue dote, 134 Sviluppi dell'ipoteca della moglie, 270. Delle obbligazioni sottoscritte dalla donna maritata, 281. Dee farne pronunciare la nullità entro si dieci anni? *ib.* A qual giorno risale l'ipoteca accordata alla moglie, *ib.* *Quid* se la moglie ha approfittato dell' obbligazione, 283. Può obbligarsi per lo stabilimento de'suoi figli, senza esservi autorizzata? *ib.* E per levare suo marito dalla prigione? *ib.* La autorizzazione deve essere espressa? *ib.* In quali casi le donne può obbligarsi senza esservi autorizzata, 284. Dell'ipoteca legale della moglie secondo il Codice

Napoleone, 540. V. *Ipoteca legale*. Del modo di liberarsi dalle ipoteche della moglie, II, 9, e 37. Dell' ipoteca legale della moglie nei paesi di diritto scritto e nei paesi di consuetudine, 167. Da chi può essere accordata ipoteca? *ib.* Entro qual tempo la vedova deve prendere inscrizione? 193. La donna che prende inscrizione contro di suo marito, è tenuta a presentare il suo documento al conservatore? 363 e 366. Della donna interveniente nella graduazione, 560. Per la dote e per le convenzioni matrimoniali, ha ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio, *ib.* Il sig. Pigeau sostiene ch'essa ha ipoteca soltanto dal giorno della celebrazione del matrimonio: errore di questa opinione, 561. *Quid* quando non esiste alcun contratto di matrimonio? 562. Della data dell' ipoteca della moglie per le somme a lei pervenute per eredità o donazione, 565. La donna deve aver preso inscrizione, onde presentarsi alla graduazione, 560. In caso di pignoramento immobiliare, deve aver preso inscrizione prima dell'aggiudicazione, *ib.* La donna in comunione di beni, ha ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio sui conacquisti della comunione, a motivo delle sue ricupere matrimoniali? III, 246. Quando il marito ha disposto de' conacquisti, l'acquirente è

sottoposto all' ipoteca della moglie, o a quella presa in via di sotto graduazione dai creditori della moglie? III, 246. Il creditore del marito, posteriore in ipoteca alla moglie, deve esser pagato sui beni del marito, in preferenza alla moglie che si è obbligata solidariamente? 387. La donna che sotto la legge di brumale anno 7 ha trascurato di prendere inscrizione pel suo usufrutto vedovile, può essere preferita ad un creditore legalmente inscritto in virtù di questa legge, quando la distribuzione del prezzo de' beni ipotecati ha luogo sotto l' impero del Codice civile? 442. Parere del consiglio di stato sulla durata delle inscrizioni ipotecarie, presa o d' ufficio, o dalle donne, dai minori e dal tesoro pubblico, sui beni de' mariti, de' tutori e de' contabili. La donna non può ipotecare, art. 217 del Codice civile, IV. 187. Il marito può ipotecare de solo i beni della comunione, art. 1421 del Codice civile, IV, 200 Quegli de' due conjugi che viene molestato per la totalità d' un debito della comunione, ha diritto di regresso contro all' altro conjuge, art. 1489 del Codice civile, *ib.* Il marito può ipotecare, sino alla concorrenza della mobilizzazione, gl' immobili mobilizzati, art. 1508, *ib.* In qual caso, in qual modo, e quali beni può ipotecare la moglie? art. 1554, *e seg. ib.*

Donazione. V. *Trascrizione.* Gl'immobili ricuperati in conseguenza della riduzione sono liberi dalle ipoteche contratte dal donatario, art. 929, IV, 190. In caso di donazione di beni suscettibili d'ipoteca avvi luogo alla trascrizione, art. 939, IV, 191. Dell'effetto del diritto di riversibilità o della revoca per causa d'ingratitudine, art. 952. *ib.*

Dote. Si poteva ipotecare la dote sopra beni soggetti a sostituzione, I, 165. Un padre che ha promesso in dote una somma di denaro a sua figlia può dargli uno stabile in anticresi sino al pagamento della dote? 217. L'ipoteca della dote risale alla data del contratto di matrimonio, 352. Opinione contraria del sig. Pigeau, II, 561. Confutazione di questo sistema, *ib.* *Quid* quando non esista contratto di matrimonio? *ib.*

E

Eccezione cedendarum actionum. Dell'eccezione *cedendarum actionum*, I, 92, e III, 104. Il terzo detentore che paga il creditore dietro azione ipotecaria, ha diritto di farsi surrogare in tutti i diritti di questo creditore, I, 92. Egli può esercitare questi diritti contro al debitore e contro agli altri detentori degli stabili ipotecati, *ib.* Non può esercitarli solidariamente contro tutti questi detentori, *ib.* Può obbli-

garli soltanto a contribuire con lui al debito che ha pagato, in *prorata* di ciò che ciascuno possiede, I, 93. Non avvi luogo a questa contribuzione quando il detentore che ha pagato e gli altri detentori hanno acquistati i loro stabili dallo stesso venditore, 93. Avvi luogo a questa contribuzione allora soltanto che il detentore che ha pagato e gli altri detentori hanno acquistato da venditori diversi, 94. Esempio, *ib. Quid* se il creditore che ha spiegato l'azione ipotecaria contro al debitore che ha acquistato da un altro, aveva egli stesso uno stabile ipotecato al credito di uno degli altri eredi, *ib.* L'eccezione *cedendarum actionem* ha luogo soltanto quando il creditore ha acquistato lo stabile ipotecato al suo debito dopo che il reo convenuto ha acquistato il suo, 96.

Eccezione d' escussione. Dell' eccezione di escussione contro all' azione ipotecaria, I, 72, e III, 94. Definizione di questa eccezione, *ib.* E' dilatoria, *ib.* Chi sono quelli che possono opporla? III, 95. Il terzo detentore è ammesso ad opporla, quand' anche l' ipoteca fosse stipulata colla clausola che il creditore non sarà tenuto all' escussione, *ib.* Eccezione a questo principio, 96. Cosa dee fare il creditore rimandato ad escutere, *ib.* Dee far vendere i mobili, *ib.* Non è tenuto di riportare il pignoramento de' debiti attivi, *ib.* Di

escutere

escutere i beni posti fuori del regno, III, 96. Il terzo detentore non può rimandare il creditore ad escutere gli stabili ipotecati al debito, 97. Eccezione, *ib.* L'acquirente che vuol conservare l'immobile dopo la richiesta che sia posto all'incanto, può farlo offrendo di pagare i creditori inscritti sotto riserva d'una preventiva escussione? 323. La domanda di dichiarazione d'ipoteca deve essere portata innanzi al tribunale del luogo in cui sono situati i beni quando l'escussione di questi stessi beni vi è incominciata da lungo tempo? 428.

Eccezione di garanzia. Dell' eccezione di garanzia, III, 102. V. *Garanzia.*

Effetti dell' ipoteca. Degli effetti dell' ipoteca e delle azioni che ne nascono, III, 90. Consiste nell' obbligare alla totalità del debito la cosa ipotecata, I, 63. Se il debitore alienò una parte della cosa, la ipoteca sussiste pel totale sulla parte alienata, *ib.* Differenza dell' obbligazione personale, 64. Dall' ipoteca risulta il diritto di far pignorare e vendere giudizialmente la cosa ipotecata, *ib.* Ma è necessario un documento esecutorio, 65. *Quid* quando non esiste un documento esecutorio? *ib.* *Quid* quando la cosa ipotecata è in possesso d' un terzo? 66.

Erede. Dell'eccezione di garanzia che l'acquirente può opporre al creditore erede, o in tutto o in parte, del venditore,

I, 87. Avvi confusione del debito ed estinzione d'ipoteca quando il debitore diviene erede della totalità del debito? 170. Nel caso in cui vi sono varj creditori dello stesso debito, ed in cui uno di essi diviene erede del debitore, l'ipoteca non è estinta 171. *Viceversa*, del caso in cui vi sono varj debitori, ed in cui uno di essi diviene erede del creditore, *ib.* Il creditore non può aver ipoteca contro all'erede, se non in quanto abbia riconosciuto il credito, III, 81. Cangiamento introdotto dal Codice civile a questo proposito, art. 877.

Eredità abbandonata. Non si può prendere inscrizione nei dieci giorni che precedono l'abbandono dell'eredità: decisione su di una tale questione, II, 367, e *seg.* Una eredità beneficiaria ed un'eredità vacante sono nella classe delle eredità abbandonate, 385. Lo stesso si dica d'un eredità beneficiaria, 477, 479.

Eredità beneficiaria. I creditori d'un eredità beneficiaria sono ammessi a censurare, in appello dalla sentenza di graduazione, la compensa operata nella graduazione istessa senza reclamo, a favor dell'erede? III, 369. Sono ammissibili a censurare in appello dalla stessa sentenza, come pregiudizievole a' loro diritti, la clausola non contestata della vendita fatta all'incanto dei beni dalla stessa ere-

dità, venduti coll'obbligo di pagare all'erede beneficiario dei crediti non esigibili, e per conseguenza a reclamare un'indennizzazione pel danno ch'essi pretendono lor risultare da questa clausola, III, 369. Vi sono essi ammissibili quando io fatto non soffrono alcun pregiudizio? *ib.* L'inscrizione presa nominativamente per un credito di riprendimenti risultante da un contratto di matrimonio ivi riferito, conserva essa l'usufrutto vedovile stipulato nello stesso contratto, senza enunciarne l'ammontare, *ib.*

Eredità vacante. Non si può prendere inscrizione nei dieci giorni precedenti la vacanza, o l'abbandono d'una eredità, II, 367, 464, e 480. Lo stesso si dica d'una eredità sotto beneficio d'inventario, 467, e 480. Saggi motivi di questa legislazione, *ib* Un'eredità vacante è assomigliata ad una cessione, 481.

Errore. L'errore sulla data del documento o sulla natura del documento rende l'inscrizione senza effetto. Decisione che annulla un'iscrizione presa in virtù d'un documento diverso da quello che conferisce ipoteca, ancorchè vi sia nel resto una perfetta identità, II, 386. Dell'inscrizione che contenesse un errore sul nome del notajo, 393.

Eccezione per causa di spese. Dell'eccezione per causa di spese, III, 98. V. *Spese.*

Digitized by Google

Escussione. Della natura di una tale eccezione, I, 72 e III, 94. Arresta l'azione ipotecaria sino a tanto che i beni siano escussi, *ib.* Quest'eccezione è dilatoria non perentoria, *ib.* Perchè debba essere opposta prima della contestazione della lite, I, 73. Opinioni contrarie, *ib.* Da chi può essere opposta una tale eccezione? 74. I soli terzi possono addurla, *ib.* Non possono addurla quelli che sono obbligati al debito, 75. Essa ha luogo soltanto riguardo ai crediti esigibili, e non riguardo alle vendite, ec. *ib.* Principj dello statuto di Parigi a questo proposito, 76. *Quid.* del caso in cui il creditore fosse stato posto in possesso dello stabile, ed il debitore l'avesse egualmente venduto; l'acquirente potrebbe opporre al creditore l'eccezione d'escussione? 78. Quali beni è obbligato ad escutere il creditore, ed a spese di chi? 79. Egli deve far vendere i mobili del debitore, *ib.* Egli deve escutere gl'immobili che gli vengono indicati da colui che oppone l'escussione, 80. Di quali persone il creditore non è tenuto ad escutere i beni? *ib.* Non si può costringere il creditore all'escussione dei beni posti fuori del regno, *ib.* L'escussione deve farsi a spese di colui che la oppone, 82. Dell'eccezione che può essere opposta contro l'azione ipotecaria, a causa delle spese

Digitized by Google

fatte nello stabile, I, 82. V. *Spese*. Del beneficio d'escussione, 303. V. *Eccezione d'escussione*.

Esecuzione delle ipoteche L'esecuzione delle ipoteche si fa col pignoramento della cosa ipotecata, I 118. Del diritto di esecuzione e de' sequestri giudiziali, III, 155. Per quali debiti si può procedere al sequestro contro al debitore? 156. Quali persone possono procedere al sequestro e contro quali persone? 159. Della forma de' sequestri sui mobili del debitore, 160. Della concorrenza de' sequestri, 162. Delle opposizioni de' creditori, 164. Dell'opposizione del sequestrato, 165. Del sequestro giudiziale, 166. Del sequestro de' crediti che appartengono al debitore e de' suoi effetti che sono fra le mani di un terzo, 169. Della graduazione in cui si distribuisce fra più creditori il prezzo degli effetti pignorati e le somme sequestrate al debitore comune, 172. Testo dello statuto d'Orleans sulle esecuzioni e sui sequestri giudiziali, 180.

Esigibilità Legge dei 5 settembre 1807 sull'esigibilità enunciata nelle scritture private di cui il creditore ha provocato il riconoscimento, II, 254. L'epoca dell'esigibilità deve essere enunciata nell'inscrizione, 417. Legge del 4 settembre 1807, 419. Validità delle inscrizioni prese prima di questa legge, ancorchè non

fasciano menzione dell' esigibilità, II, 420. Ma devono essere riformate conformemente a questa legge, *ib.* L'epoca dell' esigibilità deve essere enunciata nell' inserizione anche quando è subordinata all' avvenimento d' una condizione, *ib.* L' enunciazione dell' esigibilità è una formalità sostanziale dell' inserizione, 421.

Estinzione della cosa. Dell' estinzione della cosa ipotecata, I, 154 e III, 117. Esempio, I, 154. La redenzione d' una rendita estingue l' ipoteca fondata sulla rendita, 155. L' ipoteca rimane sui materiali d' una casa distrutta? 156. Il cangiamento di forma accidentale, che sopravviene ad una cosa, non estingue sempre l' ipoteca, 157. Dava ritenersi il contrario se il cangiamento è avvenuto nella sostanza della cosa, *ib.* Distinzione a questo proposito tratta dalle leggi romane, 158. Delle cose ipotecate che sono poste fuori di commercio, 159.

Estinzione del debito. Dell' estinzione dell' ipoteca, cagionata dall' estinzione del debito per cui è stata costituita, I, 168. Nulla influisca la causa dell' estinzione, *ib.* Il pagamento deve essere intiero, *ib.* Il pagamento con surrogazione non estingue, ma trasferisce l' ipoteca, 169. Vi sono dei casi in cui anche la novazione trasferisce ipoteca, 170. Del debitore che diviene erede pel totale, e del cre-

ditore che diviene erede pel totale; I, 170. Del caso in cui vi sono varj creditori dello stesso debito, 171. E del caso in cui uno di questi creditori diviene erede del debitore, *ib. Vice versa* del caso in cui vi sono varj debitori, ec., *ib.* La prescrizione di trent'anni non estingue l'ipoteca, ma costituisce soltanto un motivo d'inammissibilità, *ib.* L'autorità della cosa giudicata estingue l'ipoteca, 172.

F

Fallito. Le inscrizioni prese contro i falliti sono nulle, quando sono prese nel termine entro cui gli atti fatti prima dell'apertura del fallimento sono dichiarati nulli, II, 465. V. *Eredità giacente* ed *Eredità beneficiaria.* Questo termine è di dieci giorni, 466. Cosa dee intendersi per apertura del fallimento? *ib.* La disposizione dell'artic. 5 della legge 11 brumale anno 7, che priva della facoltà di confarire ipoteca le inscrizioni prese nei dieci giorni, è applicabile alle inscrizioni che avevano per oggetto soltanto di conservare ipoteche acquistate prima della legge? 467. Queste ipoteche, riguardo ai beni di un fallimento aperto prima della pubblicazione di questa legge, possono essere conservate senza inscrizione ipotecaria? *ib.* Il Codice di commercio,

parifica il fallimento e la cessione, II, 482 *e seg.* D'onde ne segue che l'inscrizione presa contro colui che cede nei dieci giorni anteriori alla cessione, è nulla, 483. La cessazione del pagamento opera il fallimento soltanto riguardo ai commercianti, 484. L'articolo 5 della legge 11 brumale anno 7 è applicabile onde conservare le ipoteche anteriori, e non ostante quest'articolo si è potuto inscrivere validamente un'ipoteca anteriore dopo l'apertura del fallimento? III, 428.

Fisco. Dell'ipoteca legale del fisco sopra i suoi debitori, I, 40, e III, 79. In qual caso questa ipoteca ha luogo, *ib.* Suo privilegio sui contabili, I, 184.

Fondi di cauzione dei pubblici funzionarj. A quali obbligazioni siano suscettibili d'esser affetti, I, 368. Distinzione fra i funzionarj contabili (V. *Contabili*) e quelli che non lo sono 369. Quanto a questi ultimi, il primo privilegio è quello delle parti lese, cioè per fatti della carica, 370. Il secondo privilegio è in favore di colui che ha somministrati i denari, *ib.* Delle formalità necessarie onde godere di un tal privilegio, *ib.* Del privilegio sui fondi di cauzione dei funzionari pubblici, II, 156. Del rimborso di questi fondi, 157. Formalità da osservarsi onde ottenerlo, 158.

Frutti. Il terzo detentore non può ripetere le spese di semplice manutenzione, nep-

pure offrendo di conferire i frutti, I, 83. Il creditore che gode a titolo d'anticresi, percepisce i frutti dello stabile, 209, 211. Del caso in cui questi frutti eccedano l'interesse legittimo del credito, 212. Quali frutti può percepire il terzo detentore dell'immobile ipotecato? 311. Il terzo detentore dee render conto dei frutti dal giorno dell'intimazione di pagare, o di rilasciare lo stabile, *ib.*

G

Garanzia. Dell'eccezione che risulta dalla garanzia, I, 87, e III, 102. Il creditore avente diritto d'ipoteca su d'uno stabile posseduto da un terzo, è obbligato alla garanzia verso di questo terzo: l'obbligazione di garanzia si oppone all'azione ipotecaria, I, 87. Esempio, *ib.* *Quid* allorchè il creditore è soltanto erede in parte del venditore? 88. Altro esempio, *ib.* *Quid* se il creditore è erede in parte del venditore, e nello stesso tempo possessore d'immobili dipendenti dall'eredità; debb'egli esser personalmente garante? 89. Della garanzia dovuta dalla donna che ha accettato la comunione, *ib.* Perchè l'eccezione di garanzia abbia luogo, basta che il creditore sia in possesso d'immobili obbligati alla garanzia, 90. Differenza fra l'eccezione che si ha contro

il creditore tenuto personalmente alla garanzia, e l'accessione che si ha contro colui ch'è tenuto alla garanzia soltanto ipotecariamente. 91. Del diritto di garanzia che ha l'acquirente contro il suo venditore, II, 166. L'atto con cui il debitore accorda una garanzia ipotecaria ad alcune lettere di cambio, è soggetto al diritto proporzionale dell'uno per cento, o solamente al diritto fisso d'un franco? III, 250.

Giuramento decisorio. Estingue indirettamente l'ipoteca, I, 172.

Grado delle ipoteche. Del grado delle ipoteche negli uffici, I, 151. L'ipoteca giudiziale e convenzionale ha grado soltanto dal giorno dell'inscrizione, II, 280. *Quid* dell'acquirente per la garanzia d'una vendita? 281. Il creditore che avea preso un inscrizione, la quale venne cancellata in forza d'una sentenza che fu poi cassata ed annullata, conserva la sua anteriorità sull'inscrizione presa da un terzo nell'intervallo tra la cancellazione e la cassazione della sentenza? *ib.* Del grado dell'ipoteca della moglie e per quali somme, 282. Dei minori e degl'interdetti, *ib.* Hanno essi ipoteca legale sui beni del surrogato tutore? 283. L'inscrizione marca irrevocabilmente il grado dell'ipoteca, 321. Dei gradi che le ipoteche hanno fra loro secondo il Codice civile, art. 2134, IV, 226.

Graduazione. Principj generali relativi alla graduazione, II, 532. Caso in cui alcuni creditori sono preferiti ai creditori privilegiati ed ipotecarj: tal'è l'erede ed il legatario del defunto, 533. Tre cose da osservarsi a loro riguardo, 534. Del caso in cui hanno preso inscrizione dopo lo spazio di tempo fissato, *ib.* Del privilegio che affetta i mobili. 535. Dei privilegi sugl'immobili, 537. V *Privilegio sugl'immobili.* La moglie onde presentarsi alla graduazione deve aver presa inscrizione. Dei creditori ipotecarj che non possono esser graduati senza inscrizione, 568. Il ricevitor de' depositi preleva le spese di deposito, I, 119. Dopo lui, il creditor pignorante è il primo graduato per le spese straordinarie di grido; in quanto alle spese ordinarie vi è tenuto l'aggiudicatario, 120. Quali sono le spese ordinarie, *ib.* Quali sono quelle straordinarie, 121. Ragioni del privilegio per le spese straordinarie, *ib.* Avea luogo pei signori feudali o censuarj? *ib.* L'attore ritiene le spese, sebbene abbia ottenuto delle condanne di spese contro coloro che le hanno cagionate, 123. Dopo le spese di procedura sono poste le spese funerarie e di ultima malattia, 124. Viene in seguito il credito di colui che ha conservato lo stabile, *ib.* Differenza fra quello che ha conservato lo stabile e

quello che lo ha riparato, rifabbricato, I, 125. Dalla concorrenza fra i creditori che hanno riparata la cosa, 126. Essi hanno privilegio soltanto sul maggior valore dello stabile, *ib.* Esempio, 127. Quali erano le formalità che costituivano questo privilegio, *ib.* Dopo questi creditori, è posto l'opponente ad oggetto di distrarre che essendosi opposto troppo tardi, è stato rimesso alla graduazione, 129. Egli dee percepire la porzione di prezzo, che secondo la stima corrisponde alla porzione di beni ch'egli reclama, *ib.* L'opponente a motivo d'un carico, rimesso alla graduazione, è preferito agli altri creditori, anche oltre al maggior valore che ha dato allo stabile la liberazione di questo diritto, 130. Pagati questi creditori sono graduati i creditori dell'ultimo proprietario, *ib.* Dei creditori a titolo universale e a titolo particolare, 132. Il venditore è preferito fra i creditori dello stesso proprietario, *ib.* Egli è preferito per tutti i pesi dell'alienazione, *ib.* Secondo il Codice Napoleone il diritto del venditore è un privilegio, *Nota ib.* I coeredi hanno egualmente un privilegio per tutte le obbligazioni risultanti dalla divisione dello stabile, e sono preferiti a tutti gli altri creditori del proprietario, 133. Del privilegio che avea il re sui contabili, 134. Del privilegio attuale del

tesoro pubblico sui contabili I, 134 *nota*. Del privilegio della moglie per la restituzione della sua dote, *ib*. Vengono in seguito i semplici creditori secondo la data della loro ipoteca, 135. I creditori anteriori all'acquisto dello stabile vengono tutti per concorrenza? *ib*. Dei creditori dello stesso giorno, 137. *Quid* se non avvi menzione dell'ora nel documento? *ib*. Del creditore che producesse soltanto una seconda copia del suo documento, 138. I creditori che sono surrogati alle stesse ipoteche, come per esempio, perchè ciascuno di essi ha pagato parte del credito, sono graduati tutti concorrentemente, 139. Esempio, *ib*. I crediti risultanti da contratti di matrimonio non erano tutti graduati concorrentemente, 141. Eccone l'ordine 1.° la restituzione, 2.° l'assegno vedovile, 3.° le altre convenzioni della moglie, 4.° il rinvestimento de' suoi beni proprj alienati, 5.° l'indennizzazione della moglie pei debiti a cui si è obbligata. Altre volte si graduava il creditore non solo pel capitale ma per tutti gl'interessi, 148. Si era graduato soltanto quando esisteva un opposizione al decreto, 149 Della graduazione e del luogo delle ipoteche sugli uffizj, 151. V. *Uffizj*. Delle spese fatte onde pervenire alla vendita, e di quelle di graduazione, 317.

I.

Ignoranza. Si può prendere inscrizione dopo la trascrizione, quando il creditore può aver ignorato l'alienazione? II, 359.
Indivisibilità. Quella dell'ipoteca, I, 288 e 290. L'obbligazione ipotecaria è indivisibile, art. 1221 del Codice civile, IV, 195.
Inscrizione. Delle inscrizioni in generale, II, 313. Definizione, *ib.* Loro effetti, 320. Dell'inscrizione presa in virtù d'una sentenza annullata in seguito, I, 256. Presa in virtù d'una sentenza contumaciale, 258. Dell'ipoteca indipendente dall'inscrizione, 294. La moglie conserva la sua ipoteca legale senza prendere inscrizione, 341. Il marito è però tenuto di prenderla, 342. Pene a cui è esposto il marito in certi casi, quando non ha presa questa inscrizione, *ib.* Quanto tempo dee durare questa ipoteca, senza inscrizione, dopo la cessazione del matrimonio, 342, e II, 193. Decisione relativa a questa questione, I, 343. Dell'inscrizione presa per la moglie o dalla moglie, dietro notificazione fattale della vendita dell'immobile ipotecato, 361. V. *Modo di liberare le proprietà dalle ipoteche.* Entro qual spazio di tempo i creditori aventi ipoteca legale, come la moglie divenuta vedova, il minore divenuto maggiore, debbono prendere inscri-

zione? II, 293. Opinioni a questo proposito, 195. Dell' inscrizione presa in virtù di sentenza, 255. V. *Ipoteca giudiziale* Il creditore che avea presa una iscrizione che fu da prima cassata in virtù d' una sentenza, la quale fu da poi annullata o cassata, deve essere anteposto al creditore che ha preso inscrizione in quest' intervallo? 281. Della riduzione dell' ipoteca, 286. V. *Riduzione*. Quali sono le inscrizioni soggette a riduzione? 289. Quindi è che avvi luogo alla riduzione, 291. In qual modo s' effettua la riduzione? 293. Le inscrizioni per ipoteche convenzionali non possono esser ridotte in alcun caso, *ib.* Delle inscrizioni prese nello stesso giorno, 321. Il creditore che ha ipoteca senza inscrizione, può esser giudicato prima dei chirografarj? 323. Opinione del sig. Pigeau . . . . Confutazione di questa opinione. Del modo delle inscrizioni, 330 Del nome, cognome, domicilio e professione del creditore. 331. Cosa dee intendersi in questo caso per creditore? Il cessionario d' un credito può prendere inscrizione, prima d' aver notificata la cessione al debitore? 332. Dal nome, cognome e professione del creditore, 343. Qual grado di regolarità è necessario in questa enunciazione? 346. Basta che vi sia identità trà l'individuo indicato ed il debitore, *ib.* Del domicilio del creditore, 347. Della fal-

sa enunciazione del domicilio, II. 347 *Quid.* dell' errore nell' enunciazione? *ib* Del domicilio di fatto e di quello d' elezione, 349. V. *Domicilio eletto.* Del nome, cognome, professione, domicilio del debitore, 350. Del creditore che ha trascurato d' eleggere il domicilio nella sua inscrizione, 353. Decisione che ha giudicato non potersi prendere inscrizione sul debitore, quando lo stabile è fuori delle sue mani, 356. *Quid* se l' alienazione era ignorata dal creditore? 359. In oggi si può prendere inscrizione sul debitore, sintantochè la vendita non è stata trascritta od anche quindici giorni dopo, 360. La inscrizione che si prendesse direttamente contro l' acquirente sarebbe nulla, 361. In qual maniera deesi prendere inscrizione contro un debitore defunto? *ib* Del documento della sua natura e della sua data onde prendere inscrizione, 362. V. *Documento.* Il procuratore che ricerca inscrizione, è tenuto di presentare al conservatore la sua procura? 364. L' inscrizione deve contenere la data del documento che accorda ipoteca, e dei crediti fondati su' varj documenti, 366. Decisione della corte di cassazione, che decide dover contener l' inscrizione, non solo la menzione del documento primitivo, ma anche dell' atto secondario che stabilisce l' ipoteca, 368. Esposizione de' principj a questo proposito,

posito. II, 384. Non si può prendere inscrizione nei dieci giorni che precedono l'abbandono d'una eredità, 385. Un eredità accettata sotto benefizio d'inventario, ed un' eredità vacante, sono poste nella classe d'una eredità abbandonata, *ib.* L'errore nell'iscrizione sull' enunciazione del documento annulla l'inscrizione, ancorchè tutto il resto concordi, *ib.* Esempio tratto da una decisione della corte di Rouen, 386. Dell' inscrizione che contenesse un errore sul nome del notajo, 393. Della enunciazione del capitale del credito, 394. Delle rendite. V. *Rendite.* Dei crediti indeterminati. V. *Crediti indeterminati.* Degli interessi. V. *Interessi.* Degli accessorj. V. *Accessorj.* Dell' esigibilità. V. *Esigibilità.* Dell' enunciazione de' beni sui quali l' inscrizione è richiesta, 422. Della specie e della situazione de' beni, *ib.* Dell' inscrizione presa in virtù d' ipoteca giudiziale, 423. Dell' inscrizione presa in virtù d'ipoteca legale, 433. Del deposito delle note all' ufficio delle ipoteche, 444. V. *Deposito delle note.* Dell' inscrizione d' uffizio, 448. V. *Inscrizione d' uffizio.* Delle inscrizioni del governo, 452. Delle inscrizioni de' comuni, *ib.* Esse sono soggette alla formalità dell' inscrizione sui registri, 453. E alle altre formalità come le altre inscrizioni ordinarie, 454. Differenza che passa fra queste inscrizioni e le inscrizioni

ordinarie, II. 454. Il governo è dispensato al pari de' comuni, di fare una valutazione, di dare l' indicazione precisa del nome e cognome del debitore e de' suoi beni, *ib.* Delle inscrisioni delle mogli e dei minori, 455. V. *Inscrizioni delle mogli* e *dei minori.* Delle inscrisioni ordinarie, 460. Delle loro formalità, *ib.* A spese di chi si fanno le inscrizioni, 461. In quanto alla ipoteca legali della moglie e del minore, il conservatore deve farlo senza esigere i diritti borsali; può però esigere il suo salario, 462. Quali sono i casi in cui le inscrisioni, per esser valide, debbono esser prese entro ad un certo spazio di tempo? 463. Esempio tratto da un debitore fallito, da una successione accettata col benefizio d' inventario, dal coerede pel conguaglio delle porzioni, 464. Delle inscrizioni prese in virtù d' un riconoscimento giudiziale d' una obbligazione stesa in iscritture private, prima della scadenza, 465. Delle inscrizioni prese contro ad un fallito, *ib.* V. *Fallito.* Della inscrizioni prese contro una successione accettata sotto benefizio d' inventario, 477. Dell' inscrizione presa contro ad una eredità vacante, 480. Dell' inscrizione presa contro di quelli che cadono i beni, 483. V. *Cessione.* Si può prendere inscrizione ne' dieci giorni che precedono la spropriazione? 485. Sistema di alcuni giureconsulti a questo proposito,

II, 485 Confotazione d'nn tale sistema, 490. Si può preodere inscrizione sull' immobile di cni si ricerca la spropriazione, sino al giorno dell' aggiudicazioone, 492 L' art. 834 del Codice di procedora è applicabile alle sole vendite volootarie, 494. Dallo spazio accordato dell'art. 834 del Codice di procedura a prendere ioscrizione, 497. Quest' articolo noo è applicabile alle vendite anteriori al Codice di procedura, 498. E soltanto alle ipoteche esistenti al tempo della vendita, *ib.* Il creditore che prendo inscrizione dopo scorsi i quiodici giorni susseguanti la trascrizione, può far valere la sua ioscrizione? 499. Il sig. Tarrible è per l' affermativa, *ib.* Opinione cootraria, 501. Dello spazio accordato dagli art. 2109 e 2111 a prendere inscrizione, 502. V. *Coerede* e *Conguaglio*. Del ricoooscimeoto della scrittura d' uoa obbligazione stesa in iscrittura privata, fatto prima della scadenza, 504. V. *Atto steso in iscrittura privata*. Dell' effetto dell' inscrizioooe, 506. Riguardo al creditore ed al debitore, 507; e riguardo ai terzi 511. Della durata delle inscrizioni, 512. Differenza tra la prima e la seconda inscrizioone, 513. Essa dura dieci aooi, *ib.* Esempio d'una inscrizione d' uffizio che approfitta ai ceeditori, 514. Della fine e dell' estiozione delle ipoteche 515. Delle riduzione delle inscrizioni, 517. V. *Ri-*

dizione. Delle cancellazione delle inscrizioni in generale, II, 518. V. *Cancellazione.* Dei creditori ipotecarj, 559. Dei creditori ipotecarj che devono essere graduati ancorchè non inscritti, 660. V. *Creditori ipotecarj.* Dei creditori ipotecarj che non possono esser graduati senza inscrizione, 568. Delle altre ipoteche legali che esigono inscrizione, *ib.* Dei creditori ipotecarj che non possono esser graduati senza inscrizione, *ib.* Dei creditori ipotecarj che hanno trascurato di prendere inscrizione, 571. Dei creditori ipotecarj non inscritti, e dei creditori non ipotecarj intervenienti nella graduazione, *ib.* Errore del sig. Pigeau in favore dei primi, *ib.* Dell' inscrizione de' privilegi e delle ipoteche, art. 2146, IV, 231. Della cancellazione e riduzione delle inscrizioni, art. 2157, IV, 236. Dell' estinzione de' privilegi ed ipoteche, art. 2180, IV, 243. Del modo di render libera la proprietà, art. 2181, IV, 244. Quando non esiste inscrizione sui beni del marito e del tutore, art. 2193, IV, 250.

Inscrizione d' ufficio. Il conservatore è tenuto, trascrivendo un contratto di vendita, a prendere inscrizione d' ufficio pel prezzo dovuto al venditore, II, 108. Essa è a spese dell' acquirente quando la fa fare il venditore, *ib.* Pel rimborso delle sue spese non ha alcun privilegio, 109.

Un venditore potrebbe supplire alla trascrizione ed all'inserizione d'uffizio prendendo una semplice inscrizione? II, 109. Effetto di quest'inscrizione ordinaria, *ib.* Esempio del pericolo d'una simile inscrizione, 110. Il conservatore dee prendere inscrizione, d'uffizio per quel somministratore i di cui denari furono impiegati a pagare il prezzo della vendita, 113. Decisione che giudica che un venditore conserva il suo privilegio prendendo una semplice inscrizione in vece della trascrizione, 121. Definizione, 448. In qual caso il conservatore dee prendere inscrizione d'uffizio? *ib.* Inscrizione d'uffizio a vantaggio del tesoro pubblico, 452. Esempio d'una inscrizione d'uffizio che rinnova la prima inscrizione presa da un particolare, 514. Della cancellazione delle inscrizioni d'uffizio. 523.

Inscrizioni. Decisioni di diverse questioni relative alle inscrizioni.

L'ultimo venditore può costringere il venditore originario a far togliere un'inscrizione che risulta dal suo fatto, quando fu trascritta la seconda vendita soltanto? III, 117. *Quid* se non vi fu alcuna trascrizione? *ib.* Il creditore ipotecario può ricercare inscrizione sull'immobile gravato della sua ipoteca, contro l'acquirente, senza avere contro di lui un titolo diretto e personale? In caso d'affermativa, una

tale iscrizione può estendersi agli altri beni dell' acquirente? III, 230. L' inscrizione d' uffizio presa in favore de' creditori delegati del venditore, nel contratto, dà a questi un diritto di preferenza sugli altri creditori non delegati ma inscritti? 237. L' inscrizione richiesta da un creditore, entro allo spazio di tempo accordato dalla legge di brumale a ricercare inscrizione, gli conserva il suo luogo, anche quando entro ad un tale spazio di tempo, l' immobile fu venduto ed il prezzo distribuito prima della richiesta d' inscrizione? *ib.* Il debitore può sotto il Codice civile reclamare la riduzione delle ipoteche anteriori? 252. Le inscrizioni ipotecarie prese sui beni d' un assente, ma che il creditore ha creduto appartenere a colui che ne era in possesso, possono essere conservate dopo il ritorno dall' assente? 265. Della riduzione dell' ipoteca generale ottenuta prima del Codice civile, 267. V. *Decisioni notabili* e *Riduzione.* Nei paesi in cui i crediti dovevano esser inscritti sui pubblici registri onde produrre ipoteca, si può opporre al terzo acquirente che ha fatto trascrivere secondo la legge 27 settembre 1790, l' inscrizione presa posteriormente alla sua trascrizione? 280. Sotto il regime della legge 11 brumale anno 7 i creditori possono domandare la separazione dei patrimonj, senza

aver preso inscrizione preventiva? III. 196. V. *Separazione* Le inscrizioni prese sull'ultimo acquirente, anteriormente alla trascrizione da lui fatta del suo contratto, hanno la preferenza sul privilegio del venditore, che venne conservato soltanto coll'inscrizione d'uffizio, presa in conseguenza della tarda trascrizione? 299. V. *Separazione di patrimonio.* La mancanza d'inscrizione d'un credito privilegiato entro allo spazio fissato dalla legge 11 brumale anno 7, ha fatto degenerare il privilegio in semplice ipoteca? *ib.* La negligenza dell'acquirente a render libero il suo acquisto, lo rende garante dei danni che risultano da un'evizione cagionata da questa negligenza? *ib.* Nel concorso di varj legatarj particolari, la figlia del testatore, essendo essa pure legataria particolare, deve esser graduata in preferenza agli altri legatarj, 509. *Quid* se la eredità è beneficiaria? *ib.* Esistono dei casi in cui, sebbene non vi sia ancora confusione, l'inscrizione sia necessaria onde godere del beneficio della separazione dei patrimonj, 315. L'inscrizione equivale ad una domanda di separazione di patrimonio? *ib.* Il creditore inscritto che ha accordato che sia tolta la sua inscrizione non ancora cancellata, è ammissibile a ricercare che sia posto all'incanto l'immobile su di cui egli è inscritto? 323.

L'acquirente che vuol conservare l'immobile, dopo la richiesta che la cosa sia posta all'incanto, è ammissibile a farla offrendo di pagare i creditori inscritti, sotto riserva d'una preventiva escussione, III, 323. Un creditore la di cui inscrizione è nulla per colpa del conservatore può ricercare la sua graduazione giustificando che la colpa è personale al conservatore e sintantochè il prezzo non è ancora distribuito? 342. L'ipoteca stipulata dall'usufruttuario d'un bene soggetto a sostituzione, deve ottenere la preferenza su quella dei creditori personali del di lui erede; o l'inscrizione deve necessariamente colpire in questo caso la persona dell'erede? 346. Quando le formalità prescritte per la sostanza d'un atto non sono state osservate, quest'atto è nullo ancorchè la legge non ne pronunci la nullità? 362. L'esattezza di una nota può supplire alle omissioni dell'inscrizione sul registro delle ipoteche? *ib.* La menzione sulla nota e sul registro del conservatore dell'epoca in cui l'ipoteca ha cominciato, è necessaria sotto pena di nullità? *ib.* La legge di brumale non pronunciando questa nullità, quali sono i motivi che debbono indurre i tribunali a pronunciarla? *ib.* Si può prendere inscrizione contro di un debitore fallito, per un'ipoteca acquistata anteriormente alla legge di brumale anno

7? III, 437. L'inscrizione ipotecaria deve enunciare la professione del creditore sotto pena di nullità, 440 La donna che sotto l'impero della legge 11 brumale anno 7, ha trascurato di prendere inscrizione pel suo lutto, può essere preferita ad un creditore legalmente inscritto in virtù di questa legge, quando la distribuzione del prezzo de' beni ipotecati ha luogo sotto all'impero del Codice civile, 441. Della cancellazione di un'inscrizione in virtù di una sentenza contumaciale o senza che siasi costituito patrocinatore, 444. L'inscrizione dell'ipoteca convenuta da un aggiudicatario de' beni nazionali, in favore del suo fidejussore, deve comprendere il capitale e gli accessorj? 450.

Inscrizione delle donne e dei minori. Sono dispensate dalle formalità ordinarie II, 455. Nulladimeno esistono alcune formalità particolari a cui sono soggette, *ib. Quid* se queste formalità non sono state osservate? confronto dell'art. 2135 e dell'art. 2153, *ib.* Differenza tra l'inscrizione prescritta dall'art. 2148, e quella prescritta dall'art. 2153, II, 457. V. *Donna maritata*, *Contratto di matrimonio*, *Creditore ipotecario.*

Interdetto. Dell'interdetto interveniente nella graduazione, II, 667.. Per quali interessi il creditore può essere in oggi graduato I, 264. L'acquirente deve gli

interessi legali del prezzo, II, 105. Gli deve senza alcuna ritenzione, *ib.* A quanto ammontano gl'interessi legali, *ib.* Cosa dee decidersi riguardo ad un acquirente dispensato nel contratto dal pagare gl'interessi del prezzo? *ib.*

Interessi. Sotto alla parola accessorj, il legislatore ha compresi gl'interessi, II, 399. Degl'interessi scaduti e degl'interessi a scadere, *ib.* Del creditore privato da'suoi interessi per le contestazioni nella graduazione, 402. Si può esser graduato per due anni d'interessi soltanto, 407. Si può esserlo per questi due anni quando non sono scaduti? *ib.* Degl'interessi risultanti dai privilegi, 408. Degl'interessi dei crediti aventi ipoteca legale, *ib.* Opinione del sig. *Tarrible, ib.* Confutazione di questa opinione, *ib.* Le ipoteche legali non possono accordare ai creditori il diritto d'essere graduati per più di due anni d'interessi, 415. In certi casi, un creditore inscritto può essere graduato per più di due anni d'interessi nello stesso luogo che occupa l'ipoteca del suo capitale, III, 413.

Ipoteca. Definizione dell'ipoteca, I, 1. Secondo le leggi romane, 223. Secondo la legge 11 brumale anno 7, 224. Secondo il Codice Napoleone, 225. Dell'ipoteca, 1ª Ve ne sono due specie; quella chiamata propriamente ipoteca, e quella chiamata pegno *ib.* Anche il diritto di pegno

ha qualche rapporto coll' ipoteca, I, 226. V. *Pegno*. Le vere ipoteca si contrae senza tradizione, *ib*. Come s'acquista l'ipoteca, III. 68. L'ipoteca si divide anche in generale e speciale, I, 19. Definizione di ciascuna di queste due ipoteche, *ib*. V. *Ipoteca generale* ed *Ipoteca speciale*. L'ipoteca si divide anche in convenzionale, *ib*. V. *Ipoteca convenzionale*. Io ipoteca legale, *ib*. V. *Ipoteca legale*. Ed in ipoteca tacita, *ib*. V. *Ipoteca tacita*. L' ipoteca si divide in privilegiata ed in semplice, 20. V. *Privilegio* ed *Ipoteca ordinaria*. Dello stabilimento dell'ipoteca, 21 V. *Cause che producono ipoteca*. Queste cause sono gli atti avanti notajo, le sentenze e le legge sole in certi casi, 22 e III, 68. Dell' ipoteca che nasce dagli atti avanti notajo, I, 22. Osservazione generale sulla formalità di cui gli atti debbono essere rivestiti, *ib*. Quali sono i notari che possono ricevere gli atti che conferiscono ipoteca, 24. Delle formalità di cui debbono essere rivestiti gli atti notarili, 29. Degli atti stesi in iscrittura privata riconosciuti avanti notajo o in giudizio, 31. Dell' ipoteca delle sentenze, 32. Dell' ipoteca che produce la legge sola, 37. Quali cose sono suscettibili d'ipoteca? I, 43, e III, 81. Da chi possono essere ipotecate le cose, I, 47, e III, 83. V. *Cose*. In oggi non vi può più

essere ipoteca sopra ipoteca, I, 45. *nota*. Dell'ipoteca accordata dal minore, 48. Per quali debiti si può accordare ipoteca? I, 58, e III, 68. V. *Debiti*. Degli effetti dell'ipoteca e delle azioni che ne nascono, I, 63, e III, 90. V. *Effetti dell'ipoteca* e *Azione ipotecaria*. Dell'azione ipotecaria semplicemente detta, I, 67, e III, 92. Delle natura dell'azione ipotecaria da chi e contro chi s'intenta? *ib*. Dell'eccezione d'escussione, I, 72, e III, 94. Delle natura di quest'eccezione, ed in qual tempo può esser opposta? I, 72. Da chi e riguardo a quali crediti può essere opposta quest'eccezione? I, 74, e III, 95. Quali beni è obbligato ad esautare il creditore, ed a spese di chi? I, 79. Dell'eccezione che può essere opposta contro all'azione ipotecaria, e scusa delle spese fatte nello stabile, I, 82, e III, 98. V. *Spese*. Dell'eccezione che risulta dalla garanzia, I, 87, e III, 102. V. *Garanzia*. Dell'eccezione *cedendarum actionum*, I, 92, e III, 104. V. *Eccezione. Cedendarum actionum*. Dell'effetto dell'azione ipotecaria, I, 97, e III, 108. Delle altre azioni che nascono dall'ipoteca, I, 110. Dell'azione personale ipotecaria, *ib*., e III, 113. V. *Azione personale ipotecaria*. Dell'azione d'interruzione, I, 116, e III, 116. V. *Azione d'interruzione*. Dell'esecuzione delle ipoteche, delle loro surrogazione

d'un credito ad un altro, e della graduazione fra i creditori ipotecarj. V. *Esecuzione delle ipoteche*. Della graduazione dei creditori ipotecarj, I, 118. V. *Graduazione*. Cosa abbia luogo particolarmente riguardo alla graduazione delle ipoteche sugli uffizj, 151. V. *Uffizj*. Dell'estinzione dell'ipoteca in generale, I, 153, e III, 117. Dei modi con cui s'estingue l'ipoteca, I, 153, 375 e III, 117. Dell'estinzione della cosa ipotecata, I, 154, e III, 117. V. *Estinzione della cosa*. Del caso in cui il creditore ipotecario acquista la proprietà della cosa ipotecata e della confusione, 160. V. *Confusione*. Dell'estinzione dell'ipoteca per la risoluzione del diritto del proprietario che l'ha costituita, 164. V. *Risoluzione del diritto di proprietà*. Dell'estinzione dell'ipoteca per l'estinzione del debito per cui fu costituita, 178, e 375. V. *Estinzione del debito*. Dell'estinzione dell'ipoteca per la remissione espressa o tacita che fa il creditore del suo diritto d'ipoteca, 173 V. *Remissione dell'ipoteca*. Della prescrizione dell'ipoteca e di alcune altre maniere introdotte dalla legge onde liberare gli stabili dalle ipoteche, 185. V. *Prescrizione*. In che differiscano l'ipoteca ed il pegno, 190. In che si rassomiglino, 194. Differenza tra il pegno e l'ipoteca, 226. Sistema ipote-

cario secondo il Codice Napoleone, I, 228. Dell'ipoteca secondo il diritto romano, 229. In qual caso l'ipoteca risulti da una scrittura privata, 238. Della redazione degli atti secondo le leggi attuali, acciocchè possano conferire ipoteca, 244. Dell'ipoteca risultante dal riconoscimento della scrittura, 247. Dell'ipoteca risultante dalle sentenze dei consoli francesi, 249. Delle sentenze emanate in paese estero, 253. Dell'ipoteca presa in virtù d'una sentenza contumaciale, 258. D'una sentenza riformata, 256. Dell'ipoteca sui procuratori, 261. Dell'ipoteca sull'usufrutto, 262 e 298. Degl'immobili non suscettibili d'ipoteca, 263. Dell'ipoteca sui beni altrui, 264. Quali sono quelli che possono accordare ipoteca? 267. Dell'ipoteca accordata da un minore e della ratificazione, 268. Dell'ipoteca accordata da un mandatario, 274. Ratifica di questa ipoteca, 275. Della specialità dell'ipoteca, 276. Dell'ipoteca dei beni futuri, *ib.* Dell'ipoteca degli stranieri, *ib.* Dell'ipoteca d'un debito indeterminato, 279. La nullità dell'obbligazione trae con sa quella dell'ipoteca, 280. Dell'ipoteca risultante da un'obbligazione condizionale, 286. Dell'ipoteca per un prestito futuro, 287. Dell'indivisibilità dell'ipoteca, 288. Del diritto che accorda l'ipoteca di seguire i beni presso chiunque

passion, I, 297. Del caso in cui il creditore non ha un documento esecutorio e di quello in cui ha un documento esecutorio, *ib.* Dell' ipoteca indipendente dall'inscrizione, 294 Della perdita o delle deteriorazioni della cosa ipotecata, 302. Del beneficio di escussione, 303. Dei miglioramenti della cosa ipotecata, 304 e 310. Nuovi sviluppi intorno all'ipoteca attuale, 307. Effetto della pubblicità dell'ipoteca, 310. Quali frutti può percepire il detentore della cosa ipotecata? 311. Altri sviluppi del nuovo sistema ipotecario, 315. Della separazione dei patrimonj in generale, 324. V. *Separazione dei patrimonj.* Dell'ipoteca per la garanzia dei condividenti, 338. Della riduzione dell'ipoteca in conseguenza dei cangiamenti della cosa ipotecata, 371. Della natura e degli effetti dell' ipoteca, II, 162. E' indivisibile, *ib.* S'estende su tutti i miglioramenti ed accrescimenti, *ib.* Il suo effetto è di accordare il diritto di seguire la cosa in qualunque mano essa passi, 163. Bisogna considerarlo riguardo al debitore, ai suoi eredi ed al terzo detentore, *ib* Dei miglioramenti che questi può ripetere allorchè viene spropriato, 165. Delle deteriorazioni da lui commesse, *ib.* Da chi può essere accordata l'ipoteca? 166 Della donna maritata in paese di diritto scritto, 167. Ed in paese

statutario, II, 168. Del minore, 170. Dell'interdetto, 176. Delle altre persone che non possono accordare ipoteca, *ib* In quali beni può essere accordata ipoteca, 179. Delle ipoteche che procedono dagli atti amministrativi, 276. Dei gradi che le ipoteche hanno fra loro, 280. Della riduzione delle ipoteche, 286. V. *Riduzione*. Dei diversi modi di render libere le proprietà dalle diverse ipoteche, 296. Analisi delle leggi relative al modo di render libere le proprietà dalle ipoteche, 297. Modo di render libere le proprietà dalle ipoteche in generale, 300. Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche legali delle moglie e del minore, 304. Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche legali quando l'acquirente ha comperato da un marito divenuto vedovo, o da un tutore di un minore divenuto maggiore, 311. Del modo di liberare le proprietà dalle ipoteche dello stato, dei pubblici stabilimenti e delle comuni, 312 Dell'estinzione delle ipoteche, 313. Dai creditori ipotecarj che debbono essere graduati ancorchè non inscritti, 560. V. *Creditori ipotecarj* Delle ipoteche in generale secondo il Codice civile, art. 2092, IV, 210. Dei gradi che le ipoteche hanno fra loro secondo il Codice civile, art. 2134, IV, 226. Dell'inscrizione delle ipoteche, art. 2146,

IV,

IV, 231. Dell'effetto dei privilegi ed ipoteche contro i terzi possessori, art. 2166, IV, 239. Dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche, art. 2180, IV, 243. Del modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche in generale, art. 2181, IV, 244. *Quid* riguardo ai mariti ed ai tutori, art. 2193, IV, 250.

Ipoteche anteriori. Sono annullate per la mancanza d'iscrizione entro ai termini prescritti, o sono conservate coll'inscrizione presa dopo spirati i termini stessi? III, 280. Della riduzione delle ipoteche generali, 252, e 267. La rendita fondiaria costituita sotto l'antica legislazione, divien redimibile colla vendita di uno degl'immobili vincolati all'ipoteca generale? 290. L'ipoteca generale risultante da un atto notarile anteriore alla rivoluzione, e conservata coll'inscrizione è suscettibile di riduzione alla quantità di beni sufficienti per sicurezza del creditore, dietro l'art. 2161 del Codice Napoleone? 377. Le ipoteche anteriori sono suscettibili di riduzione dietro l'art. 2161 del Codice Napoleone, 398, e 432. Vi sono dai ossi in cui si possa inscrivere un'ipoteca anteriore dopo il fallimento? 428.

Ipoteca condizionale. Si può accordare ipoteca per un'obbligazione condizionale, sospensiva, ed anche per un debito od obbligazione futura, I, 61. V. *Debiti.*

Ipoteca risultante da un' obbligazione condizionale; dell'ipoteca per un prestito futuro, I, 287.

Ipoteca convenzionale. Sua definizione, I, 19, e III, 67. Da quali atti può nascere? *ib* Del diritto romano relativamente all'ipoteca convenzionale, I, 22. Fra noi l'ipoteca nasce dalla convenzione munita del suggello dell'autorità pubblica, 23. D'onde ne segue che gli atti stesi in iscrittura privata non possono produrre ipoteca. I soli atti avanti notajo possono produrre ipoteca, *ib* Altre volte la stipulazione d'ipoteca non era necessaria, acciocchè l'atto notarile conferisse ipoteca, *ib* Perchè questa stipulazione era sottintesa, *ib.* In oggi per avere ipoteca è necessaria una stipulazione espressa, II, 260. E l'un' indicazione dei beni dati in ipoteca, 261. Inconveniente del nuovo sistema, *ib.* Delle ipoteche convenzionali, 260. *Quid* del creditore munito d'una obbligazione notarile, che non gli accorda ipoteca? 261. Può egli ricercare ipoteca? 263. Può agire contro al suo debitore col mezzo della spropriazione forzata, *ib.* V. *Spropriazione.* *Quid* della scrittura privata consegnata al notajo dalle parti? 266 Dei contratti stipulati in paese estero, *ib.* Dei contratti di matrimonio, *ib.* Qual' è l'effetto d'una iscrizione ipotecaria presa dietro un atto notarile contenente soltanto

un'obbligazione indeterminata? II, 268. Contenente la sola obbligazione di fare una somministrazione in futuro, *ib.* Dei gradi che le ipoteche hanno fra loro, 280. V. *Gradi delle ipoteche.* Delle ipoteche convenzionali, art. 2124 del Codice civile e *seg.* IV, 224.

Ipoteca generale. L'ipoteca si divide in generale ed in speciale, I, 19. V. *Ipoteca speciale.* Definizione dell'ipoteca generale, *ib.*

Ipoteca giudiziale. E' una delle tre cause che producono ipoteca, I, 21. Dell'ipoteca delle sentenze, 32, e II, 253. Delle sentenze emesse dai giudici del regno, *ib.* E di quelle emesse dai giudici in paese estero, *ib.* Di quelle emesse dai consoli francesi, *ib.* Degli arbitri, *ib.* V. *Arbitri.* Del giorno in cui la sentenza conferisce ipoteca, I, 35. Dell'appello della sentenza che conferisce ipoteca, *ib.* Del caso in cui la sentenza è confermata, di quello in cui è riformata, e di quello in cui sono ridotte le condanne, *ib.* Della opposizione alle sentenze contumaciali, 36. Delle sentenze dei consoli francesi in paese estero, 249. Delle sentenze emesse in paese estero, 253. Dell'ipoteca giudiziale secondo il Codice Napoleone, 254. Dell'inscrizione presa in virtù di una sentenza riformata in seguito, 256. Dell'inscrizione prese in virtù d'una sentenza

contumaciale, I, 258. Delle sentenze portanti riconoscimento di scrittura, II, 253. Legge del 3 settembre 1807, che stabilisce che il riconoscimento di scrittura domandato prima della scadenza non conferirà ipoteca che alla data della scadenza, 254. Le spese di questa sentenza non possono essere a carico del debitore, *ib.* Delle spese di registro nello stesso caso, *ib.* Dell' ipoteca conferita da una sentenza contumaciale, 255. Deve essere notificata, *ib.* Legge del 3 settembre 1807 sull' ipoteca risultante dal riconoscimento d' atti stesi in iscrittura privata, 254. Bisogna determinar l' epoca dell' esigibilità nelle inserzioni prese in virtù di sentenza? *Quid* se la sentenza accorda una dilazione? *Quid* se non ne accorda alcuna? 256. Dell' inscrizione presa in virtù di sentenza di prima istanza, 257. Del caso in cui questa è riformata, *ib.* Le decisioni degli arbitri conferiscono ipoteca? *ib.* Di quelle ammesse tra socj, 258. *Quid* se le parti vi hanno acconsentito? *ib.* Degli atti di conciliazione, *ib.* Delle sentenze emesse in paese estero, 259. Le ipoteche giudiziali sono esenti, nelle inserzioni, della formalità dell' enunciazione de' beni, 423. L' inscrizione presa per un' ipoteca giudiziale, colpisce i soli immobili appartenenti in quel punto al debitore, o s' estende a tutti gl' immobili che acquisterà in seguito?

II, 423. Opinione del sig. Tarrible per la negativa, 424. Ragioni onde decidersi per l'affermativa, 426. Delle ipoteche giudiziali secondo il Codice civile, art. 2123, IV, 223.

Ipoteca legale. E' quella che non nasce da convenzione alcuna, ma che nasce dalla disposizione della legge, I, 20, come dalle sentenze. Lo oggi questa sorte d'ipoteca chiamasi ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca giudiziale.* In certi casi la legge è una delle tre cause che producono ipoteca. E' questa ipoteca, che noi in oggi chiamiamo ipoteca legale. Il sig. Pothier la indica sotto il nome di *tacita*, *ib.* V. *Ipoteca tacita.* Dell'ipoteca prodotta dalla legge sola, 37. Per quali ragioni il sig. Pothier la indica col nome d'ipoteca tacita, *ib.* Dei casi in cui la legge stabilisce l'ipoteca legale, *ib.* Essa esiste a vantaggio della moglie sui beni del marito. V. *Donna.* A vantaggio del minore sui beni del tutore. V. *Minore.* A vantaggio delle amministrazioni sui beni degli amministratori, *ib.* V. *Amministratori.* Degli amministratori delle comuni, 38. O della cosa pubblica, *ib.* L'ipoteca corre dal giorno in cui sono entrati in funzione, *ib.* L'ipoteca corre dal giorno in cui il tutore amministratore ha cominciate le sue funzioni, *ib.*, cioè secondo il Codice civile dal giorno in cui sono entrati in funzione,

Degli amministratori, che abbiano amministrato senza avere una vera qualità, I, 38. Del patrigno che non ha fatto destinare un tutore ai figli di primo letto di sua moglie, che ha perduta la tutela rimaritandosi, *ib.* L'ipoteca tacita o legale non ha luogo contro agli intendenti, procuratori, ed altri agenti degli affari dei particolari, 39. Dell'ipoteca a vantaggio degli amministratori, quando essi sono creditori della comune, del minore, *ib.* Dell'ipoteca del fisco sui beni dei suoi debitori, 40. Dell'ipoteca d'un coerede, d'un legatario, di quello che ha riparato un fabbricato, del venditore, 41. Esiste un'ipoteca legale sui beni del surrogato tutore? 260. Sviluppi sull'ipoteca della moglie e del minore, 270. Principj ammessi dal Codice Napoleone sull'ipoteca legale della moglie, 340. Quali sono i crediti per cui le mogli hanno questa ipoteca, 341. La donna conserva il suo privilegio sui beni del marito senza prendere inscrizione, *ib.* Ciò non ostante il marito è tenuto a prendere inscrizione, 342. Della pena che il marito incorre quando non ha preso quest'inscrizione, *ib.* Quanto tempo deve durare quest'ipoteca legale, senza inscrizione dopo la cessazione del matrimonio, *ib.* Decisione che giudica, esister soltanto durante il matrimonio l'ipoteca legale in favor della

moglie, I, 343. A qual data risalgono i crediti ipotecarj della moglie, 362. L'ipoteca legale risale soltanto all'epoca della celebrazione del matrimonio, o alla data del contratto? *ib.* Esame del Codice Napoleone su di questa quistione, *ib.* L'ipoteca per la dote risale all'epoca del contratto di matrimonio, *ib.* L'ipoteca per le donazioni pervenute alla moglie, risale al giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto, 353. L'ipoteca per l'indennizzazione dei debiti e pel rinvestimento de' suoi beni proprj alienati esiste dal giorno dell'obbligazione o della vendita, *ib.* Osservazioni del sig. Malaville su questo cangiamento della giurisprudenza, *ib.* Bisogna comprendere fra le donazioni pervenute alla moglie quelle che le sono fatte nel contratto di matrimonio? *ib.* *Quid* delle donazioni fatte durante il matrimonio con riserva d'usufrutto? *Quid* d'una donazione condizionale? Delle donazioni fatte per testamento, 354. Cosa dee dirsi dell'ipoteca che un contratto di matrimonio accordasse alla moglie, dalla data del giorno del matrimonio, pei debiti ch'essa potesse incontrare? 356. La donna può rinunciare alla sua ipoteca? 357. Della restrizione dell'ipoteca legale, *ib.* In caso d'ipoteca ristretta, quando l'immobile vincolato all'ipoteca legale viene a perire, riprende

essa l'ipoteca legale sugli altri beni del marito? I, 357. In questo caso qual è la data della nuova ipoteca? 358. In qual modo si riduce e si toglie l'ipoteca della moglie? *ib.* Dalla formalità necessarie onde ottenere la riduzione dell'ipoteca legale, dopo il matrimonio, *ib.* In qual modo si ponno liberare le proprietà dall'ipoteca legale? V. *Modo di liberare le proprietà dall'ipoteca legale.* Della data dell'ipoteca della moglie per gli atti da lei sottoscritti, o pel rinvestimento de'suoi beni che sono stati venduti durante il matrimonio, 363. Del modo di liberare le proprietà dalle ipoteche legali della moglie e del minore, II, 9, e 37. V. *Trascrizione.* Delle ipoteche legali, 186. Dell'ipoteca della moglie sui beni del marito 188. Entro qual termine la vedova dee prendere inscrizione, onde conservare il suo privilegio? 293. Prima opinione: Alcuni giureconsulti escludono la necessità di ogni inscrizione, 195. Seconda opinione: Alcuni altri credono che bisogni prendere inscrizione, senza determinare lo spazio di tempo entro cui deve esser presa, 218. Terza opinione: Entro qual spazio di tempo l'inscrizione deve esser presa? 229. Si può stipulare a vantaggio della moglie un'ipoteca che risalga al di là dell'epoca determinata dalla legge? 240. La donna può rinunciare ad ogni ipoteca nel suo contratto di ma-

monio? II, 241. Della restrizione dell'ipoteca legale della moglie, 246. *Quid* se l'ipoteca legale essendo stata resa speciale, l'immobile ipotecato viene a perire? 247. Dell'ipoteca legale de' minori o degl' interdetti sui beni del tutore, 248. Dell'ipoteca legale dello stato, de' comuni ec., 251. Massime comuni all'ipoteca legale del minore e della moglie, 252. Del grado dell'ipoteca legale della moglie, del minore, dell'interdetto, 280. Hanno essi ipoteca sui beni del surrogato tutore? 283. Del marito e del tutore, che avendo trascurato di render pubbliche le ipoteche legali della moglie e del minore, hanno accordate delle altre ipoteche, per le quali si è presa inscrizione, *ib.* Il surrogato tutore, il procurator imperiale, i parenti, gli amici possono ricercare le inscrizioni, 284. Del contratto di matrimonio in cui si è convenuto che l'ipoteca sarebbe presa solamente su certi beni, 285. Del tutore verso di cui siasi parimenti ristretta l'ipoteca, *ib.* Del modo di liberare le proprietà dalle ipoteche legali, 300. Quali sono le ipoteche legali che esistono senza inscrizione? 435. Riguardo a quelle che non possono esistere senza inscrizione, bisogna enunciare i beni nelle note, *ib.* L'inscrizione presa una volta, colpisce i beni futuri de' contabili? *ib.* Opinioni in favore ed in con-

trario, II, 434. Dal caso in cui la moglie e il popillo sono tenuti a prendere inscrizione, 439. Queste inscrizioni sono dispensate dall'enunciazione de' beni? 440. Quando l'ipoteca legale è ridotta, e che si è press inscrizione, questa inscrizione dee contenere l'enunciazione de' beni? 441. Delle inscrizioni del governo, 452. Di quelle de' comuni, *ib* Il conservatore dietro richiesta d'un terzo, deve inscrivere le ipoteche legali della moglie e del minore, senza esigere alcun diritto, 462. Ma può esigere il suo salario, *ib*. Delle ipoteche legali secondo il Codice civile, art. 2121, IV, 222.

Ipoteca ordinaria. E' quella che non è accompagnata da alcun privilegio, I, 20.

Ipoteca speciale. Vi sono due specie d'ipoteca, la generale e la speciale, I, 19. V. *Ipoteca generale*. Definizione dell'ipoteca speciale, *ib*.

Ipoteca tacita. E' una specie d'ipoteca legale che la legge sola accorda in certi casi, I, 20. In oggi questa specie d'ipoteca è conosciuta soltanto sotto il nome d'*Ipoteca legale*. V. *Ipoteca legale*. Dell' ipoteca tacita, stabilita dalla legge a vantaggio della moglie sui beni del marito, 37. V. *Donna*. A vantaggio del minore sui beni del tutore, *ib*. V. *Minore*. A vantaggio dell' amministrazione sui beni degli amministratori. V. *Amministratori*

Ragioni per cui il sig. Pothier chiama ipoteca tacita l'ipoteca legale. I, 38 V. *Ipoteca legale.*

Istruzion pubblica. Gli affitti degli stabilimenti d'istruzion pubblica devono contenere stipulazione d'ipoteca su tutti i beni del conduttore, IV, 273.

L

Legatario. Dell'ipoteca del legatario, I, 41 e 337. Del giorno in cui quest'ipoteca colpisce i beni personali degli eredi, 338. I legatarj possono far trascrivere? II, 89. Ma possono render libere le proprietà dai crediti dovuti dagli antichi proprietarj, quando le cose sono ancora nel primiero lor stato, *ib.*

Legato. Deesi riguardare come legale o come convenzionale l'ipoteca de' legati ridotti per convenzione coll'erede, sotto riserva d'ogni privilegio ed ipoteca? III, 252. Nel concorso di varj legatari particolari, la figlia del testatore, anch'essa legataria particolare, deve esser collocata in preferenza agli altri legatarj? 309. Nel caso in cui l'eredità è beneficiaria, la figlia legataria, deve essere preferita agli altri legatarj che hanno presa inscrizione quand'essa non ne ha presa alcuna? *ib.* Il legatario che ha preso inscrizione nell'intervallo della vendita di due immobili

dipendenti dall'eredità, conserva il diritto di domandare la separazione de' patrimonj riguardo all'ultimo immobile venduto? III, 315. I legatarj possono essere graduati per una somma maggiore di quella enunciata nella loro inscrizione? *ib.* Il legatario particolare a differenza del legatario a titolo universale, non è tenuto ai debiti, art. 871 del Codice civile, IV, 190. Il legatario universale in concorso coll' erede, è tenuto ai debiti per la sua quota o porzione, ed ipotecariamente pel tutto, art. 1009 del Codice civile, IV, 192. Lo stesso si dica del legatario a titolo universale, art. 1012, *ib* E degli eredi tenuti alla prestazione d'un legato, art. 1017 del Codice civile, IV, 193.

Legge. E' in certi casi una delle tre cause che producono ipoteca, I, 21. V. *Ipoteca legale.*

Legge degli 11 brumale anno 7. — Delle ipoteche e privilegi in avvenire, IV, 127. Dei beni suscettibili d'ipoteca. 129. Delle persone che possono accordare ipoteca, 130. Dei privilegi dispensati dall' inscrizione, o di quelli di fabbrica, 131. Dell' effetto de' privilegi ed ipoteche, 133. Del modo d'inscrivere i diritti d'ipoteca e privilegio, 135. Della cancellazione delle inscrizioni, 141. Del modo di render libere le proprietà dai privilegi ed ipoteche, *ib.* Disposizioni relative alle ipoteche, pri-

vilegi ed alienazioni anteriori, ed alle alienazioni di rendite costituite. IV, 145. Delle pubblicità de' registri degli uffizj della conservazione delle ipoteche, 152.

Leggi ed atti di governo relativi al regime ipotecario per ordine cronologico.

Leggi concernenti i conservatori delle ipoteche, i cancellieri, spedizionieri e scrittori de' cancellieri stabiliti presso ai tribunali de' distretti pel sigillo delle lettere di ratifica, IV, 5. Legge che stabilisce non doversi computare i giorni complimentarj nello spazio fissato dall' editto del 1771, per l' esposizione degli estratti de' contratti di vendite, prima del sigillo delle lettere di ratifica, 10. Legge concernente il Codice ipotecario del 9 messidoro anno 3, 11. V. *Codice ipotecario* del 9 messidoro anno 3. Legge che determina le formalità da osservarsi dai contabili per la vendita de' loro immobili, soggetta all' ipoteca nazionale, 113. Legge addizionale a quella del 9 messidoro anno 3 sul Codice ipotecario, 117. Legge che proroga il termine indicato da quella del 9 messidoro anno 3 per l' introduzione d' un nuovo regime ipotecario, 119. Legge addizionale al Codice ipotecario, 120. Legge che stabilisce una proroga al termine da prima fissato per l' introduzione d' un nuovo

regime ipotecario, IV, 123. Legge relativa alle spese generali dell'anno 6 e che stabilisce un diritto da percepirsi sulle inscrizioni ipotecarie, 125. Legge sul regime ipotecario, 126. V. più sotto la legge 11 brumale anno 7. Legge che proroga lo spazio fissato per l'inscrizione del diritto d'ipoteca, ec., 155. Legge relativa alla percezione de' diritti d'ipoteca, 156. Legge relativa alla conservazione delle ipoteche, 162. Legge contenente una nuova proroga di tempo per l'inscrizione de' documenti di credito e per la trascrizione degli atti traslativi di proprietà, 179. Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie sui contabili pubblici, 181. Legge che in favore dei creditori inscritti sulla lista degli emigrati, proroga lo spazio di tempo accordato per l'inscrizione de' diritti d'ipoteca o di privilegio, 183. Articoli del Codice Napoleone, relativi ai privilegi ed ipoteche, pegno ed anticresi, 187. V. *Codice Napoleone*. Parere del consiglio di stato sulla trascrizione degli atti di vendita stesi in iscrittura privata, e registrati, 256. Parere del consiglio di stato sul giorno a datare dal quale sono obbligatorj i decreti, 258. Legge relativa alla prescrizione de' diritti di registro delle inscrizioni e trascrizioni ipotecarie, 260. Articoli estratti dal Codice di procedura, 261. V. *Codice di procedura*. Parere del consiglio di stato sui mezzi di preve-

niro le difficoltà in materia d'ipoteche legali, indipendenti dall' inscrizione, IV, 270 Decreto imperiale concernente le affittanze degli ospizj e degli stabilimenti d'instruzion pubblica, 273. Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie, in virtù di sentenze emesse dietro domanda di riconoscimento d'obbligazione stesa in iscrittura privata, 275. Legge che determina il senso e gli effetti dell' art. 2148 del Codice civile relativo alla inscrizione de' crediti ipotecarj *ib.* Legge relativa ai diritti del tesoro pubblico sui beni dei contabili, *ib.* Articoli estratti dal Codice di commercio sui privilegi ed ipoteche, 281. Parere del consiglio di stato intorno alla durata delle inscrizioni ipotecarie prese, o d'uffizio, o dalle donne, dai minori e dal tesoro pubblico sui beni dei mariti, tutori e contabili, 284. Parere del consiglio di stato relativo all'applicazione degli art. 2098 e 2121 del Codice Napoleone e della legge 5 settembre 1807 al tesoro della corona, 294. Decreto imperiale che prescrive alcune formalità da osservarsi per l'acquisto d' un privilegio dal lato dei somministratori dei fondi di cauzione, 297. Legge relativa al privilegio del tesoro pubblico per l' azione delle contribuzioni dirette, 299. Decisione del ministro della giustizia e del ministro delle finanze. — I diritti di trascrizione debbono esser percepiti in proporzione de' diritti già percepiti

pel registro, o può il conservatore domandare una perizia, onde determinare il valore dei beni? IV, 302. Decisione del ministro della giustizia e del ministro delle finanze. — Quando una vendita od una donazione è comune a varj, uno d'essi può ricercarne la trascrizione in ciò soltanto che lo concerne, onde non pagare la totalità del diritto? 304.

Legittimario. Il legittimario che riceve dagli stabili in pagamento della sua legittima, può far trascrivere, e renderli liberi? II, 40.

Lesione. I creditori che non hanno richiesto che la cosa sia posta all'incanto, possono impugnare la vendita per capo di lesione? II, 106.

Lutto. Si poteva ipotecare il lutto sui beni soggetti a sostituzione, I, 165.

M

Maggior valore. Le spese e miglioramenti fatti dall'acquirente spropriato sono dovute soltanto sino alla concorrenza del maggior valore acquistato dal fondo, II, 165. Questo può esser determinato soltanto da periti, *ib.*

Mandato. Dell'ipoteca attuale sui procuratori, I, 261. Dell'ipoteca accordata da un mandatario, 274. Ratifica dell'ipoteca accordata da un mandatario, 275. Il man-

dato

dato in forza del quale la vendita è stata fatta, deve esser trascritto in seguito al contratto di vendita? II, 14. Il procuratore che ricerca inscrizione è tenuto di giustificare la sua procura al conservatore? 364. *Quid* d'un terzo senza mandato? *ib.* Il mandato per ipotecare deve esser espresso, art. 1988 del Codice civile, IV, 263.

Marito. V. *Donna.*

Miglioramenti. V. *Spese.* Quali spese può reclamare l'acquirente spropriato, per mancanza d'aver pagato il suo prezzo, II, 164.

Minore. La legge stabilisce un' ipoteca legale a vantaggio del minore sui beni del suo tutore, I, 37, e III, 78. Lo stesso si dica riguardo al *protutore*, III, 78. L'ipoteca contro il tutore corre dal giorno in cui egli ha cominciato la sua amministrazione, I, 37. Cioè, secondo il Codice civile, dal giorno in cui egli accetta la tutela da colui, che senza esser tutore, ne avesse fatto le funzioni. *ib.* Del patrigno che non avesse fatto nominare un tutore ai figli del primo letto di sua moglie, la quale ha perduto la tutela rimaritandosi, 38. Dell' ipoteca a vantaggio de' tutori sui beni de' minori, secondo l'antica legislazione, 39. Il Codice civile non accorda più quest' ipoteca ai tutori. Dell' ipoteca accordata dal minore, 49.

Ha esso luogo soltanto dal giorno della ratifica, oppure dal giorno istesso in cui l'ipoteca fu instituita? I, 49. La cosa è altrimenti riguardo alla dotta meritata: quali sono le cause di questa differenza? 50. In qual caso il tutore deve esser autorizzato onde stare in giudizio e acconsentire? 255. Dell'ipoteca accordata da un minore e della ratifica, 268. Sviluppi sull'ipoteca del minore, 270. Da chi può essere accordata ipoteca, II, 166. Del minore, 170. Divenuto maggiore entro qual termine deve prendere iscrizione sui beni del suo tutore? 193. Diverse opinioni a questo proposito, *ib.* Dell'ipoteca legale de' minori e degli interdetti sui beni del tutore, 248 In qual caso è reputato reo di stellionato quel tutore che non prende iscrizione sopra se stesso a vantaggio del suo pupillo? *ib.* Si può rinunciare pel minore all'ipoteca legale? 249. Lo può il minore divenuto maggiore? *ib.* In qual caso e come può esser ristretta l'ipoteca legale sui beni del tutore, *ib.* Entro qual termine il minore divenuto maggiore deve prendere inscrizione onde conservare l'ipoteca legale? 250. Massime comuni all'ipoteca legale del minore e della moglie, 252. Del grado dell'ipoteca della moglie e del minore, 280. Il minore ha ipoteca sui beni del surrogato tutore? 283. Del

tutore che ha trascurato di prendere inscrizione sopra lui stesso pel suo minore, e che ha accordata ipoteca, I, 284. Il surrogato tutore, il procuratore imperiale, i parenti, gli amici possono ricercare inscrizione pel minore, *ib.* Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche legali, 300. Il minore è tenuto ed esibire il suo documento al conservatore, onde prendere inscrizione contro al suo tutore, 363. Del minore e dell'interdetto intervenienti nella graduazione, II, 567. Parere del consiglio di stato intorno alle durata delle inscrizioni ipotecarie prese o d'uffizio, o dalle donne, da' minori e dal tesoro pubblico sui beni de' meriti, tutori e contabili. I tutori, compresivi pur' anche i padri e le madri non possono ipotecare i beni del minore senza il parere de' parenti, art. 457 del Codice civile, IV, 188. Il parere deve essere omologato, art. 458, *ib.*

Mobili. V. *Cose.*

Modo di render libere le proprietà dalle ipoteche. In qual modo si rendon libere le proprietà dall'ipoteca legale, I, 358. Imbarazzo della moglie per la poca efficaccia del modo di render libera le proprietà introdotto in suo favore, 361. L'inscrizione presa da o per la moglie dietro notificazione del contratto di vendita, conserva l'ipoteca legale, 362. Se non

sopravviene inscrizione alcuna, l'immobile è liberato dall'ipoteca legale, I, 362. Certificato che deve ottener l'acquirente, *ib.* Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche in generale, II, 8. Quali sono gli atti che si ponno far trascrivere, 10. Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche ordinarie, 37. E di quello di render libere le proprietà dalle ipoteche legali, *ib.* Se i legatarj, donatarj, eredi legittimarj, usufruttuarj a titolo universale possano render libere le proprietà dalle ipoteche? 38. Della vedova a cui si è lasciata parte de' mobili della comunione, 39. V. *Trascrizione.*

Moglie. V. *Donna.*

Morte. Della morte di colui presso al quale il creditore ha eletto domicilio nella sua inscrizione, II, 350. Si può prendere inscrizione contro ad un debitore già morto? 361.

N

Notari. V. *Atti notarili.* Del creditore che riceve come notajo un atto, in cui si dice che lo stabile a lui ipotecato è libero da ogni ipoteca, I, 177. Del notajo che riceve degli atti fuori del suo territorio, 241. Disposizione del Codice Napoleone e della legislazione nuova sui fatti ed atti che in oggi fossero fatti da un notajo

fuori del suo territorio, I, 241. Questa sorta d'atti valgono in oggi come atti stesi in iscrittura privata, 242. Distinzione fra i notari, *ib.* Delle formalità di cui debbono essere rivestiti gli atti dei notari, 244. Dell' atto che il notajo fa scrivere da un' altra mano, 246 Della presenza de' testimonj, 247. Errore sul nome de' notari nell' inscrizione, trae seco la nullità dell' inscrizione? II, 393.

Notificazione. Fatta la inscrizione, l' acquirente per render libere le proprietà dalle ipoteche, dee notificarla, II, 8. La notificazione dà ai creditori inscritti la facoltà di ricercare che la cosa sia posta all' incanto, 9. Del caso in cui l' acquirente fa questa notificazione, *ib* Esempio di un acquirente che paga gli arretrati d' una rendita ipotecata sull' immobile venduto, 101 Il creditore può esigere che gli somministri un nuovo documento, *ib.*

Novazione. In qual caso la novazione trasferisce il debito, invece d' estinguerlo? I, 169 Il creditore ipotecario fa una novazione ricevendo a conto del suo credito dei pagherò all' ordine? III, 240. Si reputa ch' egli sia divenuto creditore chirografario per l' ammontare dei pagherò all' ordine che ha ricevuto? *ib.* Ha ipoteca soltanto per la somma che resta da pagarsi? *ib* Principj ed effetti della novazione secondo il Codice civile, art. 1278 e seg., IV, 198.

Nullità. I contratti dichiarati nulli non conferiscono ipoteca, I, 58. Di colui che accorda ipoteca pel prestito fatto ad un figlio di famiglia, 59. O per l'obbligazione contratta da una donna, *ib.* La nullità dell' obbligazione trae con se quella della ipoteca, *ib.* Quando le formalità prescritte per la sostanza d'un atto non sono state osservate, quest' atto è nullo, sebbene alcuna legge non ne pronunci la nullità, III, 362. Quali sono i motivi che debbono indurre i tribunali a pronunciarla? *ib.* L'inscrizione ipotecaria deve enunciare la professione del creditore sotto pena di nullità? 202. La menzione del capitale e degli accessorj è talmente sostanziale nell' inscrizione, che l'omissione ne porti la nullità? 450.

O

Obbligazioni indeterminate. Degli atti notarili che contengono soltanto un' obbligazione indeterminata per somministrazioni future, II, 268.

Opposizione a sentenza contumaciale. V. *Sentenza.*

Ospizj. Le affittanze de' beni degli ospizj debbono contenere una stipulazione di ipoteca su tutti i beni dell' affittuario.

P

Pagamento. Acciocchè l' ipoteca sia estinta, il pagamento deve essere intiero, I, 168

Parere del consiglio di stato. V. *Leggi ed atti del governo relativi al regime ipotecario.*

Paulette. Quelli che avevano pagato il diritto di *paulette* dell'uffizio dell'ultimo possessore, erano preferiti a tutti gli altri creditori, I, 152. V. *Uffizio.*

Pegno. Oltre all'ipoteca esiste il diritto di pegno, I, 17. E' di due specie, *ib.* Quello de' padroni di alberghi, di rendite fondiarie, di poderi affittati ec., 18. Ed il pegno giudiziale che il creditore acquista col pignoramento giudiziale, *ib.* Differenza fra il pegno e l'ipoteca, 226.

Pegno. E' una specie d'ipoteca, I, 17. Sua definizione, *ib.* Sua sostanza, sua natura, e sua forma, 190. In che differisca dall'ipoteca, *ib.* Come può prendur effetto ed un terzo? 191. Quali cose sono suscettibili di pegno, 192. Delle persone che possono costituire il pegno, *ib.* Per quali debiti? *ib.* Della cosa altrui data in pegno, 194. In che si rassomigliano il pegno e l'ipoteca, *ib.* Degli effetti del pegno, *ib.* Del diritto del creditore nella cosa che gli è stata data in pegno, 195. Può egli venderla, ed in qual modo? 196. Dall'obbligazione del creditore verso il debitore, prodotta dal contratto di pegno, 201. Dal creditore che ha abusato della cosa data in pegno, 203. Dell'obbligazione del debitore che ha dato una

cosa in pegno verso al creditore a cui l'ha data, I, 206. Della deteriorazione della cosa data in pegno. 204. Dell'azione del creditore contro al debitore che gli ha dato una cosa in pegno, 206. Della perdita della cosa data in pegno. 204. Della vendita di questa cosa, *ib.* Differenza tra il pegno, e l'ipoteca, 226. Del pegno e de' suoi rapporti coll'ipoteca, 227. Di ciò ch'è dell'essenza del contratto di pegno, III, 8. Delle cose suscettibili del contratto di pegno, *ib* Della tradizione, 14. Bisogna che il fine per cui la cosa è data, sia acciocchè quello a cui è data la ritenga per sicurezza del suo credito, 16. A qual classe di contratti appartiene il contratto di pegno, 18. Delle clausole che le leggi hanno riprovate nel contratto di pegno, e del diritto che acquista il creditore nelle cose che gli sono state date in pegno, 22. Dell'azione *pignoratitia directa*, 40 Quand'è che si fa luogo a quest'azione? 44. E' soggetta a prescrizione? 54. Dell'azione *contraria pignoratitia*, 56 La trascrizione fatta secondo la legge del 27 settembre 1790, nei paesi in cui bisognava che i crediti fossero inscritti sopra pubblici registri onde produrre ipoteca, opera gli stessi effetti della trascrizione prescritta dalle leggi 9 messidoro anno 3, brumale anno 7, e dall'art. 2181 del Codice civile, 280. Le

ipoteche anteriori sono annullate per mancanza d'inscrizione entro al termine prescritto dalla legge 11 brumale anno 7? — Sono conservate coll' inscrizione presa dopo questo termine? III, 280. Nel primo caso qual' è il luogo dell'ipoteca? *ib.* Nei paesi suddetti si può opporre al terzo acquirente che ha fatto trascrivere secondo la legge 27 giugno 1790, l'inscrizione presa posteriormente alla sua trascrizione? *ib.* — Differenza fra la trascrizione in materia di pegno, e la trascrizione ad oggetto di render libere le proprietà, *ib. Nota.* Del pegno, della sua causa e de' suoi effetti, art. 2071, del Codice civile e seguenti, IV, 204.

Pignoramento degli stabili. Degli atti che debbono precedere la spropriazione forzata, diretta contro di un acquirente che non ha notificato, e che per questo motivo, è tenuto a tutti i debiti ipotecarj. V. *Codice di Procedura.*

Prescrizione. L'ipoteca non è estinta colla prescrizione di trent' anni, che produce soltanto un motivo d'inammissibilità contro l'azione del creditore, I, 171. Essa non era veramente estinta che colla prescrizione di 40 anni, 172. Della prescrizione dell'ipoteca, 185. Bisogna distinguere il terzo possessore dal possessore personalmente obbligato, *ib.* Il terzo possessore non può prescrivere senza docu-

mento che con 30 anni di possesso, I, 186. Della prescrizione di 10 e di 20 anni, *ib.* Del possessore che ha riconosciuto l'ipoteca, 188. Le ipoteche legali e giudiziali sono soggette alla prescrizione di 30 anni, 189. Della prescrizione di 40 anni, *ib.* Della prescrizione dei diritti di registro, delle inscrizioni e delle trascrizioni ipotecarie, IV, 260.

Prestito. L'anticresi non può aver luogo nel prestito di denaro, I, 214. Motivi di questa disposizione. *Quid*, se un padre, dotando sua figlia, gli dà uno stabile in antieresi sino al pagamento della dote? 215.

Prezzo. V. *Remissione del diritto d'ipoteca.* Quando non vi fu richiesta che la cosa sia posta all'incanto, l'acquirente ha tre mezzi onde liberarsi dalle ipoteche col pagamento del prezzo; 1.° Quello di liberarsi amichevolmente; 2.° Quello d'introdurre la graduazione; 3.° Quello di depositare, II, 104.

Privilegi sugl'immobili. Prima classe di privilegi dispensati dall'inscrizione, II, 537. Spese giudiziali, 538. V. *Spese giudiziali.* Spese funerarie, 541. V. *Spese funerarie.* Spese dell'ultima malattia, 543. V. *Spese dell'ultima malattia.* Salarj de' domestici, 547. V. *Salarj de' domestici.* Somministrazioni di sussistenza, 548. V. *Somministrazioni di sussistenza.* Dai privilegi sog-

getti all'inscrizione, II, 550 Del privilegio del venditore, 552. V. *Venditore*. Di quello del somministratore, 553. V. *Somministratore*. Di quello del coerede, 554. V. *Coerede*. Di quello dell'architetto e degli operaj, 555. V. *Architetto*. Dei privilegi sugl'immobili, art. 2103 del Codice civile, IV, 215. Dei privilegi che si estendono sui mobili e sugl'immobili, art. 2104 del Codice civile, 217. Come si conservano i privilegi, art. 2106 del Codice civile, 218.

Privilegi sui mobili. Di questa sorte di privilegi, II, 535. Quali sono questi privilegi, *ib*. Dei privilegi sui mobili, art. 2100 del Codice civile, *e seg*. IV, 212. Dei privilegi che si estendono sui mobili e sugl'immobili, art. 2104 del Codice civile, 217.

Privilegio. Definizione del privilegio, I, 20, e II, 117. In qual caso avvi concorrenza fra i creditori che hanno riparata la cosa? I, 126. Essi hanno privilegio soltanto sul maggior valore dello stabile, *ib*. Esempio, 127. Quali erano le formalità che costituivano questo privilegio, *ib*. Quali sono in oggi queste formalità, *nota* 128. I privilegj vengono per concorso o nell'ordine indicato dall'art. 2103 del Codice civile? Questioni sul privilegio degli operaj, 323. Della natura del privilegio, II, 119. Del privilegio del venditore, 120.

V. *Venditore*. Del privilegio di quelli che hanno somministrato i denari per l'acquisto dell'immobile, II, 130. Del privilegio dei coeredi per la garanzia delle divisioni, e per la sicurezza delle porzioni, 134. Del privilegio di quelli che hanno somministrati i denari onde pagare gli operaj, architetti, ec. 146. Del privilegio del tesoro pubblico sui beni dei contabili, 151. Legge del 5 settembre 1807 su questo privilegio, *ib*. Del privilegio sui fondi di cauzione de' pubblici funzionarj, 156. Dei privilegi in generale secondo il Codice civile, art. 2095 e seg. IV, 211. Come si conservano i privilegi? art. 2106 del Codice civile, 218.

Proprietà. In mano di chi sta quella della cosa rilasciata? I, 107.

Pubblicità dell'ipoteca. Effetti di questa pubblicità, I, 310. Della pubblicità dei registri della conservazione delle ipoteche, art. 2196 del Codice civile, IV, 252.

R

Ratifica. L'ipoteca accordata da un minore ha luogo dal giorno della ratifica fatta in maggior età, o dal giorno istesso in cui fu costituita l'ipoteca?, I, 49. L'ipoteca accordata dalla moglie senza l'autorizzazione del marito, ha luogo soltanto dal giorno della ratifica, 50. L'ipoteca accor-

data contro un terzo da un individuo senza facoltà d' accordarla ha luogo soltanto dal giorno della ratifica, I, 52. L' ipoteca accordata da un minore ha luogo dal giorno della ratifica? 268. Della ratifica d'una ipoteca accordata da un mandatario, 274.

Registri. Il conservatore trascrive sui registri le note, II, 445. Gli errori commessi da lui sui suoi registri nella trascrizione delle note rendono nulla l'inscrizione, se questi errori sono sostanziali, 446. E' il registro e non la nota che regola gl' interessi dei terzi, *ib.* Quando il conservatore ha fatto il suo registro, rende una delle note al creditore, 447. Tre cose comprovano la data dell' inscrizione, *ib.* Della pubblicità dei registri della conservazione delle ipoteche, art. 2196 del Codice civile, IV, 252.

Remissione dell' ipoteca. La remissione del diritto d' ipoteca estingue l' ipoteca, I, 175. La remissione non è valida se non è fatta da una persona capace, *ib.* Della remissione fatta gratuitamente dal tutore, *ib.* Di quella fatta da un marito, o da un procuratore, *ib.* Il consenso dato all' alienazione della cosa ipotecata, è una remissione tacita del diritto d' ipoteca, 175. Lo stesso accade quando il creditore ha acconsentito che il debitore obbligasse la cosa ad un altro creditore, 176. Della

presunzione del consenso, I, 176. Del creditore che riceve come notajo un atto in cui lo stabile è enunciato come libero di ipoteca, 177. Della sottoscrizione del creditore all'atto che enuncia esser lo stabile libero d'ogni ipoteca, 179. Del caso in cui il debitore ricotra nella cosa ipotecata, 180. Del consenso limitato dato all'alienazione, 182. Del consenso dato alla donazione della cosa e dalla vendita che ne fa il debitore, *ib.* Del caso in cui il debitore vende la cosa per un prezzo minore di quello a cui avea acconsentito il creditore, 183. Del caso in cui il prezzo è maggiore, 184.

Rendita La rendita fondiaria costituita sotto l'antica legislazione, divien redimibile colla vendita di uno degl'immobili affetti all'ipoteca generale? III, 290. L'ipoteca d'una rendita vitalizia e cui è stato surrogato un terzo, esiste non ostante la redenzione in guisa che il nuovo creditore sia autorizzato a farla valere in ogni stato di cose? 328. Qual capitale deve enunciare il creditore d'una rendita vitalizia nella sua nota d'inscrizione, 333. Il creditore d'una rendita vitalizia, la di cui quantità annua è determinata dall'inscrizione, può esigere che l'acquirente conservi sul prezzo dell'immobile ipotecato un capitale maggiore di quello, il di cui annuo interesse può bastare alla presta-

zion della rendita? III, 333. Quello il di cui credito è ipotecato su d'una rendita costituita, la quale è ipotecata su d'un immobile, può pretendere ipoteca su questo immobile istesso? 335. Quale è il capitale delle rendite che deesi enunziare nell'inscrizione, II, 395. Delle rendite redimibili in denari 2, 3, 4, *ib.* Delle rendite valutate in derrate, servizj d'uomini, ec. ec., *ib.*

Rendita costituita. Quando è ipotecata su di un immobile, e che il detentore è convenuto al rilascio di questo, deve gli arretrati decorsi durante la sua detenzione? I, 102 *e seg.* V. *Azione ipotecaria.*

Rendita fondiaria. In quali casi avvi luogo all'abbandono? I, 97 *e seg.* Differenza fra la rendita costituita e la rendita fondiaria, 103. V. *Azione ipotecaria.*

Ricerca che la cosa sia posta all'incanto. Disposizioni del Codice Napoleone a questo proposito, II, 91. Basta che il creditore che ricerca che la cosa sia posta all'incanto, offra di dar cauzione? O dee realmente prestarla, 94. Quali sono le persone che possono ricercare che la cosa sia posta all'incanto? La donna maritata nol può, a meno che non siavi autorizzata da suo marito, 97. I minori anche emancipati nol possono, se non sono autorizzati da un consiglio di famiglia, *ib.* Del caso in cui l'acquirente è spossessato in conseguenza della ricerca che la cosa sia

posta all'incanto, II, 97. Del caso in cui resta aggiudicatario, 99. Dell'acquirente a titolo gratuito, 100. Fatta una volta la ricerca che la cosa sia posta all'incanto, essa appartiene a tutti i creditori ipotecarj, *ib.* Dalla notificazione deriva la facoltà di ricercare che la cosa sia posta all' incanto dal lato di tutt' i creditori inscritti, 101. Quando l' acquirente non fa questa notifica è tenuto a tutti i crediti ipotecarj, II. 100. Dee prestare gli arretrati della rendita, il di cui capitale sarebbe stato redimibile se avesse avuto luogo la notificazione perchè avrebbe offerto il suo prezzo, *ib.* Ma l' acquirente può esser costretto a fornire un nuovo documento come terzo detentore, *ib.* L' acquirente che non ha notificato, mancando di pagare i crediti ipotecarj, può esservi costretto col mezzo della apropriazione forzata, 102. V. *Spropriazione forzata* I creditori possono intentare una domanda di lesione contro l' acquirente, quando non hanno cercato che la cosa sia posta all' incanto? 106. E' principio costante che ogni vendita deve esser trascritta; il solo acquirente che resta ancora aggiudicatario, dopo la ricerca che la cosa sia posta all' incanto, è dispensato dal far trascrivere la sentenza d' aggiudicazione, 493. Il creditore che prende inscrizione dopo i quindici giorni susseguenti la trascrizione, perde soltanto il diritto

di

di ricercare che la cosa sia posta all' incanto, cosicchè la sua inscrizione sia valida riguardo agli altri creditori? II, 499. Il creditore la di cui inscrizione è stata omessa nello stato rilasciato dal conservatore, può ricercare che la cosa sia posta all' incanto? 531.

Riconoscimento di scrittura. Fatto in giudizio porta ipoteca secondo il Codice civile, I, 239. Fatto innanzi notajo porta egualmente ipoteca? I, 240. Dell' ipoteca risultante dal riconoscimento di scrittura, 247. Il riconoscimento di scrittura fatto dinanzi al giudice di pace è un atto di conciliazione? III, 238. Produce ipoteca? *ib.* Legge relativa alle inscrizioni ipotecarie, in virtù di sentenza emesse dietro domande di riconoscimento d'obbligazioni state in iscritture private, IV, 275.

Riduzione dell' ipoteca. Della riduzione della ipoteca legale, I, 357. Quando l' ipoteca legale è ridotta e ristretta ad un immobile, l' ipoteca legale rivive sugli altri immobili, qualora l' immobile vincolato sia distrutto, *ib.* In questo caso, qual è la data del riconoscimento di questa ipoteca legale? 358 In qual maniera si riduce, o si rendono libere le proprietà dall' ipoteca della moglie, *ib.* Della riduzione dell' ipoteca in conseguenza di cangiamenti della cosa ipotecata, 371. Della riduzione della ipoteca sui beni del marito, II, 286. Sui beni de

tutore, II, 287, Sui beni di tutti gli altri debitori, 288. Quali sono le inscrizioni soggette a riduzione, 289. Quand'è che avvi luogo alla riduzione? 291. In qual modo s'effettua la riduzione, 293. Le inscrizioni d'ipoteche convenzionali non possono esser ridotte, *ib.* Della riduzione dell'inscrizione, 517. Il debitore sotto il Codice civile, può reclamare la riduzione delle ipoteche anteriori? III, 252. Convien considerare come legale l'ipoteca de' legati ridotti in forza di convenzione coll'erede, con riserva di tutti i privilegi ed ipoteche? *ib.* L'ipoteca generale ammessa sotto l'antica legislazione è suscettibile di riduzione, dietro l'art. 2161 del Codice civile? 267. L'ipoteca generale risultante da un contratto di matrimonio, deve esser ridotta alla quantità di beni sufficienti per la sicurezza del credito? 377. Le ipoteche generali acquistate prima del Codice civile, sono suscettibili di riduzione? 398.

Rilascio. Quando la cosa ipotecata non è in possesso del debitore, il creditore non ha contro al detentore altra azione che quella di costringerlo al rilascio dello stabile, I, 67. Del rilascio d'uno stabile ipotecario ad una rendita costituita, 102, *e seg.* Del curatore nominato all'eredità vacante, *ib* Dei pesi reali costituiti dal detentore sullo stabile ch'egli rilascia, 108.

Rimborso. Onde poter esser costretto a ri-

cevere il suo rimborso in inscrizione, bisogna esser insieme creditor personale del liquidato e creditor ipotecario o privilegiato sull'oggetto liquidato? III, 234.

Risoluzione del diritto di proprietà. V. *Confusione.* Colui che ha una proprietà soggetta ad esser risolta può accordare soltanto una simile ipoteca, I, 164. Esempio d'un donatario ch'è spogliato della donazione per sopravvenienza di figli, 165. O di uno acquirente che ha comperato colla clausola di rienpera dal lato del venditore, *ib.* D'un debitore che accorda ipoteca su d'uno stabile soggetto a sostituzione, *ib.* Eccezione riguardo alla dote ed al lutto sui beni soggetti a sostituzione, *ib.* Acciocchè l'ipoteca sia risolta, bisogna che la proprietà istessa sia risolta *ex causa antiqua* ec., esempio, 166. Articoli del Codice civile relativi alla risoluzione della proprietà, 372.

S

Salarj dei domestici. Motivi del privilegio introdotto pel salario dei domestici, II, 547. Esiste soltanto pel salario dell'ultimo anno, e per l'anno corrente, *ib.* *Quid* se hanno un conto approvato o un atto autentico? *ib.*

Sentenza. E' una delle tre cause che producono ipoteca, I, 21. V. *Ipoteca giu-*

diziale. Dell'ipoteca delle sentenze, I, 32, e III, 75. Ogni sentenza emessa dai giudici del regno conferisce ipoteca, I, 32. Anche quelle dei giudici consoli, *ib.* Anche quella dei consoli di Francia, emesse in paese estero, *ib* Le sentenze emesse in paese estero non conferiscono ipoteca, I, 32, e III, 76. Lo stesso succedeva riguardo alle sentenze degli ufficiali ecclesiastici, I, 33 Ma furono rese esecutorie dall'editto del 1695, *ib.* Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, 34. V. *Arbitri*. Nulla influisce qualunque siasi la persona contro cui è emessa la sentenza, purchè accordi ipoteca, *ib.* Delle sentenze che producevano ipoteca dal giorno in cui erano pronunciate, e delle sentenze che producevano ipoteca dal giorno della notificazione, 35. L'appello sospendeva l'ipoteca, *ib.* Dell'ipoteca risultante da una sentenza non annullata, *ib.*, e risultante da una sentenza annullata, *ib.* Dell'ipoteca risultante da condanne ridotte in appello 36. Dell'opposizione alle sentenze contumaciali, *ib.* La sentenza che ammette il giuramento decisorio non è un motivo d'inammissibilità contro all'ipoteca, essa l'estingue indirettamente, 172. Delle sentenze dei consoli francesi in paese estero, 249. Delle sentenze emesse in paese estero 253. Delle inscrizioni ipotecarie risultanti da sentenze

emesse dietro domanda di riconoscimento di scritture IV, 275.

Sentenza contumaciale. In quali casi porta ipoteca, I, 35, 36, e 258. III, 76. Della cancellazione di un'inscrizione ordinata con sentenza contumaciale, e senza che siasi costituito patrocinatore in causa, III, 444

Separazione di patrimonj. Da quali articoli del Codice Napoleone deriva, I, 325. I creditori dell'erede non possono dimandarlo, 326. Quali sono i creditori del defunto che possono ricorrervi? 327. Lo possono i chirografarj? *ib.* E' accordato anche contro al fisco, creditor dell'erede, 329. In qual caso si può opporre l'eccezione alla domanda di separazione di patrimonj, *ib* 1.° Quando avvi novazione, *ib.* 2.° Quando non avvi inscrizione, 330. 3.° Quando avvi confusione di patrimonj *Quid* se gl'immobili sono già venduti al momento della domanda di separazione, 331. Entro qual tempo dee prendere inscrizione il creditore, per conservare il benefizio della separazione, 332. La quarta eccezione è quando la domanda non venne spiegata in tempo utile, 335. Oscurità della legge a questo proposito, 336. Dell'ipoteca dei legatarj, 337. Sotto il regime della legge 11 brumale anno 7, i creditori potevano domandare la separazione dei patrimonj,

senza aver presa una preventiva inscrizione? III, 296. Potevano spiegare questa domanda dopo la vendita dei beni dell'eredità fatta dall'erede, e dopo la trascrizione, quando il prezzo trovasi ancora nelle mani dell'acquirente? *ib.* Vi sono dei casi, in cui sebbene non vi sia ancor confusione, sia però necessaria l'inscrizione onde godere del benefizio della separazione di patrimonj, 315. L'inscrizione equivale a una domanda di separazione di patrimonj. *ib.* Il creditore o legatario che ha preso inscrizione nell'intervallo di tempo scorso tra la vendita di due immobili dipendenti dall'eredità, conserva il diritto di domandare la separazione dei patrimonj riguardo all'ultimo immobile venduto? *ib.* I legatarj possono essere graduati per una somma maggiore di quella enunciata nelle loro note d'inscrizione? *ib.* La domanda di separazione di patrimonj fatta dai creditori è ammissibile in appello, allorchè non è stata proposta innanzi ai primi giudici? 346. L'ipoteca accordata dall'usufruttuario d'un bene suggetto a sostituzione, deve ottenere la preferenza su quella dei creditori personali dell'erede di questo: e l'inscrizione dee necessariamente colpire in questo caso la persona dell'erede? *ib.*

Somministratore. Il conservatore dee prendere inscrizione d'uffizio pel somministr.

stratore i di cui denari furono impiegati al pagamento del prezzo della vendita, I, 108. In qual modo deve esser comprovato il prestito, 112. Del privilegio dei somministratori, 130. Dei tre casi particolari in cui il prestito può aver luogo, *ib.* Del privilegio di coloro che hanno somministrato denari onde pagare gli operaj, architetti, ec., 146 Del privilegio di coloro che hanno somministrato del denaro per l'acquisto d'un immobile, 553.

Somministrazioni di sussistenza. Privilegio per le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia, II, 548. Durante qual tempo debbono esser state fatte, *ib.* Di coloro che tengono a dozzina e dei mercanti all'ingrosso, *ib.* Dell'individuo non mercante che avesse fatte dalle somministrazioni di sussistenza, 549. Il privilegio s'estende alle somministrazioni fatte entro l'anno, od entro soli sei mesi? *ib.* Quando le somministrazioni sono eccessive il giudice deve ridurle, 550.

Sostituzione. La giurisprudenza accordava una ipoteca legale al sostituito sui beni del gravato di sostituzione pei deterioramenti da lui fatti, dal giorno dei deterioramenti intesi, I, 40. E per le somme gravate di sostituzione dal giorno in cui sono state ricevute, *ib.* I beni gravati di so-

stituzione possono essere ipotecati *cum causa et onere fidei commissi*, I, 46. L'ipoteca data per sicurezza della dote e del lutto sui beni gravati di sostituzione non era soggetta ad esser risolta, 165.

Sotto graduazione. Regole relative alla sotto graduazione, II, 577.

Spese. Dell'eccezione che può essere opposta contro all'azione ipotecaria, a causa delle spese fatte nello stabile, I, 82, e III, 98. Spetta al terzo detentore l'opporre quest'eccezione contro il creditore che esercita l'azione ipotecaria, I, 82. Massime su cui è fondata l'eccezione, 83. Non vi sono comprese le spese di semplice manutenzione, *ib.* Il debitore non può ripeterlo, neppure offrendo di render conto de' frutti, *ib.* Disposizioni del diritto romano intorno al rimborso delle spese necessarie ed utili, 84. Secondo il diritto francese, il detentore deve essere rimborsato delle spese evuto riguardo a ciò che l'immobile sarà venduto di più, *ib.* Ciò non ostante il terzo detentore non può ritenere lo stabile sino al rimborso delle spese; ma ha soltanto il diritto d'esserne pagato con privilegio nella graduazione, *ib.* L'attore dee prestar cauzione onde garantire il pagamento delle spese? 85. Se le spese possono esser legate, il terzo detentore ha il diritto di levarle, 86. Riguardo alle spese

voluttuarie, non si può domandarne il rimborso, I, 86. Delle spese e miglioramenti fatti dall'acquirente apropriato per mancanze d'aver pagato il suo prezzo, II, 165.

Spese. L'esecuzione dee farsi a spese di colui che l'oppone e che ha indicati gli immobili, I, 82. Il ricevitore de' depositi, preleva prima d'ogni altro creditore le spese di deposito, 119. Dopo di lui, il creditore che ha pignorato è graduato per le spese straordinarie di gride; in quanto alle spese ordinarie, vi è tenuto l'aggiudicatario, 120. Quali sono queste spese ordinarie? *ib.* Quali sono queste straordinarie? 121. Ragioni in favore del privilegio delle spese straordinarie, *ib.* Colui che ha egito ritien queste spese, ancorchè siano stati condannati alle spese coloro che le hanno cagionate, 123. Delle spese fatte onde pervenire alla vendita, e di quelle di graduazione, 317. Di quelle fatte onde conservare la cosa, 321. Il creditore può essere graduato per le spese fatte per l'esecuzione dell' obbligazione? II, 569.

Spese funerarie Delle spese funerarie, I, 124. Quali sono queste spese? II, 541. Sono di due sorta. Le spese di culto, secondo il sig. Pigeau non sono privilegiate, *ib.* Opinione più moderata del sig. Tissandier, *ib.* Le spese funerarie sono

preferite al privilegio del proprietario, 543.

Spese giudiziali. Sono di due sorta, II, 538. Quelle relative alla vendita dell'immobile, quelle relative ai soggelli, all'inventario, ec., 539. Queste spese comprendono quelle fatte in conseguenza d'incidenti impreveduti *ib.* Le spese di procedura sono pagate prima delle spese di soggelli, *ib.* Se gl'immobili sono insufficienti sono pagate per concorrenza, 540.

Spese di ultima malattia. Spese di ultima malattia, I, 124. Cosa s'intende per spese di ultima malattia, II, 543. Distinzione fra le malattie acute e le malattie di languore, *ib.* Le liste del medico, chirurgo e speziale sono suscettibili di riduzione, 545. Il privilegio s'estende alle spese di ultima malattia del figlio del debitore? 546.

Specialità. Del sistema della specialità dell'ipoteca, I, 276. Articoli del Codice Napoleone da cui deriva, *ib.* In qual modo l'ipoteca deve essere costituita, 277. Non può aver luogo sui beni futuri, *ib.* Eccezione, *ib.* Disposizione della legge 11 brumale a questo proposito *ib.*

Spropriazione forzata. La spropriazione forzata è un segno di fallimento o di abbandono? II, 485. Si può prendere inscrizione nei dieci giorni che precedono la spropriazione? *ib.* Sistema opposto di

alcuni giureconsulti a questo proposito, II, 486. Confutazione del loro sistema, 490. Si può prendere inscrizione sull'immobile di cui si ricerca la spropriazione sino al giorno dell'aggiudicazione, 492. Motivi di questo principio, *ib.* L'articolo 834 del Codice di procedura non è applicabile che alle vendite volontarie, *ib.* In materia d'aggiudicazione dietro spropriazione forzata, l'acquirente è tenuto a far trascrivere, *ib.* Opinione del sig. Tarrible per la negativa; confutazione di questa opinione, *ib.* In caso di pignoramento immobiliare la donna maritata deve aver presa inscrizione sul marito prima dell'aggiudicazione, 498. V. *Codice di procedura*, e *Pignoramento mobiliare.*

Statuto d'Orleans. Testo del titolo XX dello Statuto d'Orleans sui decreti ed esecuzioni fatte in virtù di lettere obbligatorie e di sentenze, III, 180.

Stellionato. In qual caso, riguardo all'ipoteca, avvi stellionato, e degli effetti di questo, art. 2059 del Codice civile, IV, 204.

Surrogato tutore. Esista un'ipoteca legale sui beni del surrogato tutore? I, 260. I pupilli hanno ipoteca legale sui beni del surrogato tutore? II, 283. Il surrogato tutore è tenuto a vegliare, acciocchè siano prese a vantaggio del minore le inscrizioni sui beni del tutore, *ib.*

Surrogazione. V. *Eccezione* Caedendarum

actionum. Della surrogazione, III, 131. Come si faccia, 132. I creditori surrogati allo stesso credito ipotecario, e che ne hanno pagato una parte per ciascuno sono graduati concorrentemente, I, 159. Esempio, *ib.* Il pagamento con surrogazione non estingue il debito, ma trasferisce la ipoteca da un creditore all'altro, 169. Il coerede che paga i debiti a cui è tenuta la sua porzione, prendendo a prestito del denaro, può surrogare il somministratore, ed accordargli un'azione di garanzia contro ai suoi coeredi? II, 136. Della surrogazione in virtù della legge, III, 133. In virtù della richiesta che ne è fatta, 138. In virtù della convenzione col creditore, 142. In virtù della convenzione col debitore, 144. Degli effetti della surrogazione, 148. Primo principio, *ib.* Secondo principio, 151. Terzo principio, 154. Il creditore surrogato deve essere graduato pel capitale o solamente per gli interessi scaduti dopo il rimborso, e per quelli a scadere sino alla morte della persona su di cui venne costituita la rendita vitalizia, 328. Qual capitale deve enunciare il creditore d'una rendita vitalizia nella sua nota d'inscrizione? 333. Della surrogazione in generale, di quella legale e di quella convenzionale, articolo 1249 *e seg.* del Codice civile, IV, 197.

T

Tesoro della Corona. Parere del consiglio di Stato intorno all'applicazione degli art. 2098 e 2121 del Codice Napoleone, e della legge 5 settembre 1807, al tesoro della corona, IV. 294.

Tesoro pubblico. V. *Fisco.* Privilegio antico del fisco sui contabili, I, 134 E quale è in oggi il privilegio del tesoro pubblico sui contabili? Nota. *ib.* Legge relativa ai privilegj del tesoro pubblico su' beni de' contabili, II, 251. Inscrizione d'uffizio a vantaggio del tesoro pubblico, 452. Legge relativa ai diritti del tesoro pubblico su' beni de' contabili, IV, 275. Parere del consiglio di Stato sulla durata delle inscrizioni ipotecarie prese o d'uffizio, o dalle donne, dai minori e dal tesoro pubblico, sui beni de' mariti, de' tutori e dei contabili, 284. Legge relativa al privilegio del tesoro pubblico, per la riscossione delle imposte dirette, 299.

Testimonio. Quando l'atto è ricevuto da un solo notajo, deve esser stipulato in presenza di due testimonj, I, 29. L'uno dei due deve saper sottoscrivere, *ib.* Debbono avere l'età di 20 anni, *ib.* Eccezione riguardo ai paesi di diritto scritto, *ib.* Proibizione ai notari di servirsi de' loro praticanti e de' loro figli, *ib.* Della presenza de' testimonj nell'atto, I, 247. Quali persone possono essere testimonj, III, 74.

Tradizione. L'ipoteca propriamente detta si contrae senza tradizione, I, 18. Presso i Romani s'operava colla tradizione, 22. Il pegno operandosi colla tradizione, i beni futuri non possono esser suscettibili di pegno, 193. Il diritto d'antecresi si acquista soltanto colla tradizione, 210.

Trascrizione. Del caso in cui l'acquirente dee far trascrivere, II, 8. Dal modo e dalla forme dalla trascrizione, *ib* Quali sono gli atti che si punno far trascrivere? 10 Degli atti per iscrittura privata, *ib.* Conferenza al consiglio di stato intorno alla trascrizione degli atti stesi in iscrittura privata, *ib.* Decisione della corte di cassazione su d'una tale questione, 12. La trascrizione dell'atto di vendita è egualmente valida, ancorchè siasi trascurato di far trascrivere in seguito al contratto di vendita la procura in virtù della quale la vendita ebbe luogo, 19 Parere del consiglio di stato dei 3 fiorile anno 13, il di cui testo è riferito nel secondo volume. Le donazioni debbono esser trascritte? *ib.* Qual prezzo deve offrire il donatario nella notificazione della donazione fatta ai creditori ipotecarj? 21. Delle divisioni, 24. Non sono traslative di proprietà, 25. Degli atti di conciliazione, 32. Gli effetti della trascrizione sono relativi agli acquirenti, ai terzi, ed ai creditori, 36. Degli effetti della trascrizione riguardo agli acquirenti, 37.

Riguardo ad essi l'effetto consiste nel liberare l'immobile da tutti i privilegi ed ipoteche e cui l'aveva vincolato il venditore, 11, 37. Si può prendere inscrizione sintantochè la trascrizion non è fatta, e quindici giorni dopo, *ib.* Vi sono due modi di render libere le proprietà, uno riguardo ai creduori ordinarj, l'altro riguardo alle mogli ed ai minori, *ib.* Quali sono gli acquirenti che non possono render libere le proprietà, 38. Cose dee dirsi dei legatarj, donatarj, eredi legittimarj, usufruttuarj? 39. Dalla vedova a cui si è ceduta una parte degl' immobili nella comunione, *ib.* Degli effetti della trascrizione riguardo al terzo che avesse potuto acquistare la stessa proprietà, 41. V. *Acquirente.* Della giurisprudenza delle corti nel sistema della legge 11 brumale anno 7, 44. Decisione che giudica esser valida la trascrizione d'un atto di vendita steso in iscrittura privata, *ib.* Il secondo acquirente che ha fatto trascrivere, deve esser preferito all' altro acquirente, ancorchè questo sia in possesso, *ib.* Della giurisprudenza delle corti nel sistema del Codice Napoleone, 63. Discussione del consiglio di stato sull'art. 2182, relativa alla questione onde sapere se si manterrebbe la disposizione della legge 11 brumale, riguardante quello dei due acquirenti che ha fatto trascrivere, 64. Tutti gli atti di

vendita anteriori alla legge 11 bromale anno 7, non sono suscettibili di trascrizione, II, 66. La trascrizione del contratto non trasferisce la proprietà al compratore quando il venditore non era proprietario, *ib.* Degli effetti della trascrizione riguardo ai creditori, 73. V. *Creditori.* Il secondo effetto della trascrizione è di dar luogo alla ricerca che la cosa sia posta all' incanto, 91. V. *Acquirente* e *Ricerca che la cosa sia posta all' incanto.* Terzo effetto della trascrizione; se non avvi ricerca che la cosa sia posta all' incanto, il prezzo stabilito nel contratto si riguarda come accettato dai creditori, cosicchè l'acquirente dee loro soltanto un tal prezzo, 105. V. *Prezzo.* Quarto effetto, la trascrizione conserva il privilegio del venditore coll' inscrizione d' uffizio, 107. V. *Inscrizione d' uffizio.* Del privilegio degli architetti, muratori, operaj, ec., 140. V. *Architetto.* Del terzo detentore che non ha fatto trascrivere, e delle formalità da osservarsi onde giungere alla appropriazione contro di lui, 163. In oggi si può prendere inscrizione sintantochè la vendita non è stata trascritta, o per quindici giorni dopo, 360. L' inscrizione che si prendesse direttamente contro l' acquirente sarebbe nulla, 361. Il venditore può ricercare la trascrizione, ma deve anticiparne le spese, salvo ad esso l' esigerne il rimborso

dall' acquirente, II, 461. La trascrizione è richiesta per le vendite fatte dietro apropriazione, 493. Il solo acquirente che resta aggiudicatario in conseguenza di ricerca che la cosa sia posta all' incanto, è dispensato dal far trascrivere la sentenza d' aggiudicazione, *ib.* L' art. 854 del Codice di procedura è applicabile alla sole vendite volontarie. Interpretazione di questo articolo, 498. Il creditore che prende inscrizione dopo i quindici giorni susseguenti la trascrizione, perda soltanto il diritto di ricercare che la cosa sia posta all' incanto, cosicchè possa far valere la sua tarda inscrizione, onde ottenere il pagamento del suo credito ipotecario? 499. Diversità d' opinioni a questo proposito, *ib.* L' ultimo venditore può costringere il venditore originario a togliere un' inscrizione risultante dal suo fatto, quando la seconda vendita fu trascritta ma non la prima? — *Quid* se non vi fu trascrizione alcuna? III, 217. La formalità stabilita in favore dell' acquirente ad effetto di liberarsi dalle ipoteche del suo venditore, toglie l' azione personale risultante dall' obbligazione, che col contratto di vendita l' acquirente avesso contratta verso un creditore del venditore, 221. Della trascrizione nei paesi, ove era necessario che il credito fosse inscritto nei pubblici registri, onde produrre ipoteca,

III, 280. Differenza fra questa trascrizione e quella ad oggetto di liberarsi dalle ipoteche, *ib.*, *nota*. Si può, nei paesi suddetti, opporre ai terzi acquirenti che hanno fatto trascrivere, secondo la legge 27 settembre 1790, l'inscrizione presa posteriormente alla loro trascrizione? *ib.* Le inscrizioni prese sull'ultimo acquirente anteriormente alla trascrizione ch' egli fa fare del suo contratto, debbono esser preferite al privilegio del venditore, che fu conservato soltanto coll' inscrizione d' uffizio, presa in conseguenza della tarda inscrizione? 299. Il nuovo è proprietario acaduto dalla facoltà di liberarsi dalle ipoteche, quando ha lasciati scorrere i trenta giorni, da computarsi dall' intimazione a lui fatta, di conformarsi alla legge, sotto pena d'esser convenuto personalmente? 391. Questa intimazione per esser valida, dee concorrere con un precetto fatto al debitore originario? *ib.* Ovvero il nuovo acquirente, conformemente all'art. 2183, è bastantemente costituito in mora, a liberare la cosa dalle ipoteche entro un mese, con una semplice intimazione, senza il concorso di un precetto al primo debitore, cosicchè scorso il mese, sia tenuto a pagare, o a rilasciare dietro una seconda intimazione con precetto? *ib.* Quando l'acquirente di un immobile non ha fatto trascrivere, il cre-

dinore del venditore che ha preso inscrizione, può ricercare la spropriazione degli stessi fondi contro il suo debitore, senza aver riguardo all'alienazione, III, 402. La trascrizione è necessaria, onde preservare l'acquirente da una seconda vendita dal lato dal suo venditore? 424. Qual è l'effetto della trascrizione fra due acquirenti uno de' quali ha trascritto e l'altro no? *ib* La trascrizione di un contratto di vendita anteriore alla legge 11 brumale anno 7, libera l'immobile anche da quei crediti pei quali eravi un'azione di dichiarazione d'ipoteca? 454. Del modo di render libera le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche secondo il Codice civile, art. 2180, IV, 243. Del modo di render libere le ipoteche quando non esista inscrizione sui beni dei mariti e dei tutori, articolo 2193, IV, 250.

Tutore. V. *Minore.*

V

Vendita. Dello spazio accordato dall'art. 834 del Codice di procedura per prendere inscrizione, II, 497. Quest'articolo è applicabile alle sole vendite volontarie o non a quelle fatte dietro pignoramento di stabili, 498. Non è applicabile alle vendite anteriori al Codice di procedura, *ib.* Non è applicabile che alle ipoteche

esistenti al tempo della vendita, II, 498. Il creditore che prende iscrizione dopo i quindici giorni susseguenti la trascrizione, perde il solo diritto di ricercare che la cosa sia posta all'incanto, cosicchè possa far valere questa tarda inscrizione, onde ottenere il pagamento del suo credito ipotecario? 499. Opinione di alcuni autori in favore ed in contrario, 500. L'ultimo venditore può costringere il venditore originario a togliere un'inscrizione risultante dal suo fatto, quando ebbe luogo la trascrizione della seconda vendita e non quella della prima? III, 215. Cosa dee decidersi se non vi fu trascrizione alcuna? *ib.* V. *Trascrizione* e *Decisioni notabili*. L'inscrizione richiesta da un creditore nello spazio di tempo accordato onde ricercare inscrizione, al tempo della pubblicazione della legge di bramale, gli conserva il suo luogo, ancorchè durante lo stesso spazio di tempo l'immobile sia stato venduto ed il prezzo distribuito prima della richiesta d'inscrizione? 237. Può il venditore, nel contratto di vendita, fare delle delegazioni in pregiudizio dei creditori inscritti? 357. Sotto l'Impero del Codice civile, la trascrizione è necessaria onde preservare l'acquirente da una seconda vendita dal lato del venditore? 424. Qual è l'effetto della trascrizione fra due acquirenti l'uno de' quali ha trascritto e l'altro

no? III, 424. Legge che determina le formalità da osservarsi dal contabili, per la vendita dei beni immobili. IV, 113 Il venditore che rientra nello stabile per patto di retratto, lo riprende esente da ogni ipoteca, art. 1673 del Codice Napoleone, 203.

Venditore. Dell'ipoteca a vantaggio del venditore, I, 42. Le leggi romane non accordavano quest'ipoteca, *ib.* Si può opporre l'eccezione di garanzia al creditore erede in parte del venditore, 88 *Quid* se il creditore erede in parte del venditore è nello stesso tempo possessore d'immobili dipendenti dall'eredità, deve egli essere personalmente garante? 89 Il venditore è preferito fra i creditori dello stesso proprietario, 132. E' preferito per tutti i pesi dell'alienazione, *ib.* Il diritto del venditore, secondo il Codice civile, è un privilegio, *nota*, *ib.* Del privilegio del venditore, II, 126 Deriva dalla trascrizione, *ib.* Se il venditore, invece di far trascrivere dall'acquirente, prende soltanto una semplice iscrizione, acquista solamente ipoteca, e perde il suo privilegio, *ib.* Decisione contraria ad una tale opinione, 121. Il privilegio del venditore è soggetto alla formalità dell'iscrizione, 551. Egli ha un privilegio sull'immobile pel pagamento del prezzo, 552. In qual modo conserva il privilegio? *ib.* Del caso in cui l'immobile è venduto successivamente, *ib.*

U

Uffizio. Cose evvi di particolare riguardo alla graduazione ed al luogo delle ipoteche sugli uffizj? I, 151. I creditori sono pagati come sul prezzo degli altri immobili, *ib.* Quando l'uffizio rendeva contabile i creditori erano pagati dopo le spese giudiziali, *ib.* Quelli che avevano fatto opposizione al sigillo erano graduati i primi, *ib.* Quelli che non avevano fatto opposizione al diritto, venivano soltanto dopo, qualunque fosse il loro privilegio, *ib.* Quello che aves pagata la *Paulette* era preferito a tutti i creditori, 152. Il venditore dell'uffizio era preferito a tutti i creditori del compratore, 153.

Usufrutto Può esser dato in ipoteca, I, 46. Dell'ipoteca sull'usufrutto, 262 e 298. L'usufruttuario universale non può liberarsi dalle ipoteche, perchè deve contribuire coll'erede ai debiti, II, 39.

Usufruttuario L'azione ipotecaria deve essere intentata contro l'usufruttuario, o contro il proprietario? III, 93. L'ipoteca stipulata dall'usufruttuario d'un bene soggetto a sostituzione, deve esser preferita a quella dei creditori personali dell'erede di questo, ed in tal caso l'inscrizione deve necessariamente colpire la persona

dell'erede? III, 346. L'usufruttuario non è tenuto ai debiti, a cui è ipotecato il fondo, art. 611, IV, 189.

Fine della Tavola delle Materie.

583017

DONO
865655

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME.

Lire 4. —. di Milano.

494
B.5.2.491